LLI

·BIBLIOTECA·
·LVCCHESI·PALLI·

Grande Sala O. S.
O 11. II. 19

III 11 II 19

Digitized by Google

Digitized by Google

19199 79557

IL CENSIMENTO MILANESE

OPERA

DEL DOTTOR

NATALE COTTA MORANDINI

AUTORE DEI PRINCIPJ INTORNO ALLE ASSICURAZIONI MARITTIME
MAESTRO PRIVATO DI LEGGE E MEMBRO DELLA FACOLTÀ POLITICO-LEGALE
RESIDENTE PRESSO L'I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

Censum instituit, rem tanto futuro imperio ubertimam.
TITO LIVIO.

VOLUME SECONDO

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

MILANO
PER NICOLÒ BETTONI E COMP.
M.DCCC.XXXII

Un Écrivain des plus polis et des plus féconds qu'ait produits la France, prétend que tout est dit. Sa pensée a plus de brillant que de solide; c'est rendre peu de justice à ce qui vit; c'est mépriser la postérité, que de la croire incapable d'inventer. Non, tout n'a pas été dit, et jamais on ne dira tout; la nature est un fond inépuisable; plus on creuse, plus on découvre: je pourrois citer je ne sais combien de témoins.

L'Abbé Roissard.

PARTE SECONDA

DEL RIPARTIMENTO DELLA TASSA PREDIALE

CAPITOLO PRIMO

Del Riparto della tassa prediale in genere.

> *Æqualitas ist haec proportione geometrica non aritmetica dimitienda est, ut verae justitiae distributivae locus sit.*
>
> Kloch. de Æbar.

Si vedono ancora presso alcune nazioni gli avanzi dei metodi, coi quali si distribuiva l'imposta nei secoli passati. L'ignota geometria non permetteva allora d'immaginare la mappa e il catasto dei fondi di un intiera provincia. Quindi o si teneva per base la popolazione di ciascuna terra, e su di essa si distribuiva il Censo, il quale colle guerre, e colle pestilenze, allora frequentissime, in breve riduceva sproporzionatissima la ripartizione del carico, che pure si voleva considerare immobile, ovvero si teneva per base la descrizione annua dei frutti raccolti, operazione dispendiosissima, oltremodo odiosa, e che collocava nell'arbitrio dei commessi la tassazione. Questo secondo metodo è il più antico, e forse più conforme alle piccole

idee d'esattissima proporzione fra le annue facoltà e i pesi annui d'ogni cittadino, che non s'assoggettava a un costante peso sopra un' incostante ricchezza.

La necessità di ripartire l'imposta cadente sui beni stabili secondo la loro valutazione, è sentita oggi da tutti i savj governi, cosicchè quando si tratta di ripartire l'imposta, e non si conosca il valore dei fondi, si suole dare ai medesimi un estimo provvisorio, sino a che il censimento fondiario sia condotto a perfezione. Il primo esempio ci venne dato dai prefetti dell'estimo sotto l'imperatore Carlo V, il quale avendo imposto un sussidio mensuale di venticinquemila scudi, quelli lo ripartirono provvisoriamente fra le provincie costituenti allora la Lombardia Austriaca nel seguente modo:

Città e Ducato di Milano .	*Scudi*	120,000
Città contado e separati di Cremona	»	60,000
Città di Lodi, suo contado e separati	»	22,500
Città di Pavia, suo contado e diversi	»	37,500
Città di Como, e suo contado . .	»	17,400
Città di Novara, e suo contado .	»	22,500
Città d'Alessandria, suo contado e diversi	»	10,500
Città di Tortona, e suo contado .	»	6,000
Città di Vigevano, e suo contado .	»	3,600

Il governo della Repubblica Cisalpina sull'esempio dei prefetti dell'estimo introdusse un estimo provvisorio in que' paesi, che erano stati aggre-

gati alla Lombardia. Il governo d'Italia nel 1808 aveva incaricati tre individui di presentare le basi d'un estimo provvisionale per i tre dipartimenti del Metauro, Mussone, e Tronto; e nel 1809, essendosi loro imposta la tassa di cinque milioni, venne questa ripartita in ragione dell'estimo provvisionale negli anni antecedenti fissato.

Si è già per noi osservato, che la divisione del sussidio mensuale, imposto da Carlo V, con quel metodo buono, o cattivo che fu eseguito, si faceva con provvidenza pubblica, essendosi assegnate le quote alle provincie, ed essendosi quindi disceso alle comunità, e successivamente agli individui censiti, che non si trovavano obbligati a pagar altro, che la propria porzione. Finchè dunque il carico dello Stato si contenne nei limiti del sussidio mensuale, la divisione di esso si faceva con provvidenza pubblica.

Ma gli alloggiamenti dell'esercito, le fazioni militari, che bisognò in appresso soffrire, oltre lo stabilimento d'un nuovo carico, introdussero un ordine inverso di pagamento anticipato al riparto; poichè alloggiando l'esercito, dove l'opportunità richiedeva, si cominciava ad esigere ciò, che il bisogno richiedeva, da chiunque si trovava casualmente più a portata di poter supplire al detto alloggiamento, e ad altre fazioni.

Dopo il pagamento seguito a caso, si principiava a discorrere di conguaglio, in primo luogo fra i censiti d'una stessa comunità, in secondo luogo

fra le comunità d'una stessa provincia, ed in terzo luogo fra tutte le provincie dello Stato.

Con questo metodo, ed in tal sorta di pubblici aggravj, si faceva adunque prima il pagamento, e poi il riparto, e ciascheduno era sottoposto alla disgrazia, di principiare da uno sborso superiore alla sua giusta quota di carico, e bene spesso superiore alle sue forze.

Il conguaglio fra i censiti d'una stessa comunità si stilava di farlo presto e non pativa grandi difficoltà, sicchè, prescindendo da quel primo incomodo, il rimborso era pronto e sicuro.

Ma duro fu sempre il conguaglio tra le comunità d'una stessa provincia, che si chiamava egualianza provinciale, e sempre portava tempo e litigi. Durissima poi, e finalmente impossibile per le tante liti si rendeva l'eguaglianza generale fra le diverse provincie dello Stato.

Le comunità adunque gravate da un alloggiamento superiore alla lor quota naturale, per supplirvi istantaneamente, bisognava per necessità che contraessero un debito. Questo debito si sarebbe di poi dovuto rimborsare dalle altre comunità, che avevano sofferto danno minore della loro quota. Ma il debito era già creato di certo e lo sborso era stato sempre una cosa incerta, e se non altro litigiosa e tarda, cosicchè rovinando ora una comunità, ora l'altra, produsse finalmente l'effetto di rovinarle tutte, talchè si venne nel 1668 ad un generale fallimento, obbligando i creditori a pren-

dere in pagamento i beni e nomi dei debitori, e riducendo l'interesse del denaro prestato al due per cento.

In questi tempi la rovina sperimentata suggerì l'instituto del rimpiazzo, che commette le spese militari ad un provveditor generale, che le eseguisca per tutto lo Stato con una borsa comune formata dal pubblico, e eguale contributo: provvedimento veramente utilissimo e pensato con piena cognizione dei veri interessi di questo paese, e che ha liberato le comunità dai pericoli dei detti fortuiti aggravj anticipati al riparto e sofferti nella speranza di ricompensarsi sopra un incompleto e litigioso conguaglio.

Per le spese adunque che si eseguivano dal provveditore del rimpiazzo, si poteva dire cessato il disordine; ma per quelle, a cui non si estendeva l'obbligo del provveditore, come gli alloggiamenti di transito, e altre spese che direttamente si eseguivano dalle comunità, per ottenere, dopo fatte, la compensazione, sussisteva ancora il detto disordine nell'intiera sua forza, perchè la spesa obbligava a fare il debito, la compensazione veniva lentamente, ed insorgendo di tratto in tratto nuove pubbliche urgenze, e quindi nuovi debiti, le comunità non potevano sussistere senza un vero miracolo.

La Giunta di censimento abolì tutti gli antichi metodi di esigere sopra i fondi stabili, e volle, che tutto quello che convenisse imporre per servizio

dei carichi universali, provinciali e comunali, si dovesse imporre e ripartire secondo i nuovi regolamenti, togliendo l'arbitrio e la facoltà a chiunque di esigere la minima somma con altri metodi.

Per equamente ripartire i pubblici carichi, la Giunta li ridusse a tre classi, la prima dei carichi universali, a cui tutto lo Stato era tenuto di contribuire egualmente, nella qual classe si collocarono tutte le spese di servigio Regio, e tutte quelle che si facevano in utilità e beneficio universale dello Stato intero; la seconda dei carichi provinciali prodotti dalle spese, che interessano il bene non di tutto lo stato, ma di tutta una provincia, a cui tutte le comunità in essa provincia comprese, per ragione del beneficio che ne risentono, sono obbligate a concorrere; la terza delle spese comunali, che interessano il bene d' una sola comunità, a cui le altre non sono obbligate di contribuire, e si debbono perciò giustamente ripartire sopra tutti i contribuenti di quella sola comunità, in di cui servizio tali spese si commettono.

Dovendosi tutto il carico universale distribuire sopra i fondi stabili, la Giunta compilò di questi un nuovo estimo generale, previa una diligente misura e stima de' terreni sì di prima che di seconda stazione; volle che sopra la stima universale si stabilisse il censo, distribuendolo a tanti denari per scudo di valor capitale in modo, che ciascuno venisse a pagare con una regola infallibile di proporzione secondo il valor capitale dei

suoi fondi, e in tal maniera stabilì con ogni rigore la regola dell'universale eguaglianza per tutto lo Stato.

Il metodo prescritto dalla Giunta di esigere una quantità eguale costante sopra ogni scudo d'estimo, gravita, dice uno Scrittore, in ultima analisi più sul minimo, che sul massimo possessore. Figuratevi dice egli, due possidenti, uno di due mila scudi, l'altro di cento mila, se voi al primo sottraete il terzo del prodotto del suo capitale, lo rendete miserabile, soffocate la di lui industria, e l'obbligate ad alienare il suo piccolo terreno, ma se voi sottraete il terzo al secondo, non solo questi ha ancora con che supplire lautamente ai suoi bisogni e della sua famiglia, ma gli sopravanza quanto basta per inghiottire la proprietà del primo, e per mantenere un lusso fatale al costume.

Passa quindi quello Scrittore a proporre un nuovo piano d'imposta, vorrebbe cioè che dessa crescesse progressivamente e sempre in proporzione delle crescenti proprietà de' cittadini; poichè siccome quanto più uno possiede un maggior numero di unità, maggiore dovrebbe essere il carico sull'unità stessa, così in tale ipotesi la tassa prediale del possessore di due mila scudi dovrebbe essere la minima, trattandosi d'un possesso, i di cui prodotti bastano appena alla sussistenza d'una famiglia; quella di quattro mille sarebbe un po' maggiore, quella di sei anche più, e per tal modo anderebbe sempre crescendo con una certa legge di

proporzione fondata sulla giustizia, e sulla massima elementare, che ogni cittadino è obbligato a soccorrere la società ed a portarne i pesi a proporzione delle sue forze, ed a mezzi che la natura e le circostanze gli somministrano.

Si lusinga l'Autore di trarre dal suo metodo non pochi vantaggi, di mettere cioè il Sovrano in istato di provvedere a tutti i bisogni pubblici, di sollevare la classe numerosa dei piccioli proprietarj, di far ricadere i pesi dello Stato sui veramente ricchi ed agiati, di moltiplicare insensibilmente il numero dei possidenti e di scemare quelle proprietà collossali, che tanto si oppongono ai progressi dell'agricoltura.

Il ragionamento dell'autore sarebbe plausibile, se tutta la ricchezza delle nazioni riposasse unicamente sui prodotti delle terre: perciocchè chi possedesse mila scudi d'entrata sarebbe talvolta ricco, miserabile all'opposto chi ricavasse dalle sue terre cento scudi soltanto. Dico talvolta, perchè se il primo avesse una numerosa figliuolanza, e i bisogni del secondo fossero tutti in sè stessi concentrati, questi più di quello sarebbe dovizioso: ma l'opulenza delle nazioni è costituita dalla massa dei frutti territoriali, non che dai prodotti dell'industria manifattrice e commerciale. Ora supposto che chi possiede poche terre faccia considerevoli guadagni, o nelle manifatture o nel commercio, perchè non dovrà egli concorrere anche coll'estimo de' suoi fondi alle spese dello

Stato? Le piccole non sono egualmente dalla legge protette, che le grandi proprietà? Il piano adunque proposto dall'autore urterebbe colla massima, che ogni cittadino deve concorrere alle pubbliche gravezze in ragione di ciò che possiede, massima fondamentale di ogni ben regolato sistema di politica economia.

Il proposto metodo della Giunta, dice l'autore, si oppone anche ai progressi dell'industria, perchè se a misura che l'uomo cerca di migliorare la sua sorte, gli cade proporzionatamente sul capo un sopraccarico di tassa, egli arresterà la sua industria, non si curerà di fare nuovi acquisti, si abbandonerà all'indolenza, indi alla miseria.

Ma a ciò rispondo, che il carico dovendo essere d'una facile esigenza, e percepirsi con un metodo scalare e geometrico, ne nascerebbe un continuo intralcio, attesa la giornaliera circolazione dei fondi e le variazioni dei possessori e dei possessi.

Credè l'autore, che la legge potrebbe rendere nulla questa difficoltà, qualora prescrivesse, che dentro un dato limite di tempo i contraenti, ed in ispecie i distraenti, debbano manifestare all'ufficio del Censo tutti i rispettivi contratti, sotto la comminatoria, che in caso diverso non si potranno variare le classi del Censo, se non passato l'anno censuario. L'interesse de' venditori, una scelta di cittadini attivi ed illuminati alla direzione del Censo, ed alcuni mezzi di pratica e di dettaglio, conchiude, assicureranno il buon esito di questo sistema.

Voglio supporre, che i venditori siano illuminati nei loro veri interessi, che si trovi una scelta di cittadini realmente attivi nella direzione del Censo, che siano forniti di mezzi efficaci, onde conseguire il fine della loro istituzione, voglio anche trasandare le spese considerevoli per tener dietro ai continui passaggi de' beni da una mano all'altra; pare per altro indubitato, che la lentezza, a cui soggiacerebbe il commercio, dal quale la società ritrae tanto maggior lucro, quanto le sue operazioni sono più spedite; le frodi, che di leggieri si commetterebbero in quel passaggio de'beni, diminuendosi il carico di chi distrae, e aumentandosi il peso dell'acquirente; gli imbarazzi, le confusioni, i disordini, che apparirebbero nei libri censuarj, pare indubitato che sieno ragioni sufficienti a farci condannare il proposto piano di chiamare a contributo i terreni.

Conobbe l'autore che il suo piano avrebbe scemata l'industria, perchè egli stesso confessa, che con esso scemerebbero quelle proprietà collossali, che si oppongono ai progressi dell'agricoltura; quindi da una tesi di diritto, se cioè tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione dell'estimo dei loro terreni, siano essi di massimo, di medio, di minimo valore, discende ad una questione di politica convenienza, cioè se le grandi proprietà più che le piccole contribuiscano alla prosperità delle nazioni.

L'autore ha a guisa dell'oracolo di Delfo pro-

nunciata la sua sentenza. Lo scioglimento della proposta tesi ci allontanerebbe di troppo dall'oggetto che ci siamo proposti. Sembra però, che i fatti mostrino la fallacia di quella sentenza. Nell'Inghilterra, dove le tenute di sei mila acri sono comuni, dove la strada di Londra a Portsmonth è lunga sessanta miglia inglesi, e traversa soltanto le tenute di diecisette possidenti, dove nel 1817 il conte di Chulmondeley vendette una tenuta di quarantamila acri a quarantotto milioni e settecentoquarantamila franchi, nell' Inghilterra, ripeto, l'agricoltura non è men prospera che in quei paesi, dove le proprietà sono medie o piccole.

La massima stabilita dalla Giunta, che ciascun censito debba pagare quella porzione d'imposta, che corrisponde all'estimo de' suoi fondi, è così chiara, evidente, incontrastabile, che mi piace di chiamarla intuitiva, perchè basta la di lei semplice enunciazione per sentirne tosto la verità; ma non sono egualmente chiare ed evidenti le regole, con le quali eseguire le stime dei fondi. Voglia il cielo, che le mie idee possano spargere qualche lume sopra d'un oggetto, dal quale unicamente dipende la giustizia nel riparto dell'Imposta prediale! E me fortunato, se facendo lampeggiare qualche raggio di non inutili verità e di sodi principj di ragionata giustizia e convenienza, altri più felici e più dotti ingegni *ad simile aliquid*, usando le parole di Plinio, *elaborandum aemulationis stimulis excitare!*

DELLA STIMA DEI FONDI

CAPITOLO II

Cenni generali sulle stime dei fondi.

La terra, che dagli antichi fu chiamata *madre comune*, e venne sublimata al rango delle divinità, onde vieppiù insinuare ne' popoli lo spirito per l'esercizio di quell'arte, che si occupa a trarre il massimo prodotto dalla superficie dei campi, volgendo la loro attività a produr frutti, che meglio convengono alla conservazione dei corpi sociali, la terra, dico, è il fonte di perenni ricchezze; per essa gli uomini si rendettero produttori ed industriosi, e mentre la classe degli agricoltori, che può chiamarsi produttrice per eccellenza, somministra alla classe degli industriosi gli oggetti, su cui esercitare la loro industria, offre ad un tempo il sostentamento a tutti quelli, che con salutare esempio d'illibata condotta, e coll'autorità della religione distolgono altri dalle male opere. Non sono in fine gli agricoltori il più sicuro appoggio di quella classe de' cittadini destinati a difendere le proprietà col vigore delle leggi e delle pene, e la sicurezza pubblica colla forza e colle armi?

Se l'uomo non avesse affatto distrutto la terra vegetale in varie valli, derupata e dispersa quella de' colli e dei monti, la natura esporrebbe per

ogni dove, eccetto appena nei gelidi, non meno che negli arsi climi, esorbitante abbondanza di vegetabili produzioni; si vedrebbero verdeggiare orgogliose boscaglie, ed incessantemente riprodursi sull'intera faccia della terra lussureggianti prati, i quali darebbero abbondante pascolo agli uccelli e quadrupedi, e porgerebbero pingue e continuo alimento alle stesse future loro produzioni.

Somma è l'attitudine della terra a produrre, ma scarsa sarebbe de' suoi prodotti, ove non fosse coadjuvata da due scienze, voglio dire dalla mineralogia e dalla geoponica, di cui la natura stessa ci diè i principali erudimenti. La prima spoglia la terra di que' tesori che tiene sepolti; la seconda ne abbellisce la superficie, obbligandola a riprodurre incessanti ricchezze. Per la prima tutto ha fatto la natura, e per conseguenza non deve l'uomo far altro che internarsi nelle viscere della terra; per la seconda il genio inventore dell'uomo dà maggior attività alle forze intrinseche della natura.

Sulla prodigiosa fecondità della terra si fondò nel secolo passato un sistema generale di pubblica amministrazione da alcuni filosofi detti Economisti o fisiocratici. Non è mio scopo di confutare tutte le loro proposizioni, le quali nella loro generale enunciazione contengono un gruppo di idee tra loro implicanti ed inesatte, e molti scrittori con felice successo si occuparono del fallace sistema di aggravare solo i terreni delle pubbli-

che gravezze. Siccome però le materie prime sono tutte prodotte fondamentalmente dai terreni, così tutti i seguaci di qualsiasi sistema amministrativo agricolo, mercantile, industriale, sono costretti di convenire sulla giustizia e sulla convenienza di una tassa fissa e generale sulle terre, *giusta*, perchè le gravezze si possono equabilmente ripartire, ogni qualvolta le stime dei terreni siano appoggiate a solide basi, *conveniente*, perchè riescano di un più pronto percepimento.

Due sono gli elementi essenziali, sui quali si fondano le regole delle stime dei terreni, l'uno infallibile, e l'altro difficile da determinarsi, la *misura* ed il *prodotto*. Quanto alla prima, la misura, la Giunta di Censimento non ci ha conservate le norme da essa date per la misura di i tutti i terreni dello Stato. Pompeo Neri ci riferisce solo la disputa insorta sull'uso dello squadro, al quale si preferì la tavoletta pretoriana precipuamente per la celerità, con cui si eseguiscono i lavori. Quanto al secondo, il prodotto, la Giunta stabilì principj e massime, onde conoscerlo e depurarlo, che furono per esperienza riconosciute preferibili alla natura e circostanze di questi paesi.

Per divenire all'operazione della stima, la Giunta aveva commesso primieramente a quattro dei più accreditati periti ingegneri di proporre un metodo, acciocchè tale operazione restasse eseguita con tutta la giustizia e con tutti i riflessi

convenienti alla generale eguaglianza, che per lo scopo del Censimento si doveva stabilire. I suddetti ingegneri difatti nel 1724 colla loro relazione rappresentarono il metodo a loro ordinato, il quale fu partecipato alla congregazione dello Stato, e sentite le rappresentanze di tutti i pubblici, e fatte le debite considerazioni sopra di esse, la Giunta formò le istruzioni per gli stimatori e colla scorta di tali istruzioni e di molti altri successivi regolamenti, che a tenore delle difficoltà, che s'incontrarono nell'operare furono fatti, si eseguirono le stime per mezzo delle persone più pratiche e più sperimentate, che in questo genere di perizie avesse il paese.

Si fe' presente a Pompeo Neri, nel riassumere le operazioni del censimento milanese, che nelle stime dei fondi non si sono seguitate le migliori norme dettate dall'arte. Il presidente, laddove parla delle cose che rimanevano a farsi, confessa ingenuamente, come già si avvertì, che la stima non poteva ritoccarsi nè alterarsi nelle massime senza rifondersi da capo tutta l'operazione.

L'accademia dei Georgofili di Firenze tutta intenta a promovere efficacemente i progressi della più importante di tutte le arti, a spargere cognizioni agrarie, e ad animare alla scoperta di utili verità col proporre interessanti problemi, pare, che o non abbia conosciute le norme prescritte dalla Giunta per la stima dei terreni (il che non è di facile presunzione), o che non le abbia giudicate

buone, oppure che le abbia bensì riputate di qualche utilità, ma che altre norme più facili e più sicure (ciò che è più verisimile) si potessero immaginare, onde valutare i fondi. Perciocchè quel corpo per tanti titoli illustre nel 1779 propose il quesito, che fu poi prorogato sino l'anno 1780, col quale si dimandava, che fossero indicate le vere teorie, con cui devono eseguirsi le stime dei terreni. Furono in quest'anno 1780 prodotte quattro dissertazioni, ma nessuna di esse soddisfece all' intenzione dell'accademia, che perciò non aggiudicò il premio ad alcuno, attendendo nel 1784 un miglior scioglimento del riproposto quesito.

In quell'anno comparvero tre dissertazioni. Fu rigettata la prima, perchè conteneva poche riflessioni sopra la pratica degli stimatori, e non annunciava nessuna idea, che potesse essere nuova agli stimatori anche i più volgari. Si pose in non cale la seconda, perchè oltre di spiegare soggetti diversi dal quesito, quando tratta del modo di far le stime, osserva ciò, che sanno tutti gli stimatori volgari, cioè che deve stimarsi più quel terreno, che è meglio esposto, di miglior qualità, e meglio coltivato, cose tutte troppo generiche e che non mettono mai in grado lo stimatore di determinarsi ad una stima particolare.

L'Autore della terza dissertazione è il signor Adamo Fabbroni accademico Fiorentino ed Etrusco. Dessa fu coronata dall' accademia, perchè sebbene non siasi dimostrata del suo sentimento,

che le pubbliche gravezze dovessero gravitare sui terreni, trovò in quel lavoro delle istruzioni e degli insegnamenti molto utili, e per la pratica e per la teorica atti a dirigere e facilitare le stime non solo per le contrattazioni, ma anche per la tassazione delle imposte, e sebbene non abbia ritenuti infallibili le chimiche teorie dall' autore proposte per la cognizione dei varj gradi di bontà dei terreni, riputò cosa utile, che gli stimatori siano assuefatti ad esaminare i terreni qualche volta anche con chimiche esperienze, le quali possono dar loro dei lumi, che in altra maniera difficilmente potrebbero acquistare. Per tali ragioni l'accademia decorò del premio la dissertazione del Fabbroni, dichiarando d'aver egli soddisfatto al proposto quesito, indicate le vere teorie colle quali devono eseguirsi le stime de'terreni, stabilite le quali abbiano i pratici stimatori delle vere guide, che li conducano a determinarne il valore. Più l'autore seppe assecondare nello scioglimento del quesito il desiderio insinuato dall' accademia stessa, col dare cioè facili teorie all' uso dei pratici stimatori, gente per lo più non sufficientemente istrutta, come asserisce lo stesso Fabbroni.

Se le persone gravi, scriveva il Presidente di Montesquieu, bramassero da me alcun' opera meno frivola, mi trovo in grado di appagarle. Sono trent'anni, ch'io lavoro un libro di dodici pagine, il quale dee comprendere tutto quello, che sappiamo di metafisica e di morale, e tutto quello,

che da scrittori sommi è stato dimenticato nei volumi, che hanno sopra tali scienze pubblicati. Ed uno Scrittore di filosofia morale disse, che in quattro versi si potevano comprendere tutti i precetti di Aristotile.

Pare, che il Fabbroni abbia in poche pagine raccolte tutte le teorie per la stima dei terreni, perchè al suo opuscolo in ottavo di cinquantasei pagine, molte delle quali sono impiegate in questioni di pubblica economia, ed in altri oggetti forse stranieri al quesito, vennero attribuiti dai veri conoscitori dell'arte tali encomj, che siamo nostro malgrado forzati di convenire, che in quello si racchiudono tutti i principj, da cui deve partire il perito nella stima dei terreni, quali fondamenti del suo operato. Noi quindi nell'esposizione delle norme additate dalla Giunta per la misura dei terreni e per la cognizione dei loro prodotti, ci gioveremo anche delle verità annunciate dall'Autore, soggiungendovi sommessamente le nostre osservazioni, ogni qualvolta i suoi principj siano dai nostri discordanti; giacchè in cose di pubblica economia e di interno reggimento degli stati, noi pure siamo autorizzati a pronunciare giudizio. E poichè la cognizione della rendita dei fondi, dice la nostra patente pel censimento, si ottiene per mezzo di geometriche misure, formazione di mappe e per mezzo di stime, noi terremo discorso prima della misura e formazione di mappe, indi delle stime.

CAPITOLO III

Della misura dei beni di prima stazione, ossia dei terreni.

La Giunta Miro volendo, che la contribuzione fondiaria nella sua ripartizione non fosse più arbitraria, ma sibbene reale di ogni ente censibile, fu sollecita, sino dal principio delle sue istituzioni, a dar le norme più precise per la misura di ciascun fondo. Questa poi per essere il primo fondamental dato della stima, è duopo che sia perfetta, ed essendo realmente suscettibile di rigorosissima precisione, non deve assolutamente trascurarsi di averla tale. La negligenza, i difetti del metodo, e più ancora le imperfezioni degli istromenti sono ordinariamente cagioni di rilevanti abbagli nella misura de' terreni.

L'errore, che può commettersi, misurando comunque una picciola isolata possessione, è piccolo a proporzione dell'estensione e può non essere per sè stesso di conseguenza alcuna e quindi è trascurabile; ma nelle grandi operazioni, dice il Fabbroni, nella misura di intere provincie, nell'occasione di un grande catastro divengono rilevanti e perniciosi gli errori, e spesso giungono fino al segno, che accozzando le varie misure e carte insieme, e molto più se fatte da varie mani,

Digitized by Google

non combinano fra di loro, perchè mal misurati gli angoli per la infedeltà ed imperfezione degli istromenti e del metodo.

Adopransi comunemente per simile operazione dei *traguardi*, che per mille ragioni sono insufficienti all'oggetto, senza aver gran cura all'errore, che passa tra il livello vero e l'apparente, sempre diverso al variare delle distanze; senza aver riguardo alla variante declinazione della bussola direttrice; e fidandosi finalmente dell'occhio nudo, che difficilmente può determinare il preciso punto, specialmente allorquando sono le distanze alquanto considerabili. Si sa che gli alzamenti del livello apparente sul vero sono fra di loro come i quadrati delle distanze, e rispetto alla bussola, specialmente se si tratta di grandi operazioni, che durano più di quattro o cinque anni, la variazione porta differenza da non trascurarsi tra il principio e la fine dell'operazione medesima. Può riguardarsi l'errore o differenza tra il livello reale e l'apparente come cose da trascurarsi nelle distanze piccole, essendo in realtà piccolo in proporzione; ma chi non vede che il moltiplicare le battute o distanze delle stazioni, porta necessariamente un moltiplicare quasi proporzionalmente l'errore? Gli istromenti poi coi quali determinansi comunemente con attual misura le distanze non saprebbero essere più imperfetti, non tanto per la materia di cui sono fatti, quanto per la difficoltà, per non dire impossibilità, di condurli perfettamente in linea retta, di per-

fettamente apportare una seconda misura precisamente nel luogo in cui finisce la prima, e quella pure di tendere sufficientemente le catene, da chi questo adopera, per avere una linea perfettamente orizzontale e retta, ed un errore che si commetta in un sol angolo, influisce poi sull'esattezza di tutti.

Una uniformità sistematica nella misura fu sempre giudicata di somma utilità, quantunque su di ciò nelle politiche opinioni siansi incontrate delle difficoltà. Non vi era cosa più spiacevole e più incomoda in questi paesi delle tante unità di misure per calcoli che si dovevan fare, varietà che alla massa del popolo era sempre di grande svantaggio per l'oscurità che lo circondava. Grazie ai lumi del secolo fu introdotto un sistema di nuove misure, i di cui rapporti sono così collegati, che sebbene di diversa specie, sono però sopra una sol base stabilite. Gli autori del nuovo metrico sistema hanno saputo calcolare ed apprezzare questi rapporti di connessione, ed essendo il progetto loro di sostituire alle moltiplici antiche usanze un semplice ed uniforme sistema, hanno veduto doversi dare a questo una base inalterabile che in ogni tempo potesse essere riconosciuta, come si è quella delle dieci milionesima parte del quarto dell'arco del meridiano terrestre, e questa unità fu poi chiamata *metro* che egualmente applicarono alle misure di superficie, e di capacità, prendendo per unità delle prime la *tornatura* che è un quadrato di cento metri di lato, e per quella di capacità la

soma che è la decima parte del metro cubico. Gli autori suddetti hanno poi stabilito che le unità e più piccole e più grandi di tutte le misure si sarebbero prese seguendo la progressione decimale. Siccome ben pochi si conoscevano i rapporti tutti tra le unità di misura che si usavano, delle quali unità erano irregolari e diversissime le origini, così era grande la confusione e l'imbarazzo nel conteggiare.

Non tutte però sono distrutte le antiche usanze; i bisogni ed usi delle arti, le antichissime consuetudini, cui non si potrebbero toccare senza tutto sconvolgere, fanno che si conservino alcune delle misure antiche, come la divisione dell'anno in dodici mesi, del mese in settimane, delle settimane in giorni, del giorno in ore, minuti e secondi, non che quelle del cerchio in trecentosessanta gradi, minuti, secondi e terzi.

Fra tutte le divisioni e suddivisioni però, che fare si possono dell'unità, quella che si fa per decimali, dividendo cioè l'unità in decime, e ciascuna decima suddividendola in altre dieci parti, è certamente la più comoda, perchè affine di valutare in decimali le parti più piccole d'un'unità, è duopo concepire questa, come per esempio il metro, composto di dieci parti eguali, e da immaginarsi in seguito ciascuna di queste parti divisa pure in altre dieci parti e così successivamente. La linea infatti che considerasi come unità e la di cui lunghezza fu già indicata, è il metro, che rimpiazza

le altre differenti misure lineari. Il metro è diviso in dieci palmi, il palmo in dieci dita, il dito in dieci atomi. Una linea lunga dieci metri chiamasi decametro o catena agraria, perchè per lo più gli agrimensori si servono di una catena lunga dieci metri per le loro operazioni. La tornatura è una misura di superficie che vale dieci mila metri quadrati, ed il metro quadrato vale cento palmi quadrati.

La scelta del numero dieci, come divisore delle nuove misure, è stata determinata da considerazioni, che sono facilmente intese, allorquando si è acquistata una qualche idea del calcolo decimale, che tutto riduce ad un modo uniforme di calcolare, operando egualmente sulle frazioni che sui numeri intieri, motivo per cui l'aritmetica non ha più nulla di arduo, e la pratica del calcolo è resa semplice, facile e meno soggetta ad errore. Basta conoscere il valore di un intiero per tosto sapere senza alcun calcolo quello delle sue parti o frazioni, quando si conosce il valore di un'unità che sia moltiplice della prima. Un terreno di dieci metri costa cento, un metro di esso terreno costerà dieci, e la decima parte di un metro costerà uno.

Nella formazione del catastro generale del regno d'Italia si prese per unità di misura superficiale del terreno la decima parte della tornatura, che si chiamò pertica censuaria. Per la misura poi del terreno si adoperò un'asta o canna della lunghezza di tre metri ed una catena di quindici

metri. Si fe'uso delle catene nelle misure dei terreni in piano; e in piani notabilmente acclivi di colline e monti, la misura si eseguì colle canne adoperate orizzontalmente, e come si suol dire dai pratici a coltello.

Fra i molti stromenti che si usarono dai Geometri in questi paesi per misurare i terreni venne prescelto il trabucco milanese (canna di legno lungo braccia quattro once quattro piedi otto del braccio di Milano) e la tavoletta Pretoriana per rilevare le mappe; il primo era in uso sino da antichissimi tempi, e la seconda è di recente istituzione; perciocchè prima della Giunta del Censimento i Geometri e gli Agrimensori per levare le mappe si servivano dello squadro.

Non tocca a noi di entrare nelle esattezze geometriche che racchiude in sè questo istromento. Egli è però indubitato che l'esattezza degli stromenti matematici va di pari passo collo stato delle scienze nel tempo, in cui si costruiscono, ed i loro pratici risultamenti sono sempre conformi alla capacità ed all'esercizio degli operatori; fu quindi proposto all'epoca del censimento dal matematico Marinoni la tavoletta pretoriana, perchè, secondo i principj elementari della geometria, questo istromento offre non minore precisione dello squadro ed eseguisce con maggior celerità i lavori tanto necessarj in un censimento generale. Colla tavoletta poi havvi il considerevole vantaggio di conoscersi al chiudere dei perimetri gli equivoci,

che si possono per avventura prendere dal Geometra, di non potersi ommettere alcuna superficie, svelandone ad ogni istante l'ommissione, la concatenata rete delle figure e di venire con essa praticata, e perpetuamente dimostrata la vera ubicazione d' ogni particella di terreno, senza il suppletorio imperfetto soccorso della descrizione dei fondi, e dei possessori coerenti, siccome si praticava collo squadro nell'estimo antico.

Non informati i possessori e i comuni dei vantaggi ed uso della tavola pretoriana si erano ostinati a contraddirla e sostenere l'uso dello squadro, la qual contraddizione, avanti di porsi in grado di essere decisa, portò un lungo esame ed un apparato giudiziale di pubbliche esperienze ed altre lunghe formalità, che fecero a taluno credere, che non a pura semplicità, ma a qualche spirito di procrastinazione si dovesse attribuire l'orrore alla tavola pretoriana, dimostrato assurdo in un secolo così illuminato dagli studiosi Geometri, e contro l'autorità de' più illustri Professori in quest'arte, e specialmente dell'anzidetto celebre Cesareo matematico Marinoni, chiamato a sopraintendere alla misura, al quale bisognò soffrire un lungo combattimento per sostenere la notoria precisione dello stromento da lui proposto.

Si dice difatti che il matematico Marinoni ne abbia col fatto dimostrato la preferenza con appositi esperimenti, eseguiti prima dell' incominciamento della misura nel territorio di Melegnano,

ove il presidente Miro ed i consiglieri vi si recarono nell'aprile 1720, e dove il matematico Marinoni in loro presenza operò colla tavoletta, e controllato dai comunisti, che vi operarono collo squadro, loro diede evidenti prove della superiorità del suo instrumento. Ripetuti gli stessi sperimenti nella provincia di Como venne in via assoluta adottato dalla Giunta, che la nuova misura generale pel Censimento dovesse rilevarsi colla tavoletta pretoriana. Anche nella misura del Regno d'Italia venne dal Governo ordinata la tavoletta pretoriana, il di cui bussolo magnetico doveva essere di un palmo di diametro.

Il primo punto adunque, da cui partire per procedere con ordine nella stima delle terre fruttifere, coltivate o da coltivarsi, si è quello della misura esatta dell'estensione orizzontale del suolo. Difatti è legge costante ed invariabile, eccetto che per poche e casuali circostanze, che tutti i vegetabili crescendo conservano per ragioni ancor non ben spiegate, un perfetto perpendicolo all'orizzonte; deriva conseguentemente da tal legge, che la sola estensione orizzontale e non la superficie, come in alcun luogo, o appositamente, o per negligenza si fa, debbasi considerare nella valutazione del prodotto, il quale risulta dalla capacità del campo di contenere un maggior o minor numero di vegetabili. Per servirci, dice il Fabbroni, di una facile dimostrazione e per tutti evidente, suppongasi, che una mon-

tagna o uno terreno qualunque e comunque inclinato, e nella sua inclinazione sia eguale od irregolare, questo non potrà contenere un maggior numero di gambi o fusti di grano, o piante arboree di quello, che ne conterrebbe un terreno piano, o la base della montagna medesima, benchè la sua superficie dal piè sino alla cima sia doppia, tripla, o comunque maggiore dell' estensione orizzontale della base medesima. Ognuno sa, che sopra un triangolo non può alzarsi un maggior numero di perpendicolari dalla base al vertice di quello, che possa alzarsene sulla sua stessa base, come appunto sopra un curvo guancialetto di spille non potrebbero ficcarsi più spille perpendicolari di quello, che si farebbe sull' assicella che gli serve di base.

Questa facile e famigliare dimostrazione deve convincere l'agrimensore, che evitare si deve scrupolosamente di lasciar cadere gli stromenti misuratori a seconda del suolo, e che quindi l' uso delle catene e molto meno quello delle corde facili troppo a prestarsi agli avallamenti e prominenze, e che non possono mai tendersi perfettamente, e molto meno egualmente, e che sono infine troppo soggette all' alterazione dell' admosfera, deve assolutamente essere bandito in qualunque delicata operazione, se è vero che, non la superficie, ma la sola estensione orizzontale è da considerarsi nella valutazione del terreno, allorchè si tratti del suo prodotto.

L'uso delle pertiche regolari di legno, che praticasi per misurare le superficie in varj luoghi, è molto preferibile alle corde e catene, ma non è di gran lunga affatto esente di errore. Praticasi in Francia, in Inghilterra ec. un ingegnoso e fedele stromento, detto comunemente *odometro*, per la misura delle orizzontali e piane superficie delle vie, delle prata ec.; e quando questo è bene eseguito non isgarra in ripetute misure nemmeno di un pollice. Ma questo ancora, siccome consiste in una ruota, la quale per l'attrito del suolo è necessitata a rivolgersi sopra sè stessa, a misura che si fa scorrere da luogo a luogo, deve necessariamente errare, allorchè la superficie, benchè orizzontale, non sia perfettamente piana e pulita, perchè tutti i più piccoli seni, le più piccole irregolarità offrono una maggior superficie alla periferia della ruota e questa allora espone una falsa misura e non già quella, che cercasi, cioè della precisa e vera estensione orizzontale. Ognuno sa, che per avere l'area o superficie del campo, è d'uopo oltre le misure attuali dell'estensione dei lati, aver quelle altresì degli angoli formati dalla riunione dei medesimi e che questo si fa ordinariamente mirando ad un oggetto fisso attraverso fessure, o fili pratici nel così detto traguardo. Dipendendo la giustezza dell'angolo misurato coll'istromento dalla esattezza della coincidenza o delle linee fili e dell'istromento e dell'oggetto; quelle linee e punti, o mar-

che alle quali si mira nell' oggetto per essere tali da discernere coll'occhio la precisa coincidenza di esse col traguardo, e per essere distintamente visibili, devono almeno sottendere un angolo di un minuto, ne segue che coll' occhio nudo non può sperarsi maggiore accuratezza, ed anco in breve raggio di quella della prossimità o precisione di un minuto per ogni limite dell'angolo, e quindi la reale quantità dell' angolo non può approssimarsi ad una maggior precisione che a due minuti d'errore.

Furono molto giudiziosamente sostituiti ai comuni traguardi i canocchiali assai migliori e preferibili per la sicurezza e specialmente per sottilissimi fili incrocciati entro i medesimi, coi quali tanto agevolmente si riscontra con esattezza lo stesso punto in un oggetto, dalla forza del canocchiale già parecchie volte ingrandiscono e ne rendono assai più certa la coincidenza di quello che far si possa coll'occhio nudo, e la precisione allor può dirsi che sia quasi in ragione dell'ingrandimento del canocchiale. Si formò con tale applicazione del telescopio, o canocchiale un comodo stromento detto *teodolito*, sommamente perfezionato in questi ultimi tempi dagli artefici inglesi. Ma perchè nella campagna e per l'uso della pratica comune, quanto più l' istromento è semplice, tanto è migliore, preferibile a tutti sommamente sarebbe il così detto *goniometro* o misuratore di angoli, che oltre l'essere più semplice e meno esteso, egli è ancor più perfetto.

Non poteva aspettarsi dal teodolito di aver un angolo se non che nella precisione di circa un minuto (in un moderato raggio) mentre che il goniometro ben fatto può darlo dentro l' errore di dieciotto o venti secondi. A doppio oggetto può servire il goniometro, se fornito sia d'altro stromento, che, siccome usato a misurar piccoli oggetti, in principio fu detto *micrometro*, e che il Fabbroni nello stato attuale chiamerebbe *telometro* dal suo uso. È questo un canocchiale alla cui bocca è applicato una obbiettiva segata in due, una delle quali essendo mobile serve, mediante il moto di una vite, a misurar l'apparente diametro di un corpo, cioè l'angolo a cui sottende, e quindi la sua lontananza, allorchè il diametro è determinato e conosciuto. Il goniometro per sè stesso misurerebbe l'angolo, mentre che il suo telometro, mirando allo scopo, ne indicherebbe in un subito la distanza, cioè la lunghezza del lato, o l'estensione orizzontale.

L'infedeltà, la noia e l'inesattezza delle misure attuali verrebbe ad essere in tal maniera assolutamente tolta e considerabilmente abbreviata l'operazione: evitando così le fallaci corde, pertiche e catene, si riducono gli stromenti degli agrimensori ad un buon goniometro munito di esatto e regolare micrometro, oppure del telometro Fabbroniano, posto sopra un piede forte, ma trasportabile e poi di un cerchio da servir di *biffa* oggetto, o mira, retto altresì da separato so-

stegno, e di conosciuto diametro. Poche stazioni o battute, come dicono i pratici, basterebbero per determinare, quasi senza errore sensibile, la vera e giusta estensione orizzontale di qualunque terreno, con molto minor pena delle misure attuali, sempre poco fedeli, e riuscirebbe alla pratica (dopo superata la difficoltà dell'uso di cose nuòve) di molto maggior facilità dei metodi consueti, che non possono mai con egual perfezione adempire all'oggetto.

La natura tende coerentemente ai principj già esposti, continua il Fabbroni, in tutte le sue parti all'equilibrio. Quelle enormi masse sollevate al disopra del piano da sotterranea forza, o formate dall'acque stesse e da successive rovine vengono degradate; e le montagne ed i colli tendono continuamente a livellarsi col piano. I possessori di terreni in colline devono vedersi nello spazio dei secoli diminuire l'estensione effettiva delle loro tenute, ma non già il prodotto, perchè la base dei colli e dei monti è invariabile, ossia perchè l'estensione orizzontale dei loro terreni od area produttrice è inalterabile, se non si altera il diametro stesso della terra.

Se la superficie è quella, che alimenta i vegetabili, alcuni hanno preteso di sostenere che senza l'ajuto dei concimi si potrebbe moltiplicare la produzione, accrescendo la superficie, cioè se è piana elevandola in tanti monticelli, se è in costa riducendola in tanti piani scalati. Sarebbe

questo, dice lo stesso scrittore, nelle sue istituzioni di agricoltura, un gettar l'opera inutilmente, poichè siccome tutte le piante crescono a piombo cioè perpendicolarmente al piano del livello, l'estensione di questo piano, la quale è invariabile, come lo ripetei più volte, è quella unicamente, che deve contarsi per la produzione delle piante, ed un jugero di terreno perfettamente piano non alimenta meno fili di paglia di quello, che farebbe se su quella medesima estensione di piano si fosse innalzato un monte, che avesse quattro o cinque volte più di superficie.

La prima e fondamentale operazione da farsi dallo stimatore è, come si accennò, di misurare il terreno da valutarsi, ma non è compita tale opera con la sola misura dell'estensione. Cade, dice il Fabbroni e giustamente, sotto la categoria di misura, altresì scrutiniare quale sia la profondità media del terreno, perchè dessa serva egualmente a giudicare se sia sufficiente, o no per tale o tale altra pianta, la quale più o meno profonda getta le sue radici. Inoltre può insegnarci a condurre con discernimento i lavori, perchè pretendendo di migliorare i terreni col fare un lavoro profondo, si rischia talvolta di sepellire il fior di terra e condurre a galla od alla superficie, ghiaja, arena od altre terre cattive e sterili.

La profondità media del terreno adunque è un oggetto importantissimo per giudicare dell'at-

titudine che può avere per la produzione e da aversi quindi in mira nei pubblici catastri; poichè il miglior suolo del mondo potrebbe essere sparso sì sottilmente sopra uno strato di sterile argilla, ghiaja o nudo sasso da non poter essere capace da sostenere la vegetazione che dei tenui muschi, dei membronaci ticheni, e perciò per quanto fertile sia rispetto alla natura, sterilissimo sarebbe rispetto all'uomo. È sì facile l'immaginarsi, scrive il Fabbroni, come esplorare la profondità di un terreno, che inutile si rende il suggerire a tale uopo l'uso di una *trivella* a terra, famigliare stromento fra i cavatori di terre, di carboni fossili o di miniere.

Stabiliti gli stromenti da adoperarsi per la misura dei terreni, la Giunta Miro diede gli ordini relativi di pratica esecuzione ai Cesarei commissarj delegati, ai geometri e ai loro ajutanti. I commissarj vennero incaricati fra le altre cure di dirigere i geometri nella misura, e questi di tutto ciò che si riferiva alla loro professione. Potevano le città, le provincie ed anche i comuni destinare a loro spese alcuni assistenti per intervenire alle operazioni dei geometri, vedere come si operava, e suggerire ciò che riputassero conveniente al pubblico interesse.

La misura che deve servire di base ad uno stabile catastro nel Regno Lombardo-Veneto fu condotta a termine dal cessato Governo. I risultati di quella, dice il nostro legislatore, quando

saranno completamente rettificati, saranno presi per norma nella ricognizione della rendita dei fondi. Siccome per la patente 23 dicembre 1817, colla quale vennero fissate le massime del Censimento generale, questo non devesi limitare al Regno Lombardo-Veneto, ma introdursi in tutte le provincie tedesche e italiane della Monarchia; il Governo in forza dell' apposito dispaccio dell' I. R. commissione aulica Censuaria, stabilì le condizioni per la missione degli aspiranti alla misura censuaria, che sono le seguenti:

I. Chiunque aspira ad essere impiegato nella misura censuaria deve produrre in originale, o in copia legale i certificati autentici della sua buona condotta morale, delle sue cognizioni nell' aritmetica sublime e nella geometria pratica, nella planimetria, nell' uso della tavola pretoriana, e finalmente nella lingua di quelle provincie, nella quale desidera di prestare i servigi.

II. Nella supplica deve essere indicato il nome e cognome del petente, la patria di lui, il luogo di sua dimora, e dove egli desidera, che sia diretta la risposta.

III. Le suppliche dovranno presentarsi alla delegazione provinciale, nel circondario della quale si trova il petente.

IV. Quelli che aspirano ad essere impiegati nella campagna censuaria del 1819, dovranno presentare la supplica entro il luglio dell' anno corrente 1818; per ciescheduno delli anni suc-

cessivi debbono farsi le insinuazioni entro il giugno dell' anno precedente.

V. La prima accettazione sarà per massima nella qualità di aggiunto.

VI. Saranno però ammessi nella qualità di geometri quelli che avessero notoriamente la capacità richiesta per un tale impiego, e ne avessero date non dubbie prove con lavori già fatti indietro.

VII. Gli aggiunti qualora producano un certificato dei rispettivi geometri, cui sono addetti, di possedere la qualità richiesta per la misura, otterranno un soldo mensuale di fiorini venticinque in moneta di convenzione, dal giorno, in cui entrano in servizio. Nelle provincie ove circola la carta monetata si paga tale competenza sino a nuovo ordine con fiorini venticinque valuta di Vienna, e coll'aumento di fiorini dodici e carantani trenta moneta di convenzione.

VIII. I geometri qualora comprovino coi certificati dei loro rispettivi ispettori la qualità richiesta per tale impiego, otterranno fiorini due carantani trenta moneta di convenzione al giorno, decorribili dal principio del loro lavoro; ove corre la carta monetata si paga tale competenza con fiorini due carantani trenta, valuta di Vienna, e fiorini uno carantani quindici moneta di convenzione.

IX. Gli aggiunti che per qualche tempo avranno servito con buon successo e date prove non

dubbie della loro abilità di lavorare da sè, saranno promossi al posto di geometri, ed otterranno la competenza ai medesimi fissata.

X. I geometri che durante il servizio si distingueranno per lodevole contegno, precisione, e sollecitudine nei lavori, verranno promossi alla seconda classe con fiorini tre, indi alla prima classe con fiorini tre e carantani trenta, moneta di convenzione al giorno. Anche queste competenze saranno pagate nella suespressa proporzione laddove circola la carta monetata.

XI. I geometri civili che pel corso di tre anni o più si saranno distinti nelle operazioni censuarie ad essi affidate, avranno un titolo ad essere promossi al posto d'ispettore col soldo di fiorini cinque moneta di convenzione al giorno, e dove circola la carta monetata con fiorini cinque valuta di Vienna, coll'aumento di fiorini due carantani trenta moneta di convenzione al giorno.

XII. Gli ispettori che durante il loro servizio si distingueranno assai vantaggiosamente, passeranno alla prima classe con fiorini sei moneta di convenzione al giorno, e dove circola la carta monetata con fiorini sei valuta di Vienna coll'aumento di fiorini tre moneta di convenzione.

XIII. All'incontro quelli individui che nelle loro petizioni asseriscono di possedere le necessarie qualità e che realmente non le avessero, saranno dimessi senza compenso alcuno, tostochè sarà conosciuta la loro inscienza.

Amai di fare un' esatta esposizione delle suindicate istruzioni, perchè l'I. R. Governo conciliò con esse a maraviglia l' interesse col dovere, massima così evidente in teoria come di utilità in pratica; quindi altamente raccomandiamo ai privati cittadini nelle loro domestiche aziende, ed ai Principi nelle loro politiche istituzioni. Perciocchè con quelle istruzioni l'I R. Governo non si contentò di esigere probità e capacità negli aspiranti alla misura censuaria, ma fu sollecito anche di rendere migliore la loro condizione a misura delle regolarità ed esattezza dei loro lavori, ciò che non sempre si fa e dai privati e dai reggitori delle nazioni, e da questa mancanza scaturiscono spesso non lievi disordini. Un milord inglese discese un dì per tempo alla sua cucina, e vedendo ardere molta legna faceva rimprovero al suo domestico, ma questi lo interruppe dicendo con franchezza: eh signore, questo è l'unico guadagno che ritraggo dal vostro servizio! Presso tutte le nazioni in generale i domestici, i cassieri, i ragionati ed altri impiegati al servizio delle loro famiglie ricevono dopo venti, trenta ed anche quaranta anni lo stesso salario, che venne loro accordato al primo ingresso del loro servizio.

V' hanno dei Governi in Europa i quali accordano un tenue salario agli impiegati, e per quanto duri il loro servizio, non viene mai aumentato, nè dopo certi periodi, come praticava il

Governo d'Italia, nè per anzianità, come in generale è stabilito nella Monarchia austriaca. Ragioni di convenienza suggeriscono, che si fissi un salario anche tenue, ma però sufficiente al soddisfacimento dei bisogni, a chiunque presta i suoi servigi a' privati o allo Stato, ma che gli si dia speranza di migliorare col tempo la sua sorte, se si desidera che sia fedele ed attivo nell' esecuzione del suo dovere. Una legge del cessato Governo del Regno d' Italia aveva fissato una mercede giornaliera agli salnitrarj, i quali potevano ottenere una mercede maggiore, se portavano una quantità di salnitro più di quello dalla legge fissato, e se portavano una dose minore, venivano puniti con una proporzionata diminuzione di mercede: legge anche questa assai provvida, onde conciliare l' interesse coll' adempimento del proprio dovere. (1)

(1) I miei riflessi sul finire di questo capitolo meritano tutta l'attenzione. D'antichissima data sono i così detti balossi di Lombardia. Oggidì, chi per ignoranza e chi per malizia li vogliono attribuire alle vegliantì leggi criminali, le quali sono savie più di quello, che immaginare si possa. Se il cielo mi darà vita ne renderò palesi le vere cagioni. La causa principale, la quale ha strettissimo rapporto colle cose superiormente dette, non fu mai da alcuno avvertita. Tutti i savj e disinteressati converranno con me.

CAPITOLO IV

Mezzi onde conservare a perpetuità la misura riconosciuta de' beni di prima stazione, e che devono servire di base al giusto riparto dell'estimo prediale, ossia delle mappe e dei sommarioni.

Le mappe servono di fondamento perpetuo al giusto riparto dei carichi, quando questo si voglia tenere proporzionato al valor naturale del territorio censibile. Se così è due errori assai rilevanti vennero commessi dai prefetti dell'estimo dell'antico censimento di Milano; l'uno, perchè si descrissero i pezzi di terra misurati senza la dimostrazione risultante delle mappe, e senza nemmeno alcuna descrizione verbale dell'effetto; l'altro perchè la misura non fu estesa generalmente sopra tutti i terreni dello Stato; poichè alcuni non furono misurati per essere in quel tempo vicini ai nemici, altri perchè pretesi esenti, ed altri, come attesta il Somaglia, non restarono sottoposti alla misura per essere di persone grandi e prepotenti; e generalmente si sa, che le montagne non furono in essa misura comprese, siccome la Valtravaglia, la Valsasina, la Riviera di Lecco, le terre del Vergante, e molte altre terre.

Per effetto del primo errore non potendosi ri-

conoscere la figura, estensione, e situazione dei terreni per tutto lo Stato, non si potè tampoco riconoscere la verità della misura medesima; e difatti compita che ella fu, si ritrovò che i quinternetti dei misuratori camerali non concordavano con quelli della città e delle provincie. Ritrovato quindi invano ogni altro rimedio a tale errore, si venne all'estremo di recidere il nodo con un colpo d'arbitrio, e per finire la contesa fu descritta la metà delle partite, in cui cadevano gli errori, secondo i quinternetti dei misuratori della camera, e l'altra metà secondo i quinternetti dei misuratori dei pubblici. Conseguenza poi del secondo errore fu, che si aggravarono i pezzi misurati per quelli che non lo furono, quindi si lese quell'eguaglianza, che la giustizia distributiva vuole in tutto, ma particolarmente in materia di censimento.

La singolare caratteristica della celebrità del nuovo censimento milanese in confronto dei catasti, che in Italia e altrove si erano fino allora introdotti, si è quella, che la misura dovesse constare inalterabilmente da una mappa topografica per ogni territorio di comune in modo però, che ogni poligono, che il suolo offre agli occhi nostri, fosse in geometrica proporzione di quello, che doveva visibilmente apparire sulla carta; che fosse delineato secondo la qualità in cui si trovava il terreno; che fosse distinto l'un pezzo dall'altro secondo i diversi gradi dell'apparente bontà produttiva, e configurato parzialmente per ciascun

proprietario, con tutte quelle altre indicazioni ed accidenti di fatto e di località, come di strade, fiumi, torrenti, che si presentavano all'atto della misura.

Questo magnifico progetto fu eseguito con felicissimo successo; poichè coll'ajuto di diversi Geometri, che si spedirono per tutta la campagna, furono formate due mille trecento ottantasette mappe, che tante erano in quel tempo le comunità componenti questo dominio, e di queste furono fatte le mappe generali delle otto Provincie dello Stato. Da tali mappe originalmente sopra il luogo disegnato col mezzo delle tavole pretoriane, che sottoscritte dai medesimi periti che le fecero, si conservano ancora presso la Direzione Generale del Censo, furono estratte nella stessa proporzione e in forma più elegante e chiara le copie, di cui similmente se ne conserva la serie intitolata delle *mappe copie*.

Dalle predette *mappe copie* fu estratta in minore proporzione un'altra serie di copie, che si chiamò delle *mappe ridotte*, delle quali ne furono formati due esemplari, uno per conservarsi nell'ufficio legato per maggior comodo in volumi facili a maneggiarsi, dei quali ne sono stati formati trenta, che comprendono tutta la serie delle due mille trecento ottantasette comunità, e l'altro esemplare fu consegnato a ciascuna comunità, per ivi conservarsi e stare a pubblica e perpetua notizia di ciascheduno.

Le copie delle mappe e sommarioni distribuite alle comunità perchè servissero di notizie e comodo perpetuo ai comunisti, e di base all'esigenza dell'estimo reale, furono in gran parte disperse nel tempo intermedio, in cui rimasero interrotte le operazioni censuarie dall'epoca cioè del 1733, sino al 1749, per causa delle incursioni militari sofferte in quel tempo, e molto più perchè non vi era in ciascun comune una stanza per la conservazione delle pubbliche scritture, nè destinata una persona idonea per ritenerne la custodia. Oltre di che le mappe avevano bisogno di riduzione, per causa delle separazioni seguite, di una porzione di questo dominio. Dovevasi infatti tirare in questo Stato una linea di confini diversa da quella che sussisteva in tempo della formazione delle mappe, la qual nuova linea, dimidiando il territorio di alcune comunità, là toglieva, là aggiungeva terreno. Finalmente un'altra variazione avvenne nel tempo intermedio nelle mappe delle comunità adjacenti al Ticino e al Pò, che per le insigni alluvioni, e corrosioni, che questi fiumi sogliono fare, avevano, nello spazio di quasi trent'anni decorso, da che le mappe furono fatte, mutata troppo sostanzialmente la figura di esse nelle possessioni adjacenti alle loro rive, talchè per pubblicare un estimo fondato sul vero, bisognava procedere alla riforma delle mappe secondo il nuovo Stato delle cose.

La Giunta Neri, prese le opportune informazioni

per rimediare all'accennato disordine, e le misure convenienti per prevenirlo nei tempi futuri, con sua circolare ordinò a tutti i rappresentanti dei pubblici, e massime ai cancellieri di rassegnare entro un termine perentorio tutte le mappe, affine di fare nuovamente copiare quelle, che si trovavano mancanti e inservibili, per indi riconsegnarle con più accurate istruzioni per la perpetua custodia di esse. I pubblici rappresentanti, e i cancellieri eseguirono l'ordine, e la Giunta fu sollecita di mandare ad esecuzione la sua determinazione.

Sebbene per le istruzioni date dalla Giunta ogni poligono, che il suolo offre agli occhi nostri, dovesse essere in geometrica proporzione con quello, che doveva visibilmente apparire sulla carta, sì nelle mappe però formate dalla Giunta Miro, come in quelle formate e corrette dalla nuova Giunta, mancava il rapporto tra la misura del terreno, e la scala dei trabucchi, o canne lineari. In occasione che la Direzione Generale del Censo stabilì le istruzioni per la misura e mappe del Regno d'Italia avendo prescritto, che nessuna mappa fosse definitivamente ammessa, senza che sia riveduta col mezzo di trasversali tirate sul terreno dagli stessi ispettori, onde evitare l'inconveniente seguito nella misura del Censimento Lombardo, nella quale trovansi tuttora molti errori: in quell'occasione, dico, il direttore generale conte Giovan Antonio Birago investigò col singolare suo acume l'anzidetto rapporto, che riconobbe essere di uno sulla

scala a due mille sul terreno. In conseguenza di ciò fra gli stromenti stabiliti dalla detta Direzione Generale del Censo per la misura, e formazione delle mappe, fu stabilito un regolo di metallo, sul quale debba essere incisa una scala di riduzione nella proporzione di uno sulla scala a due mille sul terreno.

CAPITOLO V

Regole, che per decreto del cessato regno d'Italia, vennero osservate nella formazione delle mappe e dei sommarioni.

Sulle traccie delle instruzioni date dalla Giunta per la formazione delle mappe, e dei sommarioni la Direzione Generale del Censo, premessa la massima che tutti i comuni debbano avere una mappa ed il rispettivo sommarione, dispose le regole diramate ai Geometri nel 1807. Noi crediamo di fare opera grata l'esporre queste regole ad una ad una a cognizione di coloro, che fossero in queste cose meno instrutti.

I. Ogni mappa sarà in foglj rettangoli, e sebbene composta di più foglj non dovrà contenere che il territorio d'un sol comune. Ogni mappa poi sarà orientata in vera tramontana avuto riguardo all'inclinazione dell'ago magnetico a venti gradi verso Ponente.

II. Nella mappa di ciascun territorio comunale dovrà essere delineato con diligenza e nitidezza, e secondo la sua precisa configurazione, tutto ciò che è compreso nel perimetro del circondario comunale.

III. Il confine del territorio comunale dovrà essere delineato con tutti gli accidenti di strade, ponti, fiumi, canali, sostegni e simili che tagliano o percorrono la linea del confine stesso.

IV. Se vi sono dei termini, questi si dovranno delineare nella loro precisa situazione, scrivendo inoltre la loro denominazione, se ne hanno. Quando la linea del confine percorresse una strada, questa si dovrà rilevare in mappa nella sua precisa larghezza, per tutto quel tratto di confine dalla medesima percorsa, sebbene tutto o parte della strada confinante appartenesse al comune limitrofo. La linea di conterminazione in questo caso si dovrà marcare con punteggiature, tanto percorra essa nel mezzo, quanto lateralmente alla strada. Lo stesso sarà da praticarsi riguardo ai fiumi, torrenti, canali e simili che percorressero parte del confine.

Se il confine territoriale cadrà in contatto degli Stati esteri, si dovranno parimenti delineare e descrivere nella mappa tutti i termini e gli accidenti naturali che servono di reciproca demarcazione dei due Stati.

V. All'intorno del perimetro comunale si scriverà sulla mappa a carattere majuscolo il nome

di ciascun territorio contiguo, marcando con un segno il principio ed il fine della linea di conterminazione de' rispettivi confini.

VI. Nell' interno di ciascun perimetro dei comuni del piano e del monte, saranno delineati colla loro precisa configurazione tutte le strade pubbliche o private, i laghi, le lagune, le isole, le peschiere, i fiumi, i torrenti, i ruscelli, i rij, i canali di navigazione e di scolo, gli argini tanto pubblici, che privati, le piazze pubbliche e private, le ghiaje, le sabbie, le scogliere, i sassi nudi ecc.

VII. Saranno inoltre delineati tutti i pezzi di terra distinti secondo i rispettivi proprietarj cui appartengono; ed i pezzi appartenenti allo stesso proprietario saranno nuovamente distinti secondo i loro confini naturali ed artificiali, il diverso genere di agricoltura e i diversi gradi di feracità del terreno.

VIII. Ne' comuni montuosi i terreni della parte piana, saranno delineati e distinti in conformità del prescritto dalla vegliante legge. Quelli della parte montuosa saranno delineati e distinti, soltanto secondo la loro rispettiva qualità di coltura.

IX. I comuni di montagna però potranno, previa l'adesione de' rispettivi consigli comunali, e l'approvazione del prefetto, ottenere dalla Direzione Generale del Censo che la loro mappa sia fatta interamente col metodo jerografico della parte piana.

X. In ogni mappa saranno delineate le case a

qualunque uso disposte, tanto sparse per le campagne, che unite sotto i nomi generici di cassinaggi, ville, borghi, castelli, città, e fortezze, come pure tutti gli edifizj di qualunque sorta, come mulini, resighe, cartiere, piste, fornaci e simili. Per riguardo alle fortezze non sarà delineato che il perimetro di tutto l'insieme dello spazio occupato dalle fortificazioni, ommettendo qualunque dettaglio de' contorni delle fortificazioni medesime.

XI. Ove s'incontrassero ripe, costiere, argini, colli, monti, saranno questi delineati nella loro precisa situazione con tratteggi di piccole linee, indicanti l'apparente elevazione di essi rispettivamente.

XII. Si scriveranno nelle mappe in carattere mezzano le denominazioni di tutte le strade, porti, ponti, tragitti, canali, fiumi, torrenti, isole, saline, cave di marmi, miniere e simili.

XIII. Nel rilevare i perimetri dei territorj in contatto dei laghi o del mare, non si comprenderà come parte del lago o del mare, tutto quello spazio di terreno, o gliiaja, o sabbia all'intorno de' medesimi, che in tempo di acque ordinarie, e di flusso, resta coperto dalle acque, e che non rende frutto alcuno.

XIV. Sarà delineato come alveo de' fiumi tutta la parte pendente delle ripe ossia dove arrivano le acque in istato ordinario.

XV. Sarà delineato come letto dei torrenti tutto il terreno di nessuna proprietà privata, che late-

ralmente non rende frutto alcuno e viene coperto dalle acque del torrente.

XVI. Delineandosi nelle mappe il corso e l'andamento de' rij, e de' canali, si terrà come loro alveo il solo terreno ordinariamente occupato dalle acque dei medesimi.

XVII. Nel delineare l'andamento delle strade, si comprenderà come parte delle medesime la metà dei fossi laterali; e dove non vi fossero fossi, una parte del terreno attiguo, o ripa corrispondente alla metà larghezza del fosso ordinario delle strade; discorrendo la strada fra due muri, o avendo muro da un sol lato, la strada arriverà sino al piede del muro. Si comprenderanno come maggiore larghezza della strada tutti gli spazj che si trovano fra la medesima, ed i terreni attigui, quando però non fossero di privato dominio.

XVIII. Perchè si possano nella mappa originale distinguere i terreni coltivi dai siti occupati dalle case e da altri edificj, come pure distinguere le strade dai fiumi, canali e simili, le case saranno indicate in color rosso per la parte che resta coperta da tetto, ed i laghi, i fiumi, canali, e simili in color d'acqua.

XIX. Compita la mappa di un comune la Direzione Generale del Censo ne fa trarre tre copie, una simile all'originale in foglj rettangoli sciolti, e due in minor dimensione, una di queste sarà da pubblicarsi conformente alle leggi.

XX. Le mappe copie ridotte a minor dimen-

sione come sopra, saranno colorite in modo da potersi distinguere in esse le diversità di coltura, e gli usi di cadaun pezzo di terra delineato.

XXI. Qualunque pezzo delineato in mappa dovrà essere contrassegnato con un numero in ordine progressivo, e con lettere in ordine alfabetico inscritto in ciascun pezzo della medesima. Le lettere si useranno esclusivamente per indicare i luoghi Regj, Sacri e Religiosi, le fortificazioni, le piazze ed altri luoghi pubblici. Ogni numero e lettera inscritta in ciascun pezzo, dovrà essere collo stesso ordine progressivo riportato nel sommarione colla corrispondente descrizione del possessore del pezzo delineato, denominazione, qualità, uso, e superficie del pezzo medesimo.

Per intelligenza delle mappe fu dall'antica Giunta di censimento ordinato un foglio, che ebbe per titolo il *sommarione*, ove vennero registrati tutti i pezzi di terra segnati, e numerizzati in mappa coll'ordine progressivo della numerazione, e a ciascun numero fu contrapposta la notizia della misura rispettiva, e di più la notizia del possessore, a cui in quel tempo ciascun pezzo di terra apparteneva, inoltre la notizia della qualità di coltura, in cui fu ritrovato il terreno, come prato, vigna, e finalmente l'indicazione della maggiore o minor bontà di esso terreno nei casi, che tal differenza si fosse ritrovata assegnabile.

La Direzione Generale del Censo dice, che il sommarione è un libro che serve di dichiarazione

delle mappe, ed ordinò che ogni foglio di esso fosse diviso in cinque colonne; nella prima fu posto il numero, o la lettera colla quale fu contrassegnato nella mappa ciascun pezzo della medesima; nella seconda fu inscritto il nome del proprietario del pezzo numerizzato; nella terza la denominazione del pezzo stesso; nella quarta la qualità del terreno secondo il diverso genere di coltura, e l'uso se è casa od altro edificio; nella quinta la sua superficie in pertiche censuarie e centesimi. Compiute le prime quattro colonne, il sommarione fu firmato dall'assistente comunale, dal geometra, e suo ajutante.

NUMERI		POSSESSORI	DENOMINAZIONE DEI PEZZI DI TERRA	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE	
DELLA MAPPA	SUBALTERNI					PERTICHE CENSUARIE	CENTESIMI

La Direzione Generale del Censo diede ai Geometri alcune norme per la calcolazione di tutte e singole le figure della mappa, nessuna eccettuata, qualunque siasi la natura del suolo, sia esso coltivato, o sterile, occupato da case o da altri edificj, laghi, fiumi, canali, argini, strade, e simili, e volle che una tale calcolazione della superficie di tutte le singole figure delle mappe fosse scritto in un quinternetto separato.

Le anzidette norme sono le seguenti:

I. Calcolando i terreni che si trovano lungo il fiume Pò, si lascerà per ciaschedun lato per uso di strade, e questo in piano orizzontale, una larghezza di otto metri, e si comprenderà nella superficie dello stesso fiume Pò al di più del suo alveo ordinario.

II. Rispetto agli altri fiumi navigabili, si lasceranno cinque metri da computarsi come sopra. Se i detti fiumi si divideranno in più rami, si osserverà la stessa misura anche per quelle diramazioni che conservano la natura, e carattere del fiume da cui derivano.

III. Riguardo ai canali di navigazione, si lascerà da un solo lato una larghezza di tre metri, e questa dalla parte dell'attiraglio.

IV. Incontrandosi tra il fiume o canale, ed il terreno una strada, non potrà aver luogo alcuna delle dette deduzioni, e ciò, durante il corso della strada medesima, lungo il fiume od il canale. In questo caso la strada deve essere calcolata a parte.

V. Si calcolerà separatamente dei terreni attigui il terreno occupato dalle acque dei rii, e principali canali di irrigazione. Per rii e principali canali d'irrigazione s'intende tutto quel tratto di canale, che dalla sorgente compresa, o dalla sua derivazione da un fiume o canale navigabile, percorra prima di giungere ai terreni, ove sono adoperate le acque, sebbene nel suo corso si dividesse in più rii o canali.

VI. Tutti gli altri canali subalterni d'irrigazione si computeranno col terreno dei pezzi attigui.

VII. Gli accessi, i viali di delizia ed altre strade private si computeranno coll'area dei campi cui servono, e quando sono divisi si computeranno a parte col nome di strade private.

VIII. Si computeranno a parte gli argini e quando sopra di essi vi siano strade, queste si calcoleranno separatamente dagli argini stessi.

IX. Nel calcolo dei siti occupati dalle case od altro edificio, si comprenderanno con essi, i cortili interni ed esterni.

X. Gli orti, i giardini ed i broli annessi ai caseggiati saranno calcolati separatamente. Saranno pure calcolate a parte le piazze pubbliche, e le private, che si trovano davanti ai palazzi, case e simili.

XI. Compite le calcolazioni di tutte le singole parti della mappa, il risultato sarà riportato ed espresso ai rispettivi numeri nella quinta colonna del sommarione.

XII. La Direzione Generale del Censo fa depositare presso le rispettive amministrazioni comunali la copia della mappa indicata ed una copia del sommarione, onde nel termine che dalla stessa Direzione Generale sarà prefisso, possa riclamare chiunque si credesse aggravato per errore di misura o d'intestazione. L'amministrazione comunale ne avverte gli interessati con pubblico avviso.

NUMERI		DIMENSIONE DELLA BASE E DELL'ALTEZZA	PRODOTTO SULLA BASE E SULL'ALTEZZA	SOMMA DEI PRODOTTI	SUPERFICIE	
DELLA MAPPA	DEI TRIANGOLI				PERTICHE CENSUARIE	CENTESIMI

Il sommarione assieme colla mappa, dice Pompeo Neri, fu anch'esso consegnato alla rispettiva comunità, e furono usate le diligenze immaginabili per appurare gli errori di fatto, che potevano essere accaduti, talmente che quest'operazione della misura oltre all'essersi eseguita con tutta l'eleganza, e magnificenza si può dire, che fu condotta a perfezione con quiete e soddisfazione universale. Un simile encomio merita pure l'opera prestata dai Geometri sotto la Direzione Generale del Censo, perchè come si disse, marciarono essi sulle traccie segnate dalla Giunta, e vi aggiunsero quella perfezione, che era stata suggerita dai lumi dell'esperienza.

CAPITOLO VI

Uso delle mappe per la posizione dei termini territoriali.

Le mappe territoriali di ciascuna comunità, formate e approvate e pubblicate a tenore degli ordini rispettivi, dovendo servire e certificare in perpetuo il circondario dei teritorj, per sopire le molte arti per tal causa, insorte nei passati tempi, e impedire che non ne insorgano in futuro delle nuove, ordinò la Giunta, che ogni mappa, dopo che sarà stata con decreto approvata e pubblicata, resti con la posizione materiale dei termini sopra il luogo condotta alla sua ultima perfezione, e pienamente eseguita con una dimostrazione ostensibile, che cada sotto gli occhi di tutti, anco di quelli che non sono a portata di vedere, o intendere le mappe topografiche.

Pertanto inerendo agli ordini più volte dati dai nostri antecessori, disse la Giunta, sopra questa posizione di termini, che in molti luoghi si trova lodevolmente eseguita, ed in altri negletta, incarichiamo i cancellieri delegati della generale esecuzione di questa necessaria operazione, nella quale dovranno osservare gli ordini seguenti.

Dal giorno della rispettiva pubblicazione del compartimento territoriale di ogni pieve o dele-

gazione, che in breve saremo per trasmettere ai cancellieri delegati, non si dovrà lasciar passare un anno senza che nella stazione opportuna non sia fatta ed eseguita la posizione dei termini a tenore delle mappe dimostrative del territorio a ciascheduna comunità, in detto compartimento assegnato, o in caso di trasgressione sarà punito il cancelliere delegato colla privazione dell' uffizio, e colla pena di scudi cinquanta, d'applicarsi al Regio Fisco.

Deputerà a tale effetto il cancelliere delegato una giornata per visitare con la mappa alla mano il circondario di ciascuna comunità, e dovrà affiggere una pubblica notificazione, almeno quindici giorni avanti, perchè chiunque in tale occasione volesse dire le sue occorrenze, possa farlo. I deputati dell'estimo, ovvero i loro sostituti, sono specialmente incaricati d'intervenire a tale visita, ma quando questi non potessero, o non volessero intervenire, non dovrà perciò tralasciarsi l'operazione, e il cancelliere dovrà eseguire la visita non ostante, prendendo il sindaco o il console, o quelle persone pratiche, che stimerà a proposito, per servire d'indicatori.

Dovrà principiare la visita da un angolo del predetto circondario, osservando se i confini delineati in mappa sono secondati da divisioni naturali, come sarebbero fiumi, valli, strade, roggie, sommità di monti, o altre simili dimostrazioni perpetue, e in tal caso senza che sia necessaria al-

cuna apposizione di termine manufatto, basta che descriva verbalmente, che principiata la sua visita nel punto A, si trova la tal roggia, che serve di confine, proseguendo il corso della quale si arriva alla tale strada, la quale si prende similmente per confine sino al punto B, dove si lascia la strada e si prende lungo il tal fiume, proseguendo il suo corso sino al punto C, di dove si torna a ritrovare il punto A, mediante un'altra strada ec.

Avvertirà in simili casi, ove i termini manufatti si rendono superflui, di esprimere chiaramente i nomi delle strade, fiumi, roggie, ec. che servono di confine, e di fissare con esattezza la situazione dei punti sopraddetti, che servono di passaggio da una divisione all'altra, riferendoli per quanto è possibile ai pezzi di terra numerati nelle mappe, ove tali passaggi si verificano.

Se poi mancano in tutto o in parte queste divisioni naturali e l'andamento del fiume delineato in mappa non si può dimostrare senza lo stabilimento di qualche termine manufatto, in tal caso dovrà principiarsi la visita, per esempio dall'angolo fra tramontana e levante, ed ivi si fisserà il luogo opportuno per piantarvi il primo termine manufatto, e proseguendo il lato di levante, andando verso mezzogiorno, se il confine delineato nella mappa è secondato dalle sopraddette divisioni naturali, basterà spiegare che il confine che prosiegue a seconda del fiume, strada ec., notandone la denominazione.

Successivamente quando il confine si stacca dal predetto fiume, o strada, ec. si segnerà il secondo termine nel punto ove segûe questo distacco, e se dopo detto secondo termine il confine prende una direzione non dimostrabile da divisioni reali e perpetue, si dovrà nell'angolo che successivamente si troverà formato dalla linea di confine, piantare un terzo termine, e in tal guisa proseguire sopra tutti gli angoli, a capo delle linee descritte dell'andamento del confine, fissando sopra ciascheduno di essi un termine, camminando progressivamente da levante a mezzogiorno, e poi da ponente a tramontana, finchè terminato tutto il circondario del territorio s'arrivi al punto dove si è piantato il primo termine.

Siccome questa visita interessa più comunità nell'istesso tempo, perciò quando si tratta del confine con comunità sottoposte all'istesso cancelliere delegato, dovrà notificarsi la visita ai rispettivi deputati dell'estimo, perchè si trovino in tempo opportuno sul luogo, e in mancanza di essi il detto cancelliere, assistito dai sindaci, o consoli, e uomini pratici, da lui scelti in ciascheduna comunità per indicatori, potrà procedere sulla faccia del luogo a quelle deliberazioni, che crederà convenienti agli interessi dell'una e dell'altra comunità.

Quando poi si tratta di comunità sottoposte a diverso cancelliere delegato, dovrà concertarsi la giornata fra loro, affinchè l'uno e l'altro possano

intervenire, e prendere insieme quegli espedienti che crederanno più a proposito, per fissare con giustizia l'operazione; avvertendoli, che non dovranno ammettere alcuna contestazione di litigio tra i diversi comunisti; ma dovranno senza arbitrio alcuno ubbidire alla direzione dei confini indicata nelle mappe.

Se poi si tratterà di confini comuni, con territorj di Stati esteri, in tal caso, senza interpellare verun ministro, nè uffiziale di detti territorj confinanti, dovrà il cancelliere delegato fare una semplice visita alla linea del confine, e quando vi sia bisogno di apposizione di termini, prima di risolvere cosa alcuna, riferirlo, e aspettare gli ordini speciali, che sopra di ciò gli saranno dati, siccome dovrà riferire quando i termini vecchi si trovassero demoliti, o fosse seguita qualche altra novità in pregiudizio dei sudditi, o del diritto territoriale di questo regio dominio.

Quid juris, se nascesse quistione fra comune e comune, nella divisione dei confini indicati nella stessa mappa? La Giunta si tacque su questo punto; quindi saviamente vi provvide la legge del 1807, nella quale è detto che qualora nei dipartimenti ove si eseguiranno le operazioni della misura, formazione e verificazione delle mappe censuarie, vi siano, o insorgano questioni di confine tra comune e comune, l'ingegnere ispettore, a cui è affidata la direzione dei geometri incaricati dei corrispondenti lavori, si porta sul luogo col podestà o sin-

daco dei comuni interessati, e procura di conciliare le vertenze.

Riuscendo all'ingegnere di conciliare le parti, fa subito segnare sul terreno, colla posizione dei termini di legno o di pietra, la linea di confinazione, che viene riportata nelle corrispondenti mappe comunali, e ne fa processo verbale, che viene sottoscritto dalle parti.

Se la vertenza non può essere conciliata, l'ingegnere ispettore ordina che immediatamente si rilevi il tipo del luogo controvverso, comunica al prefetto del rispettivo dipartimento lo stato della questione, le rispettive ragioni dei comuni contendenti, e vi aggiunge il suo parere.

Il prefetto sentito il consiglio di prefettura, entro dieci giorni al più tardi, riferisce sulle controvversie col proprio parere al ministro dell'Interno, il quale determina, comunicando la sua decisione alla direzione generale del Censo, acciò la linea stabilita venga delineata nelle mappe, e dispone, perchè sia eseguita l'indicata posizione a loro spese, dei termini indicanti la linea medesima.

Sono però preservati i diritti di proprietà, di servitù e di legittimo possesso, che ai comuni ed ai particolari potessero competere sui fondi, che nelle operazioni di confinazione riceveranno una destinazione diversa da quella, che hanno attualmente.

La Giunta dopo la prima apposizione dei termini impose l'obbligo ai cancellieri di fare ogni

tre anni, colle intimazioni ed avvertenze, e sotto le pene soprascritte, un'altra visita a tutto il circondario delle comunità sottoposte alla sua delegazione, e nella qual visita se s'incontrasse demolito alcun termine, si farà immediatamente risarcire, siccome se s'incontrasse qualche dubbiezza o controvversia fra le comunità confinanti, si procurerà di sopprimerlo sul fatto, e di tutti gli atti di tale visita si farà distintamente la rispettiva relazione alla Giunta.

Questi termini manufatti da piantarsi nei luoghi sopra indicati, dovranno essere di sasso rozzamente lavorato, lungo almeno braccia uno e mezzo, largo once quattro e grosso once tre, ben fissato sotto terra con i soliti testimoni, e che sormonti sopra terra almeno sei once, intendendosi a misura del braccio di legname di Milano, e in detto sasso dovrà scolpirsi la prima lettera indicante il territorio a cui serve di confine; per esempio, se sarà un termine fra il comune d'Agliate e quello di Briosco, si scolpirà nella facciata verso Agliate la lettera A, e nell'altra parte verso Briosco la lettera B; le quali lettere dovranno essere scolpite nella parte del sasso che resta sopra terra, e dove un termine serve per confine a tre territorj, vi si scolpiranno le tre lettere.

Nei monti dove s'incontrasse un fondo con ceppo, e non potesse facilmente scavarsi per piantarvi il termine, vi basterà scolpire nel medesimo ceppo una linea in figura di una freccia o dardo,

diretto verso l'altro termine seguente, e lateralmente si scolpiranno le lettere indicanti come sopra.

La stessa Giunta aveva pure indicata una modula della relazione che i cancellieri dovevano rimetterle dopo l'adempimento della posizione dei termini, la quale è del seguente tenore:

Riferisco io sottoscritto, (e la relazione doveva essere pure sottoscritta da tutti quelli che assistettero alla visita dei confini e dai deputati dell'estimo) come principiando dalla parte di levante sull'angolo verso tramontana, e precisamente sull'angolo del pezzo marcato in mappa al num. . . . ivi si è piantato il primo termine in cui restano scolpite le tre lettere A, E, B, indicanti dalla parte A il territorio di A, dalla parte E il confine del territorio E mediante la strada comune divisoria, essendosi piantato detto termine non nel mezzo della detta strada, dove sarebbe il suo vero sito, ma da un lato della medesima strada, solo per il maggior comodo di non impedire alla stessa strada, e perchè resti in luogo più sicuro di non essere rimosso; e la lettera B scolpita nella facciata verso levante dello stesso termine, indica il confine col territorio B.

Dal detto primo termine andando per linea retta verso mezzogiorno sino dove il confine fa un angolo, ivi si è piantato il secondo termine in cui restano scolpite le lettere A, B, indicanti come sopra.

Dal detto secondo termine andando per linea retta verso levante sino all'altro angolo, ivi si è piantato il terzo termine colle lettere come sopra.

Dal terzo termine andando per retta linea verso mezzogiorno sino dove il confine fa altro angolo, ivi si è piantato il quarto termine colle suddette lettere.

Dal detto quarto termine andando per retta linea verso levante sino alla roggia . . . . dove la stessa roggia fa confine, si è piantato il quinto termine colle suddette lettere A, B, non nel mezzo della detta roggia dove sarebbe il giusto suo sito, ma sulla riva della medesima roggia per il maggior comodo e sicurezza.

Dal detto quinto termine si è andato a seconda dei diversi andamenti dell'asta della stessa roggia, servendo quella di confine sino al seguente termine sesto.

Dove poi la detta roggia lascia il confine si è piantato il sesto termine, nello stesso modo del predetto termine quinto.

Dal detto sesto termine andando verso levante sino all'angolo, ivi si è piantato il settimo termine colle lettere A, B, come sopra.

E dal detto settimo ed ultimo termine andando verso mezzogiorno sino alla strada dove finisce il confine del territorio B, e principia quello del territorio C, ivi si è piantato l'ottavo termine non al suo giusto sito nel mezzo della strada, ma da una parte della medesima al solo maggior como-

do, ed in detto ottavo termine restano scolpite le lettere A, B, C, indicanti il confine delli tre territorj.

Dal detto ottavo termine andando verso ponente sino al fiume, che serve di confine col territorio C la strada.

Dove la strada giunge al detto fiume, ivi si è piantato il nono termine colle lettere B, C, come sopra.

Per tutta la lunghezza che confina il territorio D, serve di confine l'alveo dello stesso fiume.

Dove poi finisce il confine del fiume, ivi si è piantato il decimo termine, e perchè quivi principia dal territorio E, si è marcato il termine colle lettere A, E.

Dal detto decimo termine andando verso levante sino all'angolo, ivi si è piantato l'undecimo termine colle lettere A, E, come il suddetto.

E dal detto undecimo termine andando verso tramontana sino alla strada, si è posto per ultimo il duodecimo termine colle lettere A, E, da una parte, e non nel mezzo della strada per maggiore sicurezza dello stesso termine.

E servendo di confine col territorio E l'andamento della stessa strada sino al primo suddetto termine, con ciò è stata compita la piantagione dei termini per tutto il circondario del nostro territorio A.

CAPITOLO VII

Misura o descrizione de' beni di seconda stazione ossia degli edificj.

SEZIONE PRIMA

Introduzione.

Gli effetti Censibili di tutto questo Stato, furono distinti per comodo delle operazioni in due classi, come già si è accennato altrove, nella prima si compresero i soli terreni sotto il nome di effetti di *prima stazione*, nella *seconda* si compresero tutte le altre rendite prodotte d'ogni altra cosa che non sia terreno, come per esempio, case, mulini, sciostre e simili.

Nell'antico Censimento di Milano si ommisero tutti i fondi di seconda stazione. La Giunta Miro volle anch'essi chiamare a contributo in sollievo dell'imposta universale. Riflettendo la Giunta che fra le entrate di seconda stazione ve ne erano comprese molte provenienti dalla R. Camera, come diversi dazi di bollino, bollo del pane, pedaggi, ragioni di pesca, e molte altre, rappresentò a S. M. Cattolica Carlo VI, in una nota distinta, tutta la serie di ciascuna entrata di seconda stazione, che si trovava nell'università dello Stato, affinchè notasse di contro ad ognuna delle dette qualità l'inclusione, o l'esclusione dal Censimento.

Sua Maestà con suo decreto dell'anno 1731 escluse dal Censo tutte le case sì nella città, che nei borghi e in tutti i luoghi forensi, i quali servivano di ordinaria abitazione ai proprj padroni, come pure i livelli e affitti d'acque, e volle che si dovessero censire tutte le case date ad affitto, mulini, piste, folle, magli, torchj, sciostre, forni e fornaci.

La Giunta fece intestare per debitori di queste rendite i rispettivi possessori di quel tempo in attenzione, che si formasse di que' beni un registro circostanziato con una descrizione esatta indicante l'ubicazione e le coerenze di essi; e che supplisse a quella dimostrazione, che nei terreni risulta dalla mappa, e che in questo genere di fondi non si può avere che per mezzo della descrizione.

Questa parte di estimo era ai tempi della Giunta Neri molto lontana dalla perfezione: I. Perchè il registro circostanziato non fu fatto, per cui si sapevano solo in confuso i debitori dei beni di seconda stazione, ma non si aveva l'ubicazione e descrizione reale di detti beni registrati nei libri del Censo per debitori perpetui di esso, senza considerazione alle persone di chi li possedeva. II. Perchè dichiarate non censibili le case abitate dai padroni, i periti non le avevano descritte; con che, osservò la Giunta, si era fatta un'ommissione considerabile in pregiudizio del fisco, sì perchè essendosi mutate col tempo le abitazioni, molte

di quelle case, che nel tempo della fatta stima furono considerate esenti dal Censimento, non lo dovevano essere ai tempi della nuova Giunta, ed essendo state descritte non si potevano descrivere, e sì perchè la nuova Giunta era d'avviso di escludere codesta esenzione delle case abitate dai proprj padroni; giacchè constava che la stessa Giunta Miro non avesse con piena discussione giudicata l'anzidetta esenzione per irrevocabile.

Ma prescindendo ancora da ciò la sola generale riflessione alla necessità di collocare in Censo la classe de' beni che erano stati compresi sotto l'anzidetto nome di seconda stazione, obbligava a formarne la descrizione reale, e completa di tutti, esenti o non esenti, per poi uniformemente all'idea con somma saviezza concepita, rispetto agli altri beni di seconda stazione, contrapporre l'esenzione a chi fosse di giustizia, e ritenere in Censo chi lo meritava, e allibrare per debitori i fondi medesimi, e non i loro accidentali possessori.

La nuova Giunta portò sulla descrizione dei beni di seconda stazione quello stesso esame, che aveva fatto per la descrizione dei fondi di prima stazione, e distinse ella le case ed altri edifici dentro il recinto della città dalle case ed edificj fuori del medesimo; indi nel 1751 emanò le istruzioni sì per le une, che per le altre, le quali quantunque convengano in molti punti, in altri però contengono importanti discrepanze. Noi comincierem-

mo dalle prime, e passeremo quindi alle seconde, esponendo sì le une, che le altre in tutta la loro estensione, affinchè si renda palese, che la descrizione dei fondi di seconda stazione non è men necessaria della mappa o descrizione dei terreni.

SEZIONE II

Descrizione de' beni di seconda stazione entro il ricinto delle città.

Volendo la Giunta del Censimento, così cominciano le accennate istruzioni, per buona regola della scrittura che deve servire all'esazione del Censo, formare un catastro reale e perpetuo dei fondi che in esso ufficio si dicono di *seconda stazione*, sotto la quale denominazione, senza pregiudizio d'ogni altra ragione che possa competere al regio fisco, sono state per ora considerate le case, le sciostre, i mulini, le resighe, le piste, le pile, le folle, i magli, i torchj e le fornaci, e tutti gli altri edifizj che possono dirsi beni stabili, ma che non sono registrati nei catastri di prima stazione, per non essere compresi in perticato; ha perciò deliberato che dai periti, che ella deputerà a tale incombenza nelle città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Como, si proceda alla descrizione reale di tutti i predetti fondi nelle tabelle, che a tal effetto la Giunta ha fatto stampare e distribuire colle seguenti ordinazioni.

I. I periti suddetti che saranno deputati dalla

detta Giunta, quando si presenteranno muniti delle rispettive lettere patenti agli ufficiali presidenti al governo delle predette città, dovranno da questi esser ricevuti, riconosciuti e trattati colle stesse condizioni già stabilite per gli altri geometri deputati dalla stessa Giunta, a tenore degli ordini del giorno 10 Ottobre 1720.

II. Tutti gli anziani delle parocchie dovranno in ispecie assistere ai predetti deputati, e dipendere dai loro ordini, incaricando i detti ufficiali presidenti al governo delle suddette città a prendere ogni opportuno provvedimento ad ogni richiesta dei predetti deputati, affinchè dai suddetti anziani si adempisca con ogni puntualità e fedeltà al loro dovere, aggiungendo, in supplemento dei medesimi, quelle persone che stimeranno più idonee a prestare la detta personale assistenza, e servire alle locali indicazioni, di cui hanno bisogno i predetti deputati in qualunque caso, che o per assenza, o per infermità, o per poca perizia, gli anziani suddetti, non fossero abbastanza idonei ad esercitare il loro uffizio.

III. Li periti suddetti coll'assistenza degli anziani, o degli altri indicatori, che in loro ajuto e supplemento fosse stato necessario eleggere, dovranno trasferirsi personalmente in tutte le parrocchie, che saranno comprese nella loro rispettiva assegnazione, e dovranno in ciascheduna parrocchia, fare una descrizione reale di tutti i predetti fondi, visitando i medesimi interiormente ed

esteriormente, facendo di essi la numerazione e distinzione circostanziata colle coerenze di ciaschedun fondo contiguo, secondo il metodo espresso nella tabella, che a tale effetto la Giunta ha fatto stampare e distribuire.

IV. Renderanno nota in ciascheduna parrocchia a tutte le case, previo un avviso dell'anziano, l'imminente loro visita; in appresso daranno principio a tal visita della contrada che stimeranno più opportuna, e notato il nome di essa contrada, noteranno il lato della stessa, e il luogo che hanno scelto per numerare il primo fondo, e proseguiranno poi con ordine progressivo e non saltuario a numerare e descrivere tutti gli altri fondi dell'istesso lato di essa contrada, e quindi si rivolgeranno a descrivere coll'istesso ordine le cose situate nell'altro lato della medesima contrada, quando però questo sia dell'istessa parrocchia; poichè diversamente dovranno continuare la descrizione, piegando all'altra contrada dell'incominciata parrocchia, passando dalle contrade maestre nei vicoli minori, dei quali pure annoteranno la denominazione, fino a tanto che la parrocchia rimanga nel modo più proprio interamente e continuamente descritta.

V. Si avverta per quanto è possibile di non saltare da una contrada all'altra, salvo che nel caso sopraddetto di una contrada divisa in due parrocchie, e tra i fondi dell'istessa parrocchia si conservi sempre una numerazione unica, princi-

piata dal fondo descritto sotto il numero primo, e continuata sino all'ultimo fondo della parrocchia, che chiuderà la predetta descrizione; dopo di che in un quinternetto separato si dovrà intraprendere da capo dal numero primo la numerazione e descrizione della susseguente parrocchia.

VI. Avvertendo di non lasciare esente da questa descrizione alcun fondo per qualunque titolo, o pretesto che potesse allegarsi, poichè trattandosi di una descrizione di numero fatta ed ordinata per avere una notizia certa dell'ubicazione dei fondi equivalenti alla chiarezza, che nei fondi di prima stazione risulta dalla mappa topografica, questa descrizione non può nè deve essere interpolata, ma deve comprendere continuativamente tutti i fondi materialmente esistenti, senza che alcun privilegio possa allegarsi in contrario, nè alcun titolo di esenzione dai carichi, nel modo istesso che, non ostante qualunque privilegio o titolo di esenzione, furono tutti i terreni compresi nella misura generale, e nelle mappe topografiche delineati.

VII. Per l'istessa ragione e per conservare la connessità della descrizione, dovranno in questa materialmente comprendersi anche i luoghi sacri e religiosi, ed i luoghi pubblici, nel modo stesso che resteranno compresi anche nella misura generale, e restano nelle predette mappe delineati; e per contrassegno di questi si serviranno i periti, invece di numeri, di lettere dell'alfabeto, da

collocarsi nella colonna dei numeri ai luoghi convenienti.

VIII. Questa descrizione dovrà consistere precisamente in tre operazioni.

La prima nel registrare in una tabella, distinta in due colonne, nella prima colonna dei numeri di ciaschedun fondo diverso in quel luogo, che la situazione del fondo e la serie progressiva dei predetti numeri richiede.

La seconda consiste nell'intestare nella seconda colonna ciaschedun numero in nome dell'attuale possessore del fondo.

La terza nel descrivere nell'istessa seconda colonna il fondo medesimo con le proprie qualità e coerenze.

IX. Per la prima operazione basta avvertire che tutti i fondi di ciascheduna parrocchia siano descritti senza ommissione alcuna, e che la descrizione proceda di contrada in contrada con ordine non saltuario, ma progressivo, seguendo la contiguità dei fondi, e del rimanente è necessario che tutti i fondi tra loro realmente diversi si registrino tutti con diverso numero.

X. Se una casa o altro edifizio sarà posseduto pro indiviso da più padroni, si reputerà sempre come un fondo unico, e come tale resterà numerato, intestato e descritto. Ma se una casa o altro edifizio si troverà posseduto divisamente da diversi padroni, in tal caso si dovrà al detto fondo, che apparisce unico, apporre un numero

solo, ma tutte le porzioni di diverso dominio che si ritrovano sotto l'istessa contignazione si dovranno intestare separatamente in partita subalterna al detto numero in nome dei rispettivi diversi possessori, ponendo quella porzione, o quantitativa, o quotitativa, che ciascuno possiede, e dicendo, cioè un piano di casa ec., una porzione di casa ec., ovvero la metà di una casa ec.; la terza o la quarta parte d'una casa ec.; e dopo di avere intestate rispettivamente tutte le porzioni diverse del fondo numerato per unico, si passerà a notare le coerenze del fondo tutto intiero in una descrizione sola.

XI. Rispetto alla seconda operazione delle intestazioni in nome degli attuali possessori, la Giunta ordinò in apposita istruzione che si descriva il cognome o nome della famiglia, il nome o nomi proprj della persona, il nome o nomi proprj del padre del possessore da inscriversi, e dovendosi descrivere donne maritate, al cognome della famiglia paterna di tali donne notare anco quello della famiglia del marito avanti i nomi di battesimo, regole da osservarsi nelle intestazioni tanto dei beni di prima che di seconda stazione.

XII. Rispetto alla terza operazione si dovrà in primo luogo avvertire di notare la qualità del fondo, cioè se di casa, mulino, sciostra, bottega ec. In secondo luogo se abbia orto, o giardino annesso; e in terzo luogo si notino le coerenze del

fondo nel modo solito descriversi dagli ingegneri e stimatori nei contratti di vendite e compre, ed altre civili occorrenze.

XIII. Trovandosi nella città molti pezzi di ortaglie, quando l'ordine progressivo della descrizione di contrada in contrada, come sopra ordinata, richiederà che di questi si faccia menzione, non dovranno saltarsi, ma registrarsi sotto il numero che sarà conveniente alla casa del padrone, di cui il predetto orto si reputa accessorio: e non essendo l'orto annesso alla casa del padrone, si dovrà registrare sotto il numero conveniente alla casa del massaro, o ortolano, e reputarsi con essa un fondo solo, ed intestarsi, descriversi, e coerenziarsi unitamente alla casa; e se per caso si trovasse qualche orto, ove non fosse alcuna casa, nè da padrone, nè da massaro, o ortolano, in tal caso si deve numerare, intestare e descrivere, e coerenziare l'orto da sè solo con l'ordine progressivo, come sopra, il quale quantunque in rigore non dovesse aver luogo nei catasti di seconda stazione, non ostante per qualche caso, che si reputa rarissimo, non si è creduto di dover duplicare dentro il recinto della città i catastri, e formarne uno di prima e l'altro di seconda stazione, come è stato per la campagna; ma di comprendere tutti i fondi dentro la città nell'unico catastro di seconda stazione, adattandosi a ciò che richiede il caso frequentissimo della connessione, che quasi tutti gli orti sono uniti a qualche casa.

XIV. Nel descrivere i predetti fondi dovranno nelle enunciative dei confini seguitare ciò, che i padroni dei medesimi fondi loro indicheranno, quando siano presenti, e quando non siano presenti, nè personalmente, nè per mezzo di loro agente o procuratore, dovranno in tal caso seguire l'indicazione dell'anziano e delle altre persone, che in ajuto e supplemento dell'anziano fossero dalla città destinate, e si regoleranno nei casi dubbj a tenore di quelle informazioni, che essi sopra il luogo potranno prendere da chi giudicheranno a proposito, e che secondo la loro perizia e coscienza stimeranno più veridiche.

XV. Nel caso che le enunciative dei confini venissero dai padroni dei fondi contigui contestate, in tal caso debbono permettere, che ogni padrone enunci i confini del suo fondo a suo beneplacito, non dovendo nel rimanente considerarsi tali enunciative per pregiudicanti alle ragioni, o di dominio, o di possesso di veruna terza persona.

XVI. Se nell'atto della descrizione venisse per parte di alcuno intestato proposta al perito qualche considerabile difficoltà, ne farà egli annotazione in foglio separato, siccome riceverà tutte le istanze, proteste, od altri atti, che nell'istessa occasione gli interessati stimassero opportuno di fare avanti di lui, o in voce, o in carta, per rassegnare tutto, dopo terminata la di lui incombenza, alla riflessione ed alle ulteriori determinazioni della predetta Giunta.

XVII. Terminata che abbia la predetta descrizione, dovrà questa sottoscriversi dagli anziani rispettivi, ed altre persone che rispettivamente hanno servito d'indicatori in supplemento di detti anziani, e dovrà soscriversi anche dal detto perito deputato della Giunta, e in tal guisa soscritta dovrà originalmente rimettersi alla Giunta medesima dal perito suddetto assieme a tutte le istanze o proteste, o altri atti, che in tale occasione dai privati saranno stati fatti avanti di lui.

SEZIONE III

Descrizione de' beni di seconda stazione fuori della città.

Dovendosi le operazioni ordinate pel catastro dei fondi di seconda stazione nella città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Como estendere ancora a tutte le terre e comunità dello Stato, ed essendo necessario di procedere fuori delle città con diverse speciali avvertenze, ha perciò stimato la reale Giunta di munire i periti, che dovranno operare nella campagna, con istruzioni diverse, e di comandar loro l'osservanza delle seguenti ordinazioni.

I. I periti suddetti, che saranno deputati dalla stessa Giunta, quando si presenteranno muniti delle rispettive lettere patenti agli uffiziali rappresentanti ciascheduna comunità, dovranno da questi essere ricevuti, riconosciuti, trattati, prov-

vedendoli di conveniente alloggio con letto, lumi e fuoco, nel modo praticato sempre con tutti gli altri deputati dalla stessa Giunta.

II. Tutti i consoli delle rispettive comunità dovranno in ispecie assistere ai predetti deputati e dipendere dai loro ordini, incaricando i sindachi, o reggenti, o altri rappresentanti le comunità medesime, a prendere ogni opportuno provvedimento ad ogni richiesta dei predetti deputati, affinchè dai suddetti consoli si adempisca con ogni puntualità e fedeltà al loro dovere, aggiungendo in supplemento ai medesimi quelle persone, che stimeranno più idonee a prestare la detta personale assistenza e servire alle locali indicazioni, di cui hanno bisogno i predetti deputati in qualunque caso, che o per assenza, o per infermità, o per poca perizia, i consoli suddetti non fossero abbastanza idonei ad esercitare il loro ufficio.

III. I periti suddetti con l'assistenza dei consoli, o degli altri indicatori, che in loro ajuto e supplemento fosse stato necessario eleggere, dovranno trasferirsi personalmente in tutti i fondi di seconda stazione, che si ritrovano situati nel territorio delle comunità, che saranno loro assegnate, e dovranno in ciascheduna comunità fare una descrizione reale di tutti i predetti fondi, verificando i medesimi, e facendo di essi l'enumerazione e descrizione circostanziata colle coerenze di ciaschedun fondo contiguo e la rispettiva misura, secondo il metodo espresso nella tabella che

a tale effetto la Giunta ha fatto stampare e distribuire.

IV. Renderanno nota in ciascheduna comunità a tutte le case per mezzo del console l'imminente loro visita, e in appresso daranno principio a tal visita del corpo principale della terra, borgo, o villaggio, e in questo principieranno dalla contrada che stimeranno più opportuna, e notato il nome di essa contrada, quando vi sia, noteranno il lato della contrada e il luogo che hanno scelto per numerare il primo fondo, qual luogo dovrà essere sempre il primo, dove principia da qualche parte la terra, borgo o villaggio, e proseguiranno poi con ordine progressivo e non saltuario a numerare e descrivere tutti gli altri fondi, sino a tanto che tutto il caseggiato della terra, borgo o villaggio rimanga nel modo più proprio interamente e continuativamente descritto.

V. Dopo la descrizione di tutto il caseggiato del borgo o villaggio, dovranno estendersi a visitare e descrivere nell'istesso modo tutti gli altri fondi di seconda stazione, che si troveranno sparsi nel territorio della comunità, e proseguendo l'incominciata numerazione, sino a tanto che tutti i fondi non siano fino all'ultimo numerati, intestati e descritti a norma delle istruzioni.

VI. Dovranno per altro avvertire, se tali fondi da descriversi, fuori del corpo della terra, si trovino o non si trovino delineati, numerati e misurati nella mappa del territorio, e quando ciò sia,

basterà citare il numero di essa mappa, senza descrivere coerenze, restando bastantemente ubicato un tal fondo, e senza replicare la misura, che si trova già notata nel sommarione di prima stazione. Ove poi si trovasse qualche fondo, che non si vedesse numerato nella mappa, questo si delineerà colla sua figura, e si collocherà a suo vero sito nella mappa, ponendovi il numero conveniente e la rispettiva misura, facendo annotazione esser questo fondo parte del pezzo di terra del numero . . . ec. Avvertendo non intendersi compresi fra tali fondi i semplici casotti o gabanne, che servono di accidentale ricovero delle biade e degli animali, i quali non si debbono avere in considerazione.

VII. Nelle comunità che fossero divise in due o più parrocchie, si deve conservare nella numerazione l'ordine della comunità, e non quello delle parrocchie, sicchè ogni comunità deve avere una sola numerazione; e nel predetto caso che la comunità sia divisa in più parrocchie, basterà nella descrizione del fondo, aggiungere alle altre circostanze anco la parrocchia, dove il fondo è situato.

VIII. Dovranno avvertire di non lasciare esente da questa descrizione alcun fondo per qualunque titolo o pretesto che potesse allegarsi; poichè trattandosi di una descrizione di mero fatto, ordinata per avere una notizia certa dell' ubicazione dei fondi equivalente alla chiarezza, che nei fondi di prima stazione risulta dalla mappa topografica,

questa descrizione non può, nè deve essere interpolata, ma deve comprendere continuativamente tutti i fondi materialmente esistenti, senza che alcun privilegio possa allegarsi in contrario, nè alcun titolo di pretesa esenzione dai carichi, nel modo istesso che, non ostante qualunque privilegio o titolo di esenzione, furono tutti i terreni compresi nella misura generale e nelle mappe topografiche delineati.

IX. Per la stessa ragione e per conservare la connessità della descrizione, dovranno in questa materialmente comprendersi anco i luoghi sacri e religiosi, ed i luoghi pubblici nel modo stesso, che restano compresi anco nella misura generale, e restano nelle predette mappe delineati. E per contrassegno di questi si serviranno i periti, invece di numeri, di lettere dell'alfabeto da collocarsi nella colonna dei numeri al luogo conveniente.

Questa descrizione dovrà consistere precisamente in tre operazioni.

La prima nel registrare il numero competente a ciascun fondo nella prima colonna della tabella, conservando l'ordine progressivo.

La seconda colonna il nome del possessore attuale e la qualità del fondo colle coerenze, ritenuto che nei fondi situati in campagna aperta la circostanza delle coerenze si può alle volte ommettere come si è avvertito.

La terza nel notare nella terza colonna il perticato, che risulta dalla misura di ciascun fondo.

X. Per la prima operazione basta avvertire, che tutti i fondi di ciascuna comunità siano descritti senza ommissione alcuna, e che la numerazione principii da quel numero, che immediatamente e susseguentemente all'altro numero del sommarione di prima stazione di ciascuna comunità, e che in appresso procede con ordine non saltuario, ma progressivo, seguendo, per quanto sia possibile, la contiguità dei fondi, come sopra si è detto. E del rimanente è necessario, che tutti i fondi realmente diversi, si registrino tutti con diverso numero.

XI. Se una casa o altro edifizio sarà posseduto *pro indiviso* da più padroni, si riputerà come un fondo unico, e come tale resterà numerato e descritto. Ma se una casa o altro edifizio si troverà posseduto divisamente da diversi padroni, in tal caso si dovrà al detto fondo, che apparisce unico, apporre un numero solo, ma tutte le porzioni del diverso dominio, che trovano sotto la stessa contignazione, si dovrà intestare separatamente in parte subalterna al detto numero, in nome de' rispettivi diversi possessori, ponendo quella porzione, o quantitativa o quotitativa che ciascheduno possiede, e dicendo: cioè un piano di casa ec., una porzione di casa ec., ovvero la metà di una casa ec., e dopo di avere intestate rispettivamente tutte le porzioni diverse del fondo numerato per unico, si passerà a notare le coerenze del fondo tutto intero in una descrizione sola.

XII. Rispetto alla seconda operazione si deve

avvertire che questa ha due parti, la prima consiste nelle intestazioni degli attuali possessori, in quanto alle quali noi ci riportiamo a quello che si è detto in proposito nella sezione antecedente, e a ciò che diffusamente sarà per noi esposto, laddove terremo discorso delle intestazioni dei beni di prima e seconda stazione.

XIII. L'altra parte consiste nella descrizione del fondo; ed in questa si dovrà in primo luogo avvertire di notare la qualità del fondo, cioè, se di casa, mulino, osteria, sciostra, resega, maglio, pista ec.; in secondo luogo se abbia orto o giardino annesso, e sotto qual numero di mappa; ed in terzo luogo si notino le coerenze del fondo nel modo solito descriversi dagli ingegneri e stimatori nel caso di compre e vendite, ed altre civili occorrenze, dove tali coerenze non restino superflue.

XIV. Siccome fuori della città tutti gli orti e giardini annessi alle case si trovano delineati nella mappa topografica, e riportati nei sommarioni di prima stazione, così dovendo nel descrivere la casa enunciare l'annesso dell' orto o giardino, si dovrà dire: *Casa con giardino od orto, descritto in mappa numero* . . . . indicando quel numero della mappa, sotto cui si trova effettivamente delineato, e questo sarà quando si troverà qualche orto o giardino incorporato nella fabbrica della stessa casa, cinto in tutto o in parte da muro, oppure in altra forma evidentemente annesso alla casa, cosicchè abbia tutta l'apparenza di formare assieme colla casa un fondo solo, avvertendo di

non formare questa unione negli orti cinti di siepe, od altrimenti formati a piacere de' massari da porzione di qualche pezzo di terra contiguo di maggior perticato, per essere questi accidentali e variabili, e nemmeno di giudicare come annessi alle case altri pezzi grandi di terra, tuttochè cinti di muro e contigui alle case stesse, i quali hanno il loro fondo coltivo, o prativo, o vitato, non potendo questi annoverarsi fra i giardini o orti inseparabili dalle case, ma debbono rilasciarsi al luogo, ove già sono registrati in prima stazione, senza fare altra menzione in questa presente descrizione delle case.

XV. Nel descrivere i predetti fondi dovranno nelle enunciative dei confini registrare ciò, che i padroni dei fondi medesimi loro indicheranno quando siano presenti, e quando non ne siano presenti, nè personalmente nè per mezzo di qualche loro agente, o procuratore, dovranno in tal caso seguire l'indicazione del console o delle altre persone che in ajuto e supplemento del console fossero dalla comunità destinate, e si regoleranno nei casi dubbj a tenore di quella informazione, che essi sopra il luogo potranno prendere da chi essi giudicheranno a proposito, e che secondo la loro perizia e coscienza stimeranno più veridiche.

XVI. Nel caso che le enunciative dei confini venissero dai padroni dei fondi contigui contestati, debbono permettere che ogni padrone enunci i confini del suo fondo a suo beneplacito, non

dovendo nel rimanente considerarsi tali enunciative di pregiudizio alle ragioni, o di dominio, o di possesso, di veruna terza persona.

XVII. Rispetto alla terza operazione dovrà il perito esattamente misurare l'area o superficie occupata da ogni cosa od altro edifizio, e notare nella terza colonna quante pertiche e tavole in ciaschedun fondo di detta misura risulteranno, ed unita alla misura della casa, noterà anche quella del giardino, o orto in tutti i casi, che il giardino od orto sia un annesso inseparabile della casa.

XVIII. Se nell'atto della descrizione venisse per parte d'alcun interessato proposta al perito qualche considerabile difficoltà, ne farà egli annotazione in foglio separato, siccome tutte le istanze, proteste, ed altri atti che nella stessa occasione gli interessati stimassero opportuno di fare avanti di lui, o in voce o in carta, per rassegnare tutto, dopo terminata la di lui incombenza, alla riflessione ed alle ulteriori determinazioni della predetta Giunta.

XIX. Terminata che abbia la predetta descrizione dovrà questa soscriversi dai consoli rispettivi, od altre persone che rispettivamente hanno servito d'indicatori a supplemento di detti consoli, e dovrà sottoscriversi anche dal detto perito deputato dalla Giunta, ed in tal guisa sottoscritta dovrà originalmente rimettersi alla Giunta medesima dal perito suddetto con tutte le istanze, o proteste od altri atti, che in tale occasione dai privati saranno stati fatti avanti di lui.

STIMA DEI BENI DI PRIMA STAZIONE

CAPITOLO VIII

Regole generali per la loro valutazione

SEZIONE PRIMA

La prima regola generale si è l'assumere notizie intorno al loro valore dalle investiture di vendita e d'affitto.

Mentre i geometri stavano rilevando la misura in campagna, e negli ufficj della Giunta si stava contemporaneamente copiando da alcuni disegnatori le mappe originali di mano in mano, che venivano trasmesse dai geometri, i Cesarei commissarj scelti fra i più abili giurisconsulti praticavano le loro diligenze per l'introduzione delle stime, e percorrevano i paesi, e ciascuno di essi assistito da un cancelliere instituiva un processo in iscritto coll'intervento del sindaco, del console e di diversi de' più vecchj comunisti e di fede più degni nella qualità di testimonj, i quali venivano con formalità esaminati intorno alla quantità del perticato del territorio comunale risultante tanto dagli antichi catastri, quanto dalle cognizioni loro locali, come pure riguardo alla suddivisione di

esso secondo le differenti specie di coltivazione; quanto ciascuna specie veniva affittata sia a denaro, sia a generi ed appendizj; quale fosse il metodo incorso di ripartizione de' prodotti fra il proprietario ed i coloni lavoratori; a quanto comunemente si vendevano i terreni per ogni qualità; quante oncie di semente di bachi da seta si esigevano pel consumo della foglia de' gelsi, e quante libbre di bozzoli o di seta si ricavavano; quali erano i prezzi legali del frumento, segale, vino, bozzoli di seta, fatti nel territorio negli anni 1718, 1719 e 1720; se e in qual luogo vi erano ragioni d'acqua, come pure livelli, fitti di case, mulini, piste, pescagioni, dazj-consumo, e a quanto montavano; quali erano i beni esenti in tutto od in parte dal pagamento di carichi, e per qual titolo o privilegio lo erano: quale fosse la popolazione ec. Queste ed altre simili ricerche riguardo alle produzioni, ed ai pesi aventi uno stretto rapporto coll' amministrazione dei comuni venivano dai commissarj conformate alle differenti località, e tendevano, come si vede, a comporre il materiale primitivo per poi procedere alle stime.

Tornava utile alla Giunta la cognizione delle investiture delle vendite, degli affitti, e di altri contratti di beni stabili, per farsi vieppiù strada col soccorso di varj elementi, a stabilire le norme da seguirsi nelle stime; perciocchè nel sistema di buona fede, che generalmente regnava, nella disparità fra i periti sì sul metodo pratico di rile-

var le stime, come nella compilazione del calcolo dimostrativo conducente a formare il loro giudizio, e per l'oscurità, in cui si era in allora della distinta quantità e qualità dei possessori fondiarj delle famiglie, era impossibile di precisamente determinare il vero valore dei fondi senza il sussidio delle anzidette investiture.

Fu quindi sino dal 1721 ordinato dalla Giunta al collegio dei notari esistente in ogni città, che venisse ingiunto a tutti i notari della rispettiva provincia, di rimettere fra tre mesi un sommario autentico di tutti i contratti di compre e vendite, affitti ed investiture in genere di terreni seguiti negli anni 1717, 1718 secondo le convenzioni risultanti dagli istromenti rogati da loro, o dai notari già morti in quell' intervallo, de' quali essi conservavano le abbreviature colla specificazione della quantità superficiale e qualità, cioè se prati, aratorj, vitati, risaje, adacquatorj con acqua propria, o d'affitto, boschi ec., ed in generale tutti i contratti delle vendite di tutti i terreni coi prezzi convenuti; se con denaro sborsato o *ad tempus*; se a corpo, o a misura, coll'indicazione dei nomi de' contraenti, se laici od ecclesiastici, e se i terreni erano soggetti a carichi pubblici, oppure si ritenevano esenti ed immuni coi patti di grazia o d'altri notabili favori. Nelle investiture poi delle locazioni, quali carichi si dovevano pagare dal proprietario del terreno e quali dal fittabile o livellario, se l'annua prestazione erasi convenuta

in denaro o in frutti, cioè riso, frumento, grani minuti, fieno, vino, seta ec., come pure indicare la quantità e qualità delle onoranze, dette appendizj, e se il proprietario stesso era obbligato di anticipare le scorte, con tutte le circostanze principali de' contratti.

Sebbene le investiture ci possano somministrare lumi abbondanti per la cognizione del valore delle terre, è forza però di confessare che non sono sufficienti. Per la qual cosa a noi sembra, che siasi dai prefetti dell'estimo commesso un errore gravissimo, allorchè per la stima dei fondi fissarono la regola fallacissima degli istromenti di compra e vendita, e si contentarono di prendere per regola del prezzo i puri contratti seguiti nelle sole due annate del 1548 e 1549, quantunque questi prezzi notati nei contratti fossero sottoposti ad infinite eccezioni, a causa di non apparire, o il prezzo maggior dell'affezione, o il prezzo minore pei patti di grazia: onde in tanta diversità di prezzi alterati per ragione delle varie convenzioni espresse negli istromenti, non fu possibile l'indurre quella giusta proporzione, che si deve, nelle diverse qualità dei terreni, e che doveva unicamente servire di norma all'estimo generale, e ciò massime perchè si formarono i prezzi comuni di tutta una provincia dal prezzo solamente corso nelle dette due annate in quei soli comuni, dove si trovarono vendite; talchè se in due o tre comuni, o anche in un solo si era trovato nei detti due anni 1748, 1749

venduto il terreno aratorio, o prativo, questa accidentalità servì di regola per formare il prezzo a tutti i campi aratorj, e a tutti i prati della provincia.

SEZIONE II

La seconda regola generale per la valutazione de' terreni sta nel conoscere l'intrinseca loro attitudine.

Vide la Giunta l'insufficienza delle investiture, affine di conoscere con precisione il valore dei fondi, perciò ordinò agli stimatori un'attenta ricognizione oculare di ciascun fondo per individuare la sua intrinseca attitudine, osservando la quantità e qualità del frutto, che una pertica di ciascuna qualità di fondo può produrre, non tralasciando per altro di prendere esatte informazioni dalle persone più pratiche del luogo.

Nelle stime delle campagne, dice il Fabbroni, dobbiamo distinguere la fertilità dal prodotto. Fertilità, od attitudine intrinseca del terreno, come la chiama la Giunta, è l'abbondanza effettiva di un vegetabile qualunque, perciocchè fertilissimo può essere un fondo paludoso in piante palustri, ma incapace affatto per le fruttifere e cereali, quindi fertile per la natura, e sterile per l'uomo. Fertilissime di tienamiche e di ginestre possono essere le balze di un monte povero di terreno, e questo anche arido ed ingrato, ma incapace af-

fatto di alimentar piante utili, quindi di minimo o niun prodotto per l'uomo.

Il prodotto, venne definito dall'autore, l'abbondanza relativa di piante utili rispetto all'uomo, o come dice la Giunta, la qualità e quantità del frutto che si ricava da ciascuna qualità di fondo. Il prodotto poi, soggiunge il Fabbroni, risulta da varie e complicate circostanze, che più o meno possono avere influenze, e che tutte devono essere prese in considerazione, e le principali tra queste sono la qualità, profondità del terreno e la situazione del luogo.

La qualità del terreno. Sotto una tale denominazione vengono le sostanze, di cui i terreni si compongono. Cinque sono le terre primitive e semplici che si conoscono, cioè tre assorbenti, una fusibile, e l'altra indurabile al fuoco, e nominatamente la *barite*, o terra pesante, la *magnesia* e la *calcaria*, la *selciosa* e la *argillosa*. L'esperienza apprese che la terra più propizia alla vegetazione non è alcuna di queste in particolare, ma bensì per comune consenso de' naturalisti e degli agricoltori, è un composto di tre, silicea per la maggior parte, calcaria ed argillosa per la minore, e che si conobbe dagli antichi e dai moderni sotto il nome di *marna* o *marga*.

Varie sono le proporzioni, in cui trovasi tal miscuglio sparso sulla superficie del globo, ma quello che sembra più d'ogni altro favorevole alla vegetazione, si è quello, che consta di un terzo di

calce, una metà di arena, ed un quinto di argilla. Quanto più il suolo allontanasi da queste proporzioni, tanto meno è atto alla vegetazione.

Per conoscere la relativa fertilità dei terreni, molti metodi furono in tutti i tempi praticati. Gli antichi desumevano la bontà dei terreni principalmente dalle piante, che spontanee vi crescevano, siccome ancora dal colore del suolo, benchè fosse riputato un segno assai incerto, dall'odore soave, che i terreni mandano, quando dopo lunga siccità vengono ristorati dalle piogge, dal sapore che hanno, non che da altri indizj. I moderni pure di più metodi si giovano. Altri raccolgono la fertilità relativa delle terre dalla loro gravità specifica, ed affermano essere questo il metodo migliore, cioè più semplice, più spedito, e che meno di tutti gli altri conduce in errore. E veramente la leggerezza del suolo è segno non fallace della sua fertilità. Costantemente osservasi in varj saggi fatti, dice il conte Filippo Re, che la terra più leggiera è sempre la più carica di principj nutritivi e da tutti considerata come fertile. Si succedono in gravità specifica la sabbia o quarzo, l'argilla, la terra calcare ed il terricio. Alcuni altri dissero, che come la fertilità della terra riposa principalmente nella loro proprietà di assorbire certa quantità di acqua, e di ritenerla per un tempo sufficiente, onde comunicarla alle piante, ed agevolare lo sviluppamento delle radici senza inondarle di soverchio, così conoscendo in quale grado

codesta proprietà è in ciascuna terra, si conosce eziandio la sua fertilità.

Si reputa buon terreno, dice il Fabbroni nelle sue istituzioni d'agricoltura, quello che si trova principalmente formato di argilla, o terra da vasajo, ma migliore è quello, nel quale l'argilla vi entra per un quinto del totale, la creta per un terzo, e l'arena per la metà. Ma Giovanni Antonio Giobert, che arricchì le dette istruzioni di utili annotazioni, riferisce, che il risultato delle sue esperienze intese direttamente a determinare qual sia la miglior proporzione delle terre per costituire il terreno più fertile, è alquanto diverso da ciò che suggerisce l'autore, perciocchè ha egli trovato migliore d'ogni altro quel terreno, cento parti del quale ne contengono settantasei di arena o terra vetrina, undici di argilla pura, tredici di terra calcare, o calcinosa, oltre sei parti di materia untuosa ed un po' di ferro.

Del resto è da notarsi che questa proporzione deve variare secondo la natura delle piante, che vi si hanno da coltivare. Nelle sue ricerche non ebbe altro di mira il commentatore, che di stabilire la proporzione delle terre propria a formare il terreno migliore per la coltivazione del grano, appunto perchè un buon terreno da grano poco più, poco meno è sempre proprio alla coltivazione delle altre piante cereali ed economiche.

La cognizione adunque, degli elementi di cui si compongono le sostanze terree, è il punto dal

quale si deve partire per giudicare della sua fertilità effettiva o naturale, e ciò dovrebbe farsi mettendo una porzione di terreno in grande quantità d'acqua anche bollente, la quale vuol essere travasata dopo un certo tempo per separare dalla terra i sali, che vi sarebbero sciolti, ed i tritumi di piante che vi nuoterebbero, perchè sono leggieri. Fatto questo la si deve passare per setaccio onde separarne i sassuoli; poi vi si deve versar sopra del più forte aceto chiaro, finchè cessi di più parer di bollire con essa, e dopo chiarito si deve travasarlo. Indi si deve sciacquare la terra restante con acqua chiara a più riprese travasandola, non quando comincia a posare, ma mentre è ancora torba; il che vuolsi continuare, sino a che più non intorbidasse: perciocchè allora ciò, che in fondo rimane, è quasi pura arena; ciò che ha portato via l'acqua torba, è terra da vasajo o argilla, e ciò che ha disfatto l'aceto, è la terra calcinosa.

Il metodo più semplice e più sicuro di conoscere le proporzioni delle parti componenti li terreni, oppure la fertilità dei medesimi, è di prendere cento parti del terreno da analizzarsi in diversi luoghi, farle diseccare al sole o ad un leggiero grado di calore e di trovarne il peso specifico. Indi si prendono cento parti del terreno diseccato, e si mettono in una tazza di ferro, che si esporrà ad un calore discretamente forte: tutti li corpi organici si abbrucciano e si volatilizzano, pesato ciò che rimane dopo, si conosce la quan-

tità de' corpi organici che era nel terreno. Per conoscerne poi le rispettive proporzioni delle terre, si ponghino in un bicchiere cento parti del terreno che ha subìto l'anzidetta operazione, vi si versi sopra un po' di acido muriatico o idro-clorico; questo discioglie tutta la calce e rimangono sole la silice e l'allumina. Per separare finalmente l'una dall'altra queste due terre si fa uso dell'acido solforico bollente, il quale ha la proprietà di disciogliere l'allumina e non la silice; dal peso di quest' ultima si conosce la quantità dell' altra terra.

Con questi esperimenti di leggieri si potrà rilevare la miglior qualità del terreno, la quale giova anche a farci conoscere quali piante meglio possono prosperarvi e come renderlo fertile, se non lo fosse, coll'aggiungervi quella terra, che manca o che vi è in troppo piccola quantità.

Il prodotto *risulta dalla profondità del terreno.* Questa serve egualmente a giudicare, se è sufficiente o no per tale o tal' altra pianta, come già si disse, la quale più o meno profonde getta le sue radici, ma inoltre può insegnarci a condurre con discernimento i lavori, perchè pretendendo di migliorare il terreno col fare un profondo lavoro, si rischia talvolta di seppellire il fior di terra e condurre a galla od alla superficie ghiaja, arena od altre terre cattive e sterili.

Dalla situazione del terreno che vuolsi considerare sotto due aspetti, *fisico* ed *economico*. La

situazione fisica del terreno si deve considerare e rispetto *ai punti del cielo* e per riguardo a sè stesso ed in punto alle circostanze.

Rispetto *ai punti del cielo* non è da aversi riguardo, dice il Fabbroni, se non che nei monti e poggi, perchè deriva appunto dalla loro situazione, che le piante che su vi crescono, possono avere il beneficio essenziale di maggior abbondanza di luce e di calore, o essere relativamente prive di queste e percosse da distruttrici meteore. L'esposizione a tramontana, od a mezzodì ec. soggiunge lo stesso autore nelle sue istituzioni di agricoltura, giova per determinarsi ad un tale o tal altro genere di coltivazione, e pensare, se convenga piantare ulivi, vigne ec. e sperarne il maggior frutto.

Considerando il terreno in quanto a sè stesso, è lo stesso autore, è da osservare, se sia elevato, oppure posto in un fondo, e che perciò sia nel caso di maggiormente nuocere o favorire le piante colla troppa abbondanza o difetto di umidità; se sia piano, declive, è quanto per giudicare se per questo sia più atto ad ogni miglior coltura, e meno soggetto ad essere degradato dalle acque piovane; e nelle istituzioni, aggiunge lo stesso autore, che l'osservazione, se il terreno è situato in valle, o in monte, o in piano ec. serve, come trattandosi di profondità, a coltivare con giudizio, poichè mal provano per esempio le viti nei bassi fondi e poco giudizioso si è lo smovere il terreno coll'aratro, vanghe e simili, se è situato in grande pendio, poichè

le pioggie non solo portano via il fiore delle terre, ma coll'andare del tempo spogliano affatto il monte, e lo rendono nudo scoglio.

L'ultima parte della considerazione fisica del terreno si è quella delle *circostanze in cui trovasi*, non per rapporto a sè, ma rispetto ai terreni vicini, o altre simili casualità. Per esempio, una pianura divisa da una catena di monti, per quanto il suolo sia simile in tutto e per tutto da ambi i lati, le pianure poste dai lati di mezzogiorno e levante saran sempre più feraci di quelle volte al ponente e al settentrione, e queste e quelle avranno un maggiore o minor grado di fertilità, secondo che saranno più vicine o più lontane dalle falde del monte, non tanto per l'influenza del calore impedito, o riflesso, quanto per essere soggette ad essere arricchite dal fertile terriccio, che le acque piovane sempre strascinano in giù dalle montagne o colli. La vicinanza di torrente impetuoso, l'abbondanza delle polle sotterranee sono circostanze, che diminuiscono il prodotto del suolo, l'una rendendolo più precario e l'altra assolutamente minore ec.

Il terreno considerato economicamente tanto ha maggior prezzo, o tanto rende maggior frutto, quanto che è suscettibile a piccolo costo di una migliore coltura, e quanto che è situato in tal guisa da avere un sicuro, pronto e facile smercio delle sue produzioni. Queste circostanze tanto più gradualmente diminuiscono, quanto più il terreno è si-

tuato lontano da città popolosa, da porti, o mercati, strade regie, fiumi navigabili ec. e viceversa. I punti di smercio devono essere considerati dallo stimatore, come tanti centri, dai quali siano descritti tanti circoli concentrici, per esempio di miglio in miglio, finchè arrivino a toccarsi quelli esterni di un centro con quelli dell'altro, e che il numero di questi sia proporzionale a quello dei consumatori, od all'importanza del mercato, talchè se per esempio dieci miglia all'intorno, o dieci circoli, comprende una città di trentamila abitatori, cinque miglia soltanto abbia quella, la quale non ne ha se non che quindicimila, ed in proporzione dell'aumento delle distanze diminuiscasi la valutazione del fondo. Siccome poi i viaggi o trasporti d'acqua sono alquanto minori di quei di terra, nella ragione stessa si aumenti uno dei diametri dei cerchi, talchè verso il corso del fiume si allunghino e prendino la figura ellettica e la parabolica sulle sponde dei laghi e sulle coste del mare.

Aveva prescritto la Giunta, che nell'individuare l'intrinseca attitudine del terreno, si dovesse osservare la qualità e quantità del frutto, che una pertica di ciascuna qualità di fondo può produrre; perciocchè non solo importa di distinguere le diverse qualità di terreno, per esempio di prativi, di aratorj ec., ma conviene determinare i diversi gradi di bontà, secondo la naturale attitudine del terreno, e giusta i lavori che in esso si fanno solcandolo, smovendolo, e sminuzzandolo con diversi istrumenti e con diversi mire.

Se adunque si deve portare l'ispezione oculare sull'intrinseca attitudine dei terreni, perchè possono avere diversi gradi di bontà, si fa manifesto l'errore gravissimo, in cui caddero i prefetti dell'estimo, perciocchè nella stima dei fondi ebbero in considerazione la sola qualità esteriore dei terreni, di orti cioè, di prati, di campi arativi ec., senza pensare all'intrinseca attitudine, confondendo quindi i terreni buoni coi cattivi, che rimasero per tal guisa casualmente prezzati, potendosi ad ogni evento cangiare la qualità della coltura.

Il Fabbroni dopo aver esauriti tutti i punti da aversi in considerazione nella stima dei fondi, avverte, che diverso deve essere il giudizio o risultato finale delle operazioni dello stimatore, se stima per le vendite, cioè pel privato, da quello che deve essere la stima per la tassazione o catasto, cioè pel pubblico e pel Sovrano. Il privato, dice egli, che compera, ricerca ed esige un giusto impiego o frutto del suo denaro; si deve comperar dunque in ragione dell'attuale prodotto. Il privato che vende, deve essere rimborsato del denaro impiegato nella coltivazione, e del prezzo dell'esercizio della sua industria. Il denaro impiegato, continua, da sè stesso si rappresenta per la proporzione che porta coi diversi generi; l'industria dee considerarsi rappresentata dall'importare della sussistenza delle mani che la esercitarono.

All'opposto il Sovrano amministratore per la

società deve percepire in ragione del fondo e non del denaro impiegato e degli effetti dell'industria, perciocchè gli individui ebbero dalla società, per così dire, il terreno sodo, incolto o spogliato: riconoscono da essa un dono più o meno grande in ragione dell'attività, che può avere per produrre. In ragione adunque di questa proprietà devono retribuire alla società, ed è quello l'oggetto, che aver devono in mira gli stimatori pel catasto.

Il Sovrano od il pubblico, aggiunge, che tassa, se non vuol punire l'industria, la qual sempre devesi da lui e incoraggiare e premiare pel suo proprio vantaggio, altro non deve avere in veduta nel terminare le tasse, che l'attività o disposizione, che ha un tal dato suolo di sua natura a produrre utili vegetabili, considerandolo come nudo, e non già in alcun modo il prodotto attuale, frutto per lo più del sudore e delle vigilie dell'agricoltore.

Lo stesso autore è d'avviso, che non debbasi considerare la diversa qualità dei terreni, se siano cioè prati, od orti, o campi arativi, perchè la coltivazione variata deve considerarsi come uno sforzo d'industria, e siccome questa non si eccita, se non dall'incoraggiamento, vuole che ne sia suo premio il prodotto. In quanto agli alberi od arbusti, soggiunge, che sono sparsi pei campi, siccome sono soggetti alla variazione, o che a tale, o tal'altra epoca può per alquanto tempo perdere il terreno la facultà di nutrirli, parrebbe che il governo nella grande operazione non dovesse considerarli, se non

che come un frutto d'industria da lasciarsi quietamente godere alla medesima.

La sola attitudine a produrre, conchiude, e non il prodotto considerare si deve per le necessarie contribuzioni; e soltanto nelle parziali stime per ragione di privato contratto, oltre la fondamentale valutazione del suolo, sarebbe da aggiungersi la considerazione del numero e qualità degli alberi ch'egli attualmente nudrisce.

Non devesi adunque, giusta il divisamento dell'autore, assoggettare a tassa quel valore de' terreni derivante dalla loro variata coltura, nè quegli incrementi de' prodotti dovuti ai sudori ed alle vigilie dell' agricoltore, per due ragioni: primo, perchè gli uomini ricevettero i terreni dalla società nudi ed incolti: secondo, perchè non vuolsi punire la loro industria.

Ma se erano in realtà nudi sassi, e divennero fruttiferi unicamente, perchè il cittadino li coperse di ferace terra, quelli non dovrebbero in alcun modo essere tassati, giusta l'autore, perchè tutta la loro fertilità è dovuta alla loro industria. Che se i cittadini ricevettero non nudi sassi, ma terreni atti di loro natura a produrre utili vegetabili, sono d'avviso molti economisti che il terreno, come ogni altra materia, non ha niun valore in sè stesso e non ne acquista se non quanto gliene presta il braccio dell'uomo. Oltre di che se noi supponiamo che taluno abbia ricevuto in dono dalla società un nudo sasso, su cui trasportarono

feracissime terre, ed altri terreni feraci, ma che per loro indolenza perdettero alquanto della loro fertilità, dovendosi tassare sì gli uni, che gli altri, giusta la loro naturale attività, i primi più dei secondi verrebbero aggravati, quindi si punirebbe l'industria con ingiuria manifesta della giustizia.

Ma conviene premiare e non punire l'industria: noi lo accordiamo di buon grado, ma chiunque conosce il sistema stabilito dalla Giunta per la stima dei terreni è forzato di convenire, che con esso si è dato un incoraggiamento grandissimo all'agricoltore, perchè quel terreno che è stato posto in estimo come incolto e perciò aggravato da tenue porzione di carico, divenendo colto e fruttifero, seguita a pagare senza aumento alcuno il medesimo carico di prima. All'incontro quei terreni che al tempo della stima si sono ritrovati colti, se mai per incuria o negligenza divengono di peggior condizione, rimangono senza diminuzione alcuna sotto il medesimo tributo. Così con una operazione sola si punì l'inerzia e si premiò l'industria, il che è stato sempre presso i politici un problema di difficile scioglimento.

Per altro anche la Giunta di Censimento aveva ordinato agli stimatori, come già si accennò, che dovessero portare un'attenta ricognizione oculare su ciascun fondo, onde conoscere la sua intrinseca attitudine a produrre, la quale è di gran giovamento per l'assegnazione delle classi, cui possono appartenere i fondi della stessa qualità; le quali classi nel linguaggio Censuario si chiamano *squadre*.

SEZIONE III

La terza regola generale per la valutazione dei terreni, è riposta nella loro classificazione giusta la rispettiva bontà.

Classificare i terreni non è altro, che disporre in serie numerica di unica, oppure di prima, seconda, terza e quarta *squadra*, secondo i diversi gradi di forza di chimica, che possono incontrarsi, nella varietà degli strati di terreno costituente un' estensione complessiva, come sarebbe quella d'un comune, d'una provincia ec.

Gli antichi deducevano la forza chimica dei varj campi componenti una comunità con una semplicità, che non solo merita di essere seguita, ma bensì ammirata; perchè dividevano il grano prodotto dal terreno per la quantità della semente sparsavi. Il quoto maggiore che ottiene in un comune, costituisce la classe prima di esso: il quoto minore la classe ultima, e dalla differenza fra il maggior quoto e minore si desumono le intermedie. A cagion d'esempio supponendo sei il quoto maggiore, due il minore, si potranno costituire cinque classi. Si chiamerà di prima squadra quel terreno che darà sei sementi, di seconda quello che somministrerà cinque sementi, di terza quello che ne produrrà quattro, di quarta quello che ne frutterà tre, di quinta quello che produrrà due sementi.

Se il quoto sarà maggiore di sei, si potrà stabilire un numero di classi maggiore, desumendolo dalle differenze, che più comunemente in quel comune si incontrano, e secondo risulta dalla divisione del prodotto per la semente impiegata, giacchè nelle risaje vi sono di quelle che dalle venti sementi giungono sino alle quaranta, per cui scegliendo per differenza fra l'una classe e l'altra l'unità di semente, in questo caso vi sarebbero venti classi di risaje, perchè così risulta la gradazione della forza chimica dei diversi campi per le evoluzioni succedutesi nel globo.

Vi sono metodi eccellenti, onde spiegare i passaggi dei terreni da una classe all'altra, senza dipendere dalla cognizione del numero delle sementi prodotte, cognizione che nell'assumerla si può venire facilmente ingannati da coloro che avessero mire indirette, e tendenti ad oscurare la verità, mire che si rendono tanto più facili, quanto è industriosa la privata avidità, massime quando si tratta d'introdurre il nuovo Censimento. Se con que' metodi non si giunge a determinare la forza chimica produttiva, espressa in numero di sementi, servono però assai bene, onde classificare que' terreni, che presentano eguali segni caratteristici di fertilità.

Uno scrittore dice, che il merito di ciascuna classe, di qualsivoglia specie di coltivazione, è sempre dipendente dalla qualità del prodotto rispettivo. Se noi supponiamo, che in due comunità il

campo arativo di prima squadra somministri in prodotto sei sementi, ma che il loro frumento sia maggiore a cagion d'esempio di gravità specifica, ossia di qualità, l'una comunità sarà in migliore condizione dell'altra, e la ragione è chiara, perchè il frumento più pesante si pagherà di più al moggio dai panattieri, rendendogli maggior quantità di libbre di pane, e viceversa il frumento più leggiero.

Lo stesso dicasi per rapporto alla bontà del vino, dei frutti, fieni e di qualunque altro prodotto, non ommessi i legnami, perchè i legnami per esempio dell'Albania che si producono sulle sue coste sono più duri e compatti di quelli del Nord, per cui l'arsenale di Toulon pagherà maggiormente i legni Albanesi per la costruzione dei suoi vascelli, di quello che li pagherà l'arsenale di Brest che li provvede dal Nord; cosicchè supponendo noi in numero d'anni eguale, gli alberi di medesima specie al Nord crescere d'un diametro ed altezza di quelli alle coste di Albania. Sebbene la forza chimica dei terreni rispettivi, ammetta una stessa prima classe di bosco d'alto fusto forte, pure la classe prima in Albania (fatta attrazione dei rapporti di distanza, relativamente al luogo di uso) avrà maggior merito della classe prima al Nord.

La distribuzione della squadra, cui possono appartenere i terreni di qualsiasi specie, si fa per gli stimatori più complicata, quando siano diversi

i vegetabili che in quelli si coltivano. Di fatti un' estensione di terreno coltivato a grano con piantagione di viti può considerarsi coltivazione composta di quella del grano e della vite, così pure aggiungendovi altro frutto, sarà composta di tre coltivazioni, e poichè siccome per una parte il terreno cresce di valore a misura, che da esso si raccolgono maggiori produzioni, ed in ragione della loro varietà; e dall' altra non tutti i vegetabili che si coltivano, sviluppandosi in tutti i terreni egualmente, ma ad un vegetabile conviene un terreno, ad un altro uno di diversa specie, ed il loro prodotto risulta in ragione della omogeneità del terreno, così è difficile che in un sol campo tutti i vegetabili abbiano lo stesso grado di sviluppo, per cui un campo aratorio sarà di prima classe per rapporto al frumento, di seconda per la vite, di terza per altri prodotti: quindi in questo caso risulterà la stima dell' aratorio vitato composto di due classi relative alle due specie dei prodotti.

Premesso questo, dice uno scrittore, che in queste cose vide molto addentro, chiamò di prima classe il campo arativo vitato, il di cui prodotto sia di prima classe tanto pel solo grano, che per la sola vite, e costituirà la prima classe dei due componenti.

Amò di chiamare di seconda classe quel campo arativo avvitato, il cui terreno sarà di prima classe per uno dei due prodotti, vale a dire o pel

grano, o per la vite, cosichè si sarà formata la seconda classe di due componenti.

Disse di terza classe all' opposto quel terreno che pel grano fosse di seconda classe, e per la vite di terza, e viceversa. Così se il terreno fosse di seconda classe per un prodotto e di terza classe per l'altro, allora si chiamerà di quarta classe rispettivamente ai due componenti.

Con questo metodo si può procedere alla formazione di qualunque classe, o squadra, in quanto il rapporto di valore riesce relativo alla verità; giacchè rappresentando con quantità numeriche le classi si ha un soddisfacente risultato.

CAPITOLO IX

Regole speciali per la valutazione de' terreni.

SEZIONE PRIMA

Regole speciali per la valutazione de' terreni di tenue cavata.

» Ai fondi di tenue cavata, disse la Giunta, » come i pascoli, le brughiere, i zerbi e simili, che » per lo più sono nei monti, si darà un più ve- » rosimile valore, senz' obbligo di costituire loro » la rendita, e questa dovrà essere a giudizio dello » stimatore, premesse le opportune informazioni. » E poichè alcuni terreni vi sono, i quali non » danno alcun prodotto, qualunque sia il lavoro

» che si voglia ai medesimi applicare, come i ceppi
» nudi, ossia affatto sterili ed infruttiferi, ordinò
» la Giunta che si lasciassero senza valutazione ».

Quanto ai fondi che danno poco prodotto, osserveremo, che il dissodamento delle brughiere, e di altri fondi poco produttivi, potrà giudicarsi utile alla società, quando il loro prodotto superi la somma dell'interesse annuo delle spese primitive per renderli coltivi, delle spese di concimazione annua per la loro costante attività; delle forze umane che vengono loro annualmente applicate, e degli infortunj meteorologici. Se il loro prodotto non eccede tutte queste spese, è più conveniente lasciarli nel loro stato di brugo, perchè si ottiene un frutto senza bisogno di forza fisico-meccanica applicata.

È forza però di confessare essere presso di noi universale pregiudizio, che le brughiere non si possono utilmente coltivare, mentre si legge in Verri, che il signor Tosi di Busto avendo ridotto a coltura quattrocento pertiche di brughiera di Soma, trovò che quel terreno era quanto mai fertile. Del resto se ai tempi del Censimento non si trovano dissodate le brughiere, i zerbi ec., si dovrà assegnar loro un più verosimile valore senza calcolarne la rendita, per la somma difficoltà di ben determinarla, e per l'incoraggiamento, che le leggi debbono prestare alla coltura delle brughiere.

Quanto poi ai fondi affatto sterili, non è a mettersi in dubbio che si vogliono abbandonare alla

loro sterilità, perciocchè gli agrimensori riferirebbero che malgrado il loro generico valore reale come suolo, mancano del frutto naturale ed industriale in ispecie. Se la nazione li caricasse di una tassa, i proprietarj se ne sbrigherebbero prontamente col rinunziarli allo Stato, abbandonando il paese. Dicano pure gli spiriti astratti e speculativi, che il Supremo Creatore dotò l'uomo d'una particolare affezione al suolo nativo; che questa verità si manifesta per ogni angolo della terra, nel vedere i figli rifabbricare le case nello stesso luogo ove le valanghe diedero sepoltura ai loro avi, ove le vulcaniche eruzioni coprirono colle loro ceneri quelle dei loro genitori, ove degli straripamenti de fiumi fecero vittima i loro parenti, e che in conseguenza non si può temere un vuoto nella popolazione, quand'anche sieno assoggettati a Censo i terreni incolti. Noi osserveremo che l'uomo affronta i più grandi pericoli, dalla pianura passa alle nevose cime dei monti, da queste passa a combattere coi mostri marini, va da un polo all'altro, quando il suol nativo non offre i necessarj mezzi di sussistenza.

Noi abbiamo monti sterili, immensi terreni occupati da acque stagnanti, di cui per lo più le comunità sono le proprietarie, ma per comando della Giunta non è lecito di turbare la pace dei luoghi alpestri, la solitudine dei miserabili pastori, o di andare nel rigurgito delle acque a pescar denaro, costringendo i padroni al Censo. Sarebbe un rad-

doppiare i mali, sarebbe una violenza, un' ingiustizia senza confine, che non potrebbe essere giustificata collo specioso pretesto, che conviene costringere a coltivare i fondi incolti, onde renderli fruttiferi. I cittadini vogliono essere invitati, ma non costretti alla coltura dei fondi sterili. Lo Stato, le provincie, le comunità distribuiscano ai privati i fondi che essi abbandonano alla sterilità. Si obblighi quel privato a vendere quel fondo, che ei non coltiva, perchè lo crede infruttifero, e sia l'acquirente obbligato, entro un dato tempo, di ridurlo a coltura, ma non si adotti la provvidenza di Aureliano, la quale condannava gli ordini della città a pagare per i campi deserti, provvidenza che vulnerò la nativa libertà dell' uomo, e condusse gli abitanti al disperato partito di abbandonar tutto e di gettarsi in braccio alla fortuna, alla disperazione.

Crediamo opportuno l'avvertire, che non voglionsi confondere i terreni, che per la loro qualità danno poco prodotto, coi fondi abbandonati e non coltivati pel soverchio peso dei carichi e per mancanza del personale, perciocchè questi per ordine della Giunta egualmente che gli altri si devono censire secondo la loro bontà e rendita, e collocare in quella squadra che loro può competere, aggiungendovi però la particola *presentemente incolti.*

Le leggi politiche, dice il nostro codice al § 387, determinano a chi spettano i fondi abbandonati,

ed incolti, leggi che non vennero finora pubblicate. In generale però sono devoluti allo Stato, come abbandonati, i fondi lasciati senza coltura affatto, come pure gli edificj a motivo di trascurata riparazione.

SEZIONE II

Regole speciali per la valutazione de' terreni adacquatorj.

Rispetto ai terreni adacquatorj, ordinò la Giunta, che si stimassero col beneficio dell'acqua, perchè coll'irrigazione si ottiene un maggior prodotto, cosicchè per censire il valore delle acque converrà considerare il prodotto, che dà il campo in istato asciutto, e ciò che dà coll'inaffiamento, e si rileverà, che l'irrigazione dà il doppio, il triplo, il quadruplo ed anche più del raccolto ordinario dei fondi, senza il benefizio dell'acqua. Presso di noi non si apprezzano in certi paesi che i terreni irrigati.

La Giunta intorno al modo di valutare le acque ci lasciò scritto: » Che siccome in un sol territorio vi può essere diversità d'acqua non che di » spesa tra possessore e possessore a proporzione » di perticato, così si assentì di regolare le spese » dell'adacquazione nella maggior risultanza, cioè » della maggiore che risulterà da uno dei primi » estimati, e ciò affinchè in un solo territorio si » faccia la stessa deduzione, perchè ne risulti

» una sola stima; disposizione che a nostro avviso
» esige schiarimento.»

In un solo territorio vi può essere diversità d'acqua, perchè la natura dell'acqua varrà secondo che deriva da fiumi, da torrenti, da laghi, da fontanili, e perchè un'acqua è calda, un'altra fredda, una terza è grossa ec. *Vi può essere diversità di spesa tra possessore e possessore, in ragione di pertica*, perchè il consumo delle acque nell'irrigazione può risultare minore, o maggiore: primo dalla disposizione dei diversi canali adacquatorj sì primarj che secondarj, e dal valore dell'acqua che scorre in essi, perchè quanto maggiore è la massa dell'acqua che sovrasta al bocchetto, l'irrigazione si fa più abbondante: secondo dalla natura del suolo assorbente; così alcuni pratici esperimentati ci convincono, che un'oncia d'acqua Milanese, che defluisca sempre, basta per inaffiare ogni quattro giorni trecento quarantanove pertiche di prato, e di terreno arativo duecento ottantotto, mentre basterebbe appena per inaffiare quarantatrè pertiche e mezzo di prato a strati di terreno sabbioso e poco regolare in superficie, e di terreno arativo della stessa specie non può irrigarne che trentasei, e la stessa quantità d'acqua può bastare per inaffiare quattrocento pertiche di risaja quando il terreno non è sabbioso.

Si assentì di regolare le spese dell'adacquazione, si avvisò la Giunta, *sulla maggior risultanza, cioè dalla maggiore che risulterà da uno dei*

primi estimati, affinchè si faccia la stessa deduzione in un sol territorio perchè ne risulti una sola stima, in queste parole si racchiude una regola per la riduzione delle spese necessarie da farsi dai proprietarj dei fondi irrigati, regola che non fu dalla Giunta sufficientemente rischiarata, il che noi tenteremo di fare nel seguente capitolo, in cui si tiene discorso delle deduzioni. (1)

La interinale delegazione per l'esecuzione del Censo prima di tassare le acque, si propose di accordare ai conduttori delle acque la ragione di ritenere soldi tre di Milano per ogni lira sul fitto, che annualmente pagavano ai proprietarj locatori delle acque medesime, onde far concorrere anche i proprietarj stessi al pagamento delle imposte; ma a questa disposizione, sebbene compresa nell'editto 1759, venne poi derogato, forse perchè osservò il consigliere Lupi, risguardava unicamente l'interesse particolare dei contraenti, derogazione che è pure confermata dalla nostra patente di Censimento, perchè in essa sono dichiarate esenti dall'imposta le roggie, i fiumi, i canali ec.

Noi però siamo d'avviso che il nostro legislatore dichiarò esente dalle imposte le roggie, fiumi,

(1) Sarebbe stato desiderabile, che i periti incaricati dalla Giunta di Censimento delle stime de' fondi, le avessero presentato una relazione più chiara e completa di quanto operarono in campagna. Difatti oscuro ed incompleto è l'articolo soprattutto relativo all'estimo delle spese d'acquazione in modo, che per quanti idraulici io abbia interrogato, niuno mi diè una soddisfacente spiegazione. Io ho tentato di svilupparlo, ma non saprei con quale successo.

canali e che la pratica derogò al diritto di ritenere tre soldi per ogni lira di fitto, perchè in apparenza sono bensì i conduttori di esse che pagano l'imposta, ma in realtà si paga dai proprietarj delle acque stesse; perciocchè i conduttori nel prendere ad affitto le acque sogliono calcolare il maggior tributo, di cui, per cagione di esse, vengono aggravati i loro fondi. Succede negli affitti delle acque ciò, che suole accadere, laddove esistono tasse per la vendita delle proprietà, che il compratore calcola nel prezzo anche ciò, che deve pagare in forza della legge del registro, o dell'insinuazione.

Vogliamo in questo luogo avvertire, che sotto il nome di roggie, fiumi e canali, intendesi un'idea complessiva dell'alveo e delle acque che in esso scorrono. Allorquando i fiumi, i canali ec. sono navigabili, sì l'alveo che le acque, sono di proprietà dello Stato, ma quando non sono navigabili, allora possono spettare anche ai privati, e può accadere che uno sia proprietario dell'alveo, e l'altro delle acque. Così la legge del 1804, espressivamente richiamata in vigore dalle leggi attuali, impone l'obbligo di cedere, mediante però conveniente indennizzazione, una parte dei nostri fondi, allorchè altri vuole in essi condurre delle acque. Il cedente può conservare per sè la proprietà del fondo ceduto, ed il cessionario non acquisterebbe in questo caso, che il diritto di far scorrere le sue acque; cosichè deviandole riviverebbe nel cedente il diritto di proprietà.

Talvolta può riuscire di gravamento la dichiarazione di coloro, che sono costretti in forza dell' accennata legge di cedere una parte di loro proprietà, ch' essi non intendono perciò di rinunciarvi; poichè potrebbe taluno far ricorso a quella legge, onde ingiustamente aprirsi una strada nei fondi altrui. Si formi l' ipotesi che a Tizio torni comodo d' aprirsi una strada nel fondo di Sempronio, che ne abbia fatta perciò la relativa dimanda, e che non sia stata secondata. Indispettito Tizio per questo rifiuto, e per seguire ad un tempo i suoi interessi, gli fa una nuova dimanda di cedergli tanta parte del suo terreno, quanto basta per condurre una corrente d' acqua. La legge obbliga Sempronio a fare questa cessione. Ma non potrebbe egli accadere, che dopo qualche tempo Tizio devii quell' acqua, e si serva dell' alveo come di strada? Tornerà adunque utile a Sempronio in questo caso la dichiarazione, che egli non intende di rinunciare al suo diritto di proprietà, qualora il pezzo di terra ceduto venga rivolto ad altro uso.

Sebbene la legge dichiari esente d' imposta le roggie, i fiumi, i canali, siamo però d' avviso che quando al tempo della formazione del Catasto un fondo viene censito siccome fruttifero, non debba cessare dal pagamento del Censo, tuttochè convertito in un alveo, perchè ciò devesi considerare come una speculazione del proprietario, il cui obbligo verso l' erario non deve perciò venir

meno. È vero che il suo fondo è divenuto infruttifero, perchè serve di letto alle acque, ma il proprietario riceve una volta sola tutto quel frutto, che può produrre in una lunga serie di anni.

Il sistema di non censire le acque rende meno soggetti ad alterazione i libri di trasporto, e meno complicate le operazioni censuarie; perciocchè la Giunta di Censimento avendo voluto valutare le roggie fu costretta di stabilire, che nel caso che i proprietarj delle acque servendosi del loro naturale arbitrio, levassero in tutto od in parte le acque ai conduttori, che hanno i terreni descritti nelle tavole colla quantità di irrigatorj, sarà lecito a questi di ricorrere al tribunale per dimandare la proporzionata deduzione del loro estimo, a condizione però che siano tenuti a denunciare il fondo, a beneficio del quale sia stata divertita l'acqua conduttizia, onde si possa dal tribunale medesimo, colla precedente verificazione della stessa denunzia, accrescere il corrispondente valore dell'estimo al nuovo fondo diventato irriguo, e ordinare la correspettiva annotazione al libro de' trasporti e correzioni d'estimo. Con tale sistema adunque si dovevano portare continue alterazioni ai libri censuarj.

SEZIONE III

Regole speciali per la valutazione dei moroni.

Ai tempi della Giunta si agitò con gran calore la quistione sopra il modo di censire la rendita risultante dalle piante dei mori detti moroni. Nell'antico Censimento fra le diverse qualità dei terreni si annoverò *il terreno moronato* e vi fu costituito un prezzo a ragione d'un tanto la pertica. La Giunta Miro nel 1724 osservò, tra le cose che le parvero in quell'antica pratica lontane dall'esattezza, lo stimare indistintamente a un tanto per pertica il terreno moronato.

Due difficoltà vennero promosse a questo proposito; la prima, che da un terreno moronato ad un altro che similmente deve dirsi tale, vi è spesso una differenza maggiore che da prato a prato, da vigna a vigna, perchè la stessa quantità di terreno, abbia cento, oppure cinquanta moroni, deve dirsi nella stessa guisa moronato, quantunque nella rendita dissimilissimo ed incapace perciò di sottoporsi con una misura eguale di una stima ragguagliata in confuso a un tanto la pertica; la seconda difficoltà dipende dai moroni, che esistono sopra fondi di differente qualità, come prati, aratorj, ec. i quali dovendo censirsi secondo la generica qualità di prato e di aratorio andantemente a un tanto la pertica col prezzo formato sopra la pura rendita del suolo e in detti generi di coltura, si viene con

ciò ad escludere dal Censo il frutto addizionale risultante dai moroni sopra esistenti, il quale non si può avere in considerazione nel fissare il prezzo generale di prato e di aratorio.

Fu proposto l'espediente di aggiungere al prato, all'aratorio ec., in cui si ritrovavano dei moroni la circostanza *di prato con moroni, aratorio con moroni ec.*, acciò si possa assegnare al prato ed all'aratorio con moroni un prezzo diverso da quello assegnabile al prato ed all'aratorio semplice. Ma anche con questo espediente sempre sussisteva la difficoltà di non poter ridurre i terreni moronati ad una classe sola, stimabile con un sol prezzo ragguagliato, essendo questa una circostanza tanto in sè stessa variabile, giacchè può dirsi *prato con moroni* tanto uno che ne abbia dieci, come un altro che ne avesse cento, e tali diversità indeterminabili è impossibile conguagliarle con una regola universale, che non offenda la giustizia o in frode del Censo, o in aggravio del Censito.

I periti, ai quali fu commesso lo scioglimento della quistione, proposero di censire i moroni separatamente dal fondo, in cui si trovano, perchè l'esatta enumerazione dei medesimi giudicavano il metodo più spedito e più vantaggioso, onde conoscere il prodotto di quelle piante, metodo che quand'anche fosse accolto in generale dalle provincie, che in allora costituivano la Lombardia Austriaca, trovò forti opposizioni nella città di Vigevano e nella città e ducato di Milano.

La città di Vigevano rappresentò alla Giunta, che il frutto della seta è soggetto a mille infortunj, che i moroni sono di facile deperimento, che non si è mai pensato di voler censire la seta, ma solo le terre, in cui sono i moroni, che i bachi abbisognano d'altra industria per la formazione della seta, cioè nascimento della semente, nutrimento e pulitura sino alla sua trasformazione in crisalide; regolamento della temperatura con termometro e consumo di combustibili; formazione del bozzolo con consumo di materia; raccolto delle galette ossia bozzoli e suo peso; trasporto sollecito al luogo della vendita; conchiuse finalmente la città di Vigevano col dire, che i moroni si dovessero lasciare senza alcuna valutazione.

Ma noi non troviamo ragione sufficiente, onde suffragare al sentimento di quella città, non ostante il nostro amore pel suolo natio, di rendere cioè immuni dal Censo i moroni, mentre non vi esiste pianta per confessione della stessa città, che non debba assoggettarsi a Censo, qualora sia produttiva di frutti. Noi osserviamo in fatti che la fronda del gelso è indubitatamente un frutto puramente naturale, e per conseguenza sottoposto a Censo, al quale soggiace *quidquid est in fructu;* che i moroni rendono la terra più preziosa e di maggior valore; che anche tutte le altre piante sono sottoposte agli infortunj celesti; che i moroni durano moltissimi anni, e qualche volta

giungono a quasi un secolo, mentre le vigne periscono e durano pochissimi anni; eppure non vi ha chi ardisca pretenderle esenti da Censimento. Chè se per la formazione della seta abbisogna di altra industria; il cultore della medesima trova ampio compenso nel maggior frutto, che da quel prodotto ritrae. Sono già secoli, che la seta è il prodotto più ricco dei nostri paesi.

La città e ducato Milano rappresentò, che coll'enumerazione delle piante di moroni, le leggi fondamentali dell' antico Censimento venivano dalla Giunta trasgredite, e conseguentemente la Giunta non poteva senza consultare il governo introdurre quella novità, ciò che non poteva farsi neppure dal governo, senza sentire il senato e il magistrato ordinario.

La Giunta che, coll' introduzione del Censo, era incaricata a rappresentare una nuova legge al Sovrano, caduta in sospetto, che la città di Milano non altro scopo si proponesse in quella sua rappresentanza, che di procrastinare l'opera del Censo con defatigazione dello Stato, ingiunse, ai periti autori della proposizione, di esporre i fondamenti, ai quali essi appoggiavano la proposta numerazione dei moroni.

Osservarono in primo luogo i periti essere impossibile apprezzare con eguaglianza un tanto alla pertica i fondi moronati, perchè il frutto dei moroni non riesce sempre eguale, essendo anzi molto diverso secondo la qualità del fondo e delle

piante; per il che seguirebbe il grave inconveniente di non corrispondere mai il Censo al soggetto censito, inconveniente, che si farebbe sempre maggiore, quanto più grande fosse il prezzo, che si applicasse ai fondi in considerazione delle medesime piante.

Dissero i periti in secondo luogo risultare dalla pratica, che si rende facile in qualunque comune sapere il grano che ogni pertica produce, ma altrettanto difficile si fa l'indagare il vero frutto descrivendo i fondi con la denominazione *moronati* o *con moroni*; poichè una pertica con due, tre, quattro, cinque, ossiano dieci moroni avrebbe sempre lo stesso valore, mentre il frutto sarebbe maggiore o minore, variando esso secondo la qualità di dette piante e del terreno, in cui si trovano.

Si potrà stabilire, onde appoggiare il sistema di valutare i fondi moronati o con moroni, dissero i periti, un sol prezzo a ciascuna pertica moronata aratoria. Ma affine di darvi il vero e giusto prezzo si rende necessario di osservare minutamente i moroni pianta per pianta, calcolando la quantità della foglia che ciascuna produce; il che renderebbe l'operazione del Censimento lunghissima, ed occuperebbe moltissime braccia con grave stipendio, mentre seguita la stima dei terreni, e numerizzate le piante, risulterà vario sì, ma giusto il valore d'ogni pezzo di terra e dei moroni.

Per ovviare poi all'inconveniente della disugua-

glianza e per abbreviare la stima, suggerirono i periti medesimi, che si apprezzassero separatamente tutti i moroni, considerando solo in essere quelli, che rendono libbre venti grosse di foglia; e poichè molti delle surriferite piante rendono libbre quaranta ed anche cinquanta di foglia, credettero i periti di fare un adequato, stimando ogni morone a libbre venticinque di foglia. Fecero i medesimi osservare che questa regola è vantaggiosa ai particolari, perchè resta compensato lo svantaggio dei moroni, che non danno venticinque libbre di foglia, dal maggior beneficio di quelli che ne rendono quaranta, ed anche cinquanta libbre.

Fu obbiettato al progetto proposto dai periti, che i moroni essendo facili a perire, il particolare sarà caricato d'un utile che più non ha. Ma i periti, avendo dichiarati esenti dal Censo i moroni decadenti e novelli, credettero di compensare esuberantemente i possessori del danno per quelle piante che possono morire.

Fu pure obbiettato, che venendo alla numerazione distinta delle piante dei moroni, deve dirsi anche necessaria quella delle viti, delle castagne, dei pomi, e di tutti gli altri frutti. Risposero a questa obbiezione i periti, che le viti sono regolate con egual metodo nei fondi, ove si ritrovano, osservandosi in essi una stessa qualità e quantità, il che non si verifica nei moroni, e che le castagne, le noci, i pomi osservano la stessa egualità

nel numero e frutto che producono. Soggiunsero inoltre i periti, che qualora s'incontrasse una grave discrepanza, non si rifiutano, che si debba praticare la stessa numerazione proposta per le piante di moroni. E difatti la stessa Giunta di Censimento volle, che si numerassero gli olivi, quando di essi se ne facesse un traffico nei siti, in cui si coltivano, come pure annuì, che si numerassero i castani; perciocchè l'olivo è di grandissima utilità in quanto offre un prodotto necessario agli usi economici delle nazioni; è meno soggetto a variazione di prezzo; domanda poche cure; isterilisce poco il terreno e ne accresce considerevolmente il valore. Il castano poi dà un prodotto che serve di sostentamento agli abitanti delle montagne, e la pianta stessa è utile per molte arti. (1)

Del resto siccome i terreni, nei quali vengono coltivati gli olivi, ed i castani, danno poco, o nessun altro prodotto, prescrisse perciò la Giunta,

(1) Io non esiterei punto di estendere la massima della Giunta, di numerare cioè anche i castani e gli olivi, quando se ne fa un traffico nei siti, in cui si coltivano, a tutte le altre piante in tutti quei paesi, nè quali riescono di somma utilità. In Vigevano a cagion d'esempio i pomi formano un oggetto di gran smercio, cosicchè il prodotto delle piante è più vantaggioso di quello del terreno. In ogni altro caso le piante fruttifere, di qualunque specie esse sieno, vogliono essere dai periti stimatori neglette, perchè il tenue loro prodotto non compensa il danno che apportano al terreno, in cui sono situate. I sughi nutritivi, che vi estraggono non vanno ad alimentare que' vegetabili, che si sono seminati nel campo. La coltura di simili piante è una piccola speculazione del proprietario, al quale spesso torna di danno.

che nel numerare o nel censire gli olivi, ed i castani, si darà al fondo quel tenue valore che può meritare.

Se si volesse trascurare il prodotto di simili piante, lo stato corre pericolo di trarre una piccolissima rendita da que' terreni, in cui sono collocate, e potrebbe offrirsi occasione di deteriorare la loro terra, mentre scopo del Censimento è di conservare non solo, ma anche di promovere ed incorraggiare ogni specie d' industria agricola.

Riducendo ai minimi termini quanto per noi si disse, relativamente all' enumerazione delle piante de' moroni, diremo, che la Giunta di Censimento procedè a tale stima con equità, che a diritto escluse dal Censo i moroni novelli, e incapaci di produrre almeno venticinque libbre di foglia, come a diritto volle, che non si avesse alcun riguardo ai moroni cadenti, e che si dovessero numerare e censire quelli, che si trovassero in istato florido, considerandosi per quattro soldi l' uno di entrata netta, e cinque lire di valor capitale.

Con questo metodo fu d' avviso la Giunta, che mentre si evitava l' assurdo di lasciare immune dal Censo una parte considerevole, quale è quella della seta, in pregiudizio dei terreni senza moroni, che per tale ommissione resterebbero egualmente sopraccaricati, si incontrava dall' altra parte l' assurdo di stimare la detta entrata con regole troppo fallaci e sottoposte ai pregiudizii troppo insigni, o dell' uno o dell' altro possessore. Quindi con

questo metodo si ottiene l'intento di sottoporre l'anzidetta entrata a Censo seguitando la verità naturale, senza che alcuno possa chiamarsi leso, praticando anzi a favore dei possessori tutta la maggiore discretezza.

CAPITOLO X

Riduzione a denaro sonante del valore riconosciuto d'ogni prodotto dei beni di prima stazione.

Il signor Fabbroni non vuole, che il valore dei prodotti delle terre sia calcolato a denaro. Niuno ignora, dice egli, che la moneta non sia valor reale, ma relativo, e che questo, altro non è se non un segno di convenzione, e per conseguenza soggetta a variazioni infinite: d'invariabile valore dee riputarsi soltanto ciò che offre e costituisce la base del sostentamento umano e che essenziale, e quasi indispensabil si rende nell'attual sistema, essendo che a seconda di tale articolo varia da un tempo ad un altro il valore relativo della moneta.

Trattandosi di pubblica gravezza, o tassa, non è possibile di fissarne alcuna rigorosamente equa, se esprimesi per moneta; poichè se apparisce tale in un punto, non lo è sicuramente in un altro, ed è giusto d'altronde che il pubblico o regio erario risenta, come i privati individui, i disastri dei tempi ed i mali effetti delle meteore.

L'autore reputa indi meritevole di parziali elogi e di particolare attenzione il giusto, siccome ei dice, e bene immaginato progetto del Vauban, che pel primo propose all'Europa il metodo di tassare ed imporre non in moneta, ma bensì in effettivi prodotti; metodo eccellente ed equo, soggiunge, praticato già dalle più antiche nazioni ed anche nei più colti imperi dell'America, prima dell'empia distruzione che ne fecero gli Europei, e che praticasi ancora fra que' popoli che da noi, chiamansi selvaggi e barbari, i quali in questo, come in altri articoli di buon governo, sono a noi superiori.

Il Fabbroni vuole, che si riducano a grano tutti i frutti così varj nella qualità e valore, siccome sarebbe il prodotto degli olivi, delle viti ec., cosicchè non si deve esprimere la somma in lire o scudi, ma in staja, moggia, o in qualunque stabile misura di grano, e siccome, dice egli, fa duopo scegliere un dato da cui partire nel fissare l'elemento del prezzo del terreno, il quale è vario, quanto lo sono i generi di coltura, che lo rappresentano e lo costituiscono, e siccome passa grande differenza tra il campo, il prato, e la vigna, per cui conviene cercare un termine men soggetto a variare, è d'aversi perciò presente, che fra tutti i vegetabili dei quali gli uomini appropriaronsi l'uso, non deve affiggersi vero prezzo, se non a quelli che sono di una indispensabile necessità.

Nell'attuale sistema, soggiunse, i farinacèi, i quali fondano la base del sostentamento umano,

sono da riputarsi indispensabili, e tra questi per l'Europa, il grano o frumento deve essere posto in primo luogo per la qualità e quantità del suo prodotto, e su quello fondare si devono, come sul meno variabile articolo, i nostri calcoli.

Se il valore, conchiude, delle terre si desume dal grano, questo unicamente ne dovrebbe pagare le ordinarie e straordinarie gravezze. Prescelto e destinato questo genere esclusivamente pel pagamento da farsi al pubblico e regio erario, non è di sì grande imbarazzo, come apparire potrebbe, lo stabilire il metodo di Vauban.

Vide l'autore la somma difficoltà di raccogliere le tasse in generi e pel deterioramento, a cui vanno soggetti, e pei vasti magazzeni a ciò richiesti, e pel gran numero delle persone destinate alla loro conservazione e custodia; ma l'autore crede di rispondere a tutte queste difficoltà col dire, che il pubblico sarà libero da ogni imbarazzo, allorchè si fissi il grano per campione delle terre, e quindi esso solo obbligato a sostenere le ordinarie e straordinarie grandezze.

Tutti quegli Stati che crederonsi altre volte in debito, soggiunge, di imitare la saggia prevvidenza del padre di famiglia, tutti ebbero delle annone, degli ampi magazzeni, espressamente formati pel ricevimento e conservazione dei grani; facile sarebbe il ripristinarli all' uso, nè molto dispendioso il necessario aumento. Non negò poi il gran numero di mani destinate alla conserva-

zione e custodia dei generi, ma pensa che non occupa minor numero di persone la percezione e la custodia della tassa in moneta, persone che in generale poco fanno e molto costano, per la facilità degli abusi e dei mali, che far si possono da chi ha il pericoloso maneggio e la gelosa custodia della moneta effettiva.

Mille vantaggi dall'altra parte, crede l'autore, che risultar potrebbero dallo stabilimento dei magazzeni; poichè facile sarebbe lo smercio del genere in essi custodito, se si ponesse l'ottima usanza di pagare in parte con proporzionata dose di grano lo stipendio assegnato agli impiegati. Sarebbe questo il metodo di allontanare, quanto più si può, come è giusto, la sproporzione che passa tra il servigio ed il prezzo, nel variare dei tempi e delle età, egualmente che delle circostanze. Non è inusitato anche ai tempi nostri tal metodo, anzi si pratica in varj luoghi dello Stato Pontificio, con piacere e vantaggio, senz'altro, degli individui i quali non mai, o di rado almeno, risentono tutto il male delle tristi conseguenze delle carestie.

Spiegate le teorie, colle quali devono eseguirsi le stime dei terreni, e data al pratico stimatore una sicura guida, che lo conduca a determinare il valore, ed esposte le sue idee di ridurre a grano il valore delle terre, chiude l'autore la sua disertazione nella ferma fiducia di aver dato qualche norma alla grande opera di fissare un' *unica, invariabile, ed equa* imposizione fondata, non sopra

una volontà sempre difettosa ed incerta, ma sopra stabili e fissi fondamenti. Tale era l'idea, dice egli, del celebre Catasto del 1427, apertamente lodato dal buon cittadino Giovanni De Medici, contro il generale sentimento de' suoi concittadini potenti, e farà sempre onore alla memoria nel gran Cosimo padre della patria l'avere risuscitato il modo di simile Catasto, dove non gli uomini, ma la legge, le gravezze ponesse.

Unità, *invariabilità* ed *equità* d'imposizione sono adunque, giusta l'autore, gli oggetti importantissimi, cui furono dirette le sue teorie nella valutazione dei fondi. Quanto all'unità d'imposta, l'autore dice, che ogni classe della società vive consumando una parte dei prodotti della terra: se la terra e non altro si addebita del mantenimento della giustizia, dell'ordine e difesa della società, ogni membro di questa società istessa viene a contribuire o direttamente od indirettamente, e in proporzione di ciò che consuma, alla conservazione della società a cui appartiene, ed alla propria sicurezza.

Così la terra, dovendo fornire il mantenimento delle classe non produttrice della società medesima, dovrà pure subire ai bisogni straordinari della società medesima, e le straordinarie imposizioni poste immediatamente sulle produzioni della terra, saranno meno arbitrarie e più generali.

Nè si creda, soggiunge l'autore, che le imposizioni sulle terre, condotte per altro con prudenza,

in rigorosa proporzione dei bisogni ordinarj e straordinarj, possano scoraggire l'agricoltore, e fargli trasandare in tutto, o in parte il necessario travaglio. Ei cresce in proporzione di tali imposizioni la valutazione del prodotto dei generi, che porta al mercato, e lo fa con quella esatta giustezza, colla quale vuole accrescerlo nel caso che le meteore scemino il consueto prodotto ed eludano le di lui speranze migliori. Infatti qual differenza tra la casualità di contrarie meteore e quella di bisogni, non preveduti dallo Stato? Le une e gli altri non fanno che diminuire il prodotto. Le meteore sterminandone una parte e lo stato appropriandosene fruttuosamente quella parte, che gli bisogna per riparare ai politici disastri, non fanno se non che scemare il prodotto per l'agricoltore, e crescere proporzionatamente il valor del residuo.

Noi già osservammo, che l'unità dell'imposizione si pose dagli economisti per fondamento del loro sistema amministrativo, che in pratica non ottenne felici risultamenti, che la Francia avendone sperimentate le dannose conseguenze, allontanò gli economisti dagli affari politici, e con essi proscrisse la loro dottrina; e non mancarono filosofi che li misero in ridicolo fra i quali il Voltaire nella sua novella *L'Homme a quarante ecus*. Non possiamo però ommettere in questo luogo di osservare la massima erronea, che l'unità dell'imposta tenda a diffondersi e mettersi in equilibrio

su tutte le classi della società, perchè tutti sono consumatori. Una tal massima fa credere che i venditori di grano possano in ogni caso dar legge ai consumatori: ma non potrebbe egli accadere che i compratori offrano la legge ai venditori? Se noi supponiamo che il cumolo dell'imposizione graviti sulle terre, accaderà non di rado che l'agricoltore dovendo anticipare l'imposta, sarà costretto a vendere, quindi rovinarsi, prima di ottenere il compenso dai consumatori. Per la qual cosa quanto siano le imposizioni sulle terre condotte con prudenza e poste in rigorosa proporzione dei bisogni ordinarj e straordinarj, possono scoraggiare l'agricoltore e fargli trasandare in tutto od in parte il necessario travaglio.

Crede l'autore di aver data una norma sicura per la invariabilità dell'imposta, per aver stabilito il principio di ridurre a grano ogni prodotto delle terre, essendo il frumento indispensabilmente necessario al sostentamento umano, mentre gli altri vegetabili, non sono di esenziale necessità, niun prezzo reale avendo in fatti tutto ciò che può essere reso superfluo o dall'uso variato o dalle circostanze.

A me pare che non meno del vitto, siano per l'uomo bisogni essenziali il vestito e l'alloggio, e che quindi non solo il grano, mà anche la canape, il lino, gli abeti ec., sono indispensabili all'uomo particolarmente incivilito. D'altra parte se tutta la scienza dell'agricoltore sta nel ri-

conoscere la qualità del terreno e nel coltivare le piante utili adattate alla natura del medesimo, non veggo perchè si debba calcolare a grano il prodotto di una terra, che nutre solo vegetabili che in valore non possono gareggiare col grano. Del resto l'autore lasciò desiderare un maggiore sviluppo delle sue idee.

È giusta, ed equa l'imposizione, allorchè, pensa l'autore, nella stima dei terreni non si valuta, che l' attitudine o disposizine dei medesimi a produrre utili vegetabili, e si ommette di calcolare il frutto dell'industria dell'agricoltore, ed allorchè si valutano i prodotti in grano non già in moneta, perchè trattandosi di pubblica gravezza e tasse, non è possibile, afferma l'autore, siccome già avvertimmo, di fissarne alcuna rigorosamente equa se esprimesi per moneta; poichè se apparisce tale in un punto, non lo è sicuramente in un altro, ed è giusto che il pubblico o regio erario risenta, come i privati individui, i disastri dei tempi ed i mali effetti delle meteore.

La prima proposizione fu già per noi altrove combattuta. Quanto alla seconda diremo collo stesso autore, che qualunque sia la via che seguir si voglia dal pratico, egli è certo che alla fine integrar bisogna la quantità, realizzare il valore, od in altre parole ridurlo a moneta, giacchè per mezzo di questa si fanno tutti i contratti di compra e vendita, e che in questo si esigono altresì dal governo le imposizioni, e si esigono in mo-

neta per tutte quelle ragioni, per cui anche i popoli meno colti introdussero la moneta, siccome rappresentante il valore di tutte le cose sublimari. Fu poi tanto più necessario di calcolare a denaro sonante tutti i prodotti delle terre, perchè il sistema di esigere le imposte in frutti naturali, fu per esperienza trovato imbarazzante, e dannoso sì al fisco, che ai singoli contribuenti.

CAPITOLO XI

Per ridurre a denaro sonante il prodotto dei terreni, conviene fissare il prezzo delle derrate.

» Nella valutazione dei grani, volle la Giunta, » che si fissasse un prezzo massimo, medio ed in» fimo, e per gli altri frutti, siccome varj di qua» lità e di valore, volle che si apprezzassero a giu» dizio dello stimatore secondo le circostanze del » luogo ». Anche il Fabbroni aveva osservato, che l'incostanza delle meteore, i disastri non preveduti sono cagioni di considerabili alternative, che rendono instabile e vario il prezzo d'ogni derrata e suggerisce quindi il rimedio da opporsi a simile inconveniente nelle stime, potendosi facilmente, dice egli, desumere il valor medio, e quello prendere per costante, dalla somma dei varj prezzi che corrono nel decennio, ventennio, o altro periodo di anni comunque grande, dividendo la stessa

somma per il numero d'anni formanti il periodo medesimo. Ma oltre le cause accennate dall'autore altre non poche possono concorrere a variare il prezzo dei grani, siccome sarebbe la loro qualità, la vicinanza ai luoghi di consumazione ec., e perciò crediamo più saggio il divisamento della Giunta, che nella valutazione dei grani si regolasse il massimo, medio ed infimo prezzo.

La stessa Giunta fissò i prezzi del riso a lire tredici, quattordici e quindici, del frumento a lire dieci, undici e tredici; della segale a lire sette e otto, del miglio e melgone a lire cinque e sei. Tutti i detti prezzi si riferiscono alla misura del moggio, il quale per conto del frumento si calcola al peso di libbre cento quaranta, ed ogni libbra di oncie venti otto.

I periti avevano nel 1724 progettato il prezzo del frumento a lire quattordici per moggio, il quale venne però dalla Giunta ridotto a lire dodici probabilmente per la considerazione, che il prezzo adequato di lire tredici, soldi quattro di Milano, corrente nel precedente anno 1723, era disceso nel 1724 a lire dieci, otto e cinque, per cui sembrava cosa non conveniente di ritenere il prezzo superiore al corrente di quasi lire tre.

Del resto è indifferente per l'erario che il montante della cifra Catastrale risulti più o meno forte, giacchè questa ad altro non deve servire, che per un segno di proporzione nei riparti delle imposte. Pel Sovrano, come pei contribuenti basta, che

vi sia fra questi la perequazione. Oggidì sui nostri mercati si vende il frumento a quarantadue lire al moggio, ed oggidì quella stessa perequazione della Giunta serve di giusto riparto fra i proprietarj dei terreni coltivati a frumento, nè alcuno vi ha, il quale si creda leso nella contribuzione.

» Per disposizione della stessa Giunta devesi » ritenere massimo il prezzo nei siti, ove il frutto » riesce di migliore perfezione, dove ha maggior » esito e si ottiene con minor spesa, così decli- » nando con quelli di minor perfezione, di mi- » nor esito, e di maggior spesa, notizia, soggiunge » la Giunta, che facilmente si può avere ».

Ottenere la maggior possibile quantità, e maggior possibile perfezione de' prodotti col minor dispendio possibile, è la base fondamentale di tutte le scienze economiche. A dare la maggior quantità de' prodotti, e questi più perfetti, vi contribuisce assai il consumo, ossia il loro esito, cosicchè può dirsi con tutta verità, che la quantità e la perfezione de' prodotti stanno in ragione dello smercio. Un terreno per la sua intrinseca attitudine potrebbe dare mille brente di vino. Se il proprietario non trova esito della sua derrata, trarrà dal suo fondo solo quella quantità di prodotti necessaria al soddisfacimento dei suoi bisogni, perchè niuno vuole gratuitamente impiegare tempo, fatica e spese. In Olanda l' arte di acconciare i pesci è portata alla perfezione, perchè in quella repubblica viene salato il pesce, che imbandisce le laute mense dell' Allemagna.

Non solo il consumo, ma anche la minor spesa concorre a dare la maggior quantità, e la maggior perfezione dei prodotti, perciocchè si possono impiegarsi capitali risparmiati, mediante la minor spesa, nella produzione della stessa, o di altre derrate. Quindi noi veggiamo che tutte le nazioni di Europa gareggiano nell' invenzione delle macchine, perchè facendo queste risparmiar spese, si ottengono prodotti maggiori non solo, ma anche di miglior qualità. L' Inghilterra deve la prosperità delle sue manifatture alla minor spesa, con cui le ottiene. In Francia l' uso delle porcellane non è così esteso, come in Inghilterra l'uso delle terraglie, perchè il prezzo di queste è assai tenue in confronto del prezzo di quelle. Le fabbriche non possono fiorire in un paese, laddove si possono avere le manifatture a minor spesa dai paesi circonvicini.

Se vere sono le cose dette, potendo accadere che nello stesso territorio, in alcuni luoghi i prodotti delle terre siano più perfetti, abbiano maggior esito, e si ottengano con minor spesa, mercè i migliori metodi di agricoltura, per la popolazione consumatrice, per la vicinanza dei luoghi sterili, per la facilità del trasporto, o per altre circostanze locali, ci pare che con assai fondamento la Giunta abbia prescritto, che il prezzo massimo, medio e minimo della derrata debba regolarsi dalla maggiore perfezione, dal maggior esito, e dalla minor spesa.

» Per istabilire poi, disse la Giunta, i detti prez-
» zi, massimo, medio ed infimo, dovranno convo-
» carsi tutti i periti stimatori, che esistono in una
» stessa provincia, o situazione, acciò vadino con-
» cordi ». I periti di fatti che dalla Giunta si spedirono per la campagna alla stima dei fondi niuna indagine ommisero, onde raggiungere lo scopo di quella, ed il collegio dei periti parziali ed imparziali, ritenuti i tre prezzi dei grani massimo, medio ed infimo, fece una bene diligente riflessione sopra cadaun territorio, e sue precisità che tanto vennero rilevate nei pubblici, e particolari ricorsi, quanto ricordato dai singoli dello stesso collegio, e stabilì ad ogni rispettivo luogo quale dei detti prezzi, relativamente ad ogni grano, doveva adattarsi, e quanto ai prezzi dei frutti rilasciati a giudizio dello stimatore. Attesa la loro varietà e moltitudine, avendo esso osservato in alcune minute degli stimatori tenui sbilanci, perciò affine di correggerli e mettere in proporzione le stime con attenzione, premesse tutte le necessarie diligenze, fissò il prezzo ancora per qualunque altro prodotto congruentemente ad ogni situazione dello Stato.

CAPITOLO XII

Regole generali per le deduzioni dal prodotto dei beni di prima stazione.

SEZIONE PRIMA

Regole generali relativamente ai metodi ed alle spese di coltivazione.

Fructus non intelliguntur, nisi deductis impensis. » Quindi la rendita d'ogni fondo da valutarsi, disse » la Giunta, s'intende quella porzione di frutto, » che di netto va al padrone, dedotto l'intiero » lavorìo, la semente ed ogni altra spesa, serven- » dosi perciò in ogni parte dello Stato di quel- » l'ordine di lavoro che venga costumato in tal » sito ». E con maggior precisione dichiara il nostro Sovrano, che per rendita netta s'intende il frutto, che il proprietario del fondo può ricavare in anni di ordinaria fertilità da ogni superficie produttiva, e ad esso attinente secondo il genere di coltura a cui ha egli destinata, applicandovi la maniera di coltivare comunemente in uso nel paese, dedotte che ne siano le spese necessarie e comunemente in uso pel lavoro del terreno, per la semente, coltura e raccolta delle produzioni.

Prescrive la Giunta, che si debbano valutare i fondi *secondo l'ordine di lavorìo, che vien co-*

stumato sul luogo, perchè, o i terreni sono coltivati coi migliori metodi, ed allora non si reca ingiustizia ai proprietarj, se i loro fondi vengono valutati in ragione dei loro prodotti, o sono lavorati con metodi meno vantaggiosi, e in allora essendo interesse dello Stato di animare i proprietarj all' introduzione dei migliori metodi, la rendita sarà da valutarsi secondo l' usato ordine di lavorìo. Le abitudini si oppongono talora alle introduzioni di questi migliori metodi di agricoltura, e non è che l' interesse, che possa far superare una invecchiata abitudine.

La prescrizione di valutare i fondi, non secondo i migliori metodi, ma conformemente a quelli usati nel paese, dirà taluno, può essere pericolosa, perchè i proprietarj preveggenti l' introduzione del nuovo Censo potrebbero essere tentati a far uso dei metodi meno utili, o a deteriorare la qualità, onde venga dato ai loro fondi un valore minore. Questo pericolo non eccede la sfera della possibilità, ma non entra in quella della probabilità. Perciocchè non è a credersi che una comunità, un paese, una provincia dimetta tutto ad un tratto il metodo di coltivare le sue terre, d'altra parte si può benissimo con savie provvidenze prevenire le frodi, che si potrebbero commettere contro il nuovo Censo.

Trova qui opportuno luogo l' editto del conte di Coloredo, governatore e capitano generale dello Stato di Milano, il quale nel 1719 prescrive a

qual si voglia possessore una minuta ed assai dettagliata notificazione di tutti i beni immobili distinti in provincie, città e comuni, coll' indicazione della qualità, quantità, e confini d' ogni pezzo di terra, e proibisce di variare la qualità che i terreni avevano nell' anno precedente, e di commettere qual siasi frode, e cangiamento che deteriori la qualità e diminuisca la rendita, ed ingiunge altre diverse disposizioni e regolamenti in precedenza alla misura e stima, per l' esecuzione delle quali vennero comminate ai trasgressori pene rigorosissime.

Non meno provvide sono le disposizioni che si contengono nella notificazione 27 maggio 1828. Esigendo la giustizia, si dice in essa, che in un Censimento stabile si determini un'epoca certa e comune, da cui si debba desumere il contemporaneo stato di tutti i terreni per applicare ad ogni apprezzamento la propria classe, e considerato non essere possibile, che dentro il corrente anno 1828, si possa assegnare la rispettiva classe ad alcuni milioni di apprezzamenti, vale a dire eseguire il classamento in tutti i territorj comunali, nei quali si forma il nuovo Catasto, all'effetto pertanto che duranti queste operazioni l'industria agricola non venga arrestata nel progresso de' miglioramenti per tema di vederli valutati in aumento dell' estimo, l'I. R. cancelleria aulica riunita la dichiara.

I. Non sarà valutato nel nuovo catasto prediale qualsivoglia miglioramento che dalla data della

presente notificazione in avanti venisse eseguito nei terreni, nè il naturale incremento di vegetazione delle piante.

II. I proprietarj però dei terreni migliorati dopo la data come sopra dovranno all'atto dell'effettivo classamento de'medesimi giustificare al commissario stimatore i miglioramenti fatti sui singoli pezzi di terra, in confronto dello stato di essi all'epoca della presente notificazione

III. Mancandosi di dare le necessarie prove, non si avrà alcun riguardo ai miglioramenti che pretendessero eseguiti dopo la data della presente notificazione, e verranno perciò contemplati nel Catasto in aumento dell'estimo.

IV. Se dopo questa data, e prima che segua il classamento, venissero fatti appostatamente e fraudolentemente cangiamenti nei terreni, che col diminuirne la rendita ne deteriorassero la qualità o la classe in confronto dello stato presentaneo dei medesimi, gli stessi terreni verranno considerati secondo la qualità e classe che sarebbe stata ad essi competente prima dei seguiti deterioramenti, ed anche colla valutazione di quelle piantagioni fruttifere, che il commissario stimatore in seguito alle opportune informazioni riconoscerà esservi state avanti il deterioramento.

Le forze esecutrici del lavoro sono gli uomini e le bestie col mezzo di strumenti. Uomini, donne, e giovanetti, possono attendere ai lavori dell'agricoltura, ed i campi si possono coltivare col-

l' aratro, colla zappa e colla vanga. Ritenuta la massima fondamentale, che l' agricoltore debba trarre maggior prodotto con minore dispendio di forze, gli uomini per il lavoro delle terre si debbono preferire agli animali, e poichè gli uomini sono necessarj onde guidare gli animali nella coltura de' campi, ed alcuni lavori non si possono eseguire che dagli uomini, lo stimatore dovrà considerare anche la spesa che deve fare il proprietario pel mantenimento de' suoi agricoltori.

Noi qui avvertiamo, che un agricoltore ben nudrito fa un lavoro maggiore di quello che possa eseguire un uomo, le di cui forze siano indebolite per la scarsezza della sussistenza. Arturo Joung osservò a questo proposito, che i lavori d' un Irlandese alimentato di pomi di terra, equivale appena ad un terzo di lavoro d' un Inglese. Può un proprietario trar profitto dall'indigenza altrui, obbligandolo al lavoro per una tenuissima mercede; ma non può dargli una forza, un vigore, un energia maggiore di quella che gli dà la sua sussistenza. Columella patriarca degli Agronomi dava a' suoi coloni quello stesso vino, che ei beveva alla sua tavola.

Fu proposto alla Giunta, se l' affitto a denaro possa determinare la rendita del fondo da valutarsi, perchè quello *di netto va al padrone.* La Giunta non volle dipartirsi da' suoi principj sanzionati per la valutazione dei fondi in via economica amministrati, ma che riconosciuta la ren-

dita si dovesse questa confrontare coll'affitto, perchè in caso di corrispondenza lo stimatore si accerterebbe viemmeglio della rendita assegnata a quel fondo. Avvertì però la Giunta, e l'avvertenza non era inopportuna, che il prodotto della rendita deve risultare minore dell'affitto in denaro, perchè, disse la Giunta, tali affitti sono per lo più stabiliti coi prezzi maggiori assegnati ai frutti. Non ostante, continua la stessa Giunta, quando lo stimatore comprende che il prodotto del fondo uguagli, o ecceda lo stesso fitto, starà alle sue certe risultanze.

Nella valutazione dei terreni affittati a danaro lo stimatore deve confrontare la risultanza coll'affitto; perchè se il prodotto è minore, è alieno dalla giustizia il dare al fondo un valore al di là delle sue forze; se lo uguaglia potrà la Giunta appoggiarsi a tale riflesso per rigettare i reclami contro la fissata stima, e se è maggiore, il reclamo merita l'attenzione della Giunta.

Se l'affitto a danaro non può essere in generale un sicuro fondamento, onde precisare l'effettivo prodotto de' fondi, che dànno uno o al più due frutti d'un certo valore, è l'unico dato a cui ricorrere nel caso, che i fondi producano frutti diversi come sono ortaglie, e simili, perciocchè negli orti si coltivano le piante le più utili all'uomo pei fiori, per le frondi, frutta, e radici. I pomi di terra, le carote, le rape, le barbabietole, le radicine, l'aglio, le cipolle, le varie specie d'insalate,

i cavoli, gli sparagi, i finocchi, gli spinacci, i carcioffi, le zucche, i cocomeri, il citriuolo, il popone, i peperoni, i pomi d'oro, le fragole, questi ed altri frutti si trovano spesso nello stesso orto coltivati. Ora come determinare il valore di tutti questi frutti? » Non potendosi à questi fondi, » disse la Giunta, fissarsi il vero prodotto si avrà » presente il fitto e da questo se ne ricavi la ren- » dita, avvertendo di servirsi dell'equità essendo » fitto a danaro » giacchè come si è osservato gli affitti sono per lo più stabiliti coi prezzi maggiori assegnati ai frutti.

Potrebbe dimandarsi quale sia il modo di valutare le ortaglie, quando siano economicamente amministrate, perciocchè la Giunta non parlò, che di orti dati in affitto. Alcuni furono d'avviso che in questo caso gli orti si dovessero valutare siccome tutti gli altri fondi, e che nelle deduzioni si dovessero aver presenti tutte le spese particolarmente per la scelta, e conservazione dei semi nella seminagione, nell'irrigazione, e nel genere di coltura, ma ognun vede la somma difficultà di precisare la cavata di tutte queste rendite, e di segnare il prezzo di tutte le spese. Quindi noi crediamo di colpire lo spirito della Giunta suggerendo, che lo stimatore debba dare ai fondi, che producono frutti diversi, e d'incerto valore, quel prezzo che il proprietario percepirebbe secondo la consuetudine del paese, qualora li desse ad affitto.

Per le spese risguardanti il lavorio preferisce la Giunta, come già si è accennato, che si ritenesse in tutto il costume del paese, onde conoscere *la parte dominicale da valutarsi*. Affine di sviluppare questo sentimento della Giunta, che contiene una norma assai luminosa per la valutazione della rendita netta dei fondi, conviene richiamare alla mente, che la popolazione agricola sostenitrice dell' azienda sociale, giusta il modo di coltivare terre, può classificarsi in pigionanti, giornalieri, fattori, massarj, affittuarj.

Pigionanti chiamansi que' giornalieri che sono addetti al servizio particolare d' un proprietario, vale a dire allorchè ricevendo da esso l' alloggio e la sovvenzione bisognevole, scontabili in tante giornate di lavoro, obbligansi a lavorare a di lui richiesta dei giorni, dietro corrisponsione di mercede, la quale varia secondo l'uso dei diversi comuni. Nei contorni per esempio di Milano, ove le terre sono irrigatorie, i pigionanti ricevono diciotto soldi al giorno, incominciando da S. Giorgio a S. Martino, e soldi quattordici da S. Martino a S. Giorgio; del pane a colazione ed a merenda, la minestra a pranzo e una qualche meschina vivanda una volta al giorno. Competono poi loro alcune tangenti sopra il raccolto che chiamansi diritti di zappa, cioè un quarto del grano turco, e del riso, un decimo del miglio e il tredicesimo del frumento, qualora questi oggetti siano dai pigionanti coltivati. Nei terreni

poi asciutti del Milanese i pigionanti ricevono soldi sedici al giorno, senza alimento alcuno tutto l'anno; perciocchè in novembre, dicembre, gennaio e febbraio essendo le giornate a soldi quattordici; in marzo, aprile, settembre, ottobre a soldi sedici, in maggio, giugno, luglio e agosto a soldi diciotto, l' adequato di questi prezzi è di soldi sedici al giorno. E poichè i pigionanti non ricevono alcuna mercede nei giorni festivi, e le giornate di lavoro potendosi ridurre a duecento novantotto circa all'anno, si devono dedurre dal prodotto d'un fondo lire duecento trentotto soldi sei, a titolo di spesa pel mantenimento d' ogni pigionante, e a questa spesa vogliansi aggiungere i diritti così detti di zappa, pei pigionanti però che lavorano terreni irrigatorj (1).

(1) Che dici, o lettore, di questa splendidezza dei nostri proprietarj? Non hai tu mai avuto occasione d'osservare nelle nostre campagne uomini, donne, e porci ammucchiati insieme? La carrozza di alcuni ricchi signori non è ella tirata dalle budella dei loro coloni? Forse tu sdegnerai di rispondere ad un uomo, che scrive opere di pubblica economia senza possedere un palmo di terra. Tu in questo modo mi confondi e non mi convinci. Io ravviso in questa deplorabile situazione de' nostri miserabili agricoltori, la causa principale delle frequenti aggressioni, che si commettono in alcune provincie della Lombardia, e soprattutto di Milano. Già ti dissi altrove che l'uomo non può rinunciare alle leggi fisiche della fame e del freddo, e che non è raro il vedere in campagna strappate dalle radici le viti, rescisse le piante più utili per arderle, ed i raccolti soggiacere ad una periodica depredazione. Ti soggiunsi essere rara provvidenza, che i contadini non ispoglino per forza, non ammazzino e non si diano ad incendiar tutto giorno, onde supplire alla loro deplorabile esistenza economica, mentre ogni penosa sussistenza eccita delle passioni brutali che erroneamente tengono luogo di ragione. Sovvienti di ciò che ti promisi altrove.

Giornalieri ossia avventizj manuali sono quei lavoratori liberi, che indipendenti da qualunque padrone, ricevono lo stesso trattamento dei pigionanti, ma doppio soldo, ed in denaro effettivo; variando poi le loro pretese, in ragione dei ricercatori della mano d'opera. Le giornate avventizie nel Milanese in pianura ammontano al prezzo di soldi quarantacinque ed alle volte, sino a sessanta nell'estate, ma nell'inverno si abbassano sino a soldi sette e mezzo colle spese di cibaria in tutte le stagioni; in colle la giornata estiva è di soldi dieci coll'alimento, nel verno a soldi dodici senza cibo.

Trattandosi di giornate avventizie, è da considerarsi, che la mercede giornaliera deve crescere in ragione che si è vicino a qualche città o stabilimento di manifatture, o ad altre opere che occupano personale. Quest' alterazione è naturale, perchè vicino alla città la popolazione agricola trova molti mezzi d' impiegarsi in più lucrose occupazioni, che in campagna, e pur troppo scontrasi lo stesso effetto anche nelle vicinanze di manifatture, le quali tolgono le braccia alle operazioni agrarie.

Fattori sappiamo essere quelli individui incaricati dal padrone del fondo a dirigere e sorvegliare la coltivazione e i diversi agricoltori; ossia massari, pigionanti o giornalieri, come pure a ritirare la parte dei prodotti di ragione del padrone ed hanno altri attributi d'amministrazione. Deve quindi anche la spesa dell'amministrazione entrare nella

sfera delle deduzioni, perchè anch'essa diminuisce quella parte di prodotto che di netto va al padrone.

Affittuarj diconsi quegli individui, che col proprietario d'un terreno contrattano un affitto, ossia si assumono l'obbligo della coltivazione del podere per un determinato numero di anni, e pagando al proprietario un'annua somma fanno proprj i prodotti. Converrà, come si disse altrove, rapportare il risultato della stima avuta, secondo le norme prescritte dalla Giunta, col prezzo dell'affitto. Qui osserviamo, che alcuni amerebbero far entrare nel caso di affitto anche quegli oggetti che volgarmente diconsi appendizj e quindi anche questi ridurre a valore monetario, come sarebbero volatili, uova, frutta, ec. E difatti la stessa Giunta aveva prescritto, che nel determinare il valore d'un fondo, si dovesse porre in calcolo anche quelle ricognizioni, ma quegli oggetti dall'uso domestico ammessi devonsi caratterizzare come ramo di domestica industria ed economia, perchè i volatili alimentansi dei prodotti del suolo. Coll' allevamento dei pulcini non si ottiene che lo scopo di far raccogliere da essi quei prodotti del suolo, che nei terreni servono d'ingrasso, e che aumentano il prodotto del fondo. Quindi ci pare che quello non sia che il risultare d' un economia domestica. Del resto gli appendizj aumentano il valor del fitto che si paga al padrone, il quale talora si contenta di minor fitto in denaro per conseguire a cert' epoche una data qualità, e quantità d'appendizj.

Massaro è quel fisso coltivatore del fondo altrui, il quale divide col proprietario i prodotti per mezzo, ovvero ciò che è più frequente, paga al proprietario della terra una determinata quantità di biade, per esempio due staja per pertica dividendo il prodotto delle viti per metà, come pure quello delle galette, restando a sua cognizione disponibile la seminagione delle derrate, il modo di coltivarle, e tutte le spese dell' agricoltura incombono al massaro.

Questo è un metodo di coltivazione ritenuto generalmente il più vantaggioso all'agricoltura, sia perchè il coltivatore è più indipendente, sia perchè ogni atto d' inerzia condensa sopra di lui solo la perdita, ed ogni atto di vigilanza gli presta intero guadagno.

Parrebbe che la cognizione di quanto va al padrone possa costituire la vera rendita netta, su cui dovesse cadere l'imposta, perchè tutta la porzione de' frutti che nell' indicato sistema spetta al massaro, costituisce un prodotto pel padrone perduto. Siccome però, per comando della Giunta, *ogni minima spesa deve esser dedotta*, ne deriva la conseguenza, che gli stimatori dovran farsi carico d'ogni spesa, che ne possa soffrire il padrone.

Alcuni amerebbero di dedurre da quella porzione di frutti che il massaro trasporta alla casa del suo padrone. A. La spesa d' interesse annuo della somma per la costruzione dei caseggiati ad uso reale. B. L' interesse annuo della spesa

del primo dissodamento del terreno. C. L'interesse annuo della prima concimazione. D. L'interesse del valore delle sementi e stramaglie, qual dote del fondo. E. L'interesse della spesa per le piantagioni. F. L'interesse della somma per la tenuità del prodotto nei primi cinque anni. Vorrebbero poi dedurre tutte queste spese, perchè il massaro riceve il fondo in istato di coltivazione.

Noi non neghiamo, che i padroni danno ai loro massari i fondi in istato di coltura. Ma gli stimatori devono calcolare la loro rendita secondo lo stato, in cui li trovano. Quelle spese voglionsi considerare come anticipazioni, che unite all' attitudine intrinseca delle terre, mettono i periti in istato di giudicare del prodotto, che quelle danno al momento, in cui si stabilisce il Censo. Noi crediamo piuttosto, che dalla porzione de' frutti che va al padrone, si debba dedurre l' interesse della somma, che egli deve spendere per edificj d'irrigazione, scolò, e qual si voglia altro, la spesa annua degli edificj per l'alloggio del massaro, e degli animali, ritenendo in questi compresa la manutenzione in istato sempre servibile.

SEZIONE II

Regole generali di deduzione dal prodotto dei beni di prima stazione relativamente ai danni derivanti da infortunj celesti.

La Giunta di Censimento intese per infortunio celeste ogni danno di tempesta, brina, nebbia, bruseggio, innondazioni, siccità, manutenzione d'argini, ed altro. Dal che si rileva, che sotto la denominazione d'infortunj celesti si devono intendere tutti quei danni, che da fenomeni metereologici vengono recati allo sviluppo della vegetazione, che dal signor Giuseppe Cerini vennero ridotti a quindici specie.

I. La gragnuola, la quale è più o meno dannosa alla generalità dei vegetabili. A Francklin riuscì di strappare i fulmini dalle mani di Giove, ma la natura si mostrò ribelle ai generosi sforzi di Lapostol. Le assicurazioni però contro la grandine non possono far altro, che partire sopra molti i tristissimi effetti di quel terribile flagello.

II. Le brine, le quali sono dannose al principio della primavera, e principalmente quando le piante cominciano a sviluppare i nuovi germoglj.

III. Le gelate improvvise, le quali, quando i vegetabili sono pieni di umore, congelando i sughi in essi contenuti, producono molte fenditure, che facilmente passano in cancrena, e qualche volta cagionano l'inazioni delle parti esterne della

pianta, riducendo a disseccamento tutte le cime dei rami.

IV. I gelicidj duratori per del tempo, che molto internansi nel suolo, producono eguale danno che estendersi fino alle radici.

V. Nevischj. Questa specie caricando col proprio peso improvisamente di troppo li rami delle piante cagionano in essi delle fratture dannosissime.

VI. Valanghe. Diconsi valanghe quegli ammassi di neve, che hanno origine collo staccarsi piccola parte dell' alta cima de' monti (allorchè non è ancor gelata per essere appena caduta), nel discendere coll' involgersi nella neve inferiore, seco trae quest' ultima, che gli si avviticchia attorno in zonne concentriche per l' affinità della materia, per cui costituiscono degli ammassi tali, che per la rapidità, colla quale discendono, se giungono in qualche bosco, abbattono alberi, case, devastando tutta la vegetazione della linea percorsa.

VII. Frane. Allorquando la temperatura produce dei forti geli, negli ammassi terrei d'alluvione (costituenti la superficie inclinata de' colli, e parte dei monti coltivi, e produttivi, pascolo, o bosco), a cagione dell' aumento di volume o forza del gelo, nel terreno si formano delle fenditure, e negli ammassi d'alluvione staccandosi una parte dall' altra a cagione dell' inclinazione, fa sì che incominciando a sciogliersi il gelo, il che succede prima nella base inferiore (perchè più lontana

dall'orizzonte, prova maggior calore) la parte di terreno superiore a cagione della sua gravità e di essersi staccata colla fenditura, cade costituendo quel guasto, che dicesi frana, il quale oltre lo danneggiare le piantagioni sottoposte, molte volte copre il fondo coltivo di pietre e terra in modo tale da non permettere la coltivazione.

VIII. Lavine. Queste sono cagionate da due cause nel monte coltivo, l'una però chiamasi accidentale, per organica costituzione l'altre, e sono: la prima, quando una pioggia dirotta sul monte superiore, di troppo alimentando le inferiori sorgenti, non potendo contenersi nel vuoto interno della terra in causa della pressione prodotta dalla colonna superiore, serpeggia, ove trova meno resistenza, fra lo strato di pietra, oppure argilla inferiore, e lo strato di terreno d'alluvione coltivo superiore, sino a tanto che apresi dei passaggi, producendo guasti distinti con detto nome per lo strascinare seco il migliore terreno coltivato, svellendo piantagioni, e quanto altro alla sua origine incontra, che poi per lo discender delle acque inferiormente, trae seco la migliore terra vegetativa, seguendo il suo corso col lasciar dietro di sè il terreno nudo.

IX. Pioggie. Allorquando le pioggie si considerano all' agricoltura dannose, devesi intendere càder esse o non in tempi convenevoli alla vegetazione, o in troppa quantità come sono al tempo della fecondazione, oppure a quello della maturanza, ovvero al tempo della seminagione.

X. Nubi-fragi. Questa specie d' infortunio per l' agricoltura succede, quando una grande nube radunata sopra una piccola superficie a confronto del suo volume, per effetto di subitanea condensazione convertesi in acqua e precipita rapidamente sopra il suolo, che a cagione della rapidità costituisce delle correnti nel terreno, trascinando seco la terra vegetativa, che svelle dalle radici degli alberi, cosichè questi e le messi vengono anche abbattuti e trascinati unitamente all' acqua stessa.

XI. Oragani. Questi sono pure dannosissimi alla economia rurale ove colpiscono col loro corso. Dessi si formano ordinariamente quando il cielo è coperto di nubi in qualche parte, o per troppa quantità di ossigene conglomeratosi, o pure idrogene, giacchè questi due gas a cagione della loro affinità, allorchè sono in certe proporzioni, scuotono il mezzo atmosferico, intermedio alle rispettive masse, per cui l' aria atmosferica, in causa della pressione che riceve dalle due nubi, (che tentano di combinarsi per produrre aria od acqua), esercita la pressione ricevuta contro il suolo, come se discendesse da un piano inclinato, e scorre contro il medesimo in tortuosa direzione, fino a tanto che viene superiormente per insolita forza compressa, qual sarebbe una vescica piena d'acqua venendo compressa a due lati, il di cui getto d'acqua diriggerebbesi verso il suolo con getto parabolico d' una forza proporzionale alla pressione

laterale che proverebbe il fluido contenuto nella vescica. Queste correnti d'aria chiamate oragani atterrano biade, svelgono alberi e li trasportano fuori delle campagne percorse. Tali fenomeni atmosferici sono più frequenti ove le evaporazioni ossigenee, idrogenee e carboniche gasose della terra, allorchè galleggiano nel mezzo atmosferico, non trovano ostacoli che promova la loro combinazione coll'atmosfera stessa, il che non succede nelle parti boschive ove dagli alberi vengono suddivise, e più facilmente disperse.

XII. Nebbie. Diconsi nebbie que' vapori acquosi che ordinariamente hanno origine da paludi, pantani, prati marcitorj, valli da pesca e simili, queste evaporazioni distinguonsi più fortemente nel mezzo atmosferico, allorchè l'umidità in cui trovasi, non gli permette di combinarsi, il che succede, quando l'evaporazione acquosa del suolo umido è più rapida di quello, che sia l'assorbimento del suolo arso, cosicchè il ritardo della consumazione permette di condensarsi e costituire lo stato nebbioso.

XIII. Arsura. L'infortunio così denominato ha bisogno di una definizione, perchè non devesi intendere per arsura solamente la località soggetta a mancanza di pioggia in tempo della vegetazione, come pure ad una eccessiva facoltà assorbente del suolo, giacchè essendo questa un difetto fisico del luogo, le viste rurali devono prevederne gli effetti perniciosi. Ma per arsura devonsi in-

tendere que' fenonomi a cui sono soggette alcune località, vale a dire o di mancanza d' evaporazione del suolo, ovvero di esalazioni idrogenee, che costituiscono alle volte quel difetto nelle masse esistenti sul campo di renderle prive di sostanza farinacea (che volgarmente dicesi divenir matto il cer ale sul campo), effetto prodotto da una specie di fluido infiammabile che volatilizza la sostanza acquosa e farinacea del grano in istato ancora immaturo.

XIV. Innondazioni. Tutti i luoghi soggetti alla ragione dei fiumi, torrenti, laghi, e spiaggie del mare sono esposti a tale infortunio, alcuni in due tempi dell' anno, altri in tutti i tempi di pioggia, e quelli di mare anche agli effetti del vento, o maree nei plenilunj, cioè ad un periodico movimento di flusso, e riflusso.

XV. Insetti. Molti esempj abbiamo dei danni che varj insetti apportano alla vegetazione. Questi più o meno ritrovansi in ogni parte della terra variando di specie, taluni si pascolano delle radici, altri delle foglie, moltissimi dei fiori. La vicinanza di paludi, di valli, ed altre volte dei boschi sono causa del loro infestamento. Se le cause che somministrano propagazioni di insetti dannosi sono dipendenti da fisica costituzione del luogo, meritano tutta la contemplazione i danni che ne derivano all' agricoltore; ma se le cause sono per negligenza del coltivatore, non meritano alcuna considerazione.

Osservarono alcuni rigorosi seguaci dell'equità, che un infortunio celeste può togliere in dato periodo d'anni il prodotto non solo di uno, ma di due, tre e più anni. Una gragnuola, per esempio, può rendere infruttifera una terra per tre o quattro anni; in tutti questi casi sembra loro lesa la eguaglianza nel riparto, esigendo da quelli infelici la stessa quantità d'imposta che si paga dagli altri, cui non toccò alcun infortunio, oppure non perdettero che una parte del loro prodotto annuale: quindi suggerirono che nel liquidare la rendita netta censibile non si dovesse ammettere la deduzione del verosimile importo degli infortunj, riservandosi al contribuente il condono in tutto, o in parte della tassa prediale secondo la quantità dell'infortunio, quando accade.

Pare che tali ragioni non siano ispregievoli, ma a noi piace di riflettere che il sistema di condonare la tassa prediale per infortunj celesti, riescirà utile pei possidenti di vasti latifondi colpiti dagli infortunj, ma non può esserlo in quei luoghi, ove le proprietà, e le possidenze sono immensamente divise. Sieno dunque i proprietarj costretti a pagare le tasse prediali non ostante gli infortunj avvenuti, perchè le modalità di verificazione assorbirebbero a carico del contribuente la spesa del doppio, del triplo, ed anche del quadruplo dello sperabile condono. Le spese di una lunghissima scritturazione di piccole partite apporteranno al governo ed allo Stato un'annuale e

molto riflessibile passività d'appositi ufficj provinciali, ed il Sovrano non potrà mai calcolare sopra redditi certi delle sue provincie, e sovente si farà luogo a deludere la vigilanza del governo coll'accordare dei compensi oltre il dovere a carico della massa dei contribuenti ed a favore di chi avrà i mezzi, e l'avvedutezza di fare ingigantire le accidentali soppravenutegli sciagure. Per la qual cosa la Giunta, che mirava alla perpetuità del carico ed alla indefettibilità dell'esigenza del tributo, non potè ammeno d'occuparsi anche per le deduzioni dell'infortunio celeste.

La Giunta volle, che nelle deduzioni per gli infortunj celesti gli stimatori si regolassero secondo le circostanze di ciascheduna provincia, o luogo. Uno Scrittore aveva detto che le deduzioni per gli infortunj si dovessero regolare secondo la natura della coltivazione considerata nei rapporti fisici, e meteorologici del luogo, ed ubicazione del terreno. Coerentemente a questa massima i periti stimatori per le deduzioni da farsi in causa degli infortunj celesti distinsero i siti in pianure dalle parti montuose, e vi fecero una diversa deduzione secondo i diversi generi di coltivazione de' terreni.

In pianura dedussero ai terreni coltivi e vitati il nono; ai linati il settimo, ai prati il quindicesimo, ed ai boschi il dieciottesimo: nelle parti montuose si dedusse il settimo alle selve, ai terreni vitati ed ai coltivi, o per gli altri fondi si fece la stessa deduzione osservata pei terreni in pianura.

La dottrina, fin qui per noi esposta sugli infortunj cadenti sui frutti dei fondi, è conforme ai principj già ricevuti dai glossatori delle romane leggi, da' più celebri filosofi e dalle moderne legislazioni. Dissero infatti i glassatori, che morendo le viti ed abbruciandosi gli alberi sia tenuto il censitore a togliere dal volume dei possedimenti privati il valore del capitale perduto, ed in proporzione di esso diminuire la tassa: *Si vites mortuæ sint vel arbores eruerint, iniquum est eum numerum inferri censui*, giacchè il Censo *pro modo patrimonii augetur vel minuitur et civilia munera per ordinem pro modo fortunarum sustinenda sunt.* Difatti siccome il Censo non è personale, e siccome non deve giammai divenire un enorme flagello, con cui si puniscono i cittadini pel solo delitto di essere possessori in genere, così non può aver rapporto che ai frutti; onde questi non raccogliendosi non deve aver luogo l'irruenza degli inesorabili esattori. Si verifichi pure, dice uno Scrittore, il possesso finchè dura l'impedimento dei frutti, il Censo resta necessariamente sospeso giusta le più ovvie sentenze, e perchè in realtà rimane sospeso il possesso corporale della cosa infruttifera, e perchè l'aggravio percuote e riverbera sulle produzioni soltanto de' terreni.

Fu consentaneo a questi principj il decreto del Governo Italiano, in forza del quale il territorio di Ariano fu esonerato dal pagamento dei pubblici carichi per due anni consecutivi, perchè sof-

frì l'allagamento delle acque che innondarono e devastarono quelle campagne. Lo stesso spirito dettò il decreto del 1807, il quale assolse il comune di Vozza nella vale canonica Provinciale di Bergamo per un anno dal pagare i carichi, perchè un terribile incendio aveva consunto la maggior parte dei raccolti prodotti in quel territorio.

Queste disposizioni ci sembrano assai savie, laddove nella deduzione ai prodotti de' terreni non sono calcolati gli infortunj celesti, perciocchè e l'umanità e l'eguaglianza civile sarebbero del pari offese. Ma nei paesi, dove è introdotto il censimento di Milano, le querele dei danneggiati da infortunj celesti sono ingiuste, perchè furono essi calcolati all' atto dello stabilimento del Censo stesso.

Crediamo però cosa assai convenevole alla munificenza del Sovrano l'esonerare dall'imposta, quando l'infortunio sia così miserando, per cui non possa reggere ai sentimenti del suo cuore, massime se i possessori avessero date luminose prove di attaccamento, e di fedeltà all' Augustissima famiglia regnante ed allo Stato. Per il che se pel Decreto del 1812 Busto Arsisio fu condannato a pagare il doppio dell'imposta personale e reale per avere attentato, come si dice in quel decreto, contro l'ordine pubblico: perchè non si crederà conveniente di assolvere dal peso dei pubblici carichi quella comune disgraziata sì, ma altrettanto sollecita per la conservazione del trono, e dello

Stato? Il favore accordato ad essa potrebbe incitare le altre ad imitare il suo nobile esempio. Il politico non deve ommettere mezzo veruno, onde giungere a questo scopo.

Finora si è detto degli infortunj che tolgono i frutti: *Quid juris* se distruggessero, o tutto, o parte del fondo: si dovrà nonostante tenerlo soggetto al Censo? Nessuna partita, sono parole della Giunta, potrà essere levata dall'estimo, se non nel caso di perenzione del fondo censito, come di terreni portati via dalle acque, terreni sprofondati, o di riduzione a tale sterilità, che a giudizio del magistrato, previa le opportune visite ed informazioni, sia equivalente alla perenzione medesima, come succede nel caso d' una piena, la quale estendendosi sopra dei campi arativi, vi depositi uno strato di sabbia viva e li renda del tutto sterili, oppure quando la forza della corrente strascina con sè lo strato di terreno vegetativo, e lasci la superficie del campo di nuda creta e sabbia ad altezza tale di renderlo affatto sconveniente alla coltivazione.

Per le comunità che sono in fronte ai fiumi e in conseguenza capaci di alluvioni e di corrosioni, così la Giunta, si osserverà la regola di fare una visita decennale colla quale si rettifichi, e bisognando, si rinnovi la scrittura censuaria, sgravando i possessori dei fondi corrosi, e aggiudicando il possesso delle alluvioni, e ponendo in estimo le medesime come di ragione.

Allorquando l'azione d'un fiume ha rivolto tutto il suo effetto contro una sponda, il moto delle acque è sempre più lento all'opposta riva, e in tempo di acque torbide il moto lento fa depositare le particelle terree che miste all'acqua sono obbligate a cadere, perchè l'effetto della rispettiva gravità specifica non viene vinto dal moto dell'acqua, a cagione del rallentamento di quest'ultima. Ciò posto *quidquid prædio adicitur prædio cedit*, dissero i Romani Giureconsulti, massima seguitata da tutte le moderne legislazioni, che succedettero al romano diritto, non esclusa la legislazione Austriaca, la quale aggiudica al proprietario della riva la terra che l'acqua a poco a poco *sensim sine sensu* aggiunge alla medesima, perchè non si sa precisamente a chi dessa appartenga.

Un profondo matematico crede di trovare a questo proposito una contraddizione nelle leggi civili, forse perchè mentre stabiliscono il principio, che le particelle di terra, che compongono le alluvioni, sono di nessuno, le dichiarano poi del proprietario della riva, quando siano depositate. È poi d'avviso quell'insigne filosofo, il quale non può pubblicare un'idea senza che sia con entusiasmo dagli intelligenti accolta, che dalla aggiudicazione delle alluvioni devesi ripetere la causa potissima delle frequenti corrosioni dei fiumi, perchè i proprietarj adjacenti ai medesimi esercitano furtivamente delle male opere contro i fondi

altrui, colla speranza che le particelle di terra da questi staccate si aggiungano al proprio fondo. Conchiude quell' idraulico col dire, che non tanto le viminate, le palizzate armate, i pennelli, i porcillamenti, la rizzatura con grossi sassi, ma assai più la dichiarazione che le alluvioni siano di spettanza dello Stato sia il miglior metodo per garantire le sponde dei fiumi.

A me non sembra di trovare alcuna contraddizione, se le leggi dichiarano di nessuno le particelle di terra che sono inzuppate, od immedesimate per così dire colla corrente, e le dichiarano poi al proprietario della riva, quando vengono depositate, perchè nessuno può validamente provare che siano di sua proprietà. Il linguaggio forse sarà inesatto, ma non può pretendere di portare nelle scienze politiche legali quel rigore di linguaggio, che è prerogativa esclusiva della scienza che egli professa.

Che poi il vantaggio derivante dalla coltivazione de' terreni aggregati per alluvione sia di minor importanza del danno, che ne sente lo Stato dalle corrosioni de' fiumi prodotte dalla malizia altrui, onde estendere i confini del proprio fondo, lo concederò di buon grado a quel matematico che in questa materia non è secondo ad alcuno. Per altro io come Giureconsulto deggio approvare la disposizione del diritto comune, e sebbene infatti di accessione il legislatore d' Austria vi abbia portato qualche modificazione suggerita da

quell' equità, che distingue tanto dalle altre la nostra legislazione, non credè però conveniente di partirsi dalle norme generali già da secoli seguitate dai popoli, in materia di alluvioni. E poichè la Giunta era composta d'uomini educati nella scienza del diritto, fu conforme ai principj di essa scienza di sgravare i possessori dei fondi corrosi, di aggiudicare il possesso delle alluvioni, e di porre in estimo le medesime. I calcoli di superficie e di quantità ai matematici, le ragioni di giustizia e di convenienza ai legali.

Allorquando portansi le proprie osservazioni sullo stato idrografico d'una comunità per statisticamente ragionare, e dimostrare con elementi di confronto, fa duopo prendere una serie di anni per base di fatto; quindi il decennio stabilito dalla Giunta per le visite delle alluvioni non è stato arbitrario, perchè se si fosse fissato un termine minore, qualche volta non si sarebbe ritrovata alcuna alterazione nei movimenti dei fiumi; se si fosse protratto troppo in lungo, avrebbesi dovuto portare all'estimo cangiamenti tali, che sarebbero stati per troppo tempo di soverchio dannosi agli uni e di un ingiusto profitto per gli altri. Non fu che dopo un decennio che un osservatore giunse a conoscere che il fiume Po diminuì la superficie agraria di Pavia di pertiche quattromila seicento novantacinque, e non fu che dopo un decennio che un altro osservatore la riconobbe diminuita di pertiche milanesi ventimila settecento settanta-

Quando però fra una lustrazione e l'altra, prescrisse la Giunta, seguissero tali delineamenti ai fondi, che riclamassero una provvidenza speciale, sarà obbligo dei cancellieri ed amministratori delle comunità, sopra istanza delle parti, di rendere inteso il rispettivo delegato della provincia di cui sarà cura d'informare il magistrato camerale per mezzo dei Regj ministri destinati agli affari del censimento, oggi I. R. Direzione del Censo, e delle imposizioni dirette, il quale considerata l'importanza dell'affare darà quei provvedimenti che stimerà di ragione, perciocchè le lustrazioni decennali nelle provincie, che vi sono sottoposte, si devono fare per comando della Giunta coll'intervento del regio delegato provinciale, e colla dovuta partecipazione dei regi ministri sopraintendenti al Censo, che daranno a tal effetto le istruzioni necessarie, per eseguire la riforma degli estimi comunali senza fraude e senza pregiudizio del rimanente dello Stato.

CAPITOLO XIII

Regole speciali per le deduzioni dal prodotto de' beni di prima stazione.

SEZIONE PRIMA

Regole speciali per le deduzioni dal prodotto de' monti, colli e pianure.

La Giunta non si contentò di dare istruzioni generali per le deduzioni, ma si occupò anche di alcune particolari a certe specie d'agricoltura. E cominciando dagli aratorj asciutti, volle » che si de-
» ducesse, quel che si deve in montagna, quanto
» necessita alla collina, ciò che merita alla pianu-
» ra; che si dividesse l'esercizio del solito aratro,
» da quelli che si lavorano coi faticosi istromenti
» di zappa e vanga; dove più ferace si alterna,
» dove anche senza o ben poco letame produce,
» e dove sortumoso, leggero, e sabbioniccio ri-
» cerca riposo d'anni intieri, maggiori scorte,
» stenti, e spese, siano a riguardo del colono, op-
» pure del padrone ».

Quel che si deve in montagna, quanto necessita in collina, e ciò chè merita alla pianura, perchè crescono le spese di coltivazione a seconda della situazione de' terreni. Il lavoro delle terre in colle è più difficoltoso che nel piano, tanto

per l'ineguaglianza degli strati, quanto per l'inclinazione loro, per cui un uomo non può lavorare tanta estensione di terreno in un giorno, come farebbe nel piano. Così pure gli animali da lavoro si affaticano più in colle che nel piano. Lo sviluppo della vegetazione sul colle è più tardo, e lento. Lo stesso dicasi delle maturanze. Le spighe dei grani del colle sono ordinariamente più piccole; oltre di che, quando il grano è piccolo, somministra minore farina, e maggior crusca.

Osservando le materie componenti il colle ed il monte, troviamo consistere in istrati di materie granitiche, in istrati di carbonati calcarei, in istrati di terre argillose, oppure selciose, in ammassi misti di pietra e terra, confusamente senz'ordine ammucchiati, e in istrati di terre vegetali; quindi i prodotti vegetali del colle e del monte si distinguono da quelli del piano. I vini del colle, per esempio, risultano più spiritosi, salati, e più aggradevoli, contengono maggior quantità di materie tartarose, e sulfuree, resistono al trasporto maggiormente, e si possono conservare lungamente, quando sono ben fatti. Kelm osservò, che il freddo di primavera abbrucia facilmente le piante nei colli calcari, e non in quelle formati di altre materie pietrose, quindi le deduzioni variano non solo a seconda delle situazioni dei luoghi, ma anche della qualità degli strati terrei.

Si è diviso l'esercizio del solito aratro da quelli, che si lavorano coi faticosi stromenti di

zappa e vanga. È da ritenersi che un terreno lavorato colla zappa produce più di quello che sia, quand'è lavorato coll'aratro; ma questo vantaggio non compensa la spesa maggiore che richiede per opera di manualità, giacchè in trenta giorni un uomo sussidiato da un garzone e di buoi, coll'aratro può dissodare quattrocento pertiche di terreno, supposto terreno fortissimo, mentre colla zappa un uomo che lavori otto ore al giorno, come suppone il Filangeri, non può smuovere che pertiche due terzi; che quindi in trenta giorni lavorerebbe venti pertiche, quantità che si riduce al ventesimo della prima.

Dove più ferace si alterna, dove anche senza o ben poco letamé produce, e dove sortumoso, leggero e sabbioniccio ricerca il riposo d'anni intieri. I terreni, dice il Filangeri, si possono dividere in tre classi; in terreni che producono assai senza spese di rilievo, in terreni il cui prodotto è proporzionato alla fatica ed alle spese del coltivatore, e in terreni che nulla danno, qualunque siasi il lavoro che l'uomo loro voglia applicare.

Ciò posto, a due si possono ridurre i metodi di coltivazione, a quello dei novali e degli avvicendamenti. Il primo metodo lascia annualmente una parte di fondo senza coltura, che dicesi in riposo, e l'erbe che spontanee vi crescono, servono di pascolo al bestiame, la qual consuetudine vuolsi ripetere dall'erronea opinione che le terre isteriliscono per le annue produzioni, e però che ab-

bisognino d'un riposo che li fecondi. Ma l'esperienza ci convince, che un campo in riposo dà molto minor quantità di foraggio che lo stesso campo seminato a trifoglio, o con altre erbe, siccome attissime a rendergli le proprie forze. Gli orti ed i giardini, i quali non mai si riposano, e che danno più raccolte all'anno, sono sempre d'uno stesso vigore. Che se si vede che un terreno dopo ciò che si chiama riposo, pare aver aumentato di forza, questo non è se non per ragione delle erbe nate in esso, le quali vi portano sali tratti dall'aria, e vi producono del terriccio col loro ammarcimento.

La Giunta però non volle opporsi alla consuetudine generalmente introdotta, anzi volle che lo stimatore nelle deduzioni avesse riflesso agli anni di riposo, cui si sogliono condannare certi terreni, affine d'invitare l'agricoltore all'introduzione del metodo molto migliore degli avvicendamenti. Con un metodo di fatti ben inteso di avvicendamenti o di rotazioni agrarie, ricavasi un prodotto da ogni parte del fondo, si ottiene una costante varietà di prodotti, e mentre assicura i mezzi di sussistenza per un popolo, accresce progressivamente ancora la ricchezza del coltivatore, perchè chi può nutrire maggior quantità di bestiami ha più letame, e chi ha più letame ha maggiori mezzi di ricchezza, potendo lavorare meglio il suo terreno e meglio riparare le perdite che fa dei sughi nutritivi.

Non può essere cosa indifferente, dice uno scrittore, per la pubblica economia, che si siegua piuttosto un metodo che un altro. Lo stimatore osserverà qual sia il metodo in uso, rammentando, che la coltura d'una stessa pianta, o di piante della stessa natura nel medesimo terreno è viziosa: che le raccolte scemono tutti gli anni, la qual cosa non avviene nel metodo degli avvicendamenti, e che la terra non dimanda riposo, potendo ella produrre senza interruzione, quando sia convenientemente preparata e con lavori e con ingrassi, e massimamente con avvicendamenti bene intesi di maniera, che una coltura prepari il campo per quella di altri prodotti.

Si dice avvicendamenti bene intesi, perchè due, tre, o quattro vegetabili diversi in dato numero d'anni esauriscono l'intera concimazione. Così se un campo viene, per esempio, il primo anno coltivato a trifoglio, raccolto questo lo stato del suolo avrà per ipotesi il valore d'una lira per pertica, se in vece il primo anno viene seminato a frumento, dopo raccolto le stoppie del frumento, il suolo avrà solamente il merito di soldi quindici per pertica, ragione chiarissima, perchè il frumento avendo assorbita maggior quantità di concimazione data al campo di quello che faccia il trifoglio, lascia il suolo d'un valore minore, contenendo meno sostanze vegetali.

La concimazione è il mezzo principale, con cui rendonsi le terre atte alla produzione, dando

esse tanto maggior prodotto, quanto maggiore quantità di principj nutrienti contiene. Tutta la scienza dell'economia rurale, rispetto alla concimazione, sta nel preparare i diversi concimi, che dagli agronomi sono partiti in meccanici come le terre fossili, e in chimici come i concimi animali, vegetali e minerali, e nella loro applicazione alla natura dei terreni. Per il suolo di natura vegetale, per esempio, non ogni concime è buono, esso ama piuttosto un concime minerale invece di vegetale o animale; e non così per altri, ai quali convengono più le materie animali e vegetali. Devono dunque i concimi essere omogenei al campo stesso per somministrare o promovere lo sviluppo dei principj necessarj per l'alimento del seme.

Lo stimatore, nel ridurre la spesa di concimazione, dovrà avere riguardo al metodo con cui nei varj luoghi si formano i concimi, perchè da questo vario metodo può risultare una maggiore o minore spesa, come pure avrà riflesso al lavoro dei diversi concimi, alla quantità necessaria per ingrassare i terreni, alle spese di trasporto e di distribuzione, non che finalmente dovrà il perito fare maggior deduzione dal prodotto in que' luoghi ove vengono per ignoranza impiegati letami costosi, senza un corrispondente vantaggio, onde collo stabilimento del Censo offerire occasione favorevole a meglio impiegarli. E poichè i letami conservano nelle terre una forza costante a pro-

durre, così credo di fare opera grata agli agricoltori l' esporre le migliori idee qua e là raccolte intorno alla preparazione dei concimi.

La temperatura è uno degli oggetti più interessanti per la preparazione dei concimi, (intendo sempre parlare della naturale atmosfera, e non di quella che artificialmente può prodursi) giacchè ogni applicazione chimica dall'agricoltore deve venire sempre attivata nei rapporti di economia locale. Lo stato delle diverse temperature fa che il letame molte volte accelerando la propria decomposizione perde molte sostanze, che assorbite dal terreno concorrerebbero alla formazione dei sali che nutriscono le piante; alle volte se troppo fredda ritarda la fermentazione, ed anche la impedisce, per cui l'agricoltore non riceve il vantaggio, che in ragione della quantità dovrebbe ottenere.

Molti scrittori rappresentarono simili inconvenienze, e proposero di tenere coperto da tetto i mucchj di letame; ma la costruzione dei tetti per coprire il letame, può farsi per il letame abbisognevole per un piccolo orto, ma non per quella quantità che richiedesi per immense campagne. Dunque la proposta di coprirlo da tetto è impossibile ad applicarsi a cagione della grande spesa necessaria per la loro costruzione, oltre quella che richiederebbero per la manutenzione, quale non sarebbe tenue a cagione della grande evaporazione della sostanza animale. Un tal metodo è dunque in opposizione colle viste economiche.

Sopra tali riflessi mi si presentò all'idea, dice il Cerini, che per riparo alla temperatura, ed alle perdite per volatilizzazione, può impiegarsi della terra con doppio vantaggio, senza spesa alcuna, e ne ottenni felicissimo successo, cioè invece di lasciare il letame nelle buche scoperte, ed esposto così nudo all'aria soggettò alle pioggie, come vedesi nella maggior parte de' cortili rustici, che nuota nel liquido, in maniera che le parti infiammabili, le quali servono alla fermentazione, volatilizzano senza alcun profitto, converrà che l'agronomo disponga in modo, che il letame appena tratto dalla stalla abbia ad ammucchiarsi fuori di quella ove più resta comodo al villico, ripartito in una mucchia non troppo grande, nè troppo piccola; ma se fosse possibile coprirla con un strato di terra dell'altezza di circa once due, circondandola con altra terra, affinchè il liquido stillante venga assorbito dalla terra circondante.

In questo modo la fermentazione interna scompone lentamente tutte le sostanze legnose e quelle volatili vengono assorbite dalla terra che copre il letame. I vantaggi che l'agricoltore riceverà da questa preparazione, consistono. I. Nel far succedere la decomposizione del letame più presto, difendendolo dal freddo, ed oltre poterlo spandere già confinato, farà maggiore effetto nel campo. II. Che tutte le materie volatilizzanti, le quali sono più omogenee allo sviluppo della vegetazione, sono in parte conservate nel letame stesso,

ed in parte assorbite dallo strato terreo, che copre il letame. III. Che la terra quale servì di coperta e per circondare il mucchio, diverrà uno dei concimi migliori se verrà sufficientemente ammucchiato, onde avendo quella per la materia assorbita acquistato una forza maggiore per attrarre li principj ossigeni ed azoti dell'atmosfera, si forma in essa una specie di sal pietra alcalino, quale per abbondare molto di carbonico, costituisce una forza negativa alla terra, che diviene un concime dei migliori per quelle coltivazioni che richiedono un'azione pronta del concime, e dove il terreno è freddo. Questa operazione non costa all'agronomo che pochi giorni di lavoro, quali sono per il tempo della copritura, aggravio tenuissimo in confronto dell'utilità che sarà per ricavare.

È opinione del signor Humphy Davy, che il letame debba spargersi sul campo al momento che incomincia a fermentare, perchè l'emerito autore dice, che il concio quando principia a decomporsi manda via le parti volatili, che sono le più valutabili e le più efficaci. Il letame che ha fermentato in modo da divenire una semplice massa leggera, ha generalmente perduto da un terzo alla metà de' suoi più utili elementi costituenti la vegetazione.

Col proposto metodo di coprirle il lettame di terra, le parti volatili venendo assorbite da essa, avremo riparato alla perdita, e così provveduto al saggio del signor Davy, che non si sa-

rebbe praticamente assecondato nella rurale economia, giacchè la fermentazione del letame succede quando non può spargersi sul campo per essere questo coperto dalle messi.

Maggiori scorte, stenti e spese siano a riguardo del colono, come del padrone. Nel sistema amministrativo di rurale economia chiamansi scorte vive gli animali rurali, che servono di dote al fondo, e scorte morte sono tutti gli altri oggetti necessarj alla coltivazione economica d'un fondo, come le sementi, gli stromenti d'agricoltura ec. Per le spese dell'alimento delle scorte vive osserveremo che, per l'alimento si dovrebbe dare la preferenza al cavallo, ma in merito dell'economia rurale devesi al bue, perchè è meno soggetto del cavallo a malattie, e sebbene il suo lavoro sia più lento, pure è più durevole. Per alcuni lavori però torna meglio il cavallo per potersi eseguire più prestamente, tali sono le erpicature, le diserbature collo spinaccio, l'appianamento collo strusone, non che varie condotte. Dietro maturi riflessi il perito sarà in grado di poter calcolare anche le spese, che annualmente risultano per la perpetuità ed acquisto delle scorte vive, tanto siano esse supposte a carico del padrone del terreno, che del coltivatore.

Allor quando un fondo è lavorato a metà, una buona economia vuole, che gli animali di lavoro siano del massaro, affinchè tutte le cure che richiedono il loro governo, vengano da esso prestate.

Questo difficilmente si può ottenere dal pigionante, il quale attesa la tenuità della giornaliera mercede, rare volte può trovarsi nello stato di possedere qualche animale, e se lo è, cerca sempre di mantenere gli animali, che gli somministrano il frutto del latte, come sono le vacche, pecore, capre, per cui questi non sono atti al lavoro delle terre, e sebbene possano convenire per lo scopo del concime, quando il fondo produce mezzo d'alimentarli, pure il terreno lavorato dai pigionanti richiede ordinariamente che gli animali da lavoro siano dati dal fondo.

Del rimanente siano le scorte vive spettanti al colono, siano al padrone, dal prodotto annuo si devono dedurre le spese di manutenzione perpetua. Quanto poi alle scorte morte, è d'osservarsi, che in molti luoghi anco l'importo pei prati, pascoli, brughiere e boschi, soglionsi dare dal padrone in dote al massaro *gratis*, oltre le necessarie sue scorte di fieno, buoi, ed utensili masserizj.

SEZIONE II

Regole speciali per le deduzioni dal prodotto dei terreni vitati, dei prati, delle risaje, e dei terreni linati.

» Ai terreni vitati, vigne e ronchi, disse la
» Giunta, dove il fondo vuoto ed intermedio, co-
» me negli aratorj, è seminato e goduto, si do-
» vranno praticare tutte le deduzioni stabilite

» pei terreni aratorj, aggiungendovi di più quella
» dell'occupazione delle viti, e riflettendo alla
» loro situazione e durata, si faccia ogni dedu-
» zione per sotterrarle nel verno ove si costuma,
» per rialzarle, per ingrassarle, della fattura in
» potarle, tenderle e replicatamente zapparle, per
» la spesa dei legnami, salici, e per quella della
» raccolta e condotta, e per ogni altra necessa-
» ria alla vera rendita ».

La prima cura dell'agricoltore deve essere, siccome in ogni specie di prodotto, così anche nella coltura della vite, di ricavare maggiore quantità di frutto col minor possibile lavoro, con minor ingrasso ed altre spese. Nella coltura di quella specie di vite, che meglio convenga alla natura del suolo, occupar si deve l'economo rurale. A nostra confusione dobbiamo confessare, che appo di noi la coltura della vite è molto lungi da quello stato di prosperità cui potrebbe spingersi, e siccome l'ignoranza e l'inerzia tornano a danno di chi non cerca d'illuminarsi e di scuotere quel torpore che rende inattiva la forza, così in alcuni luoghi d'Italia il prodotto della vite non è corrispondente alla spesa. In Vigevano, per esempio, la spesa di produzione pare eccedente in ragion del prodotto, cosicchè in quella città è antico proverbio, *ciò che la vigna dà, la vigna beve*, per indicare che il vendemmiatore (come è uso universale presso quel popolo il di cui cuore è sempre aperto all'allegrezza e agli innocenti pia-

ceri della campagna) invitando i parenti e gli amici ad essere partecipi delle sue allegrezze, suole in pochi giorni sul luogo stesso consumare il prodotto della sua vigna.

Non è nostra osservazione, ma bensì di scrittori stranieri, che noi non sappiamo approfittare di tutti i doni della natura. In molte provincie del nostro Regno Lombardo-Veneto vi sono situazioni egualmente felici che quelle di Francia; eguale e forse maggiore grado di calore; egual bontà di terreno, eppure i nostri vini sono inferiori a quelli di Francia. Sismondi dopo aver fatto l'elogio del Valese, dice: Se gli abitanti dell'Italia sapessero approfittare dei vantaggi che loro offre la natura, potrebbero liberarsi dai tributi che per i vini pagano alla Francia. Le nostre leggi di finanza tendono a sì lodevole scopo, ma è ancor troppo generale il gusto pei vini forestieri.

» Comandò la Giunta che ai prati asciutti si do-
» vesse avere il conveniente riguardo per le de-
» duzioni, tanto per quelli in pianura, quanto
» per quelli in montagna, ai liscosi, ai sortumosi,
» e che si avesse riflesso ad ogni situazione e pro-
» dotto. Agli adacquatorj poi, oltre quanto ap-
» partiene al colono, si dovranno dedurre tutte
» le spese spettanti alla parte dominicale, in ma-
» teria specialmente delle adacquazioni ».

I prati sono di sì alta importanza, che senza di essi non si può sperare di spingere a perfezione l'industria agricola, perchè senza prati non

si può conseguire il necessario concime per fecondare i terreni. Lo stimatore dovrà distinguere i prati asciutti dagli irrigatorj, perchè questi più di quelli sono costosi, e poichè fra i prati irrigatorj uno ve ne ha, che prato di marcita si appella, in quanto dal primo di settembre al marzo viene irrigato da un velo d'acqua che sempre sovr'esso scorre, così lo stimatore pei prati di marcita deve in parità di circostanze fare maggiori deduzioni.

Deve in ispecie il perito stimatore aver riflesso al letamento, alla spesa d'irrigazione, alla cura degli scoli, alla espurgazione delle roggie e cavi, alle macchine per innalzare le acque, alla conservazione del lieve pendìo e perfetto livello, alla spesa di levare i sassi, sveller le erbe cattive, di correggere la troppa scioltezza, o tenacità, alla spesa di liberarli dalle talpe dipendenti dalle ingiurie del bestiame, alla spesa dei semi, del segamento delle erbe, ed avrà riflesso se s'impiegano più braccia alla coltura dei prati o si faccia per economia.

» Affinchè in un sol territorio si faccia la stessa
» deduzione per le spese di adacquazione dei ter-
» reni, la quale varia tra possessore e possessore
» a proporzione di perticato, volle la Giunta che
» si assentasse tale spesa colla maggior risultanza,
» cioè colla maggiore che risulterà da uno dei
» primi estimati perchè ne risulti una sola stima.

Una roggia somministra l'acqua ad un'intiera comunità. La spesa di manutenzione dell'alveo

come pure tutte quelle che al medesimo si riferiscono spettano al proprietario dell' acqua. Ma quando questa esce dal letto, e viene condotta sui fondi, tutte le spese necessarie per la di lei propagazione sull'estensione de' terreni sono a carico dei proprietarj dei terreni stessi, e quindi la spesa tra possessore e possessore deve variare in proporzione di perticato, e chi ha maggior perticato deve dirsi in generale, che soggiacerà a maggiori spese d' irrigazione.

Conosciuta dunque l' estensione de' terreni da uno dei primi estimati e conosciuta la spesa a cui soggiace per l' irrigazione e divisa questa in ragione di perticato, la stessa spesa sarà ripartita fra gli altri possessori di terreni irrigatorj in ragione dei loro tenimenti, sebbene alcuni di essi facciano una maggiore ed altri una minor spesa, perchè la differenza è tenue, dall' altra parte in un sol territorio si viene a formare la stessa deduzione perchè ne risulti una sola stima.

Si noti aver noi detto che in *generale* il maggior estimato soggiacerà a maggior spesa d' irrigazione, perchè può accadere, che uno per la felice situazione de' suoi terreni faccia minori spese di un altro che abbia possessi più limitati. Ed è perciò, che la Giunta volle che si assentasse di regolare la spesa di adacquazione dalla maggior risultanza, cioè dalla maggiore che risulterà da uno dei primi estimati, perchè per quanto costose siano le spese di adacquazione che esige un fondo,

quello che nell'istesso territorio soggiace a maggiori spese per questo titolo, se non è il primo, sarà almeno uno dei primi estimati.

» Anche per le risaje la Giunta prescrisse nor-
» me per le necessarie deduzioni. Ha dessa ri-
» flettuto per la dovuta e distinta deduzione di
» quei siti dove possono comunemente irrigarsi
» ed asciugarsi, ove sono in grandi e distese pia-
» nure, che non necessitano frequenza d'argini,
» ed acquidotti, e quivi colla desiderabile econo-
» mia si alternano, e con minori spese si arano, e
» si esercitano, ed ove poste in continuate e fred-
» de valli nè ponno, per dura necessità, ad altro
» godersi, nè vogliono, per produrre frutto, altro
» istrumento, che il già detto della dispendiosis-
» sima zappa.

I fisici che interrogati sopra l'effetto delle risaje sullo stato atmosferico, dissero, che il gas che tramandasi dalle risaje non sia tanto pernicioso quanto si crede, adducendo la ragione che una parte di esso si assorbe dall'acqua de' vegetabili vicini, ed un altra si solleva nell'atmosfera, bisogna dire che essi abbiano ragionato solamente stando ad un tavolo, perchè noi veggiamo in pratica che l'aria è insalubre, laddove vi sono estese risaje, e che l'aria si fa meno nociva, ogni qualvolta i campi a risaje si riducono ad altra coltura.

Crediamo in questo luogo di fermare l'attenzione de' Principi, che sebbene il riso appo noi sia un prodotto di somma utilità, che per esso en-

trano nello Stato molti milioni di fiorini, e che il riso è uno di que' prodotti che tiene attiva la bilancia del nostro commercio, siamo costretti di confessare che una tale coltivazione è troppo estesa; quindi nuoce alla coltura di altri prodotti, ed è inoltre nociva perchè si deve favorire l'estensione di quelle coltivazioni che ponno occupare la popolazione agricola e non distruggerla. Lo scopo dell' economia rurale deve essere quello di tenere la popolazione in uno stato attivo, e non passivo, non già di tenere una parte a carico dell' altra. La coltivazione del riso esige minor numero di braccia di quella degli altri prodotti. Se adunque la popolazione di quattro mille individui concorre a guadagnare dieci per ciaschedumo, in fine del giorno avremo quaranta mille di guadagno, ma se soli due mille guadagnano dieci, si debbono dividere cogli altri, infine avremo il solo guadagno di venti mille. So che mi si potrebbe dire che le braccia risparmiate per la coltivazione del riso, possono essere utilmente dirette ad altre occupazioni, ma so anche che gli estremi nella coltivazione delle terre sono dannosi, che tanto l' eccessiva coltivazione d' un genere in uno stato, come la scarsezza è perniciosa, e che l' equilibrio fra le diverse specie di coltivazione è lo scopo, cui devono dirigersi le mire di un illuminato legislatore.

» Ai terreni linati, per ordine della Giunta, si » è distinta la sua deduzione del lavorerio, in-

» grasso e spesa ec., e sempre secondo la pratica,
» che venne rilevata da ogni rispettoso pubblico,
» notata da ogni stimatore, ed avvertita dai mem-
» bri che compose il collegio dei *parziali, e de-*
» *gli imparziali* ». Il lino doveva occupare la Giunta, perchè desso non è solo d'utilità all'agricoltura, ma porge materia ad assai manifatture. Si deve da un tal prodotto dedurre, non solo le spese di coltivazione, ingrasso ec., ma anche ciò che risguarda la macerazione, e poichè in alcuni luoghi la medesima si fa con acque stagnanti, in altri con acqua corrente, deve lo stimatore avere in considerazione questo diverso metodo, perchè l'acqua stagnante eseguisce la macerazione facilmente, e l'acqua corrente, sebbene dia il filo più bianco, rende però la macerazione più lunga. Lo stimatore dovrà pure avere riflesso al modo praticato nel diseccare e maculare il lino. Nei luoghi poi ove alla macerazione supplisce qualche macchina, lo stimatore deve fare la relativa deduzione per l'annua manutenzione della medesima. La qual cosa si rende tanto più necessaria, perchè sebbene la macchina introdotta dal signor Cristiani dalla Francia per filare il lino, oltre di aver lino senza macerazione, ce lo dà di migliore qualità, e ci fa risparmiare tempo e fatica, pure e per la spesa primitiva della macchina, e per la spesa annuale di manutenzione non è in uso ad onta dei nobili e generosi sforzi fatti da quel benemerito cittadino, affinchè si introducesse dai nostri agricoltori.

SEZIONE III

Regole speciali per le deduzioni dal prodotto de' boschi, brughiere e pascoli.

Per ultimo i boschi, le brughiere, i pascoli occuparono l'attenzione della Giunta, la quale in fissare la rendita netta invigilò per le opportune deduzioni d'infortunj, spese, camperie, ec., a misura d'ogni situazione. Perciocchè massime i boschi danno un prodotto di prima necessità alla vita sociale, danno cioè legna di uso domestico per combustibile, legna per usi rurali come sostegno di viti e usi simili, legna per uso dei forni di fusione nelle fucine, delle fornaci ed altre manifatture, e per ultimo legna per opera di costruzione, articoli tutti per noi di eguale importanza e meritevoli dei pubblici riflessi.

Il bosco oltre il legname, e la legna produce castagne, ghiande, finocchi, faggiuoli, ed altri frutti, dà molte specie di gomme e di resine, e varie corteccie utilissime per molte arti, come quella degli abeti e delle quercie che servono a conciar le pelli. Dal bosco si hanno molti legni, corteccie e foglie che somministrano colla bollitura colori più o meno costanti alla lana, al cotone, alla seta, al lino, alla canape. Le foglie degli alberi finalmente, eccetto quelle degli alberi sempre verdi e delle quercie, forniscono un ottimo foraggio al bestiame nel verno, laddove i fieni sono scarsi.

I boschi, le brughiere, i pascoli, sono per lo più di proprietà della comune, detti per ciò beni comunali, i quali ebbero la loro origine in que' tempi, nei quali era ignorato ogni principio d'economia civile. La Giunta, che collo stabilimento del Censo, mirava ai progressi dell'agricoltura, e a mettere questi popoli in uno stato di sempre crescente prosperità, aveva con ottimo divisamento suggerita l'alienazione di tutti i beni comunali. Collo stabilimento del Censo si aveva dato principio all'esecuzione degli ordini della Giunta, a vendere cioè, e a livellare i boschi, le brughiere, i pascoli e tutti gli altri fondi delle comunità, ma i popoli che a quell' epoca erano lungi dal conoscere i loro veraci interessi, suscitarono tali clamori contro quelle alienazioni, che l'immortale Maria Teresa col suo editto 1763 vietò non solo ogni ulteriore alienazione, e persino ogni contratto d'affitto dei beni comunali, ma dichiarò nulli, ed irriti tutti i contratti antecedentemente conchiusi, qualunque fosse il decreto che a ciò autorizzasse, e volle che tutti i fondi comunali rimanessero onninamente nell'antica loro destinazione, senza punto innovare sopra i diritti che per antica consuetudine erano ammessi, tanto a beneficio dei poveri personalisti, quanto degli stessi possessori dell' estimo. Diceva un filosofo, che bisogna sforzare i popoli ad essere felici; ma fa meraviglia che quel filosofo non abbia dalla storia appreso, che talora i popoli ignoranti fecero impallidire quel ministro,

che benefico tendeva la mano a sollevarli dai mali che gli opprimevano.

Ma grazie ai lumi del secolo promossi da saviissimi Principi che a vicenda succedettero al trono austriaco, non andò guari a comprendersi i danni gravissimi derivanti dai fondi comunali alla ricchezza pubblica, alla morale, alla sicurezza. *Alla ricchezza pubblica*, perchè dai fondi comunali si traggono pochi alimenti per l' uomo, e perchè dai boschi comunali non si ricava un decimo della legna che si avrebbe se fossero di uomini privati, e finalmente perchè i pascoli comunali sono nocivi alla conservazione e miglioramento del bestiame. *Alla morale*, perchè i beni comunali sono cagione produttrice degli infingardi, e spengono, o viziano nell' uomo i principj di attività, pei quali solo prosperano le forze sociali. *Alla sicurezza*, perchè l'esperienza ha dimostrato, che dove trovansi beni comunali sono frequentissimi i furti, le violazioni dei confini e delle private proprietà.

Se nel 1763 l'immortale Maria Teresa richiamò all' antica loro destinazione i boschi, le brughiere, i pascoli comunali venduti, o livellati, coll' obbligo però d' indennizzare chi spettava; nell' anno 1779 fatti più colti questi popoli, e più saviamente diretta la pubblica opinione dai pubblici insegnamenti, e dalla voce franca dei filosofi, ordinò con suo editto:

I. I terreni più vicini alla comunità dovranno

rendersi, o livellarsi in piccoli pezzi, affine di dar luogo ai comunisti a poter farne acquisto, anzi a condizioni eguali, dovranno essi venire sempre preferiti ad altri compratori.

II. Le brughiere più remote dell' abitato si venderanno anche in pezzi grandi, e nelle deliberazioni da farsene si preferirà, a prezzo eguale, chiunque si offerirà di fare sopra detti fondi fabbriche rustiche per comodo della coltivazione.

III. Chiunque si obbligherà a coltivare più presto quella porzione di brughiera, o terra incolta, all' acquisto della quale aspira, verrà preferito, a condizioni eguali, ad ogni altro aspirante alla compra.

IV. Se i compratori di brughiere, o terre incolte pagheranno nell'atto dell'instrumento qualche porzione del prezzo, non minore della quarta parte, saranno dispensati di dare altra sicurtà, oltre l'ipoteca del fondo acquistato.

V. Nei contratti che verranno fatti in via di livello, rispetto ai quali non sarà facile il trovare una cauzione, basterà che i livellarj si obblighino a coltivarne una quarta, o quinta parte dentro l'anno, o nel biennio, e questo potrà servire per un equivalente alla cauzione.

VI. Nei contratti di vendita delle brughiere si dovrà apporre la condizione della rifusione del contratto, e una penale contro chiunque non soddisferà ai patti stabiliti, e contro chi mancherà all'obbligo assunto si procederà senza eccezione alcuna.

VII. Nel caso che insorga qualche disputa sulla proprietà delle brughiere, e terre incolte, o sulla distribuzione da farsi del prezzo di esse, quelli che vorranno acquistarle, non saranno obbligati d'aspettare la decisione delle contestazioni insorte, ma potranno farlo senza ostacolo veruno, a condizione di depositare il prezzo presso persona sicura e risponsabile, da esser poi diviso fra quelli, ai quali sarà aggiudicata la competenza, e tali controversie dovranno decidersi in via sommaria.

VIII. La piccola porzione di brughiera che possono acquistare le mani morte, in vigore dell'articolo V dell'editto, s'intenderà tale quando non ecceda le pertiche cento; per ottenere poi la facoltà di cui si parla all'atto VI dell'editto istesso, la quantità non dovrà essere minore di pertiche quattrocento.

IX. Nell'assicurazione delle brughiere dovendosi sempre tener presente di procurare la più facile comunicazione fra le diverse comunità, si fisserà il numero delle strade talmente, che conduca per linea la più retta verso i villaggi più vicini, e l'addattamento di tali strade, e la loro manutenzione resterà a carico delle rispettive comunità, a norma del vegliante piano delle strade.

X. Allorchè si tratta che in qualche comunità si trovi una brughiera, o brughiere di qualche estensione, e che per esse vi siano dei sentieri che servano di passaggio necessario e di comunicazione con altre terre, in tal caso al ricevere della

presente, sarà obbligo del cancelliere del distretto, unitamente ai deputati dell' estimo ed al sindaco, di assumere un perito, il quale disegni nel sito, o siti più comodi la strada, o strade che dovranno restare a comodo del pubblico passaggio, colla loro larghezza descritta ed estensione, col formare il tipo necessario, una copia del quale dovrà conservarsi nell' archivio della comunità, e l' altra rimettersi al magistrato.

XI. Nel caso poi che successivamente il corpo della brughiera restasse venduto in piccole parti, sarà similmente cura del cancelliere e deputati, con l' opera del perito medesimo di stabilire gli accessi ai rispettivi fondi che resteranno venduti, in maniera che resti libero l' accesso ai medesimi col maggior risparmio di terreno possibile, acciò non nascano delle difficoltà, e la manutenzione di tali accessi sarà a carico dei proprietarj dei fondi, ai quali serviranno gli accessi medesimi.

XII. Qualora non siano presentate ai cancellieri, e ad altre rispettive comunità istanze per l'acquisto di brughiere, fondi ec., si dovranno esse immediatamente portare alla cognizione del tribunale con quelle delucidazioni, ed informazioni che potessero essère necessarie.

XIII. Si ordina pertanto ai cancellieri delegati di prestarsi con la maggior prontezza, zelo, ed attenzione all' esecuzione di quanto gli resta ordinato per corrispondere alle premure dimostrate da S. M. per l'incamminamento delle provvidenze che si è degnata di manifestare.

DELLE STIME
DEI BENI DI SECONDA STAZIONE

CAPITOLO XIV

Introduzione alla valutazione de' beni di seconda stazione.

Alle grotte dalla natura architettate, agli abituri dal bisogno fabbricati, alle borgate di uniti viventi, succedettero le città, le capitali. Ma se le età prische presentavano all' errante passaggiero gli emblemi permanenti di modestia, e semplicità, offrirono in progresso al curioso viaggiatore l' immagine ributtante del fasto e d' una soverchia grandezza. Questo fu il motivo per cui l' attenzione dei Governi saggiamente appigliossi ad aggravare d' un dazio gli edifizj, detto tributo urbano o prediale urbanica, e volgarmente casatico.

L' epoca precisa nella quale in Roma fu imposto il primo Censo sulle case è incerto, ma non è egualmente incerto, che in origine dovette essere di poca entità, perchè di poca importanza e valore le romane abitazioni. Ma dappoichè i Marcelli, i Scipioni, gli Emilii vi ebbero trasportate le spoglie della Sicilia, dell'Affrica, dell'Asia,

dappoichè quegli uomini, benchè puri, vi portarono immense ricchezze; e vi trasportarono il lusso, dappoichè in somma la magnificenza degli edifizj di Roma superò quella dei Re di Persia, Roma crebbe il tributo che soleva imporre sulle case e sugli altri edifizj, e non v'ha oggidì governo illuminato, che non chiami a contributo tutte le case sì di città, che di campagna.

Si è già per noi osservato, che nell'antico Censimento di Milano non assoggettarono a Censo i beni di seconda stazione. A que' tempi la scienza della pubblica economia era ben lungi da quel punto a cui fu spinta dappoi. Rari ingegni particolarmente dell'Italia, i quali nell' invenzione e nell' incremento delle scienze non sono secondi a qualunque nazione d'Europa, si occuparono con molto profitto dell' umanità in genere allo sviluppo di quella scienza, che somministra i germi della felicità delle nazioni, e da questo tempo si conobbe la necessità di far concorrere le case e tutti gli edifizj in sollievo del tributo imposto alle terre.

La Giunta Miro, che conosceva assai bene i principj della pubblica economia, chiamò a contributo tutti gli edifizj, tutti i beni di seconda stazione, ma dessa aveva ommessi molti fondi, e aveva altri notificati in confuso, o per altre circostanze non si poteva conoscere l'identità del fondo. La Giunta Neri creata a perfezionare le operazioni intraprese da quella, e riconosciute

giuste le massime di già stabilite per la valutazione delle case, e degli edifizj, comandò ai periti: che nella stima dei fondi di seconda stazione che furono ommessi dalla passata Giunta, o di cui se ne ignorasse la rendita per qualsiasi causa, non si deviasse dalle regole già prescritte.

Anche per la stima dei beni di seconda stazione la Giunta aveva distinte le case entro il recinto delle città, e le case fuori della medesima, perchè sebbene alcune norme di valutazione siano comuni sì alle prime che alle seconde, altre vi sono esclusive alle une, e alle altre. Noi per amore di brevità le uniremo insieme; in modo però, che ognuno possa di leggieri rilevare le regole comuni sì alle case entro, che fuori del recinto della città, non che quelle che vennero stabilite sì per le une, che per le altre esclusivamente.

SEZIONE PRIMA

Valutazione delle case nel recinto della città, e della valutazione delle case in campagna affittate o solite ad affittarsi.

Nella visita e descrizione delle case, comincia a premettere la Giunta, i periti dovranno contemporaneamente eseguire una seconda operazione in un foglio, o quinternetto separato, la quale consiste in attribuire a ciascun fondo di seconda stazione, sì in città come in campagna, secondo le istruzioni intestato, numerato e descritto, la

propria rendita annua, distinta e separata da quella di ciascun altro fondo a lordo d'ogni e qualunque deduzione.

Per rendita degli edifizj soggetti all'imposta prediale, così il nostro legislatore, s'intende il frutto che può produrre l'area occupata dall'edificio in via di produzione ordinaria, qualora fosse coltivata, e l'affitto che l'edifizio rende o può rendere. Quindi, soggiunge lo stesso legislatore, la stima degli edifizj si forma per mezzo di perequazione d'area, e fissando il prezzo d'affitto giusta le individuali qualità d'ogni edificio, massima dedotta dalle istruzioni, che la Giunta diede ai periti stimatori de' beni di seconda stazione.

Vi fu chi pretese che la stima degli edifizj si dovesse dedurre non dalla loro rendità, ma dal loro valore, perchè in alcuni Stati il Censo delle case è in tal guisa regolato. Io non intendo di censurare le consuetudini introdotte nei paesi, ma non è da rivocarsi in dubbio, che regolando il Censo secondo il valore degli edifizj, si rende l'operazione molto più ardua e complicata, non convenendo gli stessi conoscitori dell'arte sul modo di bene determinare questo valore. Osservo inoltre essere massima fondamentale d'un ben costituito Censimento, che l'imposta debba colpire i frutti non solo, ma anche proporzionatamente alla quantità: *qui plus coligit, plus solvit, qui minus, minus*. Ora volendo proporzionare l'imposta al valore degli edificj si assoggetterebbe a contri-

buto una parte di capitale, che impiegato nelle fabbriche diventa infruttifero, perchè il danaro che s' impiega nelle case non dà che il tre per cento, quando l'interesse del denaro dà il cinque ed anche il sei per cento. Finalmente non tornerà forse inutile osservare, che volendo dedurre la stima degli edifizj dal loro valore, sarà forza di assoggettare al medesimo contributo una casa fabbricata in una capitale, la quale colla sua rendita somministra il mantenimento d' una numerosa famiglia ed una casa fabbricata sul pendìo d' una collina, in cui l' architettura, pittura, e scultura gareggiano a profondere tesori, onde dare solazzo allo spirito del proprietario, ma che forse non gli somministra altra rendita, che di aver sottratto alcune pertiche di terra destinata a nutrire il popolo che la vagheggia.

L' affitto adunque che l' edifizio rende, o può rendere, e la rendita dell' area occupata dall' edifizio che darebbe in via di originaria produzione, qualora fosse coltivata, costituiscono gli elementi della stima di tutti i beni di seconda stazione. *L'affitto*, perchè questo è il mezzo più semplice, e più sicuro, onde conoscere la rendita di una casa; il *prodotto dell'area* per la regola della romana giurisprudenza che *area pars domus*, e *domus pars areae*. Forse taluno potrebbe obbiettare che l' area occupata dall' edifizio non offre al proprietario alcuna originaria produzione. Piacemi a questo proposito di osservare che coll'atto dello

stabilimento del Censo si deve calcolare anche il frutto che darebbe l'area, qualora fosse coltivata, perchè incendiato l'edificio o caduto per vetustà, o per altro accidente rovinato, non si rende per parte della pubblica autorità necessaria alcuna operazione per l'estimo della superficie.

Si potrà di nuovo opporre che l'estimo dell'area, finchè serve di fondamento all'edifizio, aumenta l'estimo del medesimo, senzachè ne accresca l'affitto. Questa ragione sarebbe validissima, quando agli edifizj si fissasse un estimo eguale al fitto che rende o che può rendere; ma da esso si sono levati due terzi, nei quali la Giunta ritenne compresa ogni legittima deduzione, e tutto quel ribasso necessario, per conguagliare il Censo, degli edifizj con quello dei terreni.

Ma come determinare il frutto che potrebbe rendere l'area occupata da un edifizio? I gradi di fertilità non variano forse nel territorio di ciascuna comunità? La Giunta si sottrasse da ogni difficoltà calcolando l'area secondo la tariffa attribuita all'aratorio semplice di prima squadra del rispettivo territorio comunale, cosicchè se in un sito ogni pertica di aratorio semplice dà uno scudo, ed in altro luogo due scudi, l'area nella prima ipotesi sarà calcolata alla metà, date le quantità eguali. Parrebbe che all'area si dovesse attribuire l'ultima, anzichè la prima squadra del rispettivo territorio, onde dare al proprietario incoraggiamento a migliorare la coltura del suo

fondo. Immaginò forse la Giunta di indurre il proprietario con quella disposizione a convertire l'aratorio semplice in una coltura che riuscisse più utile allo Stato, e che in questo trovasse un sufficiente incoraggiamento. Del resto pare, che la pratica seguita dalla Giunta fu quella di attribuire all'area il prodotto secondo la tariffa attribuita all'aratorio semplice di prima squadra del rispettivo territorio comunale.

Se l'affitto è il mezzo più semplice e sicuro per conoscere la rendita degli edifizj, la Giunta di Censimento dovette a tale effetto autorizzare i periti a prendere le informazioni opportune dal deposto degli affittuarj, e dal deposto degli anziani; e a richiedere anche le investiture per loro norme onde prevenire tutti i sospetti di simulazione e di fraudi, che in simili casi possono temersi in pregiudizio del Censo. La Giunta non obbligò i periti a rispettare, nè a seguire le predette scritture o informazioni, imponendo loro di costituire la rendita secondo che la loro perizia avrebbe fatto credere, fondandosi nella consuetudine di affittare, che regna sì in ciascuna città che in campagna.

Di leggieri si potrà avere la rendita degli edifizj, quando siano affittati; ma non tutti i fondi si trovano affittati al momento dell'introduzione del Censo. Quando i fondi, così la Giunta, non sono per qualche accidente affittati, ma soliti ad affittarsi, dovranno i periti fissare la rendita secondo

l'ultimo stato, se lo possono appurare, ovvero secondo la rendita che stimano giusta, a tenore della consuetudine d'affittare che regna nel paese. Supponiamo che un proprietario in due triennj anteriori al Censimento avesse affittato il suo fondo, nel primo a due cento, nel secondo a cento cinquanta, i periti dovranno avere in considerazione quest'ultimo annuale prodotto nel costituire la rendita del fondo. Nel caso che il prodotto non si potesse appurare, ovvero il fondo non fosse mai stato affittato, per essere abitato dai proprj padroni, i periti nelle città e nelle campagne devono stimare secondo la loro perizia, ossia fissare la rendita che potrebbe cavarsene a tenore della consuetudine del paese.

I periti nella fissazione della rendita delle case che non furono mai affittate, per essere abitate dai proprj padroni, o per servire in qualche modo al loro uso, devono aver presente che il numero dei ricercatori non può mai essere maggiore di quella classe, a cui conviene la casa, prescindendo dal calcolo quegli individui che fanno gli acquisti pel solo impiego del denaro, o per altre speculazioni; trattandosi, per esempio, d'una casa ad uso di macelleria, il numero di concorrenti all'acquisto dell'affitto, ordinariamente non può essere maggiore del numero degli esercenti l'arte della macelleria, così una casa ad uso di farmacista non potrà mai aver maggior numero di concorrenti di quello che esercita nella città l'arte di alchimista.

Il numero dei ricercatori sarà maggiore, o minore secondo il luogo dell'abitazione delle case, e secondo i rapporti di condizione delle persone, da cui quelle sono ricercate, l'essere la casa piuttosto nel centro della città che nella periferia, in una situazione delle più belle, come sopra un corso principale, piuttosto che in un angolo non frequentato, l'essere vicina ad un teatro, dogana, borsa, locale di magistratura o di commercio, piuttosto che lontana, l'essere fronteggiata da un canale navigabile, che gli offre i vantaggi della navigazione collo scarico di mercanzia; queste ed altre simili circostanze locali rendono più o meno vantaggioso l'affitto delle case.

Per rapporto di condizione le case sono ricercate da quegli individui a cui desse convengono, per essere in relazione dell'esercizio di rispettiva professione, stato di famiglia, qualità di commercio, come sarebbe una casa attraversata da acqua, risulta conveniente a diverse manifatture, dunque può essere ricercata dagli esercenti tintorie, lavanderie, macellarie ec. È poi da notarsi per la condizione degli artisti fabbricatori manufatturieri, che vi sono alcune specie a cui dai regolamenti è prescritto il numero come le farmacie, le tipografie, ed altre ve ne sono che non possono sussistere che a certe distanze, come le osterie, ed altri infine che non possono sussistere, che lungi dall'abitato, come sono tutte le manifatture, stabilimenti ed altre fabbricazioni spargenti odore insalubre ed incomodo.

Per le cose dette chiaro apparisce, che in città ai fondi non affittati per essere abitati dai proprj padroni o per servire in qualche modo al loro uso, si deve assegnare una rendita secondo l'affitto che potrebbe aversene affittandoli a tenore della consuetudine del paese. In campagna all'opposto i fondi non affittati, perchè abitati dai proprj padroni, o all'uso dei loro massari, o delle loro possessioni, prescrisse la Giunta, che se ne dovesse soltanto misurare l'area che occupano senza formare altra stima; poichè a proporzione del perticato, soggiunge la Giunta, verrà in ufficio attribuita a ciascuna pertica di terreno occupata dalla casa una tassa.

SEZIONE II

Valutazione delle case in campagna d'ordinaria abitazione dei loro padroni.

La Giunta nel 1751, aveva divisato, che non si dovesse censire le case in campagna abitate dai proprj padroni, forse perchè non aveva saputo dar loro una giusta valutazione, come fu dato nel recinto delle città. Richiamata questa materia a novello esame fu deciso, che per conservare l'eguaglianza, anche questi fondi fossero sottoposti a qualche maggior contributo, in sollievo del carico universale, oltre il puro perticato, per cui furono censiti nelle tavole del nuovo estimo. Essendosi pertanto esposte a S. M. dalla Giunta le difficoltà

incontrate nel fissare a tali fondi una giusta legale stima, e la convenienza che vi sarebbe di sottoporli ad una discreta tassa in contemplazione del comodo che somministrano al padrone, e per rendere la condizione di essi eguale agli altri, S. M. si è degnata di approvare che coll'esecuzione del nuovo Censo si stabilisse una tassa per tutte le campagne fuori del recinto della città sopra tutte le case abitate dai proprj padroni.

A tale effetto venne ordinato di formare in ciascuna comunità un ruolo delle case tassabili, dal quale dovevansi escludere tutte le case d'affitto, perchè soggette alle stime, cui vennero assoggettate le case in città e tutte le case dei massari, non che le ville, che non servono d'ordinaria abitazione al proprio padrone, perchè di esse si doveva censire soltanto il perticato. Per separare poi le case di ordinaria abitazione da quelle che servono all'uso di villa ai padroni, che ordinariamente abitano altrove, nei casi dubbii dovevano i periti per ordine della Giunta osservare, se i padroni delle case abitino talmente nella comunità, che siano sottoposti alla tassa personale della comunità stessa, o se almeno vi potrebbero essere sottoposti per ragione di abitazione, quando non lo fossero per privilegio, o per convenzione o per abuso; sicchè se le case appartengono ai padroni obbligati alla tassa personale di altra comunità, potranno le loro abitazioni considerarsi per accidentali e ritenersi per ville; all'opposto se il pa-

drone paga o dovrebbe pagare la tassa personale nella comunità medesima, la casa si deve segnare come di ordinaria abitazione. Decise pure la Giunta, che qualora la casa appartenesse a più fratelli, o condomini parte dei quali siano assenti, e parte vi abitino, si deve essa registrare nella classe di ordinaria abitazione. Lo stesso dicasi nel caso, che il padre di famiglia sia assente, e l'abitazione si goda dalla di lui famiglia.

Separate le ville dalle abitazioni ordinarie, comandò la Giunta ai periti estimatori, che dividessero le case registrate nella classe delle abitazioni ordinarie in tre squadre, assegnando la prima squadra alle maggiori, la seconda alle mediocri, la terza alle inferiori, la qual distinzione doveva farsi dai deputati dell'estimo o loro sostituti, che dovevano assistere a tale operazione, essendosi il tutto rimesso alla loro cognizione e alla loro coscienza.

Per eseguire poi più facilmente il registro delle case di propria abitazione, e perchè la formazione delle squadre delle predette case si facesse in ciascuna comunità con la dovuta regolarità, la Giunta con apposita tariffa divise tutte le comunità dello Stato in quattro classi, e ordinò che in ciascheduna si dovesse formare la prima, seconda e terza squadra delle predette case, regolandosi dalla maggior o minor quantità delle pensioni, che secondo l'uso del luogo probabilmente se ne ricaverebbe, se fossero affittate.

Nei comuni della quarta classe, si è formata la terza squadra colle case che non potrebbero probabilmente passare per l'affitto annuo la somma di . . . . . Lire 20

La seconda squadra, di quelle che non oltrepassassero le . . . . . » 40

La prima squadra con quelle che passerebbero le . . . . . » 40 sino a qualunque maggior somma.

Nei comuni della terza classe la terza squadra doveva essere formata delle case il cui affitto non passerebbe . » 40

La seconda squadra di quelle, che non passerebbero le . . . . . » 80

La prima squadra, di quelle che passerebbero le . . . . . » 80 sino a qualunque maggior somma.

Nei comuni di seconda classe vennero collocate in terza squadra quelle case, che non passerebbero le . . . . . » 60

In seconda squadra, quelle che non passerebbero . . . . . » 120

E in prima squadra quelle, che passerebbero le . . . . . » 120 sino a qualunque maggior somma

Nei comuni di prima classe si collocarono quelle case, che non passerebbero le . . . . . » 80

In seconda squadra quelle, che non passerebbero le . . . . . » 160

E in prima squadra quelle, che passerebbero le . . . . . Lire 160 sino a qualunque maggior somma.

Di fronte a ciascuna casa di ordinaria abitazione nella colonna delle squadre, fu ordinato dalla Giunta, che si registrasse la squadra prima, seconda o terza, che verrà a ciascun fondo giudicata competente, e formata in tal guisa la nota, questa doveva essere sottoscritta dai deputati e dal cancelliere, a tenore della formola di pratica.

» A questo ruolo si aggiungeranno, disse la » Giunta, le case fabbricate di nuovo, che avranno » i requisiti per essere descritte, ed al medesimo » si toglieranno le case, ove per incendio, o per » ruine si potrà verificare il caso della perenzione » del fondo e le case che lasceranno di essere » abitate dai proprj padroni, o perchè questi tra» sferirono il domicilio nella città, ritenendo l'uso » di esse senza affittarle, o perchè le case mede» sime per successione, o per contratto fossero » passate in persone domiciliate in città, le quali » le ritenessero similmente per uso proprio. Del » rimanente, soggiunge la Giunta, non si farà va» riazione alcuna nel ruolo, se le case affittate » passassero a servire di abitazione ai proprj pa» droni, siccome se le suddette case passassero ad » essere affittate. »

Si aggiungeranno le case fabbricate di nuovo che avranno i requisiti per essere descritte, perchè ogni cosa produttiva è soggetta a Censo.

Veggo in Milano alcune case fabbricate dopo l'introduzione del Censimento, le quali non vennero censite, cosicchè non pagano che per l'area su cui sono erette, il che forse si fa, onde promovere il fabbricato. Io non voglio negare che sia utile l'insinuare lo spirito fabbricatorio, perchè scemano gli affitti in vantaggio della generalità del popolo, laddove senza aumento della popolazione crescono le abitazioni; ma il savio politico può assoggettare a censo i nuovi fabbricati, non lasciando l'incoraggiamento che convien dare ai medesimi. Verranno, dice il legislatore Austriaco, assoggettati alla contribuzione fondiaria i fabbricati nuovamente accresciuti, avuto sempre riguardo agl'incoraggiamenti dovuti alla costruzione di nuovi fabbricati.

Dal ruolo si toglieranno le case, ove per incendio o rovina, si potrà verificare il caso della perenzione del fondo. Non mi faccio a riflettere, dice uno Scrittore, che incendiandosi la casa e ruinando, in tutto o in parte deve togliersi dalle tavole censuarie: *Domus si incendio deteriorata sit, æxtimum mox emendari debet*, dicevano i Romani giureconsulti. Coerentemente a questa massima, il nostro legislatore sancì, che qualora accadessero degli infortunj che distruggessero per sempre l'oggetto sul quale cade l'imposta fondiaria, l'oggetto colpito dall'infortunio, non verrà più calcolato fra quelli che sono soggetti alla tassa prediale.

Dal ruolo si toglieranno le case, che cesseranno di essere abitate dai proprj padroni. Per la circolare del 1763 i cancellieri dovevano trasferirsi ogni anno nelle comunità a visitare le case che non erano più abitate dai proprj padroni, le case che fossero levate, o perchè hanno patito incendio, o perchè verificato il caso della perenzione del fondo. I cancellieri dovevano poi farne relazione ogni anno all'ufficio del Censimento in Milano.

Non si farà variazione alcuna, se le case affittate passeranno a servire di abitazione ai proprj padroni, siccome se le suddette case passeranno ad essere affittate: perchè le case d'ordinaria abitazione essendo state censite in ragione della rendita che se ne ricaverebbe, se fossero affittate, non vi è ragione sufficiente di alterare i libri censuarj, quando una casa abitata dai proprj padroni passi ad essere affittata e viceversa. Vuolsi risparmiare fatica e spesa, quando tutto ciò non sia produttivo di alcun vantaggio allo Stato.

In campagna le botteghe incorporate alle case, quando non siano affittate, ma esercitate dal proprio padrone, vuole la Giunta che si riputassero come parte della casa, e non si avessero in considerazione che pel puro perticato. Ma siccome si vide che per una disposizione posteriore della stessa Giunta, anche le case di ordinaria abitazione vennero assoggettate a Censo, è forza di conchiudere, che le botteghe incorporate alle case

siano desse affittate, od esercite dal proprio padrone si devono valutare a giudizio dei periti per quella rendita annua, che sono capaci di dare, e per cui si potrebbero affittare.

SEZIONE III

Valutazione degli altri beni di seconda stazione.

Altri edifizj, ossia altri beni di seconda stazione esistono in campagna, i quali meritarono tutta l'attenzione della Giunta, perchè produttivi di considerevoli rendite. Rispetto a questi edifizj, la massima generale sancita dalla Giunta, fu che quando sono di loro natura preordinati ed atti a produrre un'entrata annua, si devono valutare a giudizio dei periti per quella rendita annua che sono capaci di dare, qualora fossero affittati, sieno essi eserciti dal proprio padrone, o da esso anche affittati; se all'opposto vennero eretti come istromenti necessarj al fondo, si devono estimare in proporzione del perticato che occupano.

Stabilita questa massima, la Giunta ritenne, che i mulini, le pille, le fole, le reseghe, i magli, e i torchi, dessero una rendita annua, quindi li volle valutare secondo l'affitto che danno, o che potrebbero dare. I torchj da vino vennero dalla stessa Giunta considerati come edifizj ad uso delle proprie possessioni, come pure il pillo da riso quando non si tengono per mercimonio, e perciò non si devono sottoporre ad altra valutazione,

che in ragione del perticato che occupano. Poteva muoversi dubbio intorno ai torchj da olio, ma la Giunta, alla cui penetrazione nulla sfuggì, dichiarò che quando non sono ammovibili, ma fissi e permanenti, si stimeranno in ragione della loro rendita, sieno affittati, od esercitati a proprio conto.

Sì in città che in campagna vi possono essere giardini, orti ed ortaglie annesse alla casa del proprio padrone, del massaro od ortolano, talora anche, più raro per altro in città, può trovarsi qualche orto, al quale non vi sia annessa alcuna casa. Si disse già altrove, che quando i pezzi di ortaglie sono annessi a qualche casa, sì in campagna che in città, costituiscono con essa un fondo solo, ma quando l'orto è segregato dá qualunque casa, in campagna apparterrebbe ai beni di prima stazione, in città sarebbe inscritto nei Catasti di seconda stazione, perchè per un caso che si reputa rarissimo, non conviene duplicare entro il recinto delle città i registri, e formarne uno di prima e l'altro di seconda stazione.

Richiamate queste cose, quando i periti, disse la Giunta, dovranno stimare giardini, orti, ortaglie annesse a qualche casa, o da padrone o da massaro, dovranno notare in confuso, cioè in una partita sola, la rendita sì della casa che del giardino, orto, o ortaglia, come di un fondo solo.

Per desumere detta rendità, disse la Giunta, si avverta, che tutti gli orti e giardini annessi alle

case da padrone, e che sono compresi nell'affitto della casa medesima, non devono avere stima separata, ma come parte accessoria della casa, debbono comprendersi nell'affitto generale di esse, o in quella rendita generale che il perito dovrà costituire, nei casi sovra espressi, alla casa con tutti i suoi annessi. In tutti questi casi si deve indicare, che nella rendita della casa è compreso anche l'orto, segnato in mappa al numero . . .

Per le ortaglie poi con case rustiche, o senza case, giacchè quelle sono destinate ad uso delle ortaglie, la stima si deve desumere secondo le norme già stabilite per la valutazione dei beni di seconda stazione. Non si fa distinzione fra le ortaglie con case rustiche, e senza case, perchè le case rustiche o da massaro sono destinate all'uso del fondo.

Se è cosa agevole la costituzione della rendita di una casa allorchè è affittata, non è meno agevole quando le case sono date a livello. Nelle case livellate, è disposizione della Giunta, non si deve prendere il livello per l'affitto, ma quando restino, da chi ha il dominio utile, affittate, si dovrà prendere l'affitto che l'affittuario paga al padrone utile, senza considerazione al livello che questi paga al padrone diretto. E se il padrone utile abita la casa livellaria da sè stesso, in tal caso, senza considerazione al predetto livello, deve il perito estimare secondo la sua perizia la rendita della casa, a tenore della consuetudine degli

affitti, salva qualunque ragione competente al padrone utile contro il diretto.

Salva qualunque ragione al padrone utile contro il diretto. Laddove la Giunta stabilisce le istruzioni per la descrizione reale delle case fuori del recinto delle città, dice che il perito annoterà la quantità del livello nella colonna degli affitti, lasciando correre l'intestazione del nome del solo padrone diretto. N. N. paga di livello annuo ad N. N. lire . . . perchè sebbene il livellario sia stato riconosciuto per solo debitore dell'imposta verso lo stato, la Giunta lasciò intatte fra i particolari le loro ragioni a dettame delle leggi, e specialmente fra i direttarj e livellarj, per l'enfitensi, o livelli laici. La cognizione poi della quantità del canone, che si paga dai livellarj, può tornare utile all'ufficio del Censimento, e per conoscere la condizione dei livellarj paganti, e per altre mire politiche.

CAPITOLO XV

Quali case ed edificj si devono escludere dal Censimento.

Alla predetta stima dovranno sottoporsi, così la Giunta, tutti i fondi, eccettuati solamente i luoghi sacri, religiosi e pubblici, perchè qualunque privilegio di esenzione non deve dispensare dalla stima del fondo, la quale deve restare fissata per tutti que' casi, tempi e modi, nei quali l'esenzione venisse a cessare, per la stessa ragione per cui è stata fatta indistintamente la stima di tutti i terreni o beni di prima stazione, tanto esenti che non esenti. Fin qui la Giunta.

Sacro dicesi quel luogo destinato al culto ed alla adorazione delle divinità, come le chiese che si dicono case d'Iddio, perchè luoghi d'adorazione. *Domus mea, domus orationis.* Luogo religioso è propriamente un luogo profano, ma presso i cattolici i vescovi sogliono benedirli, onde conciliare in questa maniera ai fedeli più rispetto e venerazione per que' luoghi; tali sono i cimiteri sino a tanto che sono destinati a tal uso. Anche il gentilesimo soleva risguardare con atto di religione i luoghi, in cui venivano deposte le fredde spoglie dei mortali, talchè anco Marco Tullio da questi sentimenti religiosi trae un argomento favorevole all'immortalità dell'anima.

Poteva nascer dubbio intorno alle canoniche destinate all'abitazione dei canonici e ad altri ecclesiastici, come pure intorno alle case parrocchiali. La Giunta aveva sancita la massima, che si dovesse descrivere bensì, ma non stimare qualunque luogo, che gode dell'immunità dell'asilo; quindi quanto alle canoniche aveva deciso che si dovessero soltanto descrivere quando fossero rinchiuse in un recinto, e che godessero dell'immunità d'asilo, sebbene fossero affittate a laici. Ma oggidì la luce filosofica del penale diritto colpisce i malfattori in qualunque luogo. È un'ingiuria alla Divinità di consacrare i suoi tempj e le case destinate a raccogliere i suoi ministri all'impunità del delitto, quindi la ragione comanda, che i luoghi che un dì godevano dell'immunità dell'asilo, siano assoggettati a censo.

Rispetto alle case parrocchiali la Giunta distinse le case che hanno il requisito di essere annesse alle Chiese, da quelle che vi sono sconnesse: nella prima ipotesi si devono soltanto descrivere, nella seconda descriversi e stimarsi come tutte le altre senza differenza. La nostra patente di Censimento esentua dall'imposta censuaria le chiese. Le case poi parrocchiali annesse alle chiese, si ponno considerare come accessioni delle medesime, e le persone che vi abitano sono destinate immediatamente al servizio delle chiese.

Per luoghi pubblici s'intendono: I. Tutti quelli che sono in dominio del Principe, delle città, e

che servono però, e si trovano destinati nell'attualità ad uso di servizio pubblico. II. Le case, o altri edifizj che servono per l'unione delle magistrature regie o civiche. III. Le case dei collegi, o università che esercitano qualche sorta di giurisdizione approvata dal Principe, come scuole pubbliche, gli atenei. IV. I collegi, i seminarj destinati all'educazione della gioventù si reputano luoghi pubblici, per ragione della loro destinazione. V. Finalmente gli ospedali nel recinto attualmente servibile ad uso di spedale.

La nostra patente esentua dalla tassa fondiaria le fabbriche dello Stato, le chiese, i cimiteri, le caserme militari e gli spedali. Pare quindi che la nostra legge abbia ristretto l'idea del luogo pubblico. Del resto anche per comando della antica Giunta vennero considerati come fondi privati le botteghe sotto i pretorj od altri edificj pubblici, perchè destinate ad un uso alieno dal pubblico servizio. Le case ed altri edifizj che le città, o qualunque comunità, collegio, università, possedesse per affittare, o tenesse per qualsivoglia uso privato, come pure le case o altri fondi posseduti dai collegj o università senza giurisdizione, vennero riputati per fondi privati, quantunque servissero ad uso dei predetti collegi.

I luoghi sacri, religiosi e pubblici si dovettero descrivere e non stimare, e nel caso che in quei generi di fondi si fosse incontrato qualche dubbio, i periti lo dovevano proporre alla Giunta,

la quale si era riserbata di dare i suoi ordini. Dovendo infatti per ragione della descrizione visitare tutti gli edifizj, dovettero al primo atto della visita fare le loro riflessioni e notare la stima nella loro minuta, proponendo poi alla Giunta il loro dubbio, per sapere se tale stima, provvisoriamente annotata nella minuta, dovesse poi trasportarsi e registrarsi.

La stima del fondo deve rimanere fissata per tutti quei casi, tempi e modi, per cui l'esecuzione venisse a cessare. Così nel 1806 considerando il Governo che i luoghi pubblici non censiti negli Stati ex Lombardi cangiando natura, cessano dal privilegio dell'esenzione, e sono assoggettati al pagamento dell'estimo, e considerando dall'altra parte che alcune provincie hanno ritenuto l'estimo apposto ai detti locali in sollievo del loro dipartimento, decretò, che l'estimo apposto, o da apporsi, sarà in aumento dell'estimo generale dello Stato.

CAPITOLO XVI

Regole per le deduzioni dal prodotto de' beni di seconda stazione.

L'argomento delle deduzioni de' beni di seconda stazione è non meno importante di quello dei beni di prima stazione, perchè un prodotto qualsiasi, non prende il nome di rendita, se non quando sia depurato da tutte le spese. La Giunta Miro diffatti, dalla rendita degli edifizj, dedusse tutto ciò che si riferisce alle riparazioni, alle annue manutenzioni, agli infortunj e vicende a cui soggiace l'edifizio.

» Poichè per ricavare, disse la Giunta Neri, la » rendita d'ogni fondo deve considerarsi ogni » sorta di frutto, così nelle deduzioni non dee » lasciarsene alcuna, perciò si abbia presente, con- » tinua la Giunta, qualsiasi altro riflesso che possa » minorare la rendita, acciò questa resti del tutto » pura, avvertendo che non deve farsi alcuna de- » duzione di qualsiasi carico Regio, Camerale, o » Ducale ».

Nella compra dei terreni si suole aver riflesso anche ai carichi regi e locali, perchè chi col suo denaro compra un fondo vuol conoscere se in tal maniera gli conviene impiegare il suo denaro, e talora può essere trattenuto dalla stipulazione

del contratto per l'importanza del carico a cui soggiace. Noi conveniamo che i carichi pubblici sono un peso pei terreni, ma neghiamo altresì che sia una vera sterilità politica. Lo stesso Governo Italiano nella fissazione dei prezzi dei beni demaniali, che si dovevano esporre all'asta pubblica, dedusse a carico dello Stato centesimi quindici per ogni scudo, perciocchè nell'acquisto e nella trasmissione dei beni lo Stato si è sottomesso in generale alle stesse leggi prescritte pei privati; ma quando si tratta non di vendere ma d'imporre i tributi, non si deve per questi fare alcuna deduzione dal prodotto dei terreni, perchè vuolsi conoscere la cavata dei fondi, e depurarla dalle spese, appunto per fissare loro una proporzionata imposta, sì regia, che locale.

Per infortunj celesti la Giunta 1731, comandò che si deducesse alle case della città un quinto della rendita; alle case fuori della città un terzo; ai mulini, piste, fole e magli due quinti; ai torchj un terzo, alle sciostre un quarto, ai forni e fornaci pure un quarto.

Anche il nostro legislatore nella sua patente di Censimento, aveva sancito, che negli edifizj si dovesse aver riflesso alle spese necessarie per il loro mantenimento, per cui dopo un periodo d'un numero fisso di anni, va perduto in tutto od in parte il valor capitale, e quindi farne una deduzione proporzionata, calcolando in tal modo la rendita netta soggetta alla contribuzione.

La Giunta Neri con una norma generale fissò le spese di conservazione e di deperimento delle case, perciocchè al dubbio che le fu proposto: qual diffalco o deduzione debbasi accordare alle case tanto in città che in campagna, rispose: per collocare in Censo i beni di seconda stazione colla stessa equitativa proporzione, con cui sono stati collocati i fondi di prima stazione, si formi il valor capitale de' beni di seconda stazione sopra la terza parte della loro rendita nelle vie regolari notificata e stimata, e in tal guisa si descriva in Catastro, dichiarando compresa nel diffalco di altri due terzi ogni legittima deduzione, che per qualunque causa li detti fondi possano pretendere, e tutto quel ribasso che in oltre per conguagliare il censo di que' beni col censo dei terreni si rende necessario, e colla stessa regola si proceda tanto nei fondi di seconda stazione delle città, che in quelli di campagna, e se nell'accomodare le scritture, in esecuzione del presente decreto, il deputato della seconda stazione troverà qualche difficoltà, ne faccia relazione.

Se questa regola si fosse nel 1802 osservata dall'ingegnere Pirovano, allorchè fu incaricato dei Catastri de' beni di seconda stazione del dipartimento d'Agogna, non si sarebbero eccitati tanti clamori contro la rendita da lui fissata, e a soffocare i quali dovette il ministro dell'interno, coll'approvazione del vice-presidente della repubblica, emanare un'interinale provvidenza. Consi-

derando, dice quel ministro, che l'operazione dei Catastri di seconda stazione nel dipartimento dell'Agogna non è ancora ridotto al regolare suo compimento colla proporzionale diminuzione dell'estimo occorrente al pareggio delle stime colà seguite con quelle del Censo Milanese; in pendenza di questa ulteriore operazione si determina, che provvisoriamente l'estimo costituito ai fondi di seconda stazione nel dipartimento dell'Agogna venga, per gli effetti del pagamento delle imposizioni dirette, ridotto ad un terzo meno del valore stimato, salvo però quel compenso, tanto attivamente che passivamente, a riguardo dei censiti, che possa in esito della finale operazione risultare di ragione.

I Novaresi essendosi acquietati a quel provvisorio temperamento, il governo non pensò a perfezionare l'opera intrapresa, cosicchè mentre si voleva nel dipartimento dell'Agogna la stima delle case pareggiare con quella del Censo Milanese, può dirsi che vi sia ancora un gran divario. Non si può toccare il metodo immaginato dalla Giunta Neri, per la valutazione dei beni sì di prima che di seconda stazione, senza rovesciare tutto l'edifizio, e distruggerlo da' suoi fondamenti. Già si disse altrove che i Francesi onde non comparire al mondo quai meschini compilatori d'un'opera, ch'ebbe origine fuori dai confini della Francia, v'introdussero de' cangiamenti nei loro Catastri, ma si è pure in quell'occasione anche osservato,

che in atto pratico non venne pienamente giustificata la loro bontà e convenienza. Il Censimento di Lombardia deve essere il regolo di tutti i Censimenti. I Lombardi non credono quindi di offendere la loro modestia se si gloriano di dar leggi alle altre nazioni, massime in materia di Censimento.

Terminata l'operazione delle stime de' beni di seconda stazione, e nelle città e nelle campagne, venne non meno che la stima de' beni di prima stazione assoggettata alla revisione del collegio dei periti parziali ed imparziali. Chiuse il collegio dei periti la relazione, col dire: che quantunque nell'appurare, ossia rivedere le entrate di seconda stazione, avesse preso il maggior lume dalle scritture e dai documenti che alle volte possono discordare dalla verità del fatto, tuttavia dalle accurate sue diligenze e dai rigorosi scrutinj, gli sembrava potersi persuadere d'essere riuscito a bilanciare fra loro anche queste entrate.

CAPITOLO XVII

Metodo per ridurre a valor capitale la rendita de' beni di prima e seconda stazione.

Calcolata con precisione ed esattezza la quantità e qualità del frutto che ogni pertica di terreno può produrre, e fatta la deduzione d'ogni spesa, non che degli infortunj celesti, o più brevemente depurato il prodotto delle terre, deve di necessità risultare una rendita vera ed ingenua. Depurata quindi la rendita dei fondi, la Giunta ingiunse ai commissarj stimatori, che per ogni quattro scudi di prodotto netto si fissasse il valor capitale di cento scudi, perchè per termine medio, pressochè in ogni tempo, il capitale di cento dà quattro per annuo prodotto. Data adunque la quantità della rendita netta, ognuno può senza gran soccorso della scienza dei numeri rintracciarne il valor capitale. Si supponga che un proprietario possegga un fondo, il cui prodotto netto fosse fissato ad otto scudi, ed un altro fondo, la cui rendita netta fosse calcolata a sedici scudi, al primo fondo venne dato l'estimo di duecento scudi, al secondo di quattrocento. Si avverta che lo scudo non venne diviso che in metà, quarti ed ottavi, affine di non rendere confusa con rotti immensi la calcolazione dei prezzi colle pertiche superficiali.

Il metodo della Giunta proposto per valutare il prodotto dei fondi di prima stazione, e ridurlo a valor capitale, fu esteso anche ai fondi di seconda stazione, alle case cioè, ai mulini, alle piste, fole, torchj, sostre e fornaci; quindi calcolato il reddito degli edifizj e fatte le necessarie deduzioni delle spese o delle riparazioni, ne risultò anche dagli edificj una rendita vera ed ingenua, alla quale si fissò il valor capitale di cento scudi, per ogni quattro scudi di rendita.

Se colle medesime avvertenze e colla medesima dolcezza di stima si fissò il valor capitale de' beni di prima e seconda stazione, non poteva riuscire d'alcun giovamento il tener separato l'estimo dei terreni da quello degli edifizj, ma essendo alla Giunta di Censimento piaciuto di riunirli, ne risultò un estimo dell'antico Stato di Milano di 63,840,598 scudi, se pure vogliamo escludere i fondi dichiarati esenti, poichè se amassimo di comprenderli, l'estimo dei terreni e degli edifizj del Ducato di Milano, ammontava a 74,903,724 scudi.

In questa somma si comprese adunque l'estimo di tutti i terreni, e la rendita netta di tutti gli edifizj sì di città che di campagna, affittati o soliti ad affittarsi. Nelle città si comprese anche la rendita delle case abitate dai proprj padroni o destinate a qualche altro loro uso domestico; in campagna all'incontro le case d'ordinaria abitazione non si compresero nell'estimo generale dello Stato,

sebbene, come già si disse, siano state assoggettate a censo.

Anche per le case di ordinaria abitazione in campagna, vennero divise le comunità in quattro classi ed in ciascuna comunità le case tassabili di ordinaria abitazione, siccome tutte le altre vennero divise in tre squadre, e fissata la prima squadra alle case maggiori, la seconda alle case mediocri, e la terza alle infime, comandò la Giunta che si assegnasse la tassa sopra ciascuna casa descritta nel ruolo, nella quantità, come segue.

Per le comunità di prima classe, le case descritte in prima squadra dovevano pagare	Lire	16
Le descritte in seconda squadra . .	»	8
Le descritte in terza squadra . . .	»	4
Per le comunità di seconda classe, le case descritte in prima squadra pagavano	»	12
Le descritte in seconda squadra . .	»	6
Le descritte in terza squadra	»	3
Per le comunità di terza classe, le case descritte in prima squadra . . .	»	8
Le descritte in seconda squadra . .	»	4
Le descritte in terza squadra . . .	»	2
Per le comunità di quarta classe, le case descritte in prima squadra	»	4
Le descritte in seconda squadra . .	»	2
Le descritte in terza squadra . . .	»	1

Si noti, che vennero sottoposti a questa tassa i corpi santi delle rispettive città, nella classe

che vennero loro attribuite, essendo state le case di essi censite nell'estimo reale colla regola di tutti gli altri territorj di campagna.

Se qualche governo fosse vago di comprendere nell'estimo reale dello Stato, anche le case di ordinaria abitazione, noi gli faremmo di buon grado applauso, non trovando noi una ragione plausibile per cui quelle deggiano entrare in un ruolo separato. Perciocchè, se alle case in città non affittate dovevasi, per ordine della Giunta, fissare la rendita che potrebbe ricavarsene, a tenore della consuetudine del paese, e se, per ordine pure della stessa Giunta, devesi calcolare la rendita delle case di ordinaria abitazione in campagna dalla maggiore o minore pensione, che secondo l'uso del luogo, se ne ricaverebbe, non veggiamo, perchè lo stesso estimo non debba abbracciare sì le une che le altre. Nè vale la ragione avvertita dalla stessa Giunta, che non si possa in campagna dare alle case una giusta valutazione, come nelle città, perchè se la tassa imposta alle case di ordinaria abitazione in campagna si deve costituire la rendita secondo la pensione che se ne ricaverebbe a tenore della consuetudine del paese, si rende manifesto, che anche in campagna si può dare alle case una giusta valutazione; quindi se una casa in città abitata dai proprj padroni darebbe, qualora fosse affittata, il prodotto annuo di mille, ed in campagna solo il prodotto di cento, la prima avrà un valore annuo di mille, e di cento sol-

tanto la seconda. La ragione addotta dalla Giunta è smentita dal fatto.

Che se piacesse ad alcuno di rispondere, doversi le case d'ordinaria abitazione in campagna ritenere in ruolo separato, andando esse di quando in quando soggette ad alterazioni pel moto delle case, che lasciano di essere abitate dai proprj padroni, o perchè trasferiscono il domicilio in città, o perchè per successione o per contratto, passano in persone già domiciliate nelle città, ritenendole similmente per uso proprio, noi osserveremo, che questo cangiamento può portarsi anche nell'estimo generale dello Stato, al quale di mano in mano si possono aggiungere o levare quelle case di propria abitazione, che vengono assoggettate, o sottratte al pagamento delle pubbliche imposizioni. Fra due piani produttivi di eguale effetto si deve dare la preferenza a quello, che offre maggior semplicità, la quale è sempre a desiderarsi in tutte le politiche disposizioni.

L'eguaglianza analoga di valore sopra i fondi di prima e seconda stazione escluse ogni arbitrio ed ogni predilezione, perciocchè nelle tabelle che si distribuirono alle comunità, ciascun possessore si vide posto nella tabella di quel tal comune, a cui i suoi fondi appartenevano colla sola denominazione di possessore, e ritrovò ciascuna porzione di fondo distinta giustamente in pertiche e tavole numerate, colla riduzione del valore in scudi, lire, ed ottavi; giustificata essendo ogni

partita per rispetto alla sua ubicazione col numero delle mappe, e per rispetto al suo valor relativo al primo, secondo, terzo, quarto grado di bontà, ossia prima, seconda, terza squadra, e squadra unica con i sommarioni e stime dei periti.

Siccome dall'aggregato di tutte le stime particolari dei fondi componenti un territorio comunale, risulta naturalmente la stima di tutti i comuni e dall'aggregato delle stime dei comuni risulta naturalmente la stima della provincia che viene da essi formata, e dall'aggregato delle stime provinciali risulta nello stesso modo la stima universale di tutto lo Stato; così per mezzo delle tabelle distribuite alle comunità si venne a ripartire il carico, sia per rispetto a quanto devesi pagare alla cassa dello Stato, quanto a quello della provincia, come a quello della comunità medesima.

CAPITOLO XVIII

Dei riclami contro l'operato degli stimatori dei beni di prima e seconda stazione.

Essendo il Censimento un'operazione vasta e di sua natura sottoposta a molti errori, parte casuali e parte procurati ad arte dagli interessati, non deve recar maraviglia, se qualche errore di fatto vi potesse essere occorso, e perciò in virtù di tal dubbio, la Giunta obbligò tutti gli stimatori a consegnare in ufficio le minute delle loro operazioni, per conservare in buona forma la giustificazione del modo, con cui si era in quest' importante operazione proceduto.

La Giunta pubblicò nel 1726 la predetta stima, assegnando tutto l'anno 1727 per termine perentorio a chiunque si sentisse gravato per poter ricorrere. In vista di ciò molti furono i ricorsi che si presentarono, di cui sino dall'anno 1727 se ne contarono 3571, senza far conto dei posteriori e di cui se ne fece relazione a S. M. l'Imperatore Carlo VI, affinchè ordinasse il metodo di riconoscere e di depurare simile ammasso di ricorsi.

S. M. Cattolica, con suo dispaccio del 1728, ordinò alla Giunta di trascegliere quel numero di periti, che crederà sufficiente, fra quelli che

hanno servito la Giunta della maggiore abilità ed integrità, acciocchè con altri periti che non abbiano servito la Giunta, egualmente della maggior perizia e buon concetto, riuniti in una sol casa, esaminassero tutti gli anzidetti ricorsi, tenendo presente tutto ciò, che può dar lume sopra il valore delle terre e loro qualità; e che formassero una distinta relazione del loro parere in iscritto circa gli aggravi rappresentati sulla stima, correggendo quelli che fossero insussistenti, e spiegando quelli che non lo fossero.

In esecuzione del reale dispaccio, la Giunta elesse per revisori sei de' più valenti periti detti *parziali*, perchè avevano servito nelle operazioni della stima, e vi aggiunsero altri sei scelti fra i più accreditati, che aveva lo Stato in tutte le sue provincie, detti *imparziali*, perchè non avevano operato nella stima, i quali furono accresciuti in appresso sino al numero di otto, e da questi periti riuniti furono esaminati tutti i sopraddetti ricorsi nelle forme, che la loro perizia stimò giuste.

Convocati i periti nella stessa casa nel 1728, esaminarono essi con ordine e colle istruzioni già date dalla Giunta tutti i ricorsi e cercarono colla massima precisione di depurarli, ma avendo i periti incontrate altre sproporzioni nel resto delle stime e disuguaglianze per la parte del maggiore, o minor valore, le quali non erano state rilevate, si credettero in dovere di farne relazione alla Giunta.

Non paghi ancora i pubblici rappresentanti dell'anzidetta revisione fatta da periti parziali ed imparziali, stimando, che questa potesse correggere solamente gli errori di lesione dei particolari ricorrenti, e non già gli errori, che potessero essere presi in pregiudizio di quell'eguaglianza e consonanza di stima universale, che deve essere in materia di censimento osservata tra territorio e territorio, tra provincia e provincia, perciò credettero opportuno di nuovamente ricorrere per ottenere un'altra revisione, che fu ordinata da sua Maestà con suo dispaccio nel 1729, nel quale era detto, che si rimetta ai periti di già deputati la rivista generale di tutta la stima, ponendola nella forma più giusta, così rispetto al suo valore, come alle correspettività del medesimo tra le une terre colle altre, dovendosi a questo fine tener presente tutto ciò, che si era fatto e si era detto relativamente alla stima.

I periti s'accinsero unanimi all'opera, e convinti sempre più della necessità di portarvi la più matura riflessione, non lasciarono sì nel principio, come nel mezzo e fine della revisione loro ordinata, ogni diligenza e norma, che è in poter dell'uomo di usare in una materia sì vasta, e complicata. Cominciarono essi dalla provincia del ducato di Milano in vicinanza della Metropoli, quale, oltrechè a luogo per luogo, a pieve per pieve, avevano colle rispettive mappe, e sommarioni sott'occhio, tutto loro si presentò diligentemente

unito, sicchè con gran facilità hanno potuto vedere la situazione di ogni pianura, di ogni monte, di ogni valle, anzi di ogni particolare ed individuale pezzo, qualora il richiedeva il bisogno più preciso. Progredirono con questa generale revisione gradatamente, a pieve per pieve tra di esse confinanti, sino alla circonferenza, ed alla parte del Settentrione, dove confina colla provincia Comasca, ivi passarono a riconoscere questa provincia e riconosciutala col medesimo ordine e colle stesse mappe, ma sempre successivamente da terra in terra confinante, si rivolsero al Novarese, indi al Vigevenasco, Tortonese, Pavese, Bobbiese, e Lodigiano, e finalmente conchiusero colla provincia Cremonese.

Il collegio dei periti adunque, considerate attentamente tutte le rimostranze, che i rappresentanti pubblici avevano fatto per la nuova revisione de' fondi, con piena concordia vi fece quelle correzioni che trovò conformi alla giustizia. Passò quindi la stima di questo dominio per un triplicato esame, nel quale furono prese tutte quelle diligenze e tutte quelle cautele, che sono necessarie per non errare e per conservare l'eguaglianza nel Censimento, sicchè instituita la nuova Giunta per completare quelle operazioni del Censo, che erano rimaste imperfette per incuria della Giunta antecedente, o per la sopravvenuta loro interruzione, il presidente Pompeo Neri nella sua relazione, laddove parla delle cose che rimanevano a farsi,

confessa ingenuamente, come già s'avvertì, che la stima non può ritoccarsi, nè alterarsi nelle massime, senza rifondersi da capo tutta l'operazione, e che solo rimaneva per via di correzione a rimediare ai particolari aggravj, che potrebbero trovarsi per errore di fatto, poichè se si cercasse di depurare la stima da ogni minimo errore, da ogni minimo difetto, qualunque revisione sarebbe a continue eccezioni sottoposta.

A correggere ed a rimediare i particolari aggravj, che potevano essere occorsi per errori di fatto nella stima dei fondi, ed a togliere tutti gli altri difetti che si lasciarono correre, o per frode, o per ignoranza degli stimatori, la Giunta del Censimento nel 1750 lasciò un termine perentorio di mesi tre alla congregazione di Stato, a tutti gli ufficiali rappresentanti delle città e provincie, ai collegj, ai contribuenti, come a qualunque altra persona, affinchè o personalmente, o per mezzo di procuratori deducessero avanti la medesima in ogni giorno, sì giuridico, che feriale, tutto ciò che credessero necessario a dirsi ed a dedursi pel proprio rispettivo interesse.

Scaduto non ostante il termine predetto, la Giunta assegnò un nuovo termine perentorio di mesi tre, che dichiarò onninamente l'ultimo, cosicchè la Giunta disse, che si sarebbe imposto un perpetuo silenzio, spirato quel nuovo termine, a qualunque pretensione, che si fosse posteriormente presentata, e che senza speranza di ulterior dilazione si sareb-

bero date quelle disposizioni, che avrebbe creduto più convenienti alla giusta esecuzione dell'opera a lei affidata.

La sentenza dell'estimo generale pubblicata ai 20 novembre 1757 dichiara, che nella cifra dell'estimo generale si sono compresi anche i beni di coloro che ricorsero con gravami alla regia Giunta, dei quali alcuni hanno già riportato un decreto favorevole, altri hanno ancora pendente la decisione, e per altri finalmente non è ancora trascorso il termine per la presentazione dei gravami; perciò la sentenza espressamente dichiara, che pei primi si faccia la detrazione a norma delle cose giudicate, pei secondi rimangano salvi i loro diritti nella pendenza del giudizio, e per gli ultimi saranno definiti i loro reclami secondo le norme, con cui furono giudicati gli altri, o secondo quelli, che si daranno per la decisione dei gravami ancora pendenti. Soggiunge poi la stessa sentenza, che vien protratto a tutto il mese di giugno dell'anno 1758 il termine per coloro, che non avessero per anco presentati i loro ricorsi di gravame alla regia Giunta.

Essendosi in esecuzione dei sovrani comandi di Sua Maestà, si dice nell'editto 14 aprile 1758, data spedizione ai ricorsi che pendevano, affinchè ai ricorrenti siano note le provvidenze date con decreti, o definitivi, od ordinatorj, si notifica a qualunque pubblico, o privato, che abbia presentati detti ricorsi, che entro il termine di giorni 15 saranno loro comunicati i decreti emanati sopra

le loro rispettive istanze, ad effetto, che restando loro a farsi ulteriori incombenze, a norma dei rispettivi decreti, di abilitare la regia delegazione alle deliberazioni definitive.

Finalmente volendo la paterna clemenza di Sua Maestà abbondare negli atti, che possono contribuire alla più giusta eguaglianza, si è compiaciuta di benignamente derogare col suo editto 29 novembre 1759 ai termini già spirati per chiunque si credesse aggravato, ed assegnò un altro termine di mesi 4 per ultimo, e perentorio (non ritardata però l'esecuzione ed il corso del nuovo metodo del Censo) ma al solo unico fine, che siano attesi ed esaminati i ricorsi delle parti e rettificato, tanto nella sostanza che nel modo, tutto ciò che a giudizio del sopraintendente al Censimento, sentito anche, quando si trovi opportuno, il tribunale ad esso in questa parte specialmente subordinato, si troverà giusto, regolare, e conducente a ridurre questa vasta materia alla maggiore possibile perfezione.

Sentì anche l'attual legislatore, che sarebbe stato poco consono alla giustizia, se si fosse distribuita l'imposta fondiaria in quelle provincie, in cui s'introduce il nuovo Censimento, prima che non si fossero rettificati i risultamenti della misura e della stima; perciocchè dopo aver egli premesso che la cognizione della rendita netta dei fondi e delle case si ottiene per mezzo di geometriche misure, formazione di mappe, e per mezzo della stima,

prescrive, che il risultato della misura e della stima saranno portati a notizia degli aventi interessi, prima che sia imposta la contribuzione, ed essi potranno presentare le loro opposizioni contro l'operato, i quali dovranno essere sentite, esaminate, rettificate, se ragionevoli, e sottomesse all'autorità competente per la definitiva decisione.

Quest'autorità competente, a cui è affidata la esecuzione e la direzione del nuovo Censimento nelle provincie della monarchia, dove per ordine Sovrano si deve introdurre, è l'attuale I. R. Giunta esistente in Milano, destinata non solo a quello scopo, ma anche ad esaminare e definire i riclami che fossero alla medesima assoggettati, per indi ordinare, come si è altrove rimarcato, quelle regolarizzazioni e rettificazioni d'estimo che fossero di giustizia.

Sebbene per l'editto di Maria Teresa del 1759 non si dovessero più ricevere ricorsi, nè prove ulteriori, spirato il termine perentorio, per la loro accettazione, non ostante l'autorità politica non mancò mai di far giustizia ai riclamanti per errori di misura, ossia di calcolo o per altro; che anzi colla circolare 10 luglio 1822 si indica l'autorità a cui debbonsi direttamente presentare i riclami di que' possessori, che credessero aggravati i loro fondi di un estimo Censuario maggiore di quello competente ai fondi stessi.

Avviene non di raro, dice la circolare, che i possessori, i quali credono gravati i loro fondi di

un estimo Censuario maggiore di quello competente ai fondi stessi, e ciò per errori di misurazione e di calcolo, o per altro, ricorrono direttamente al governo, od all'amministrazione del Censo, per ottenerne la corrispondente esonerazione.

Non essendo regolare questa pratica, e dovendo le delegazioni provinciali procedere a tutte quelle verificazioni, che possono abbisognare per mettere in istato il governo di decidere con cognizione di causa sopra tali ricorsi, questi dovranno perciò presentarsi per l'avvenire alle stesse delegazioni.

Riteniamo adunque, che per gli errori dell'estimo già introdotti, come pure per quelli che si verificassero, allorchè l'attuale Giunta cesserà dalle sue funzioni, per aver conseguito il fine della sua destinazione, le regie delegazioni saranno le autorità competenti, a cui si dovranno porgere i reclami contro i detti errori.

Siccome per verificare, dice la citata circolare, le cose di fatto, può occorrere di ordinare una visita di periti sul luogo, così le delegazioni provinciali avvertiranno di licenziare tutte quelle istanze, nelle quali non fosse espressa la dichiarazione d'essere i ricorrenti disposti a sostenere le spese di tale visita, ed a farne previamente il deposito della somma verisimilmente occorribile per la medesima.

CAPITOLO XIX

Correspettività dell'estimo fra tutte le provincie componenti lo Stato.

I Catasti prediali eretti disgiuntamente per comune o per circondarj distrettuali, quando non abbiano degli anelli, che connettano di mano in mano gli uni agli altri, ossia le diverse parti col tutto, aver possono i caratteri della giustizia assoluta nel circolo della loro parziale costituzione; ma è quasi moralmente impossibile ch' abbiano quelli della comperativa, in concorso di tutte le altre masse comunali, distrettuali, e dipartimentali componenti l'intero Stato, voglio dire la perequazione generale delle singole cifre d'estimo fra tutti gli individui collettabili.

La regola perciò dell'universale eguaglianza con tutto rigore osservata in tutte le parti dello Stato, in modo tale che cento lire di rendita netta fondiaria in una provincia paghino la stessa somma con cui vengono tassate cento lire di rendita netta fondiaria in qualunque altra provincia, bastò per rendere illustre l'opera del Censimento, a formar la gloria di Carlo VI, a marcare un' epoca negli annali delle miglior istituzioni politiche dell' immortale Maria Teresa, e ad erigere un perpetuo monumento della paterna sua cura per la quiete e prosperità di questi popoli.

Affine di conseguire uno scopo sì lodevole uomini, tuttochè sommi, proposero la pratica di comunicare a ciascuna comunità, villa o borgo la valutazione, che si fosse fatta del suo territorio. Simile pratica sarebbe stata sufficiente trattandosi di un contratto o di un Censimento particolare di qualche provincia; sarebbe dessa stata imperfetta, cattiva bensì, sarebbe stato un male, perchè l'errore non si può mai dire un bene, ma assai minore di quello di abbandonare la distribuzione del carico alla fortuita discrezione dei pubblici amministratori; dirò anzi, che con quella pratica si sarebbe potuto osservare una rigorosa eguaglianza fra tutti i terreni e fra tutte le persone dello stesso comune nel riparto delle sovrimposte locali, perchè ne sarebbe risultata un'eguaglianza proporzionale fra Censito e Censito.

Ma trattandosi del Censimento generale dello Stato, l'eguaglianza deve consistere nella correspettività fra tutte le parti componenti lo Stato stesso, ossia in una geometrica proporzione, colla quale possa stabilirsi la vera giustizia distributiva, *aequalitas isthaec proportione geometrica, non arithmetica dimetienda, ut vere justitiae distributivae locus sit.* Per la qual cosa una comunità non deve ammettere nè impugnare la valutazione del di lei territorio, se non in vista e piena intelligenza della valutazione data agli altri territorj, colla quale deve osservarsi la correspettività e geometrica proporzione, senza cui non può stabi-

lirsi la distributiva giustizia, la quale vuole che i pesi, non meno che gli onori, sieno con equità distribuiti.

Se cento lire di rendita netta fondiaria in una provincia deggiono pagare lo stesso carico, con cui sono tassate lire cento di rendita netta fondiaria in un'altra provincia, dirà taluno, che a nulla serve l'investigare, se le stime di una comunità di una provincia siano in geometrica proporzione con quelle dei fondi di altra comunità, di altra provincia, giacchè deve di sua natura risultare una perfetta eguaglianza fra tutte le stime date ai diversi fondi componenti lo Stato, quando siansi ovunque osservate rigorosamente le stesse regole di stima.

L'inutilità del preteso esame, proseguiranno gli oppositori, sulla correspettività delle stime dei diversi territorj si fa vieppiù manifesta, allora che si considera il metodo e le istruzioni ordinate dalla Giunta, dietro le quali si dovettero valutare i fondi. Ordinò la Giunta dapprima, già altrove si disse, a quattro dei più accreditati periti ingegneri di proporre un metodo di stime, acciocchè restasse eseguita l'operazione con tutta la giustizia, avuti i necessarj riflessi alla generale eguaglianza, che per lo scopo del Censimento si dovè stabilire. Proposto ed approvato questo metodo, la Giunta diede alle persone più pratiche e più esperimentate del paese nell'arte di stimare le relative istruzioni, ed indi trovato il prodotto di ogni pezzo di terra,

purificato da ogni specie di spesa, si calcolò ovunque il capitale dei terreni in ragione del quattro per cento sopra la rendita netta di essi. Ora se ad ogni quattro scudi di prodotto netto si è fissato il valor capitale di cento, si rende affatto inutile il ragguagliare le stime di un territorio con quelle di un altro.

Non si ommetta di rendere la cosa più chiara con un esempio. Si supponga, che per giudizio dei periti stimatori, i terreni aratorj di tutto lo Stato sieno stati partiti in tre squadre, secondo che avessero dato per pertica cinque, quattro o tre scudi di prodotto netto. Nella prima vennero collocati quei terreni aratorj, che davano cinque di prodotto netto in qualunque comunità fossero essi situati; si riferirono alla seconda que' terreni che non davano che quattro in qualunque situazione fossero posti, e alla terza si è giudicato appartenere que'terreni, il cui prodotto non era maggiore di tre scudi in qualunque sito fossero pur essi collocati. Quel che si dice dei campi aratorj si può applicare a tutti gli altri fondi. Se così è l'ascoltare nuovi scrupoli sul valore assoluto e relativo dei terreni, è lo stesso che ritardare ed accrescere sensibilmente le spese del Censimento, che per sè stesso è lungo e dispendioso, senz'alcun vantaggio per altro del fisco e del privato.

In questo ragionamento si racchiude un po' di vero ed un po' di falso. Non è a porsi in dubbio, che il sistema immaginato dalla Giunta per la

stima dei terreni avrebbe stabilita un'eguaglianza generale di Censo, sì nel positivo che nel comparativo, qualora fosse stato eseguito con tutta esattezza e precisione; ma chiunque conosce l'indole del cuore ed i limiti dello spirito umano sarà, suo malgrado, forzato di accordare, che gli uomini tuttochè addetti allo stesso ramo dello scibile non convengono sempre nelle stesse idee, massime quando non si comunicano a vicenda i proprj divisamenti. Le antinomie, che deturpano la romana giurisprudenza, voglionsi in gran parte attribuire al metodo, con cui furono compilate le leggi di Roma, per essersi cioè affidata la collezione delle medesime a varj giureconsulti, peritissimi bensì nella scienza del diritto, ma gli uni agirono indipendentemente dagli altri.

Gli accreditati periti, che percorsero le campagne, hanno assentato nel sito o nel territorio, in cui intrapresero la stima, la vera quantità e qualità del frutto, che produceva una pertica di ciascuna qualità di fondo, dopo aver assunte le opportune informazioni dalle persone più pratiche del luogo, dopo un accurato esame delle investiture, dietro un'oculare ispezione sull'intrinseca attitudine del fondo e col corredo di tant'altre notizie analoghe, ma non avranno avuto presente al loro spirito la somma di quelle cause fisico-morali, che potevano alterare i loro calcoli, e rendere le loro stime, tuttochè giuste e regolari per sè stesse, ingiuste ed irregolari per rapporto alle stime intraprese in altri territorj.

Serviamoci noi pure dell'esempio relativo ai terreni aratorj. Aveva la Giunta fissato il prezzo dei grani, il frumento a lire dodici, undici, e dieci; la segale a lire otto e sette, ed il miglio e melgone a lire sei e cinque, siccome si è già per noi avvertito altrove. I periti rilevata la quantità di grano che in un territorio dà un terreno in ragione di pertica, non ommesso di dare un valore anche all'attitudine intrinseca del terreno, e fatte le necessarie deduzioni, vi hanno adattati i prezzi convenienti dei grani, e sarà facilmente accaduto che per la quantità del prodotto due terreni situati in diversi territorj vennero collocati in prima squadra, mentre l'uno era più vantaggioso dell'altro al rispettivo proprietario, perchè il valore dei grani si compone: I. Del valore reale dei medesimi nei rapporti di fertilità del terreno con quelli del numero dei consumatori, ossia della popolazione. II. Del valore delle spese di trasporto qual segue la ragione della rispettiva distanza e numero dei mezzi di trasporto. III. Delle spese di misurazione, carico, scarico, pedaggi, magazzinaggio, consumo di carri e di tant' altre circostanze, le quali sfuggono all'occhio di qualunque, per quanto penetrante suppor si voglia.

Commendevolissime furono le istruzioni date dalla Giunta per la valutazione dei terreni; dirò anzi le migliori e le più addatte alle circostanze fisico-economiche di questi paesi. Tutte le cose umane però sentono dell'imperfezione dell'uomo. La stes-

sa Giunta, premessa la partizione dei prezzi dei grani in massimo, medio ed infimo, soggiunge, che si rileverà il prezzo massimo nei siti ove il frutto riesce di maggior perfezione e di maggior esito e con minor spesa, così declinando con quelli di minor perfezione, di minor esito e di maggior spesa. Previde la stessa Giunta la somma difficoltà, che i periti potessero esattamente fissare i prezzi dei grani, mancando ad essi la conoscenza di quelle cause, che alterano il loro valore, se non nel positivo almeno nel comparativo, e perciò stabilì che tutti gli stimatori dovessero convocarsi, e dopo un lungo scrutinio dovessero convenire, quale dei detti prezzi, relativamente ad ogni grano prodotto, doveva adattarsi.

Se fu forza ai periti stimatori di riunirsi per la fissazione dei prezzi dei grani convenientemente alle circostanze locali del paese, dovettero a maggior ragione convocarsi per fissare i prezzi degli altri frutti, che attesa la loro varietà e moltitudine vennero dalla stessa Giunta lasciati in determinazione dei periti congruentemente ad ogni situazione dello Stato. Nelle minute dei singoli periti difatti si scoprirono alcuni sbilanci, e perciò affine di correggerli e mettere in proporzione le stime con esatta attenzione, si unirono i periti anche per la fissazione del prezzo per qualunque altro frutto, e non fu che dopo diverse repliche e frequenti dibattimenti, che si venne al conto pratico, dal quale, come da miglior fonte, si colse il vero.

È dall'atrito delle opinioni che scaturisce quella scintilla, che diradando le tenebre, scopre la verità. Le stime adunque di periti saranno state regolari e giuste nelle comunità, in cui le eseguirono, ma l'apparente giustizia e l'equità parziale non avrebbe mai potuto tranquillizzare nè il fisco, nè il privato possessore, se non fosse stata dal confronto delle altre stime convalidata.

Il triplice esame pel quale passò, siccome avvertimmo in altro luogo, l'operazione della stima nello Stato di Milano, fu l'effetto della tanto necessaria e voluta correspettività, per mettere cioè tutte le disposizioni in bilancia. Colla prima stima infatti non si fece che determinare il valore dei terreni nel modo più mite e più favorevole al possessore. Colla seconda stimarono bensì i pubblici rappresentanti che si potesse correggere gli errori incorsi a danno dei particolari, ma credettero opportuno di invocare dalla clemenza Sovrana una terza stima per gli errori che potevano essere stati presi in pregiudizio di quell'eguaglianza che deve esservi in materia di Censimento, tra territorio e territorio, tra provincia e provincia.

Fu la terza rivista generale di tutte le stime ordinata da Carlo VI, che rese sicuri tutti i possessori dei beni della corrispettiva stima di ciascun fondo, e che tolse in ogni futuro tempo qualunque dubbio della sua giustificazione così nel comparativo che nel positivo. Quella risoluzione Sovrana fu talmente a que' tempi riconosciuta be-

nèfica, che dai pubblici rappresentanti e dai privati possessori e da ogni ceto di persone si ritenne per fermo, che fosse stata per divina provvidenza inspirata nell'animo di Sua Maestà.

Acciocchè le stime sì nel positivo che nel comparativo corressero colla tanto voluta correspettività, i periti incaricati della terza revisione s'informarono dei processi dei testimonj, assunsero notizie dalle investiture di vendita, di affitto, appurarono i ricorsi dei riclamanti, premessi gli opportuni scrutinj e conti, indi con un tale corredo di cognizioni portarono un'attenta ispezione oculare sulla situazione d'ogni pianura, d'ogni monte, d'ogni valle, anzi d'ogni particolare ed individuale pezzo di terra compreso nello Stato, e finalmente considerate le rappresentanze dei sindaci delle comunità e delle provincie, ridotta in netto la rendita dei frutti giusta le generali e speciali istruzioni, e messo in chiaro tutto ciò che per la loro cognizione pratica e legalità aveva potuto loro suggerire in materia del loro istituto, stabilirono la vera stima dei fondi, così nel positivo che nel comparativo al suo più giusto e correspettivo valore. Correzioni varie e grandi si portarono alle stime parziali de'terreni, affine di conguagliarle e metterle in chiaro stato di correspettività. Difatti i periti ora corressero le stime di un intiero territorio, quando lo credettero giusto, ora corressero la squadra se un solo o pochi pezzi vennero pregiudicati nella applicazione della squadra stessa,

ora dichiararono insussistente tutta la stima del territorio, ed ora si accrebbero persino le stime, quando nei bilanci vi si scoperse un notabile divario dalla realtà: Dopo di che l'opera acquistò il carattere di conformità della concomitanza delle parti col tutto, dell'equità in massima, della necessaria eguaglianza delle comuni e provincie, e della geometrica proporzione, colla quale si potè stabilire la vera giustizia distributiva.

Vuolsi per altro avvertire, che trattandosi di stime non si deve prendere l'espressione di geometrica proporzione in un senso assolutamente rigoroso e metafisico, perchè se non è dato di ottenere una perfetta eguaglianza fra censito e censito, sarebbe soverchia pretesa il volerla conseguire tra territorio e territorio, tra provincia e provincia; perciò per proporzione geometrica in materia di Censimento si deve intendere, giusta le regole della scienza legislativa, od al più giusta le regole della giustizia giudiziale, che sono quelle che in tali stabilimenti si devono ascoltare, ossia che per eguaglianza necessaria al Censimento, si deve intendere quella che suggerisce la perizia delle persone più esperte, che possegga il paese nell'arte di stimare, assunte tutte quelle cautele che umanamente possono aversi in una materia sì vasta e complicata. Gli stessi periti della terza revisione lasciarono il tutto nel primiero suo essere, allorchè l'ineguaglianza della stima risultava in cosa tenue e di poco rilievo.

Il pareggiamento d'estimo fra tutte le comunità componenti l'antica Lombardia, mentre da un lato imprime al Censimento Milanese il carattere di originalità (1), contiene dall'altro un non so che di maraviglioso, che eccita entusiasmo nelle anime sensibili educate ai veraci interessi delle nazioni: ma un tale pareggiamento si potrà conseguire fra tutte le provincie del Regno Lombardo Veneto?

A me pare che una sola stima fatta staccatamente dai periti non possa essere sufficiente, dall'altra parte reputo oggidì superfluo il terzo esame sulle stime. Non basta la sola perizia dei primi, perchè i periti per quanto istrutti suppor si vogliono, siccome si accennò, non conoscono tutte quelle circostanze, nè sanno afferrare tutte quelle cause e prevenire quegli avvenimenti, che valgono ad alterare il valore dei fondi di una comunità comparativamente a quelli situati in altri territorj. È poi superfluo oggidì il terzo esame: primo perchè alle istruzioni della Giunta per la stima dei terreni, altre se ne aggiunsero suggerite dai progressi fatti in ogni ramo dell'umano sapere, massime nello studio della chimica e della rurale economia. Se gli anni perfezionano gli uomini, i secoli migliorano le generazioni: secondo perchè le leggi attuali seppero con savio accorgimento conciliare nei periti il dovere coll'interesse, quindi è assai

(1) Egli è sotto quest'aspetto, dice il consigliere Lupi, che il Catasto di Francia diversifica dal metodo tenuto nel Censimento Milanese.

meno da temersi oggidì il pericolo della corruzione e penetrati dell'importanza del loro ufficio, è forza di acquietarci al loro zelo nell'esatto adempimento delle incombenze loro affidate: terzo perchè le autorità destinate alla sorveglianza delle operazioni, che si eseguiscono nelle campagne dai periti stimatori, essendo a sufficienza e con saviezza distribuite e fornite dei necessarj lumi, non lasciano di avvertire di mano in mano gli errori in cui quelli incorrono per inavvertenza o per difetto di cognizioni locali: quarto perchè le leggi veglianti hanno stabilito un metodo eccellente, affinchè le stime attuali siano più esatte e proporzionate di quelle che si eseguirono ai tempi della Giunta, giacchè nel nuovo estimo, prima di chiudere una stima, si fa la perequazione di ciascuna de' suoi elementi coi territorj limitrofi, e così anche di provincia in provincia, per cui essendo perequato ciascun elemento, non solo in riguardo a ciascun territorio, ma in riguardo anche ai territorj limitrofi e alle provincie, ne deriva che i risultati delle prime stime debbono riuscire già perequate fra loro, essendo a tal uopo instituiti gli ispettori provinciali, che in termine legale si possono dire *perequatores*.

Dunque se da una parte in pratica sono ritenute insufficienti le stime parziali fatte dai singoli periti tuttochè profondi nell'arte loro, perchè si deve portare una revisione sulle medesime, affine di perequarle colle stime dei territorj limitrofi, dal-

l'altra è a credersi che, chiuse tutte le stime delle diverse parti componenti lo Stato, non verranno nè dai privati, nè dalle comunità sporti dei ricorsi, lagnandosi e chiedendo provvidenza per l'intera stima di tutto il territorio, massime se si riflette, che l'attual Giunta di Censimento composta di abilissimi soggetti animati dal credito singolare, e dall'insigne saviezza dell'ottimo Principe loro Presidente e Vicerè del Regno Lombardo Veneto, non lascia sin d'ora di provvedere coi migliori ordini a tutto ciò, che l'importanza degli affari richiede dalla sua vigilanza ed attività. Non è a presumersi oggidì, che ultimate le stime in tutte le provincie del Regno Lombardo Veneto, in cui non è per anco attivato il Censimento di Milano, non è a presumersi, dico, che sotto un Ministero così illuminato ed affezionato al pubblico bene, venga presentato quel numero sì grande di ricorsi, che imbarazzò l'anteriore Giunta di Censimento.

CAPITOLO XX

Inalterabilità della cifra Catastrale.

Due sono i perni, su cui si gira tutta la macchina del Censimento di Milano, la correspettività delle stime fra tutte le parti componenti lo Stato, e l'inalterabilità della cifra catastrale, qualunque evento succeda. Della prima si disse nell'antecedente capitolo, diremo or ora della seconda.

Il Censimento Milanese fu istituito come stabile e perpetuo, e come tale fu considerato dal pubblico che lo accolse, dalle sovrane menti, che lo ordinarono, dalle autorità che lo eseguirono, e da tutti i governi, che pel corso di oltre un secolo si succedettero nel regime di queste provincie.

Dal pubblico che lo accolse. Nelle molte rimostranze fatte da varie città dello Stato di Milano all'epoca dell'istituzione del Censimento, allorchè si mosse questione, se vi dovessero essere inclusi i moroni, il cardine principale dei loro argomenti si raggirava sempre sull'instabilità e caducità di detti alberi in confronto dell'*invariabilità e perpetuità* del Censo.

Anche in quella della città di Cremona che tendeva invece a dimostrare che i moroni dovevano essere compresi nel Censimento, si ammette

che il medesimo tende a tutta quella *perpetuità cui si può estendere una legge.*

In due ricorsi del 1724 di Milano viene ripetuta la suddetta massima, che si ritiene del pari inalterabile in un ricorso a stampa pratico-legale ben sensato sulla questione, se nel Censimento dovessero i moroni stimarsi separatamente, ove riclamandosi contro l'idea di includervi le dette piante, si accenna più volte la considerazione, che devonsi queste risguardare come oggetto caduco, incerto ed incostante, e perciò essere cosa incongrua, che abbiano a formar parte d'un' operazione *immobile, perpetua ed immutabile*, quale si riteneva il Censimento.

Parlandosi in una rimostranza del 1726 della stessa città di Milano contro la tassa personale si riclama, perchè simile carico, sì variabile, abbia ad includersi in un Censimento che per quanto il permettono le umane vicende è ordinato *alla perpetuità.*

In altra eguale rimostranza della città di Novara, si aggiunge, che il personale è un soggetto per la stessa sua natura instabile, e sottoposto a continua mutazione, mentre all'incontro l'opera del Censimento *tende alla perpetuità.*

I rappresentanti dell'anzidetta città di Milano, ripetono in altra rimostranza dello stesso anno, che non conviene includere un soggetto, cioè il personale, variabiale ed incerto, in uno stabilimento, il Censo, ordinato alla progressione dei

tempi venturi, sostanziale, durevole e perpetuo, e che perciò si soggiunge, come un carico invariabile, dovrà passare ai posteri più remoti.

Dalle sovrane menti che lo ordinarono, come si deduce dal complesso di tutte le provvidissime risoluzioni, che promossero la grand'opera specialmente dal tenore dell'articolo 50 del decreto di S. M. I. R. Maria Teresa, di gloriosa memoria in data 29 novembre 1759, ove è provveduto ai mezzi di contribuire alla più *sicura ed inviolabile osservanza o perpetuità* di un'opera che costò tante pene e spese, e dal tenore pure dell'altro dispaccio della stessa M. S. in data 2 settembre 1776, nel quale (in occasione di porre riparo agli abusi accaduti dopo lo scioglimento della Giunta) dichiara di riprovare le mutazioni seguite dopo la sentenza seguita 20 settembre 1757, con sovvertimento della base legale fissata cogli estimi determinati nel 1732, e quindi S. M. riconoscendo indispensabile, che venisse restituita la scrittura censuaria alla primiera sua consistenza ed integrità, ordinò che fossero tolte senza dilazione tutte le posteriori variazioni.

Dalle autorità che lo eseguirono. Che eguale fosse l'opinione dell'I. R. Giunta del Censimento di leggieri si desume dall'ordinanza 24 marzo 1732, colla quale vien prescritto che l'estimo delle case debba farsi in modo da esser perpetuo come quello dei terreni.

Non dissimile fu il parere dell'I. R. ufficio

fiscale mentre, in un voto del 1753 sulla questione dei moroni ha sostenuto, che il numerarli non poteva essere sconvenevole in un Censimento *stabile e perpetuo*.

Che non siansi mai dipartite da quest' idea le autorità incaricate dappoi di vegliare sul Censimento risulta da tutte le decisioni prese su questo particolare, e specialmente allorquando per la abolizione delle privative della vendita del vino, del pane ec., al minuto, concesse ai proprietarj di case determinate, per cui le medesime erano state soverchiamente censite in paragone delle altre, riclamando quelli per una relativa diminuzione d'estimo, fu deciso che non si doveva abbandonare l'idea costantemente seguita della perpetuità del carico, come risulta dall'ordine 7 novembre dell'anno 1791 del regio ducale magistrato di Milano e da recenti dichiarazioni dell'I. R. governo di Lombardia.

Conforme a tale principio fu il decreto di governo 22 febbrajo 1790 emanato in occasione della demolizione di una casa in Pavia, ove fu disposto, che dovesse star ferma la cifra dell'estimo e del corrispondente carico, sia che l'area rimanesse al proprietario della medesima, sia che venisse poi ceduta, come ve n'era discorso, alla città di Pavia.

Coll'idea della perpetuità ed inalterabilità del Censimento non furono mai tolti dalla cifra del medesimo gli estimi dei molti spazj occupati per

opere pubbliche e per le molte strade che si aprirono per tutte le direzioni, venendo sempre pagato al proprietario dell' area il capitale corrispondente all' ammontare della passività dei carichi, con obbligo al medesimo di aggiungere tale passività a quelle inerenti al restante fondo.

Questo fatto oltre all' essere notorio si può desumere dalla decisione della direzione delle pubbliche costruzioni 11 gennajo 1809, in occasione dell' allargamento del porto Lacuale di Como, e deve risultare da molte scritture di convenzione d' acquisto dei fondi occupati per strade od opere pubbliche, che trovasi o presso l' I. R. governo, o presso l' archivio di S. Fedele.

Sul principio sempre dell' inalterabilità e perpetuità del Censimento in occasione di demolizione di fabbriche non fu mai ammessa la perenzione del fondo per farsi luogo ad eliminazione del corrispondente valor censuario, come in più circostanze si pretese dai proprietarj, essendosi in appoggio alle massime e regolamenti del Censo od alle leggi fondamentali dello Stato ritenuto tale perenzione circoscritta a quella, che dipende da una forza irresistibile, per cui l' uomo è esposto a perdere involontariamente la sua proprietà.

Fra le tante dichiarazioni conformi fatte sull' argomento, si accenna quella 16 aprile 1813 dell' amministrazione del Censo al delegato provinciale presidente della commissione Censuaria del Tagliamento relativamente alla demolizione ese-

guita da Pietro Ferrario delle fabbriche tutte che costituivano il convento, chiesa ed altri locali adjacenti di provenienza dei padri cappuccini in Treviso.

Da tutti i governi che si succedettero nel regime di queste provincie. E difatti fu sempre considerato come perpetuo ed inalterabile il Censimento Milanese, non solamente dalla Sovrana Maria Teresa, giusta quanto si è accennato, non solamente da Giuseppe II, che ordinò di conformare al medesimo quello del ducato di Mantova, ma benanche dal governo repubblicano, il quale costituì sopra tale base della perpetuità l'estimo provvisorio fissato alle provincie aggregate all'antica Lombardia come dalla legge 5 vendemmiale, 17 ventoso anno sesto, 7 brumale anno settimo, 29 brumale anno nono, 1 ventoso anno nono, e sopra tutto l'atto legislativo 13 ventoso detto anno, e finalmente come perpetuo ed inalterabile fu considerato dal nostro Monarca regnante, il quale nelle così dette massime direttrici sul nuovo Catasto, che si dovrà formare in tutta la monarchia, emanate da una apposita commissione di ministri in Vienna, in data 7 settembre 1817, ha dichiarato, che la Giunta esaminasse e proponesse, se la stima dei fabbricati, come quella dei terreni dovesse considerarsi *immutabile o soggetto a variazione* e fu posto per appendice nello spedirla alla Giunta di Milano, che in ogni caso nel nuovo Censimento non si avesse a scostarsi *dalle massime del Censimento Milanese senza una decisa*

opportunità. Colla risoluzione poi 6 febbrajo 1825 ha dichiarato la M. S. che il nuovo Catasto sia una continuazione di quello, cioè del Milanese.

Ritenendo bastanti le suaccennate disposizioni, decisioni e risoluzioni, parmi sufficientemente provato, che generale fu sempre l'idea nel pubblico, ordinata dai promotori del Censimento, eseguita dalle autorità, e costantemente rispettata dai governi, che le operazioni Censuarie non deggiono ammettere alterazione; che quindi la cifra Catastrale è destinata alla perpetuità.

Non si nega, mi si dirà, che il Censimento di Milano ha per base il carattere dell'inalterabilità e vi voglio pure concedere, che debbasi costantemente conservare la cifra Catastrale, ogni qual volta il proprietario demolisca a capriccio un suo fabbricato, perchè *reipubblicae interest, ne urbs ruinis deformetur;* ogni qualvolta cada per difetto delle necessarie riparazioni, perchè se scopo del Censimento è di migliorare, molto più sarà quello di conservare i fabbricati. Ma se noi supponiamo che l'abolizione degli esercizj esclusivi di certi diritti, come delle vendite del vino, della farina ec., diminuisca il valore delle cose, a cui competevano que' diritti; che la costruzione di una nuova strada renda di poco o nessun guadagno un albergo situato sull'antico cammino; che la formazione di un nuovo mercato, accrescendo il valor delle case che lo circondano, diminuisca ad un tempo quelle delle case lontane, che una legge municipale co-

struendo dei macelli pubblici o proibendo l'esercizio delle confettorie, renda di poca utilità le case destinate ad uso di macelleria o di confettoria; che l'ignoranza del popolo vegga serpenti laddove non vi sono, oppure gli faccia credere una casa in possesso di qualche spirito maligno: in questi ed altri casi consimili sarà egli giusto o conveniente, che i proprietarj delle case continuino a pagar quel carico, che venne alle medesime originariamente attribuito?

Alcuni scrittori sacerdoti di soverchio zelanti della giustizia credono che nelle suaccennate ipotesi, la perpetuità del carico possa recare un grave insulto alla divinità, che adorano; più credono di ravvisare una manifesta ripugnanza nelle disposizioni della Giunta. Volle questa, essi dicono, che i cittadini debbano contribuire al soddisfacimento dei bisogni dello Stato, in ragione del valore che la nuova legge Censuaria avrà dato ai loro fondi. Questa massima incontrastabilmente appoggiata alla giustizia, aggiungono, non può conciliarsi coll'altra, che il cittadino debba continuare a pagare l'imposta in ragione dell'estimo, che in origine fu dato al suo fondo, sebbene il valore del medesimo, tuttochè senza alcuna sua colpa, sia dippoi sensibilmente diminuito; perciocchè egli pagherebbe per ciò che non possiede ed unicamente perchè un dì possedeva.

Una tale argomentazione sedusse molti scrittori, i quali non potendo per altro abbandonare l'idea

della costante e perpetua durata dell'estimo Censuario, sono d'avviso, che la perpetuità della cifra catastrale non fondata sui rigorosi principj dell'equità, torni però utile allo Stato, ed in tal maniera promovono ai primi una questione di parole, non potendosi la giustizia distinguere dalla vera utilità, come chiaro apparisce dalle definizioni che si suol dare dell'una e dell'altra.

La giustizia presa nel più ampio senso, che comprenda anche le cose fisiche, significa quella relazione di conformità, che nasce dal paragone di una cosa colla sua norma. Così, per esempio, si dice giusto peso, giusta misura, quel peso, quella misura, che conviene col modello, dalla pubblica autorità assegnato per norma ai pesi ed alle misure. La giustizia trasportata dalle cose fisiche alle cose morali, sarà dunque la conformità delle azioni colle regole che le deve dirigere. Le regole morali sono principj, verità additanti i mezzi necessarj per conseguire il fine della felicità, che è quanto dire, il fine dell'utilità. Dunque la giustizia sarà la conformità delle azioni colle regole additanti i mezzi per conseguire la vera utilità, e quindi la giustizia viene a confondersi coll'utilità.

Venendo ora allo scioglimento della proposta tesi, » se sia giusto l'obbligare un proprietario di » una casa, di un fondo (giacchè lo scioglimento » è pure applicabile ai terreni) a pagare un'impo- » sta proporzionata ad un valore, che si dilunga

» dalla realtà». Mi sembra, che in ciò non si ravvisi il rigore della giustizia e per le cose dette la vera utilità; che anzi sebbene io abbia dimostrate con qualche successo, se non erro, insussistenti le obbiezioni, che si fecero al Censimento in genere, ed a quello di Milano in ispecie, mi è forza di confessare, che la stabilità dell'estimo, in qualche raro caso però, possa offrire un ragionevole motivo ai nemici del Censimento di declamare contro l'universale utilità del medesimo.

Questa confessione però sinceramente dettata da un cuore addetto al culto della verità, non iscema punto la grandezza e la sublimità di un' opera, che assegna un'epoca distinta agli annali delle politiche instituzioni, ed alla gloria dell'Augusta famiglia che ci governa. Se una nave soverchiamente carica d'uomini, o di merci fosse in procinto di naufragare, non è a porsi in dubbio, che il proprietario delle merci più pesanti non si rifiuterebbe di abbandonarle al furore delle onde e delle tempeste; per ottenere il comun fine della salvezza della nave, dalla quale non è disgiunta la salvezza propria. Allo stesso modo è forza che i proprietarj delle case e de' terreni paghino un' imposta proporzionata all'estimo che fu loro imposta all'epoca dello stabilimento del Censo, ammeno che non si ami di vedere in poco tempo distrutta un'opera, per eccellenza grande, che costò tante spese e fatiche, effetto inevitabile, qualora si volesse tener dietro a tutte le diminuzioni di

valore, cui gli enti censiti possono andar soggetti. Alla vista del pubblico bene devono scomparire le idee della privata utilità, che è quanto dire il bene privato deve cedere all'interesse pubblico.

Se la cosa è così, si dice da taluno, il sagrificio del privato è sempre apparente, perchè l'effetto di questo è sempre il maggior bene del privato stesso, che è un bene di sua natura equivalente ad un bene maggiore di quello che sagrifica, questione non solo di semplici parole, ma che può essere produttivo di grandi conseguenze.

Non v'ha dubbio che molte volte il sacrificio è solo apparente ed ha un compenso in un bene della stessa natura, assai maggiore di quello che si sacrifica; come quando il privato sacrifica per l'imposta una piccola porzione delle sue proprietà, onde assicurare il tranquillo godimento della parte maggiore. Ma egli è pur certo che talora il sacrificio non ha altro compenso che nei vantaggi di che il privato ha già goduto, o nel vantaggio generale di obbedire alle leggi della società, e talora non ha altro compenso che nella compiacenza stessa di fare il sacrificio del bene privato al pubblico per soddisfare al proprio dovere. Allorquando un cittadino per difendere la patria espone a certa morte la sua vita, che potrebbe evitare dandosi al nemico, il compenso del suo sacrificio è nei vantaggi che ha goduto per la protezione delle leggi della patria, o nella compiacenza di sacrificare la vita propria per soddi-

sfare al proprio dovere. Niuno dirà, sono certo, che il sacrificio qui sia apparente e non reale.

Gli stessi scrittori che proclamano la massima generale, che il sagrificio privato non è che apparente, che l'effetto è sempre il maggior bene di ciascun privato, che l'interesse di un privato è strettamente congiunto sempre col pubblico, quasi incoerenti si lagnano poi che le riforme incontrano forti ostacoli, perchè contrarie al ben pubblico e non s'accorgono che con quella loro base generale prestano le armi ai declamatori contro le utili istituzioni; poichè se è vero il loro principio, che l'interesse privato è sempre congiunto col pubblico, ne verrà la conseguenza che qualora alcuno riconosca a lui dannosa qualche riforma perchè contraria al suo interesse, crederà che sia pur contraria al bene pubblico, e nel caso nostro se qualche individuo riconoscerà a lui dannosa qualche disposizione del sistema censuario, la crederà egualmente contraria alla pubblica utilità, la quale, secondo essi, è indivisibilmente congiunta colla privata.

Convien persuaderci di questa verità, che non è certamente la più consolante, ma di cui niuno può dubitare, che il governo e la società non è ch'una serie di continui sagrificj; che si deve sacrificare un bene minore, per ottenere un bene maggiore, e che si deve fare cotesto sagrificio da qualche individuo, quando sia necessario per ottenere il bene del maggior numero. Se questa im-

portante verità è d'uopo che sia riconosciuta dai governati, onde reprimano le ingiuste loro querele, dall'altra parte avverte i governanti che quel sagrificio deve essere il minimo possibile.

Dall'inflessibilità però delle leggi censuarie ne può ridondare allo Stato, come all'individuo, qualche vantaggio, tanto è vero che talora il bene scaturisce dalla stessa sorgente del male. Se la savia amministrazione municipale di Milano, imitando l'esempio di Parigi, erigesse macelli pubblici, o proibisse nel recinto della città l'esercizio delle confettorie, i proprietarj delle case, che per sì benefica istituzione sanitaria, sentono danno nei loro privati interessi, arricchiranno di comodi e di agi le loro case e daranno loro un più piacevole aspetto, e per tal modo saranno tolte alla Vetra quelle impressioni ributtanti non meno all'odorato che disaggradevoli all'organo della vista.

Giova per ultimo di analizzare minutamente la conseguenza dannosa di uno stabile e regolare Censimento. Se il possessore che deve pagare le imposizioni sulle quote dell'estimo primordiale, è erede universale di tutti i beni di quello a cui succede, troverà nella garanzia e nel godimento degli altri beni tutelati dalla legge un facile compenso del danno, che viene a soffrire per diminuzione del valore di qualche fondo. Se addiviene acquisitore per compra o per cessione di una casa soltanto, la di lui imposta è sproporzionata alla stima dell'estimo, egli spontaneamente si ob-

bliga all' adempimento dei pesi inerenti alla medesima, e perciò vi dovrà supplire col prodotto di altri suoi beni che godono della protezione della legge. Che se taluno è possessore di un sol fondo, il di cui estimo è sproporzionato al prodotto effettivo del medesimo, e perciò impossibilitato a pagarne l'imposta, noi vedremo altrove, che la comunità, nel cui territorio è situata la casa o il fondo, essendo solidariamente obbligata per tutti i censiti, si metterà nel possesso del fondo stesso, e ne pagherà l'imposta, ripartendola proporzionatamente sopra tutti i possessori del suo territorio, e per tal maniera la legge censuaria ha saviamente provveduto alla massima, che il sagrificio pei censiti sia il minimo possibile.

La stabilità stessa del Censimento dà luogo ancora alla soluzione del problema degli economisti di incoraggiare l'industria agricola e di obbligare i possessori ad una diligenza anche superiore a quella, che le leggi civili esigono dal buon padre di famiglia, e ciò senza premj, senza castighi e senza regolamenti speciali di sorta. Per la qual cosa i governi mantenghino inalterabile il Censo, qualora però sia stato in origine basato su regole suggerite dall'equità e da una ragionata esperienza, siccome appunto avvenne nel Censimento di Milano, di cui noi non cesseremo mai di farne l'apologia (1).

(1) Non isdegnare, o lettore, di ricevere un consiglio da chi può lusingarsi di essersi mezzanamente occupato nello studio delle leggi

CAPITOLO XXI

Delle intestazioni ne' libri censuarj.

Richiede la giustizia, che nelle tavole censuarie restino i fondi intestati in nome dei veri ed attuali possessori di essi, affinchè conosciuti i veri debitori dell'imposta, possano con sicurezza ai medesimi rivolgersi gli esattori nei tempi dalle leggi prescritti per la riscossione dei diritti fiscali. Si sarebbe quasi perduta la grand'opera del Censimento, il tempo e le spese, se la Giunta avesse trascurato il grande oggetto delle intestazioni. Per il che il decreto 10 febbrajo 1809 relativo alle intestazioni e trasporti di proprietà, dopo aver sancito la massima, che ogni comune deve avere il suo estimo, e conseguentemente i suoi registri censuarj particolari, non obbliò di premettere, che i terreni, le case, gli edificj, ed in generale tutti i

censuarie. Non sii troppo sollecito a pronunciare il tuo giudizio sulla giustizia e sulla convenienza delle regole che servirono di base al Censimento di Milano, onde non avvenga a te ciò che accadde a me stesso. Molti dubbj si presentarono al mio spirito sul principio del mio studio, ma di mano in mano che mi approfondii nella materia sparirono tutti i dubbj ed alle tenebre succedette la luce, la quale mi convinse pienamente, che tutte le regole del Censimento Milanese sono pressochè infallibili, ed hanno formato il soggetto di lunghe discussioni, cosicchè noi non possiamo mai essere abbastanza grati ai lumi ed allo zelo dei presidenti delle due Giunte, Miro e Pompeo Neri. Godano le anime loro il ben meritato premio!

fondi sottoposti a Censo debbono essere intestati nei registri censuarj in nome dei veri, ed attuali possessori di essi.

L'intestazione dei possessori venne eseguita sino dall'anno 1723. Pel decorso del tempo si è resa troppo notabile la variazione, che qualora non fosse stata corretta, avrebbe potuto portare sconcerto nell'esecuzione del Censimento. Per la qual cosa la Giunta Neri, nel 1751, credè necessario di procedere ad una nuova intestazione, e siccome il far render conto ai proprietarj di tutte le variazioni occorse nello spazio d'anni ventotto, sino a tanto che non fossero poste in giorno le scritture, sarebbe stata un'opera troppo lunga, ed una defatigazione troppo gravosa per i proprietarj, ha stimato di non doversi fare alcuna ricerca dei passaggi, che potevano essere accaduti in quel tempo intermedio, e di passare a descrivere nelle tavole del Censimento quelli, che all'epoca anzidetta, si trovavano possessori senz'altra riflessione al tempo passato.

La formazione delle mappe e dei relativi sommarioni venne commessa ai geometri; l'operazione delle intestazioni, affinchè fosse eseguita colla maggiore celerità, fu dalla Giunta confidata in ciascuna comunità ai consoli, sindaci, anziani ed altri ufficiali, che sotto qualunque titolo avevano la rappresentanza ed amministrazione della comunità medesima, i quali dovettero procedere coll'intervento ed assistenza del cancelliere, o di

chi, per fare le di lui veci, fu a tale atto specialmente dalla Giunta autorizzato, e colle opportune istruzioni dirette e munite delle necessarie scritture, per poter intraprendere e sollecitamente compiere, a misura delle locali circostanze, l'operazione suddetta.

Il cancelliere, prima d'intraprendere l'operazione delle intestazioni, dovette presentare agli ufficiali delle singole comunità; primo la mappa del territorio del loro comune; secondo il sommarione di essa mappa, in cui, col numero della mappa, era inscritto il nome del possessore dell'anno 1723: terzo una tabella, ossia quinternetto di foglj destinati all'uso delle nuove intestazioni; quarto le istruzioni generali per eseguire la detta opera in tutte le comunità; quinto le istruzioni particolari, che a misura delle locali circostanze, vennero date in qualche luogo particolare per la direzione e maggior facilità delle operazioni. Noi crediamo prezzo dell'opera l'esporre in questo luogo le istruzioni generali date dalla Giunta per la regolare esecuzione delle intestazioni agli ufficiali delle comunità.

La tabella data ai cancellieri ad uso delle nuove intestazioni, fu divisa in tre colonne, cosicchè tutta l'operazione doveva unicamente consistere nel registrare in ciascuna colonna ciò che era stato dalla Giunta ordinato.

Nella prima colonna si porrà, disse la Giunta, il numero di ciascun pezzo di terra delineato in

mappa, e descritto nel vecchio sommarione, principiando dal numero primo, e proseguendo con ordine progressivo naturale sino alla fine dei numeri contenuti nella mappa, che dovevano a tale effetto aver sempre avanti agli occhi, nel quale i numeri nella mappa camminavano con detto ordine progressivo.

Nella seconda colonna, si porrà il nome e cognome del possessore di quel tal pezzo di terra, che verrà indicato nella detta prima colonna, mediante il suo numero, ponendo l'istesso nome che si rinverrà descritto nel sommarione, quando si trovi attualmente vivente ed attualmente possidente il detto pezzo di terra corrispondente a quel numero, ma quando il possessore, che si trovasse descritto nel vecchio sommarione, fosse morto, o per qualche altra ragione mutato, si dovrà scrivere in luogo di esso il nome di quello che attualmente si troverà possessore.

Nella terza colonna si porrà il perticato di quel medesimo pezzo, copiandolo dallo stesso vecchio sommarione, ove resta a numero per numero, distintamente espresso tale quale stà, senza occuparsi, rispetto alla medesima terza colonna, in alcun riscontro, o verificazione di qualunque sorta, ancorchè dagli attuali possessori ne fossero ricercati, e ciò perchè le mappe erano state corrette, ed i sommarioni ripurgati da tutti gli errori scorsi nelle prime copie che furono distribuite.

La Giunta previde il caso, che occorresse di

portarsi in campagna per appurare sopra la faccia del luogo ogni dubbio che potesse insorgere sopra l'attualità di qualche possesso; comandò quindi, che lo dovessero fare, data prima sufficiente notizia agli agricoltori di quel pezzo di terra, sopra il quale il dubbio cadeva, o a quelli che credessero poter essere interessati nel medesimo onde questi si trovassero presenti nel territorio nella giornata perciò destinata, e previa la ricognizione oculare, del risultato della quale dovevano fare le opportune annotazioni sul luogo, quindi con tale notizia riempire nella seconda colonna il luogo del nome del possessore, circa il quale fosse caduto il dubbio, di maniera che tutti i numeri della mappa e del sommarione dal primo sino all'ultimo avessero la sua rispettiva, e vera intestazione indubitata.

Dalle cose dette, chiaro apparisce anche all'occhio meno veggente, che la parte sostanziale dell'operazione consiste nella giusta e chiara intestazione del possessore da registrarsi nella seconda colonna, quindi non deve sembrare superfluo, per adattarmi anche alla capacità dei meno periti, l'osservare, che nella colonna di mezzo destinata a contenere i nomi dei possessori si doveva descriver prima il cognome, cioè il nome della famiglia, o dir si debba casato o parentela di quel tal possessore, in appresso, dopo un piccolo intervallo segnato con due linee, descrivere il nome, o nomi proprj della persona, che si dicono nomi

N.° DELLA MAPPA	POSSESSORI	PERTICHE	TAVOLE
	(*quando siano figli tutti d'un sol padre*)		
10	Martelli Rodolfo, Mario, Francesco, Andrea, Tommaso, quondam Filippo	307	—
	(*quando abbiano padri diversi o siano di diversa famiglia*)		
11	Bevagna Marco, Giulio Cesare, Luigia Maria, quondam Orazio; Biagio, Bartolommeo, quondam Paolo	246	15

Se il possessore descritto nel vecchio sommarione fosse morto, e non vi fossero eredi del medesimo attualmente in possesso, ma l'eredità giacente, in tal caso si doveva intestare la detta *eredità giacente* mettendo le dette parole eredità giacente in luogo del cognome, e poi seguitando iscrivendo andantemente il nome, e cognome di quello, per la di cui morte era rimasto il pezzo di terra senza possessore certo e determinato. Che se si poteva facilmente sapere il nome di chi in qualità di amministratore, o di economo riceveva il frutto di tali pezzi di terra appartenenti a detta credità giacente, doveva notarsi per modo di enunciativa, soggiungendolo dopo il nome di quello, che aveva lasciata tale eredità.

N.° DELLA MAPPA	POSSESSORI	PERTICHE	TAVOLE
12	Eredità giacente del fu Silvestro N. quondam Ambrogio	96	15
13	Eredità giacente del fu Benedetto Rossi quondam Simone, amministrata da Federico Stanza	39	8

I beni dei concorsi de' creditori sono intestati, dice la legge del 1809, *massa concursuale* col nome e cognome del decreto sia vivo, o morto, e dell'attuale curatore. Sarà poi cura dei direttori del Demanio, soggiunge la stessa legge, di fare eseguire essi pure le intestazioni alla rispettiva amministrazione de' beni immobili da loro amministrati sotto pena di sospensione ed anche di destituzione secondo i casi.

Incontrandosi un pezzo di terra intestato nell'antico sommarione in un solo possessore, disse la Giunta, ed ora posseduto da più con un dominio tra loro diviso, si notino sotto quel solo numero marginale, che nella colonna dei numeri indicherà detto pezzo di terra, tutti li possessori diversi dell'istesso pezzo un sotto l'altro nella colonna dei nomi, sicchè non vi sia bisogno di interrompere l'ordine progressivo dei numeri marginali corrispondenti al simile ordine dei numeri del sommarione, quale nella nuova tavola deve

conservarsi invariabilmente; a fronte poi del nome di ciascun compossessore dell'istesso pezzo, si noterà nell'istessa colonna dei nomi quella quantità di pertiche, e sue suddivisioni che ciascuno dovrà avere in testa sua, di maniera che il totale da sommarsi appiè della partita in dentro, formi l'intiera quantità, o somma del perticato del pezzo descritto sotto detto numero del sommarione, da riportarsi poi tutta in una sola partita nella terza colonna intitolata della misura.

N.° DELLA MAPPA	POSSESSORI			PERTICHE	TAVOLE
14	Ferrario Ambrogio e Lorenzo quondam Matteo . . Pert.	24	8		
	Ferrario Giuseppa Luigia quondam Carlo	24	8		
	Pietra Gervaso, Vincenzo, Sebastiano quondam Benedetto	12	4		
	Pessina Aliprando quondam Giuseppe	6	2		
	Cappella di S. Bernardo nella chiesa Prepositurale di Gallarate . . .	6	2		
		73	–	73	–

I pezzi di terra, che fossero da intestarsi in qualche possessore ecclesiastico, quando consti del notorio possesso appresso qualche mensa episcopale, abbazia, monastero, convento, capitolo di canonici, collegio di cappellani, chiesa, bene-

fizio, altare, oratorio, sagrestia, si descrivino in testa dell'episcopato, abbazia, monastero ec., con ogni opportuna specificazione, che serva per indicare chiaramente quel tal luogo, corpo, o collegio ecclesiastico, sicchè non si possa confondere con altro monastero, collegio, o chiesa dell'istesso nome, o dell'istesso ordine; non importando in tal caso fare enunciativa veruna del prelato, superiore o rettore, o altro amministratore, che governi quel tal corpo, chiese, luogo pio, o benefizio, salvo il caso che per separazione seguita, o per altre cause vi fossero più benefizj nell'istesso luogo sotto l'istesso titolo, o invocazione, e che non potessero altrimenti distinguersi che collo specificare il nome dell'attuale beneficiato, quale unicamente in tal caso dovrà soggiungersi per modo d'enunciativa, ferma stante l'intestazione del benefizio; ma quando non consti del possesso appresso la chiesa si avverta, che li pezzi di terra che appartengono alla persona del prelato, canonico, preposto, curato, o benefiziato, per titolo separato ed anco alle persone ecclesiastiche regolari, si hanno da descrivere come beni di quella tal persona, tanto nel caso che questa tal persona ecclesiastica possegga da sè sola, che nel caso che fosse compresa nell'istessa partita con altre persone secolari, avvertendo di servirsi in questa parte d'informazioni, ed indicazioni sicure e fedeli, e di tenere per regola nei casi dubbj, e quando non consti sicuramente, che un tal terreno ap-

partenga ad un luogo o corpo ecclesiastico, d'intestare il medesimo in quella tal persona particolare, laica, od ecclesiastica, che ne asporta il frutto, perchè così potrà trovarsi più presto il vero proprietario, e coll'istessa regola potranno contenersi nei casi d'intestazioni di terreni in amministratori di collegi, luoghi pii, laicali, circa i quali restasse dubbio, se il possesso appartenesse al luogo pio, collegio ecc., oppure alla persona dell'amministratore in suo proprio nome, senza però esentarsi delle più diligenti ricerche.

N.° DELLA MAPPA	POSSESSORI	PERTICHE	TAVOLE
20	Mensa episcopale di	2000	—
21	Abbazia di S. Ambrogio ad Nemus presso Milano	315	6
22	Monastero, e Monici Benedettini di S. Simpliciano nella città di Milano	160	—
23	Capitolo dei Canonici della Collegiata di S. Nazzaro grande di Milano	54	—
24	Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta nella terra di Luinate	8	—
25	Cappella di S. Carlo all'altare del SS. Crocifisso del Duomo di Pavia	21	15
26	Cappella di S. Francesco nella Collegiata di S. Maria della Scala, nella città di Milano. Rettore al presente Rev. Liborio Bonavilla quondam Maurizio	5	—
27	Cappella di S. Francesco nella Collegiata di S. Maria della Scala in Milano. Rettore al presente Rev. Teodoro Amati	19	—

Nelle possessioni livellarie si dovrà per regola intestare sempre il livellario attuale, ossia il possessore del dominio utile, lasciandosi in libertà degli esecutori delle presenti istruzioni l'accennare per modo di enunciativa, ferma stante l'intestazione come sopra, anco il nome del padrone diretto ossia direttario per maggiore chiarezza, o quando di ciò ne venisse loro fatta istanza, ed avvertendo in tal particolare di stare attenti, che li pezzi di terra ecclesiastici allivellati a persone laiche non vengano fraudolentemente denunziati o fatti descrivere in testa dei padroni diretti, occultandone il livello seguitone, il che quantunque per li riscontri, che usa la reggia Giunta, atti a scoprire tal fraude, non potrebbe giovare ai defraudati, potrebbe però portare qualche confusione, e bisogno di ulteriore correzione della tavola.

N.° DELLA MAPPA	POSSESSORI	PERTICHE	TAVOLE
30	Catena Daniello quondam Corrado Livellario	66	12
	Quando il possessore livellario, o il padrone diretto, vogliono che sia espresso il nome del Direttario:		
31	Monti Pietro quondam Teodoro Livellario del conte Francesco Barbò	98	19
32	Rinaldi Gaetano quondam Ambrogio livellario del Monastero delle monache di S. Nazzaro in Milano	75	21

Nel caso dei possessi dubbj, o litigiosi, cioè nel caso che fra li detti uffiziali esecutori delle presenti, nascesse qualche dubbio che non potesse schiarirsi coi registri che tiene la comunità o colle informazioni che prender potesse, ovvero nel caso che qualunque intestazione si trovasse contraddetta o per interesse della medesima comunità, o per interesse di altri condomini, o interessati nelle enunciative delle possessioni da intestarsi, si eseguisca l'intestazione controversa in nome di quello, che per ragione del pezzo di terra controverso attualmente, o nell'ultimo stato si troverà aver pagati i carichi del comune, il che dovrà riconoscersi dai quinternetti degli esattori, e da altri registri, che avesse la comunità; e quando sopra questo istesso fatto nascesse dubbio, o perchè tutti i controvertenti avessero pagato il carico di quell'istesso pezzo di terra, o alcuno di essi l'avesse depositato, si eseguisca nella tavola per modo di provvisione l'intestazione in nome di quello, che si troverà più antico nel possesso di pagare il detto carico, atteso che egli è indispensabile che ciascun numero sia intestato in qualche possessore, e che niuna intestazione rimanga in bianco; ed in un foglio poi a parte da rimettersi dal cancelliere alla real Giunta assieme colle tavole, ripetuti in margine di detto foglio li numeri, sopra i quali è caduto il dubbio, o la controversia, si notino tutti i nomi sopra i quali è caduto il dubbio, ovvero tutti li nomi di quelli, che hanno preso la detta

intestazione con i rilievi delle ragioni di ciascheduno, e se questi saranno stati dati in iscritto dai dubitanti o dai contraddicenti, si mandino annessi al detto foglio nei loro originali, avvertendo le parti controvertenti, all'oggetto di non dar luogo ad inutili contestazioni, che le intestazioni che si facessero come sopra nella comunità sotto controversia, non debbono fare stato veruno in pregiudizio delle ragioni delle parti e molto meno di quelle che potessero competere alla comunità e al regio fisco, prima che le dette intestazioni siano approvate dalla real Giunta, alla quale resta in tal particolare sempre riservato il ricorso.

In caso di possessi dubbj o litigiosi, dice brevemente la legge del 1809, sarà obbligato a chiedere il trasporto quegli che in ultimo stato si trova aver pagato l'imposta prediale, e dove nasca dubbio quegli che si trova nel più antico possesso passivo del pagamento di dette imposte; all'intestazione si aggiunga: *possesso contestato*.

Nell'intestare i fondi o locali, dice la patente del 12 aprile 1816, che sono posti ad uso dei dicasteri, o di stabilimenti che dipendono dall'imperiale regio governo, l'intestazione si fa sempre al dicastero, od ufficio, che deve pagarne i carichi, aggiungendovi le parole: *ad uso del dicastero od ufficio*. Lo stesso si fa per quelli che sono in amministrazione camerale o del regio monte.

Non ostante le su esposte diligenze prescritte dalla Giunta da osservarsi rigorosamente nelle ta-

vole delle intestazioni, onde prevenire più che fosse possibile gli errori, i quali avrebbero sconcertata tutta l'opera del Censimento, si commisero nulla di meno non pochi sbaglj, che diedero luogo a forti riclami. Ha stimato perciò conveniente la Giunta di ordinare ai cancellieri, che formassero uno spoglio di ciascuna tavola pubblicata nella loro delegazione, a possessore per possessore, estraendo sotto ciascun nome le partite d'estimo descritte in suo conto, il quale spoglio, o estratto, il cancelliere doveva fare colle seguenti avvertenze:

Ad ogni possessore si dovette descrivere la sua partita in foglio separato, cosicchè l'estratto doveva essere formato di tanti fogli distinti quanti erano possessori descritti nella tavola. Che se qualche possessore era inscritto, ora come proprietario, ed ora come livellario, dovevasi fare annotazione su lo stesso foglio, registrandogli prima tutta la partita che possedeva con pieno dominio, poi la partita goduta a livello.

In ogni foglio si doveva notare prima il comune, poi il nome del possessore, e successivamente tutti i suoi beni distinti a pezzo per pezzo col rispettivo numero, perticato e valor capitale. Si noti che nella seconda stazione alle case d'affitto, mulini ec., dove nella tavola è distinto il valor del perticato dal valor del fitto, doveva farsene la somma, e descriversi nell'estratto in una sol partita. Se per esempio l'area d'una casa d'affitto

era d'una pertica stimata dieci scudi, e l'affitto fosse calcolato a settanta scudi, si doveva dire nello spoglio pertica una, scudi ottanta.

Per eseguire un tale estratto il cancelliere doveva osservare di principiare dal possessore descritto al N.° uno della tavola, e dopo annotati in detto foglio tutti li pezzi ad uno ad uno del medesimo possessore del N.° uno, descrivere in altro foglio tutte le partite del possessore N.° due, e così progressivamente, fin che restassero estratti tutti li possessori con tutte le partite descritte nella tavola. Riportando dalla tavola sul foglio dell'estratto ogni pezzo dovevalo marcare con un piccolo segno in lapis in margine della tavola per evitare le ommissioni, o duplicati. Dopo che, come sopra, furono estratti dalla tavola tutti li possessori, e conseguentemente restò fatto lo spoglio di tutte le partite descritte nella tavola, si fece la somma delle partite estratte in ogni foglio, onde sapere il totale di ciaschedun possessore. Eseguito tutto ciò, vennero posti li detti fogli sciolti per ordine alfabetico, cioè il possessore. A fu il primo; il B il secondo; il C il terzo ec., e raccolti i fogli con tal ordine si marcò in angolo il primo foglio col N°. uno, il secondo col N.° due, ed il terzo col N.° tre, e così ec.

COMUNE DI

PASSALACQUA GAUDENZIO QUONDAM MORO

NUMERI		QUANTITÀ		VALOR CAPITALE		
IN MAPPA	SUBALTERNI	PERTICHE	TAVOLE	SCUDI	LIRE	OTTAVI
1	—	2	—	8	—	—
8	—	23	12	188	—	—
11	—	5	20	37	5	4
25	—	5	12	35	4	4
28	—	3	—	19	3	—
		39	20	289	1	—

Il cancelliere, continua la Giunta, farà poi un secondo estratto in altro foglio, nel quale annoterà tutti i possessori colla somma totale della loro partita, ritenendo nella descrizione l'ordine alfabetico, e sommerà anche detto foglio, in cui resteranno notati tutti i possessori con tutte le partite della tavola. Se la somma totale risulterà eguale a quella della tavola, l'opera resterà perfezionata; se poi le somme non incontrassero, dovrà di nuovo riscontrare i fogli estratti colla tavola, onde correggere gli equivoci occorsi nei medesimi estratti, sicchè restino rettificati alla suddetta eguaglianza della somma.

COMUNE DI

POSSESSORI	QUANTITÀ		VALOR CAPITALE		
	PERTICHE	TAVOLE	SCUDI	LIRE	OTTAVI
Abbazia di S. Pietro e Paolo di Vibodone	11	6	95	5	2
Alfieri Pietro Paolo quondam Giovanni	22	5	64	3	—
Suddetto livellario dell' abbazia suddetta	8	—	30	2	2
Bianchi Giuseppe quondam Francesco	1	9	15	4	7
Canobbio Carlo quondam Gottardo	147	8	548	3	7
Fontana Carlo quondam Cesare	58	22	337	4	7
Galliani Matteo quondam Santino	637	3	3078	5	2
Lanzavecchia Giovanni quondam Martino	332	22	1620	3	7
Totale del Territorio	1219	3	5792	3	2

Se nel fare il predetto spoglio incontrerà qualche errore d'intestazione seguìto nel conto di un possessore, la scrittura della tavola non dovrà alterarsi, e si registrerà tale quale si trova nel conto di esso possessore; ma dopo sommato e chiuso il suo conto si dovrà nel foglio ad esso appartenente, per modo di annotazione, collocare tutti gli errori, che la diligenza di chi fece lo spoglio avesse sco-

perti nella tavola suddetta, perchè in uffizio se ne possa avere riguardo ed intestare giustamente la scrittura de' Catasti.

Chiuderemo l'argomento generale delle intestazioni col richiamar quanto prescrisse il governo italiano relativamente ad una nuova generale intestazione. Pei dipartimenti, dice la legge del 10 febbrajo 1809, distretti, o comuni, dove le intestazioni nei registri Censuarj rimontano ad epoche antiche e l'ommissione generale dei trasporti nell'intervallo renderebbe lunga e troppo dispendiosa l'operazione dei trasporti individuali, il prefetto ordinerà che si proceda ad una nuova generale intestazione dei possessori di ciascun comune a spese dell'estimo comunale, ritenute le seguenti norme.

Il prefetto prescriverà, con avviso da pubblicarsi nel rispettivo comune, che ciascun possessore debba aver presentato nel termine da prefiggersi dal podestà o sindaco dello stesso comune, la nota dei fondi da essi posseduti sul territorio, sotto la pena portata dall'articolo quinto del presente decreto. Dette note indicheranno:

I. Il nome e cognome del possessore attuale e del di lui padre. II. La qualità o quantità dei beni che possiede il notificante. III. Se i beni siano descritti nel Catasto comunale, oppure nel Catasto di altra comune o corpo d'estimo che dovrà indicarsi, sotto qualunque intestazione siano registrati i beni notificati. IV. Finalmente qual sia lo scu-

tato e cifra su cui viene attualmente ripartito l'estimo provvisionale.

Il podestà o sindaco è obbligato di tenere numerizzate con numero progressivo le notificazioni, e di segnarvi la data della presentazione; e venendo richiesto dovrà presentare al notificante il numero, sotto cui è segnata la propria notificazione. Lo stesso podestà o sindaco nel termine di giorni cinque successivi dovrà avere trasmesso colle dovute cautele al cancelliere, amministrazione, od ufficio rispettivo del Censo incaricato del trasporto, le seguite notificazioni accompagnate da un indice in doppio esemplare dei notificanti, con relazione al numero progressivo delle notificazioni.

CAPITOLO XXII

Intestazioni dei proprietarj de' terreni misurati in corpo.

La Giunta Miro all'epoca della misura dei terreni per risparmio di spese, massime nei luoghi alpestri e montuosi e di difficile accesso, aveva misurati dei pezzi di terra in un sol corpo, o perimetro, quantunque appartenessero a diversi proprietarj, o fossero di diversa squadra, o bontà le porzioni costituenti il perimetro delineato in mappa, il che cagionava confusione nelle intestazioni, attese le varie divisioni, o suddivisioni che risul-

tavano nei trasporti d'estimo. A tale difficoltà provvide la Giunta Neri, coll'ordinare ai cancellieri delegati nelle comunità, che ogni qual volta incontrassero nel vecchio sommarione diversi pezzi di terra misurati in corpo, formassero di ciascuno di detti pezzi un Catasto particolare, e che unissero tutti questi Catastri particolari alla tabella generale delle nuove intestazioni, e le rimetessero alla Giunta assieme a quelle, acciò, in vista degli schiarimenti che ne risulteranno, si potesse in appresso regolare la scrittura dell'estimo con quella chiarezza che convenisse alla giustizia, ed alla quiete de' contribuenti.

Il predetto Catasto si doveva formare nella seguente maniera. Dopo aver intestato il Catasto particolare del circondario misurato in corpo; i cancellieri dovranno notare in uno o più fogli di carta, divisa in tre colonne, che a questo fine fu distribuita, ciascuna possessione diversa contenuta in quel circondario, numerando nella prima colonna ogni diverso pezzo di terra, che si ritroverà cominciando a notare col numero primo, e proseguendo col numero progressivo, fin tanto che tutti i diversi pezzi di terra compresi nel predetto circondario non saranno registrati.

Per tale numerazione ogni pezzo avente diverso padrone si riputerà diverso, e si registrerà sotto diverso numero. Del resto le stesse norme stabilite per le intestazioni in genere circa ai fondi divisi, ed indivisi vennero estese ai padroni pei

diversi pezzi misurati in corpo. Perciò qui ci basti l'osservare, che i pezzi posseduti dallo stesso padrone, ma che naturalmente fra loro sono distanti ed interpolati da possessioni altrui, non si dovevano riputare come un fondo solo, ma ogni porzione naturalmente divisa, e separata doveva riputarsi come un fondo diverso, e registrarsi sotto un diverso numero.

Anche i fondi, soggiunse la Giunta, che sono di diversa qualità di terreno, cioè parte aratorio, parte vitato, parte boschi, parte pascoli ec., quantunque contigui e formanti uno stesso tenimento, e siano dello stesso padrone, dovranno non ostante riputarsi fondi diversi, a misura della loro diversa qualità, e per ogni qualità registrarsi sotto diverso numero.

Regolata la numerazione, nella seconda colonna si dovranno intestare i nomi dei possessori secondo le regole superiormente accennate; dopo il nome del possessore soggiungere in un verso separato la qualità del fondo e la propria squadra; finalmente notarvi il nome particolare del luogo ove il fondo sarà situato, e le coerenze dello stesso fondo.

Nella terza colonna si dovrà notare la rispettiva misura di fronte al verso, che indica la quantità e la squadra del fondo.

NUMERO	COMUNE DI	PERTICHE	TAVOLE
	Pezzo misurato in corpo, in tutto di	350	18
	dei Possessori seguenti:		
	Si principia la descrizione a levante proseguendo verso ponente.		
1	Airoldi Antonio quondam Giuseppe		
	Bosco forte — squadra seconda	27	14
	Luogo detto il Dosso. Coerenza a levante lo spedale di Como, a mezzogiorno Pietro Riva, a ponente Francesco e Paolo fratelli Giani, ed a tramontana Eugenio Galimberti.		
2	Giovanni Francesco, e Paolo quondam Angelo		
	Pascolo — squadra prima	69	3
	Luogo detto la Calma. Coerenza a levante Antonio Andreoli, a mezzogiorno Pietro Lambertenghi, a ponente Giacomo Ferradini ed a tramontana Filippo Mariani.		
3	Ferradini Giacomo di Silvestro		
	Prato — squadra terza	15	18
4	Suddetto		
	Brughiera — squadra unica	80	—
	Luogo detto la Costa in un sol corpo. Coerenza a levante Francesco e Paolo, fratelli Giani, a mezzogiorno Lucio Puricelli, a ponente suddetti Giani, ed a tramontana Stefano Lunghi.		
5	Suddetti Giovanni Francesco e Paolo quondam Angelo		
	Selva di Castagne fruttifere — squadra seconda	35	15
	Luogo detto la Valle. Coerenza a levante Giacomo Ferradini, a mezzogiorno Pietro Sacchi, a ponente la comunità di Dumerio, ed a tramontana il torrente Acquanera.		
6	Comunità di Dumerio		
	Brughiera boscata — squadra unica	100	—
	Luogo detto la Brughiera. Coerenza a levante in parte Francesco e Paolo fratelli Giani, ed in parte Innocenzo Leardi, a mezzogiorno strada, a ponente il territorio di Fornovo, ed a tramontana in parte Andrea Viganò ed in parte torrente Acquanera.		
7	Strade, e diversi siti sterili compresi nella misura di questo pezzo e che non hanno possessore	23	2
	Pert.	350	18

All'effetto di poter formare questi Catastri particolari, dovrà il cancelliere delegato intimare ai possessori di ciascun pezzo di terra misurati in corpo, per mezzo di un avviso del console, di ritrovarsi per un giorno fissato sopra il luogo che si dovrà descrivere, ovvero di presentargli una notificazione distinta e fedele delle proprie possessioni specificate colle sopraddette circostanze, che denotassero la ubicazione locale di ciaschedun pezzo. E in contumacia dei possessori doveva procedere il detto cancelliere delegato a formare le dette note col mezzo degli indicatori che vennero in ciascheduna comunità deputati dagli ufficiali di essa all'esecuzione della presente operazione, e prevalersi anche per sua informazione delle descrizioni che si trovavano nei Catastri veglianti, fatti fare dalla comunità medesima, per comodo dei loro riparti, e specialmente di quelle che sono stati formate modernamente, e dopo la misura generale già eseguita d'ordine della Giunta del Censimento.

Dalle predette notificazioni date dai possessori o in iscritto o verbalmente sopra la faccia del luogo, o date in loro contumacia dagli ufficiali, o indicatori delle loro comunità, il cancelliere delegato formò il detto Catasto particolare di ciaschedun pezzo misurato in corpo, e lo dovette pubblicare in un convocato generale della comunità, acciò ciaschedun privato, e la comunità medesima avesse luogo di opporre tutto quello che cre-

deva di suo interesse, nell'istesso modo che è stato regolato per la pubblicazione della tabella generale delle intestazioni.

Ma siccome diverse contraddizioni si formarono tanto tra possessori e possessori, quanto tra le comunità e i possessori per i frequenti lamenti, che si sono sentiti sulle usurpazioni di terreno, massimamente nei luoghi montuosi ed incolti, o di difficile accesso: e a fine di rimediare alle querele di molti, che si dolevano di rimanere intestati nei libri del Censo per maggior quantità di terreno di quella che essi possedevano, fu ordinato, che quando le parti non si accordassero, il cancelliere delegato appurasse la precisa quantità delle possessioni controverse da farsi colla misura nella giornata suddetta dell'accesso sopra il luogo, o in altri successivi giorni dal perito delegato dalla Giunta, e in mancanza di esso dal perito cui egli sul luogo poteva eleggere, acciò ognuno restasse intestato nella porzione, che giustamente possedeva, e non altrimenti. Similmente se la comunità pretendesse, che i possessori del pezzo misurato in corpo non avessero notificato giustamente i loro terreni, sicchè restasse da intestarsi a carico della commità medesima una partita di beni superiore alla verità, e che si ponessero indebitamente per comunali in isgravio del carico che dovrebbero legittimamente soffrire i privati notificati, dovrà in tal caso il cancelliere delegato, disse la Giunta, eseguire tutte le diligenze, che

la comunità stimerà opportune al suo interesse per prevenire il danno di tali occultazioni, e perchè resti ciaschedun contribuente giustamente intestato della porzione di terreno, che esso possiede, e debba per essa porzione soffrire la sua legittima rata del carico comune, e in somma non permetta che la comunità resti intestata pei fondi che di fatto sono posseduti in privato dai particolari comunisti.

In seguito a tali diligenze potrà il detto cancelliere delegato perfezionare il particolare Catasto, come sopra ordinato, senza alcuna difficoltà, e dovrà osservare che la misura totale del pezzo misurato in corpo, e registrato nella mappa, e nel vecchio sommarione corrisponda all' aggregato delle singolari partite, che resteranno notificate in testa dei privati possessori, o in testa delle comunità; poichè quando si trovasse differenza tra il perticato totale della mappa, o del sommarione, ed il perticato notificato dai possessori, in tal caso, quantunque tutti i notificanti fossero concordi, e non vi fosse querela della comunità, si deve presumere, che la predetta discordanza venga da occultazione nei notificanti, e deve ex-ufficio procedere a tutte le diligenze che stimerà opportune per purificare il fatto e mettere in chiaro la verità, il che deve senza eccezione alcuna eseguire in tutti i territorj di pianura, e nei territorj montuosi che sono coltivi, poichè in essi non può darsi certamente la detta differenza

di misura, o senza occultazione, o senza errore, che in conseguenza ha bisogno di schiarimento, e correzione: nei luoghi poi montuosi ed incolti, dove il perticato totale del pezzo misurato in corpo può alle volte con qualche fondata ragione trovarsi maggiore del perticato totale delle private possessioni, a causa delle strade, e altri spazj totalmente infruttiferi, che restano inclusi nella misura in corpo, e che restano esclusi, secondo le regole della real Giunta, dalle misure particolari, in tal caso dovrà procedere con maggior benignità, ed osservare quanta sia la differenza, che si trova tra il perticato risultante dal notificato dei possessori, ed il perticato del pezzo misurato in corpo già descritto nel sommarione.

Se la predetta differenza corrisponde allo spazio, che ragionevolmente può reputarsi occupato dalle strade, da' rupi, da scogliere di sasso nudo, ed altri luoghi simili di niun frutto e di niun uso privato, in tal caso potrà in fine del Catasto particolare, come sopra ordinato, aggiungere una partita sotto nome *di strade e diversi siti sterili*, o infruttiferi compresi nella misura generale, e non compresi nelle private possessioni, colla qual partita adequerà il perticato totale della mappa e del vecchio sommarione, affinchè la scrittura resti pareggiata e si possa tenere anco nei successivi tempi con la dovuta chiarezza.

Se per altro tal partita da intestarsi, come sopra, per tali luoghi infruttiferi eccedesse quella somma

che l'aspetto locale del territorio rende probabile, e se la comunità, che ha il principale interesse di diminuire per quanto sia possibile questa partita, e di ritrovare a tutti i suoi contribuenti la giusta misura del terreno che possedono, reclamasse e la credesse eccedente, in tal caso dovrà il cancelliere delegato usare tutte le diligenze che abbiamo di sopra prescritte, coll'accesso e misura locale, e con qualunque altra prova, che creda bisognevole per ritrovare la verità e ridurre la detta partita nei suoi giusti limiti alla minor quantità possibile.

CAPITOLO XXIII

Dei trasporti.

SEZIONE PRIMA

Necessità del trasporto d'estimo; chi in generale lo dee chiedere e in quale tempo.

Per sempre più assicurarsi la Giunta degli utili effetti, che derivare dovevano dal nuovo Catastro prediale, credette opportuno di stabilire in prevenzione alla pubblicazione delle relative tavole dell'estimo de' beni di prima e di seconda stazione, che andavano riducendosi alla voluta chiarezza e perfezione, un regolamento relativo alla volture o trasporti d'estimo, che quotidianamente avvengono nelle private contrattazioni,

o per qualsivoglia altro titolo di successione dei beni dall'uno all'altro possessore, regolamento, che contiene le disposizioni le più caute, e giudiziose sia di diritto, sia di buona amministrazione, onde rimovere il pericolo delle confusioni, e delle indebite vessazioni nel pagamento dei tributi prediali.

La necessità del regolamento dei trasporti si fa manifesta, allorchè si rifletta, come già si avvertì, che per mancanza del medesimo in Venezia, non è raro il caso, che taluno sia costretto a pagare le imposizioni per l'unico motivo, che un dì fu possessore di que' fondi sottoposti alle medesime. Spaventati da questa enorme ingiustizia furono i Governi solleciti ad introdurre il regolamento dei trasporti entro i confini della propria giurisdizione. Per la legge 10 febbrajo 1809, si doveva introdurre in tutto il regno d'Italia, e l'attuale Regnante dice: i cambiamenti che si verificassero coll'andare del tempo nella persona del possessore, o nell'estensione del possesso, verranno rilevati, e tenuti in evidenza, di maniera che i carichi della contribuzione fondiaria vengano sempre imposti sul possessore effettivo d'uno stabile, ed in ragione delle sue dimensioni; ed altrove: la stretta connessione che hanno i libri dei trasporti colla legge delle ipoteche, e l'importanza di conoscere in ogni tempo i veri debitori delle imposte esigono, che i libri de' trasporti siano tenuti costantemente in giorno.

L' obbligo di chiedere il trasporto dell' estimo fu dalla Giunta imposto tanto all' alienante che all' alienatario, essendo giusto, che anco quelli che per fatto proprio lasciano di possedere, se vogliono essere sgravati dalle rate di contribuzione spettante ai beni alienati, siano essi pure solleciti del fine che i compilatori del nuovo Censo si proposero. Quindi chiunque acquisterà per successione, contratto, o per qualunque altro titolo la proprietà od il possesso d' un fondo soggetto a Censo, dicono le leggi, come pure chiunque per un fatto proprio avrà cessato di possedere, deve avanti l' autorità competente, e nel termine stabilito, denunziare l' acquisto o l' alienazione fatta.

Trova qui luogo opportuno il decreto della R. intendenza del 4 agosto 1789, nel quale è detto, che se un possessore estero venderà qualche fondo ad un suddito della Lombardia Austriaca, onde abbia ragione per il corrispondente estimo di essere sgravato dalla tassa di assenza, oltre a farlo trasportare in testa al compratore, dovrà essere sollecito di notificarlo alla R. intendenza politica, e di esibire alla medesima la giustificazione dell' eseguita vendita. Tale prescrizione ha per oggetto, continua lo stesso decreto, che non seguano delle frodi per esentuare dall' imposta tassa i fondi posseduti dagli assenti, e però all' obbligo di produrre le dette giustificazioni, si devono ritenere sottoposti non solamente i pos-

sessori esteri, ma anche i nazionali, che per eredità o per qualunque altro titolo devono far trasportare in loro testa dei fondi appartenenti agli assenti, e sottoposti al pagamento della tassa medesima.

Il termine stabilito per la denunzia per parte dell'acquirente era di quattro mesi, ridotti a tre per regola generale dalla legge del 1809, e per parte dell'alienante di due mesi, sì per disposizione della Giunta, come per le nuove leggi. Dissi per regola generale, perchè in forza del regolameato per l'alienazione dei beni nazionali, l'acquirente è obbligato a far trasportare in testa propria nel termine di due mesi dall'acquisto le relative partite ai libri del Censo.

Nello stabilire poi il termine a presentare la petizione dei trasporti la patente del 1816 dà ai cancellieri le seguenti avvertenze.

I. Nel caso che il documento d'acquisto attribuisca all'acquirente il possesso de' fondi da intestargli ad un'epoca avvenire, il termine si calcola da quest' epoca.

II. Dove il documento attribuisca possesso ad un'epoca anteriore alla data del documento, si calcola il termine da questa data.

III. Lo stesso osservare si deve nel calcolare il termine per le notificazioni che sono da farsi dai venditori de' fondi.

IV. Qualora il possessore abbia presentata in tempo abile la petizione, ma per particolari cir-

costanze abbia ottenuto dalla superiorità una proroga ad esebire i documenti, e le notizie necessarie per eseguire il trasporto, il termine si calcola dal giorno successivo a quello in cui spira la proroga medesima.

V. Pei beneficiati ecclesiastici, dei quali tratta l' articolo IX, del Governativo decreto 10 febbraio 1809, il termine si computa dal giorno del conferito possesso de' beni costituenti la dote del beneficio.

La denunzia che si deve fare dall'alienante, si deve considerare come un avviso dato ai cancellieri della seguìta alienazione, che non l' autorizza ad eseguire il trasporto delle partite cedute, perchè questa specie di denunzia non è corredata dai documenti voluti dalla legge. È però permesso all'alienante per propria indennità di presentare a tutte spese dell' acquirente contumace le giustificazioni opportune per far seguire il trasporto de' beni in testa dell'acquirente; perciocchè non è sufficiente, dice la Giunta, la detta sola denunzia per sgravare giustamente il conto dell'alienante dalle partite alienate, nè può verun possessore attualmente intestato sottrarsi al pagamento della rata della contribuzione spettante a ciaschedun fondo in suo nome descritto, senza aver prima sostituito un accollatario legittimo e pacifico di detta rata; perciò potrà detto alienante, spirati mesi quattro dal dì del fatto contratto, o ceduto possesso, produrre a tutte spese dell' alienatario contumace a

fare il trasporto in testa propria dei beni a lui stati ceduti, le giustificazioni che in appresso, secondo la qualità dei casi, verranno prescritte per far legittimamente cancellare dalla sua partita detti fondi che più non possede, altrimenti fin tanto che ciò non siegue effettivamente, non si dovrà, nonostante le obbligazioni e pene imposte agli acquirenti, intendere derogato a quella privilegiata, e giammai discontinuabile azione, che all'effetto della difesa dello Stato, e del mantenimento della civile società, restò acquistata al Regio fisco ed alle comunità contro ciascuno dei debitori descritti nelle tavole dell'estimo, sino dall'intestazione seguìta in suo nome di ciascun fondo per la rata del carico ad esso fondo spettante, non solo sopra di quello, ma anco sopra la persona del detto debitore descritto e sopra tutti gli altri di lui beni in suo nome accatastati nella comunità, di cui si tratta, e potranno non tanto detto Regio fisco, che le dette comunità per interesse del medesimo, e per gli altri pesi provinciali, e comunitativi, continuare sino al detto effettivo trasporto, quando ciò sia loro più espediente nell'esazione dei detti carichi spettanti a detto fondo alienato, e non cancellato dalla partita dell'alienante, contro di esso possessore descritto, e sopra tutti gli altri di lui beni come sopra, ancorchè fosse loro noto il vero attual possessore clandestino, quale esse comunità non devono essere costrette a ricercare.

Affine di presentare in tempo abile la petizione per trasporti, e affinchè siano esse formate secondo le solennità dalla legge prescritte, sì la Giunta, come le veglianti leggi, dichiarano obbligo dei cancellieri di somministrare alle parti tutti i lumi che loro occorrono colla possibile prontezza, come anche richiesti dalle medesime, devono prestarsi assolutamente a stendere la petizione pei trasporti. Si noti però essere vietato d'intestare beni posti nel Regno Lombardo-Veneto a persone estere appartenenti ad un paese, col quale non sussista la reciprocità delle successioni.

SEZIONE II

A chi in ispecie è imposto l'obbligo di chiedere il trasporto d'estimo.

La Giunta non si limitò a stabilire a chi in generale appartenga l'obbligo di denunziare gli acquisti, e le alienazioni, ma disceso a casi particolari, onde chiudere l'adito a qualunque dubbio, che potesse insorgere sull'interpretazione di tale obbligo. La tenuta dei libri censuarj è troppo importante, come è importante che constino con chiarezza i debitori delle imposte. Noi amiamo quindi di esporre le singole disposizioni della Giunta, non che quelle aggiunte dalle leggi ulteriori, perchè essendovi stretta analogia fra le intestazioni e la materia dei trasporti, ciò che si dice in questa, gioverà a magliore intelligenza delle intestazioni.

Saranno tenuti a far descrivere, dice la Giunta, nel termine stabilito in testa propria i beni, dei quali acquisteranno il possesso, oltre i compratori e donatori, anco quelli che i medesimi acquistassero a titolo di livello di qualunque natura, od a titolo di affitto perpetuo, e tutti quelli che acquistassero il possesso di alcuni fondi in proprietà, per sentenza e decreto di giudizio, non intendendosi però compresi quelli, che fossero immessi in possesso in vigore dell'interdetto Salviano, o di altre leggi e statuti di questo Stato a solo titolo di pegno od ipoteca, o di altra qualsiasi cautela dissolubile col pagamento o redenzione.

Nelle vendite fatte col patto di retrovendita, o come suol dirsi, *patto di grazia* ed anco in occasione di effetti dati o ceduti in pagamento coll'istesso patto, siccome, secondo l'uso del paese, molte di tali vendite, o dazioni in pagamento sogliono risolversi in puri contratti pignoratizj, si osserverà, se il venditore ritiene per qualche titolo il possesso appresso di sè, o se l'abbia trasferito nel compratore, ritenutasi la pura facoltà di redimere. Se il possesso o la percezione dei frutti rimane appresso del venditore, in tal caso non vi sarà obbligazione di trasporto, fino a tanto che il compratore non acquisti in effetto la possessione o la percezione dei frutti del fondo contrattato. Se poi il possesso sarà passato nel compratore di modo, che nel venditore non rimanga che la pura facoltà di redimere, in tal caso il trasporto dovrà

farsi in nome del compratore, e i contraenti saranno obbligati all'osservanza della legge.

Chiunque acquisterà l'usufrutto perpetuo, cioè durante la sua vita naturale, ed acquisterà per tal titolo l'effettivo possesso dei beni da usufruttuarsi, sarà similmente tenuto all'osservanza della legge, poichè il debito del Censo è correlativo alla percezione dei frutti. Nell'usufrutto per altro limitato a certo tempo, come per lo più di breve durata, l'usufruttuario è dispensato dall'obbligazione di far eseguire il trasporto, quando dalle parti interessate non sia concordemente addimandato.

La legge del 1809 non distingue l'usufrutto di lunga e di breve durata. Devono far trasportare, dice essa legge, tutti quelli che acquistano a titolo di livello, di affitto perpetuo, di usufrutto, coll'effettivo possesso de' beni.

Quelli che acquisteranno la sola amministrazione, dice la Giunta, in qualità di attori, curatori, di economi dati per qualunque titolo, e da qualunque giudice a persone viventi, o al patrimonio di esse, non dovranno trasportare in testa propria i beni del patrimonio da loro amministrato, ma ritenerli nel nome del vero, e vivente padrone. Gli economi per altro, o curatori delle eredità giacenti saranno tenuti a far seguire l'opportuno trasporto nel nome delle stesse eredità da loro amministrate, esprimendo il nome del defunto, e il nome dell'amministratore; poichè è

necessario, che per la più spedita esazione del Censo, sempre si sappia chi sia quello che riceve e conserva i frutti dei beni censiti; e mancando i predetti curatori, ed amministratori delle eredità giacenti, saranno tenuti in proprio a tutte le pene comminate.

L' erede col benefizio di deliberare a lui competente di ragione o per dispensa ottenuta, se avrà la detenzione dei beni ereditarj appresso di sè, sarà tenuto a far eseguire il trasporto, che potrà fare con quel titolo, e con quelle proteste, che saranno di suo interesse. Se poi non avrà la detenzione dei beni, sarà obbligo del curatore, ed amministratore dell' eredità giacente, di far eseguire il trasporto.

Chiunque comprerà od acquisterà a nome di persona da dichiararsi, sarà tenuto similmente nel detto termine di quattro mesi o a dichiarare la persona dell' acquirente, o a far eseguire il trasporto in testa propria, che potrà fare colla formola *pro persona declaranda*.

Trattandosi di più fratelli o condomini, che abbiano intestati fondi in conto comune, se per la morte di uno di essi la sua eredità si devolva agli altri fratelli o condomini, sussisterà similmente in comune l' istessa intestazione senza che i superstiti siano obbligati a fare alcun atto, e l' istesso seguirà, quando per contratto il dominio dei fondi passi da un fratello agli altri condomini, e passi similmente *pro indiviso*.

Si dice *quando passi similmente pro indiviso* perchè qualunque atto che porti divisione di stabile fra diverse persone, che sia presentato da un solo de' possessori nominati nell' atto medesimo, si ritiene presentato anche a nome degli altri, e i cancellieri devono eseguire tutti gli individuali trasporti, ben inteso, che la petizione venga stesa in modo che comprenda tutti i detti possessori, e l' individuazione della competenza dei beni. Tale è la disposizione della Giunta. Il trasporto, sono sue parole, de' beni posseduti pro indiviso potrà essere richiesto anche da un solo de' possessori, purchè nella petizione siano indicati gli altri possessori da essere intestati coi loro specificati nomi e cognomi, e con quelli de' rispettivi padri, e sia comprovato con documento il possesso indiviso.

I direttori, dice la legge attuale, del demanio, dovranno notificare a chi spetta l'alienazione de' beni da essi amministrati, sotto pena di sospensione, o di destituzione secondo i casi, ed in oltre della rifusione d'ogni danno che ne venisse al demanio; ed il regolamento per l' alienazione dei beni nazionali dice: a vieppiù assicurare l'eseguimento del prescritto trasporto o voltura i direttori sono incaricati di rimettere di mese in mese ai cancellieri, od altri ufficj del Censo incaricati dei trasporti, la nota dei fondi alienati colla cifra dell'estimo. Detti cancellieri poi, od altri uffici del Censo, dovranno riscontrare

al più tardi nel mese successivo alla direzione rispettiva d'avere eseguito il trasporto.

Già si videro le cautele dalla Giunta prescritte per le intestazioni dei beni ecclesiastici. Pressochè le stesse disposizioni vennero abbracciate dalla legge del 1809. I possessori attuali, dice essa, od anche semplici amministratori di qualsivoglia fondo spettante a stabilimento di culto, istruzione, o beneficenza pubblica, sono tenuti a dimandare e far seguire l'intestazione del fondo in testa dello stabilimento, cui appartiene, indicando per questo effetto nella petizione, oltre il comune in cui sono situati i fondi, la qualità ed il titolo dello stabilimento, ed il luogo dove è eretto. Trattandosi di mense vescovili, beneficj, cappellanie ec., dovrà aggiungersi nella petizione il nome e cognome del possessore attuale.

Non ostante queste disposizioni, dice una circolare dell'I. R. governo, si è rilevato che non pochi parrochi hanno finora trascurato di domandare la loro personale intestazione dei beni parrocchiali, supponendo non essere essi tenuti, perchè essendo la partita intestata alla rispettiva parrocchia ritengono che sia abbastanza indicata la proprietà del beneficio, e perchè nell'accennata legge non furono individuate le parrocchie. L'I. R. governo riconfermò l'obbligo nei parrochi di chiedere e far seguire le intestazioni dei fondi parrocchiali in testa bensì della parrocchia, ma di aggiungere nella relativa petizione il rispettivo loro nome e cognome.

SEZIONE III

A quale autorità si devono dirigere le petizioni pei trasporti d'estimo, e come devono essere estese.

L'autorità competente, a cui si devono annunziare gli acquisti, e le alienazioni, era per la Giunta l'uffizio del Censimento eretto in Milano, e i cancellieri di ciascun distretto, i quali furono incaricati di far trasportare in seguito alla denunzia le possessioni acquistate dal nome, e conto del suo autore, in nome e conto proprio, sotto i numeri con cui rispettivamente nelle tavole dell'estimo saranno registrati.

Chiunque acquista, dice la legge del 1809, deve denunziare il fatto acquisto con petizione regolare al cancelliere, amministrazione od ufficio del Censo incaricato dei trasporti, e trasportare il fondo in testa propria.

Quest' obbligo dei cancellieri fu espressamente confermato dalla patente 13 aprile 1816, nel quale anzi è detto, che qualora si scoprissero dei fondi, che non fossero inscritti nei catastri, nè censiti, sono tenuti i cancellieri a notificarli alla R. delegazione provinciale; egualmente notificano quei fondi, o locali che risultassero inscritti, e censiti, ma pei quali le relative partite d' estimo non fossero già entrate nelle masse dell' estimo pagante. Intanto i cancellieri debbono intestare nel libro

de' trasporti detti fondi, o locali al possessore rispettivo, colla riserva d'apporvi l'estimo, e di ripetere i carichi decorsi, e decorrenti sul medesimo, fino all' epoca in cui le partite entreranno effettivamente nella massa dell' estimo contribuente.

Però, affinchè i cancellieri, le amministrazioni, e gli ufficj del Censo incaricati dei trasporti d'estimo, possano dare evasione alle petizioni di denunzia, è necessario, che esse sieno fatte conformemente al prescritto dalle leggi. La legge del 1809 prescrisse il modo di estendere simili petizioni. È superfluo il rammentare che desse vogliono essere estese in carta bollata, perchè oggidì qualunque siasi petizione da presentarsi a pubblica autorità, deve essere munita del bollo.

La petizione per il trasporto deve esprimere:

I. Il nome e cognome del possessore attuale, e del di lui padre, affinchè si sappia in testa di chi debbasi allibrare il fondo, di cui si cerca il trasporto. Si noti che quando trattasi di donna maritata si deve indicare oltre il nome della propria famiglia paterna, anche quello della famiglia del marito, per quella stessa ragione, per cui nella intestazione dei fondi in testa di donna maritata, al cognome del marito si fa tosto succedere quello della famiglia paterna.

II. Si deve esprimere la quantità, qualità, scutato, o cifra d' estimo dei beni che possiede, ed il comune dove sono posti. *La quantità* affinchè

si possa conoscere le partite, che dall' uno vengono cedute ad un altro; *la qualità* perchè si sappia quale specie di beni vengono ceduti; *lo scutato o cifra d' estimo* onde determinare il quantitativo dell' imposta; *il comune dove i beni sono posti* onde agevolare all' autorità il trasporto.

III. Una petizione non può comprendere fondi posti in diversi comuni, affine d' evitare ogni confusione e per rendere più agevole il trasporto.

IV. La petizione deve indicare in testa di chi si trovano attualmente ne' registri censuarj i fondi, di cui si chiede il trasporto in testa propria. Per l' inscrizione, dice il § 432 del codice civile universale Austriaco, nei pubblici libri richiedesi prima di tutto, che quelli la di cui proprietà deve trasferirsi in un altro, sia egli stesso già inscritto come proprietario.

V. Nei comuni dove esistono le mappe topografiche si dovrà specificare nella petizione il numero o parte di numero della mappa, sotto cui si trovano i fondi. I fondi, dei quali, dice la Giunta, si sarà domandata la voltura, o trasporto, dovranno nella domanda essere designati e specificati coi numeri, coi quali vengono indicati nella mappa già pubblicata del nuovo Censimento, e venendo detti fondi enunciati in altra forma, non saranno le dette domande attendibili, e si reputeranno come se fatte non fossero, poichè senza detta specificazione di numeri è impossibile ai nostri ufficiali l' eseguire detti trasporti, ed il re-

golamento della scrittura; ed è d'altronde facile ai domandanti il trasporto il riconoscere le dette mappe coi loro rispettivi sommarioni, o nel nostro ufficio, o appresso i cancellieri da noi delegati, che ne conservano le copie, i quali avranno da noi le opportune istruzioni per somministrare i lumi di fatto a chi ne sarà mancante, e per soccorrere in quella parte all'imperizia degl'idioti nell'atto, che questi presenteranno ad essi le loro domande agli suddetti trasporti e per lo stesso fine. Quando negl'istrumenti, od altre giustificazioni, che si producessero, i fondi fossero designati in altra maniera, che con i numeri delle nostre mappe, e si pretenda in vigore di tali giustificazioni, eseguire un trasporto, dovranno sempre le parti esibire un compenso, o fatto concordato, che dichiari a quali numeri della mappa siano riferibili i beni descritti, e contratti negli atti suddetti. Quando si domanderà il trasporto non di tutto il fondo intiero designato sotto un numero delle nostre mappe, ma solo di una porzione di tal fondo, o numero, in tal caso nella domanda dovrà enunciarsi la misura, o quantità del perticato, di quella porzione di numero, che si vuol trasportare, e oltre la misura se ne dovranno descrivere le coerenze.

VI. Si uniranno alla petizione i documenti, o un estratto autentico dei documenti comprovanti il possesso attuale del fondo in persona di chi ne chiama il trasporto, ed in mancanza di questi do-

cumenti, per questa sola volta, si potrà supplire colla produzione d'un attestato municipale comprovante il possesso attuale come sopra. Gli allegati della petizione devono essere accompagnati dal certificato dell'ufficio di registro, quando contengono atti che vi siano soggetti.

I titoli poi di questi documenti possono essere fondati o nella legge, o in un atto di ultima volontà, o nella convenzione, o in un decreto del Giudice. La Giunta si occupò di tutti questi titoli per cui si può chiedere il trasporto, e noi li vedremo nella sezione seguente.

SEZIONE IV

Documenti dai quali devono essere corredate le petizioni pei trasporti d'estimo.

Noi cominciamo a premettere col nostro legislatore, che i cancellieri debbono essere bene attenti nell'ammissione dei documenti, che si esibiranno a giustificazione delle petizioni dei trasporti, le quali devono essere corredate non solo dei documenti comprovanti il titolo competente ai petizionarj di farsi intestare nel catastro dei beni, dei quali chiamano il trasporto, ma essere altresì scritti tutti in carta bollata e muniti delle attestazioni prescritte dalle leggi.

Essendo necessario dare una regola, dice la Giunta, all'intestazione da farsi per l'effetto dei trasporti dalla testa del vecchio possessore in

quella del nuovo, si dichiara che nei casi, nei quali il trasporto debba farsi per successione *ab intestato*, se si tratterà di eredità passata dal padre, o avo, o altri ascendenti paterni nei figli, o nipoti, o pronipoti ec., servirà la domanda di esso trasporto sottoscritta dai medesimi figli o nipoti o loro tutori ec., alla presenza dell'uffiziale che deve riceverla, oppure riconosciuta da pubblico notaro e congiunta coll'attestato della morte del padre, o rispettivamente del padre, o dell'avo ec., e coll'attestato, ò attestati rispettivamente della nascita di detti figli o nipoti estratti dai registri battesimali.

Nei casi poi dei trasporti per successione parimente *ab intestato* ad ascendenti materni, o ad agnati, o cognati collaterali assieme alla domanda suddetta e l'attestato della morte di quello, a cui si pretende succedere, in autentica forma come sopra, sarà necessario produrre anco altro attestato o dei rappresentanti la comunità, dove abitava il defunto, ovvero di altre due persone degne di fede, le quali abbiano avuto cognizione del defunto o della di lui famiglia, e previa l'esposizione di questa, o altra ragionevole causa della loro scienza, attestino essere notorio, o almeno, che per quanto porta la pubblica voce, e fama, il detto defunto è morto *ab intestato*, e che il comparente si reputa il suo più prossimo erede, dovendo la soscrizione di detto attestato essere similmente recognita da pubblico notaro, oppure fatta negli

atti del nostro uffizio di Milano, o in presenza dei nostri cancellieri delegati nelle provincie, ed invece di tali giustificazioni, ove vi fosse atto di possesso nell'eredità preso per mandato di Giudice, potrà servire una copia autentica del medesimo.

Nelle successioni in vigore di testamento dovrà colla domanda suddetta prodursi la fede della morte del testatore, ed il testamento suddetto in forma autentica, il quale dopo essere stato veduto dall'uffiziale che sarà da noi deputato a detti trasporti, e dopo essere state estratte da esso quelle notizie, che crederà necessarie registrarsi per servire di giustificazione al decreto di detto trasporto, dovrà essere restituito al producente, e per rendere sempre più facili, e del minore incomodo possibile dette giustificazioni, non dovrà formare, o ritenere registro, o transunto alcuno di detti testamenti, o altre disposizioni di ultima volontà in quelle parti, che contengono legati, o altre disposizioni accessorie all'istituzione dell'erede, o nomina del donatario, quando non ne venisse fatta particolare istanza dal domandante il trasporto; poichè i legatarj nel caso, che vi fossero dei fondi rimasti nell'eredità del defunto, avranno sempre le loro ragioni intatte per riceverli dalla mano dell'erede, e perciò non riceveranno alcun pregiudizio, e gli altri pesi, vincoli, e condizioni delle dette eredità non appartengono alla scrittura del Censimento, dovendo questa nostra dichiarazione servire altresì di norma e regola ai notari pubblici di que-

sto Stato, a cui si fossero richiesti degli attestati, o come diconsi *pateat* dei testamenti, che furono da essi rogati per prodursi, come sopra, nel nostro uffizio all'effetto delle predette volture; poichè per sempre più diminuire la spesa delle medesime, vogliamo, che invece dell'esibizione dell'intiero testamento o altri atti di ultima volontà, possano presentarsi li detti attestati o *pateat* dei notari, i quali essendo concepiti in forma sufficiente a servire di giustificazione, saranno ricevuti nel nostro uffizio, e ritenuti negli atti, e in mancanza del testamento, o anche del *pateat* di esso, basterà che si giustifichi, che il domandante si trova per mandato del giudice in possesso dell'eredità, di cui si tratta, riservandosi anche la Giunta, a misura delle circostanze, di ammettere quelle giustificazioni equipollenti, che potranno essere di ragione nei casi, dove la produzione del testamento o del *pateat* di esso fosse troppo difficile, o dispendioso.

Per i trasporti da farsi in vigore di atti che si dicono tra i viventi, una delle giustificazioni sufficienti per ottenerli, oltre la domanda, sarà il consenso di quello, o quelli, dalla testa dei quali devono levarsi i beni, se il domandante sarà il compratore, o per altro titolo acquirente degli stessi beni, ed il consenso di quello, o quelli, in testa de' quali devono i beni descriversi, se il domandante sarà l'alienante, e il detto consenso, che potrà farsi tanto per atto separato, che congiunto

alla domanda con soscriversi da tutte due le parti la dimanda medesima, si dovrà produrre e rilasciare in carta soscritta dallà parte consenziente, ovvero da tutte due le parti, se l'atto è unico, o dal loro legittimo procuratore e recognita da pubblico notaro, quando la soscrizione non sia fatta in presenza dei nostri cancellieri, che debbano riceverla, e in dette domande, o consensi dovrà esprimersi la qualità del contratto, in sequela del quale vien dato detto consenso, il nome del notaro, da cui sia stato rogato, ed il giorno del rogito, se sarà seguito per pubblico istromento, e se sarà seguito per privata scrittura il giorno di essa, ed il nome della persona, appresso di cui si conserva. In luogo di detto consenso potranno servire le denunzie delle alienazioni che saranno state fatte dagli alienanti in ordine a quanto si è sopra ordinato nel termine di mesi due dal dì del contratto, quando queste siano recognite da pubblico notaro, e sottoscritte in presenza de' nostri cancellieri. In mancanza del consenso di una delle parti dovrà esibirsi l'istromento del contratto seguito, da restituirsi all'esibitore dopo che nel nostro ufficio ne saranno state desunte le opportune notizie più sostanziali dell'atto, nella forma che sopra si è detta per i testamenti. Ma quando il contratto non constasse altrimenti che per scrittura privata, dovrà esibirsi la detta scrittura originale, che dopo il decreto sarà restituita all'esibitore, rilasciatone negli atti nostri copia

collazionata, o totale, o almeno nelle parti che saranno necessarie a giustificare il trasporto, ed a tale effetto nell'atto che sarà consegnato il detto originale, ne sarà fatto dal nostro uffiziale l'opportuno confesso senza spesa alcuna.

Quando nella comunità, o per la lontananza, o per altro motivo, fosse incomodo il mandare le dette scritture private in forma originale all'uffizio di Milano, vogliamo, che i producenti abbiano la facoltà di produrle avanti i nostri cancellieri delegati, i quali ne prenderanno copia intiera e senza alcuna mutazione, e restituiranno l'originale all'esibitore, e per tale copia non prenderanno altro che la mercede di soldi due per pagina, ossia facciata, e rimetteranno alla Giunta assieme agli altri atti detta copia da essi collazionata ed autenticata dalla loro firma.

Nei trasporti da farsi in vigore di sentenza, o decreto di giudice, dovrà prodursi e rilasciarsi in forma autentica l'atto, in vigore del quale l'acquirente sarà stato immesso, o dovrà immettersi nel possesso dei fondi, de' quali viene domandato il trasporto, oppure se l'immissione in possesso sarà già seguita, l'attestato del notaro, o di altro uffiziale che abbia messo il domandante in possesso di detti fondi.

Per la circolare 15 febbrajo 1819 la legalizzazione della firma apposta alla scrittura privata, per l'effetto dei trasporti censuarj, può farsi anche dalle singole deputazioni all'amministrazione comunale,

quando si tratta di trasporti di proprietà, la di cui cifra non ammonti alla somma di 500 scudi. Anche per gli altri trasporti d'una maggior entità debbono star ferme le prescrizioni in corso, cioè che le firme dei documenti privati siano riconosciute da un giudice, o da un notajo.

Non potranno, disse il nostro governo, le cancellerie fare alcuna mutazione nei Catasti, se non in forza de' documenti, le di cui firme siano riconosciute da un giudice, o da un notajo. Lo stesso governo ha pure deciso, che il documento che serve d'appoggio alla correzione di falsa intestazione, debba essere nelle forme legali, cioè le firme debbano essere riconosciute da un giudice o da un notajo, e non basta la firma di due testimonj, tuttochè fatta alla presenza del cancelliere.

Fu all'imperiale regio governo proposto il quesito: se le petizioni pei trasporti d'estimo possano essere firmate da una terza persona incaricata semplicemente a voce e senza procura, oppure se sia necessaria la firma delle parti chiedenti traslato o di persona avente legale procura.

L'I. R. governo diede la seguente soluzione: L'esecuzione dei trasporti d'estimo essendo d'obbligo nel termine prefinito dai regolamenti, e dovendosi per ottenerli presentare i legali documenti di trapasso della proprietà, il cancelliere non può rifiutarsi di eseguirli, ogni volta gli vengano all'uopo presentati i detti documenti, nulla importando, che la presentazione venga fatta dalle parti

o da altri anche senza procura, trattandosi di operazioni d'ordine pubblico e che concerne la regolarità dei registri Censuarj; essendo anche obbligo del cancelliere di stendere le petizioni necessarie, ove venga chiesto da chi si presenta coi ricapiti per ottenere il trasporto.

Si potrebbe qui domandare, se i documenti devono essere contemporaneamente presentati colla petizione, oppure se possono essere ulteriormente prodotti. La legge del 1809 prescrive in generale, che l'unione alla petizione dei documenti comprovanti l'acquisto della proprietà, o di copia autentica di essi, è di rigore. La patente del 1816 dichiara, che qualche volta si può ottenere dalla superiorità una proroga a presentare i documenti, o le notizie necessarie per eseguire il trasporto.

Non essendo bene determinata quale sia questa superiorità, cui è lecito chiedere una proroga alla presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto delle proprietà, ed avendo d'altra parte l'I. R. nostro governo osservato, che in alcuni luoghi le proroghe a presentare tali documenti si accordavano dalle delegazioni, in altri dagli II. RR. commissarj, e che questa discrepanza di principj aveva fatto ravvisare la convenienza, che la concessione di tali proroghe in tutte le provincie sia regolata con un sistema uniforme e consentaneo allo spirito delle istruzioni, dichiarò, che i commissarj non abbiano in proposito alcuna facoltà, e che le sole II. RR. delegazioni siano le autorità competenti, ac-

cordando loro la facoltà di concedere un termine non maggior di tre mesi a corredo delle rispettive petizioni, e qualora si chiedesse un termine maggiore, le delegazioni ne dovessero fare rapporto al governo.

SEZIONE V

Obblighi dei cancellieri ricevute le petizioni per trasporto d'estimo corredate dai necessarj documenti.

Ricevute che avranno i cancellieri delegati nelle provincie le dette giustificazioni, dice la Giunta, dovranno rimettere le medesime tali quali congiunte alle rispettive domande alla nostra Giunta, acciò possa la medesima interporre sopra ciascheduna di esse l'opportuno decreto di trasporto, a tenore del quale dovrà essere regolata la scrittura serviente all'esazione annuale del Censo a tenor della verità. Le giustificazioni che saranno presentate ai suddetti cancellieri delegati, e che dovranno restituirsi senza dilazione ai producenti dal nostro uffizio, dopo averne preso l'opportuno registro, si rimanderanno a quei medesimi cancellieri, a cui saranno state dalle parti consegnate, all'effetto che dai medesimi se ne faccia la dovuta restituzione; e quelle che saranno direttamente presentate a questo nostro uffizio, si restituiranno ai producenti direttamente, dopo fattone l'uso convenevole.

Per le veglianti leggi le dimande pei trasporti d'estimo debbono essere registrate a protocollo nel giorno, in cui vengono presentati i necessarj documenti. I cancellieri sono tenuti di rilasciare *gratis* alla parte il numero in iscritto, sotto cui è registrata la domanda. È pure obbligo dei cancellieri di numerizzare e porre in filza tutte le petizioni pei trasporti colla data della presentazione, e non più tardi di tre giorni, non che d'eseguire l'effettivo trasporto del fondo nel registro a ciò destinato sotto pena della sospensione, ed anche della destituzione secondo i casi.

Le volture o trasporti d'estimo si sono sempre eseguiti su duplici eguali libri. L'uno di essi è tenuto, per ogni comune, dagl'II. RR. commissarj distrettuali, altre volte chiamati cancellieri del Censo, che risiedono nei capi luoghi de' distretti di ogni provincia, i quali ricevono le petizioni delle parti, le confrontano colle mappe e coi relativi registri, le allibrano, se le trovano corrispondenti ai registri medesimi, e ne suggeriscono alle parti la correzione, se da questi le trovano discordi. Fatte dal commissario distrettuale le volture, egli trasmette ogni tre mesi copia delle relative petizioni all'ufficio centrale del Censo in Milano, che ne esercita la controlleria. Se la voltura viene riconosciuta regolare, viene egualmente allibrata sul duplicato del rispettivo libro dei trasporti; se irregolare viene respinto per l'emenda al commissario distrettuale.

Gli istromenti, dice la legge 1809, che verranno presentati a giustificazione delle petizioni, dovranno restituirsi alla parte, sempre che nella petizione sia specificata la qualità del contratto e sieno indicate le date dell' atto ed il notaro che lo ha steso. In questo caso il cancelliere, o il capo dell' amministrazione, od offizio incaricato del trasporto, deve attestare sulla petizione stessa di aver riconosciuto i prodotti documenti, e di averli restituiti alla parte.

Allorchè i cancellieri, soggiunge la patente dell' anno 1816, avranno stese sui consueti foglj stampati le petizioni secondo il modello uniformemente stabilito, e fatta altresì la registrazione in testa di ciascuna petizione al libro dei trasporti, debbono apporre il numero particolare progressivo, che loro compete nella serie delle petizioni del rispettivo comune, e conservasi poi nell' apposita filza. Prima però d'inserirla in detta filza ne dispongono una copia, dai cancellieri stessi concordata, all' effetto di essere abilitati immancabilmente alla fine di ogni trimestre di rimettere alla R. delegazione, corredato del rispettivo elenco o sommario, il fascio di tutte le petizioni occorse nel trimestre medesimo in ciascun comune del distretto.

Il detto elenco porterà nella prima colonna la denominazione dei comuni del distretto, e nella seconda s' indicherà il primo e l' ultimo numero delle petizioni, che hanno avuto luogo nel trime-

stre, cioè numero... al numero... Se in alcuni dei comuni non fossero occorsi trasporti nello stesso trimestre, vi si contrapporrà la parola *nessuno.*

Nei termini stabiliti, i cancellieri dimettono, da essi concordate, alla rispettiva delegazione provinciale, le copie delle petizioni per trasporti da essi già registrate, all'effetto che l'amministrazione generale del Censo le esamini, e riconosciutane la regolarità, le registri nel duplicato dei libri di trasporto.

È da avvertisi essere vietato ai cancellieri di procedere sopra istanze private a correzione d'errore d'intestazioni, se prima non è conosciuto l'errore di fatto. Le dichiarazioni, che in proposito debbono farsi concordemente dalle parti, sono munite della propria loro sottoscrizione legalizzata a senso delle leggi, non dovendosi in questi casi valutare la sottoscrizione di procuratore, se non in vista dell'atto legale di procura che lo abiliti. Per regola generale nascendo dubbj sull'esecuzione e sull'applicazione delle disposizioni relative ai trasporti ed agli estimi locali, i cancellieri li propongono alla rispettiva R. delegazione provinciale, la quale a misura dei casi provvede, e ne fa rapporto al Governo.

SEZIONE VI.

Mercedi dovute ai cancellieri relativamente a trasporti d' estimo, e loro giustificazione.

La Giunta regolò anche le spese del trasporto, le quali, qualora fossero state rimesse in arbitrio dei cancellieri, sarebbero spesso tornate di soverchio aggravio alle parti, per l'abuso che ne avrebbero fatto, e le avrebbero invitate a deludere la legge, che loro impone l' obbligo del trasporto. La Giunta fu così rigorosa a questo proposito, che, non solo vietò qualunque donativo, ma minacciò di sospensione e di destituzione dall' impiego quel cancelliere, che avesse osato di esigere più di quello dalla legge prescritto.

I cancellieri per il ricevimento della dimanda del trasporto, dice la Giunta, che sarà loro presentata, e per i lumi che dovranno dare per l'indicazione dei numeri corrispondenti alla mappa, non dovranno esigere mercede alcuna, e similmente non dovranno esigere, nè ricevere cosa alcuna per le denunzie, che dovranno farsi da quelli, che hanno alienato alcun fondo. Devono i cancellieri, dice la patente 1816, permettere a chi chiede un trasporto d' estimo l' ispezione dei registri censuarj, e somministrare *gratis* ai petenti tutte le notizie delle quali potessero abbisognare.

Quando però, dice la Giunta, in piedi di dette domande o denunzie dovessero attestare, che le

soscrizioni di esse sono state fatte in loro presenza, non dovranno ricevere per detto attestato più di soldi dieci, moneta di Milano, qualunque sia il numero di dette soscrizioni, ed ancorchè per la legittimazione delle persone soscriventi a loro non cognite, dovessero ricevere attestato in voce, o in iscritto da due persone a loro note, col quale deponghino, che li soscriventi sono tali quali si dicono.

Per li consensi o altre giustificazioni, che dovessero ricevere come sopra, per venire prodotte dai domandanti il trasporto, non dovranno ricevere cosa alcuna e per formare il piego, e per la lettera di trasmissione alla Giunta potranno ricevere altri soldi dieci di Milano e non più, con l'obbligo dopo di restituire i documenti alle parti senza altra ulteriore spesa.

Per le domande e produzioni, e qualunque altro atto, che si farà nel nostro uffizio di Milano, siccome per i decreti, e successiva esecuzione di essi nelle nostre scritture, non vogliamo, che si paghi dai domandanti somma alcuna benchè minima, ma che ogni trasporto resti eseguito senza spesa alcuna, e restino in tal guisa privi di ogni scusa quelli, che negligenteranno l' osservanza della presente ordinazione.

Chiunque, sia ricco, sia povero, non può rifiutarsi ad un tale pagamento, ma relativamente agli altri diritti dei cancellieri, quando si tratterà di persone miserabili, prescrisse la Giunta, e di un

trasporto, che, prese tutte le partite assieme, non passi la somma di venticinque scudi d'estimo, ossia di valor capitale, i cancellieri sono tenuti, salvo il diritto della copia, di prestare la loro opera gratuitamente. Questa restrizione non è ammessa dalle veglianti leggi.

La Giunta non fissò la mercede competente ai cancellieri, nel caso che fossero dalle parti richiesti a stendere la petizione di trasporto, forse perchè una tale inchiesta succede di rado. La legge del 1809 gli autorizza ad esigere per questa straordinaria incombenza le tasse in uso, e dove non vi sono tasse in uso, una lira italiana per petizione per ogni trasporto di partita intiera, ridotta però a mezza lira dalla patente 1816, e quando oltrepassa, soggiunge la legge italiana, una pagina di scritturazione di trenta linee, potranno i cancellieri esigere altri settantacinque centesimi per ogni pagina di trenta linee, al che è pure stato derogato dalla patente 1816, nella quale è detto » qualora il trasporto sia soltanto » di alcuni numeri di mappa, e di parte di essi, la » mercede in favore dei cancellieri è regolata in » ragione di cinque centesimi per ogni numero o » parte di numero da trasportarsi in testa d'altro » possessore, e ciò oltre la mezza lira suddetta ».

La diversa interpretazione che si fece da alcuni commissarj distrettuali sulla mercede loro accordata, per l'estensione delle petizioni dei trasporti d'estimo, diede luogo al dubbio, se deb-

bansi specificare nelle petizioni tutti i numeri di mappa, sia che si tratti di trasporto di partita intiera o di porzione di partita, e quindi sieno tenuti i petenti a corrispondere al commissario, oltre la mezza lira italiana già stabilita per ogni trasporto di partita intiera, anche cinque centesimi per ogni numero o parte di numero formante la stessa partita intiera.

L' I. R. Governo con sua circolare 11 agosto 1829, decise, che fermo stante dei commissarj l'obbligo di specificare i numeri di mappa e le porzioni di numeri, da cui ogni domanda d' estimo è conflata, sono essi autorizzati ad esigere la tassa proporzionale di centesimi cinque italiani, allora solamente che il trasporto non comprenda, se non alcuni numeri o porzione di numero, e non mai quando comprenda una partita intiera.

Insorse pure il dubbio: se pel trasporto d'una proprietà intestata ad un sol possessore, ma divisa in varie partite di fondi liberi, o livellarj, od altrimenti *obnoxii* abbia il commissario diritto di esigere tante volte centesimi cinquanta d'Italia, quante sono le diverse partite od intestazioni registrate nei libri censuarj d'un comune o territorio, comunque il traslato venga operato sopra una sola petizione, oppure soltanto centesimi cinquanta, oltre la tassa dei centesimi cinque per ogni numero a seconda de' casi.

L'I. R. Governo nella succennata circolare decise: che per *partita intiera d'estimo* s' intende il

complesso di tutti i beni stabili, che nei libri dello stesso territorio si trova intestato, anche sotto varie importazioni, ad una medesima ditta posseditrice.

Il decreto 10 febbrajo 1809 accordava ai cancellieri per le attestazioni, che fanno sui documenti prodotti dalle parti di averli riconosciuti, il diritto d'esigere lire due italiane; ma anche questo diritto è stato derogato dalla patente 1816. I cancellieri, si dice in essa, non possono esigere alcuna mercede per l'attestazione, che debbono apporre alla petizione del trasporto, di aver riconosciuti i prodotti documenti e di averli restituiti alle parti. I cancellieri medesimi, soggiunge, devono inoltre apporre *gratis* il *visto* a tali documenti. Anche la Giunta non aveva loro per tale titolo concesso alcun diritto.

Per la legge attuale invece i cancellieri possono esigere una mercede, non maggiore di centesimi quaranta per ogni facciata di trenta linee, per l'edizione dei certificati, che si rilasciano ai possessori e per le copie delle scritture risguardanti l'interesse dei privati. Su questo diritto dei cancellieri si tacque la Giunta.

Debbono i cancellieri giustificare, dice la più volte citata patente del 1816, tutte le mercedi che ricevono, sia per la tassa delle petizioni dei trasporti, quando venga loro commessa dalle parti, sia per certificati d'estimo, sia per le copie delle scritture, come per qualunque edi-

zione regolarmente autorizzata, e questo mediante un bollettario a madre e figlia, in cui si annuncierà la persona che avrà fatta la domanda, la qualità dell'operazione, e la mercede ricevuta. La bolletta figlia deve staccarsi, sottoscriversi e consegnarsi dal cancelliere alle parti *gratis*, non ostante che non venisse richiesto. L'originale bollettario deve trasmettersi dai cancellieri alla Regia delegazione provinciale alla fine di ogni anno accompagnato da un riassunto che presenti i diversi titoli contenuti nel medesimo, colle percezioni fatte per ciascun titolo. La modula di questi bollettarj verrà uniformemente prescritta. I loro fogli sono ordinati dalla R. delegazione, ma esenti dal bollo. La R. delegazione trasmette ai cancellieri un numero sufficiente di bollettarj che sono a carico dei cancellieri medesimi.

Nelle istruzioni poi date dall' I. R. Governo ai regi cancellieri, del 23 aprile 1816, nell' assumere l' esercizio delle loro funzioni, si determina, che a misura che i cancellieri conseguiscono il pagamento di alcuna delle dette mercedi, scrivono sulla bolletta madre il numero progressivo della bolletta, la provincia, il comune di residenza del cancelliere, la data del pagamento, il nome e cognome di chi ha domandato l' atto e pagata la mercede, la somma ricevuta in lettere ed in abbaco, e la qualità dell' atto.

Nello specificare nella bolletta la qualità dell' operazione, o dell' atto rilasciato, continuano

le stesse istruzioni, basterà indicare: *per certificato d'estimo di facciate numero tre, quattro ec.*, esponendo questo numero in lettere; *per copia dell' atto d'asta* (od altro documento) *di facciate* numero... in lettere come sopra. Quando poi si trattasse di trasporti, devono esporre: *per la petizione di trasporto nel comune di... del giorno... segnata col numero...* Il numero da citarsi qui sarà quello particolare dato alla petizione nella serie di quelle del comune in cui sono posti i beni cadenti nel trasporto.

La somma poi ricevuta dai cancellieri da collocarsi ed inscriversi nella bolletta sarà quella unicamente della mercede, che dalla governativa notificazione suddetta è loro permessa, non dovendo comprendersi l'importo del bollo di finanza, perchè si ritiene in obbligo il petente di presentare l'occorrente carta bollata.

Terminata nel modo suddetto la stesa bolletta madre, questa si trascrive per intiero e letteralmente sulla bolletta figlia, la quale verrà anche firmata dal cancelliere, o in di lui assenza dal suo coadjutore.

Sono tenuti i cancellieri di ben custodire detti libri bollettarj, che contro ricevuta verranno loro consegnati dalla R. delegazione, che farà aprire una partita di debito a ciascun cancelliere, a carico del quale è ritenuta la spesa di stampa dei libri medesimi. Ogni libro sarà composto di venti fogli intieri, e conterrà ottanta bollette. Ogni foglio

sarà numerato e vidimato dalla R. delegazione, e alla fine dell'anno i cancellieri rimetteranno alla R. delegazione quelli dei detti libri che sono stati scritti, o in tutto o in parte, la quale, riconosciuta l'integrità de' medesimi, farà seguire lo scarico alla detta partita del cancelliere.

Qualora nella stesa della bolletta madre fosse corso qualche errore, non si distaccherà la figlia, e si supplirà con servirsi della bolletta che segue immediatamente nel libro stesso.

Dovendo i cancellieri alla fine dell'anno rimettere alla R. delegazione, unitamente ai libri bollettarj originali, un riassunto che presenti i diversi titoli e le somme delle mercedi esatte, si prescrive ad essi il modello seguente:

Riassunto

Delle mercedi esatte dal cancelliere censuario di . . . dal giorno . . . a tutto 31 dicembre dell'anno . . . per le diverse seguenti operazioni.

Per trasporti d'estimo N.° . . . . . Lir. — —
Per certificati d'estimo » . . facc. n. . . » — —
Per copia ed atti diversi » . . facc. n. . . » — —

Totale della somma Lir.

Se le esazioni si facessero per cause estraordinarie non contemplate nelle suddette tre qualità, ma permesse ed autorizzate dalle autorità competenti, s' indicheranno anche queste nel detto riassunto, specificando l'operazione eseguita, e citando l' ordine dell' ottenuta autorizzazione.

SEZIONE VII

Rinnovazione dei libri di trasporto.

Per le cose fin qui dette chiaro apparisce il metodo da tenersi nello spoglio, ossia estratto delle tavole de' trasporti in esse saltuarmente descritte, onde comporre il Catastrino o tabella parziale di quelli esclusivamente spettanti ad ogni possessore, il cui ammontare, costituendo l'intera sua partita, venne riportato nel corrispondente libro dei trasporti separatamente tenuto per ogni comune in ordine alfabetico, alle cui partite così impiantate si aggiungono anche oggigiorno i numeri de' singoli pezzi di terreno e loro frazioni che ai possessori pervengono, come alle partite medesime si contrappone lo scarico di que' numeri di mappa, de' quali l' intestato cessa di esserne proprietario, lo che chiamasi in senso tecnico *voltura d'estimo.*

Collo scorrere del tempo questi libri di trasporto possono essere riempiti in modo, che divengano inservibili al giro delle partite dei singoli possessori. La Giunta non pensò a questo incidente e quindi non ci lasciò scritto alcuna norma, che abilitasse le cancellerie del Censo ad erigere dei libri di trasporti suppletorj, forse perchè tutta intenta ad impiantar i libri dei trasporti d' estimo non poteva pensare al lontano loro esaurimento, ma in questi ultimi tempi essendosi

osservato, che i libri de' trasporti non offrono spazio ad ulteriori volture, l'I. R. Governo con sua circolare 24 febbraio 1817 provvide, con un metodo generale ed uniforme, al giro delle scritture censuarie colle seguenti prescrizioni.

I. Che il libro suppletorio abbia la stessa forma di altezza e larghezza di carta come il primitivo libro de' trasporti.

II. Che il libro suppletorio sia formato di un numero di fogli, che presumibilmente basti a registrarvi in via di supplemento i giri di altri venti anni, avuto in ciò riguardo alle moltissime partite, che potranno essere ancora girate nel primitivo.

III. Che il libro suppletorio sia pure diviso alfabeticamente.

IV. Che ad ogni lettera dell' alfabeto siano almeno assegnate tre pagine, qualora presentemente non occorresse di registrarvi nessuna partita, se poi vi fossero già presentemente delle partite da riportarsi in suppletorio, in tal caso, oltre alle suddette tre pagine per ogni lettera, se ne porranno tante quante presentemente ne occorrono, ed altrettante di queste ultime se ne aggiungeranno ad ogni lettera per lasciarsi in bianco.

V. Che tutti i giri di scritturazione abbiano a continuare nel libro vecchio fino a tanto che vi sarà posto, e che solo le partite non più girabili nel vecchio potranno essere riportate nel libro nuovo.

CAPITOLO XXIV

Delle pene ai contravventori della legge di trasporto.

Fu già sentimento di Tullio, approvato dai filosofi, messo costantemente in pratica dai legislatori, e da noi in altro luogo riferito, che le dichiarazioni sovrane, alla cui osservanza non siavi congiunta una sanzione penale, si risolvono in meri consiglj. La legge dei trasporti d'estimo non doveva essere soltanto consigliera, perchè la di lei inosservanza porterebbe una confusione tale ne' registri censuarj, da rendere oscure le partite d' estimo, e per conseguenza difficile la percezione dei tributi.

Varie pene furono dalla Giunta minacciate contro i contravventori della legge di trasporto, ma le novità tuttochè utilissime incontrano da principio tali ostacoli nella moltitudine del popolo ignorante, che talvolta le leggi tuttochè savie e dirette ad ottimo fine non possono su di esso far sentire la loro benefica influenza. Così avvenne appunto della legge dei trasporti d'estimo, alla cui esecuzione ne' suoi primordj si mostrarono i proprietarj ribelli, sebbene destinata all' unico oggetto di viemmeglio garantire tutti i loro diritti, onde cioè l'uno non sia indebitamente aggravato

per l'altro dal peso delle pubbliche gravezze: *ne unus pro alio indebite gravetur.*

Non riuscendo adunque di alcuna efficacia le pene stabilite contro i contravventori della legge di trasporto, nel 1790 l'I. R. consiglio di governo dichiarò, che qualora i possessori non presentassero le petizioni pel trasporto dei fondi, dei quali saranno entrati in possesso, simili petizioni si dovranno fare *ex officio* dai regi cancellieri, a spese dei possessori da liquidarsi dalla R. intendenza politica. Oggidì il rigore delle leggi è fatto più debole, perchè l'utilità del trasporto in generale è sentita da tutti i possessori.

Si disse che la denunzia del trasporto per disposizione della Giunta, come della legge del 1809, non che della patente del 1816, si deve fare non solo dall'acquirente, ma anche dal venditore dei fondi soggetti a Censo. La Giunta sì l'uno che l'altro trasgressore dichiarò incapaci di godere qualunque legittima esenzione, che gli potesse competere sopra i suoi fondi situati nella comunità, ove seguì la trasgressione e tanto sopra quelli descritti in suo nome, che sopra quelli non descritti, e clandestinamente posseduti, pena, che non può più ricevere alcuna applicazione, perchè oggidì le qualificazioni personali del possessore d'un fondo, o d'una casa non dànno alcun titolo di esenzione dall'imposta fondiaria.

Il ducale magistrato camerale, che successe alla Giunta ed alla delegazione interinale per l'e-

secuzione del Censo, aveva escluso dal convocato e dalle cariche della comunità tutti que' possessori, che non avessero fatti trasportare in testa propria l'intera partita del loro estimo. Lo stesso magistrato in una sua lettera posteriore avverte, avere l'esperienza dimostrato, che la sola privazione della voce attiva, e passiva negli affari comunali ai possessori, che non hanno i fondi inscritti in testa propria, non è uno stimolo sufficiente per obbligarli ad essere solleciti a presentare la petizione dei trasporti, sebbene appo noi v'abbiano alcuni comunisti che comprano fondi a caro prezzo, affine d'aver l'ingresso nei convocati generali o nei consigli comunali, e partecipare all'amministrazione del patrimonio comunale. Del rimanente le nostre leggi portano il loro silenzio su questa pena, non essendo più necessaria al conseguimento dello scopo, che il legislatore si propone colla sua legge relativa ai trasporti.

La pena più efficace e più confacente all'indole della violazione sancita dalla stessa Giunta e seguitata dai veglianti regolamenti, si è quella di una lira di Milano all'epoca della Giunta, e per le nuove leggi di una lira italiana per ogni scudo d'estimo non denunziato, da applicarsi metà all'accusatore palese o secreto, e pel rimanente al R. fisco. Ci sembra poi questa pena più confacente all'indole della violazione, perchè colpisce la causa della medesima, perciocchè era particolarmente l'avidità di lucro che rendeva i possessori indocili alla voce della legge.

La legge del 1809 oltre la detta pena pecuniaria obbligò il trasgressore alla rifusione dei danni, che dall'inosservanza della legge sarebbero derivati ai terzi. La Giunta determinò meglio questi danni obbligando i violatori a pagare i carichi duplicati sopra i fondi non denunziati per tutto il tempo, che dall'acquirente si fossero posseduti senza farsi intestare in nome e conto proprio, attribuendo il carico duplicato alla città, o comunità, dove i beni clandestinatamente posseduti erano situati in compensazione del danno che alla città o comunità suddetta veniva ad essere inferito dai trasgressori con occultare sotto il nome di persone, o defunte, o assenti, o insolventi una parte del patrimonio censibile di detta comunità, e con angustiare questa in tal guisa a supplire ai pagamenti regolari e indispensabili dei pubblici carichi, alle urgenze subitanee, e con aggravarsi di debiti fruttiferi in pregiudizio dei possessori osservanti.

Si può movere quistione: se ommessa la denunzia per parte dell'acquirente ed eseguita per parte dell'alienante e viceversa, debba applicarsi la pena stabilita dalla legge. La Giunta dice in generale, che gli acquirenti ed i venditori, ommettendo di fare la denunzia nel tempo prescritto, verranno condannati alle pene sancite dalle leggi. A noi piace di osservare che nella prima ipotesi, quando cioè la denunzia fu ommessa dall'acquirente ed eseguita dall'alienante debba aver

luogo l'applicazione della legge, perchè la denunzia fatta dal venditore non autorizza, come si disse altrove, il cancelliere ad eseguire il trasporto, ma nella seconda ipotesi, quando cioè la denunzia si è ommessa dall' alienante, e praticata dall'acquirente, il venditore non incorre nella multa, giacchè si deve ritenere compresa la di lui notificazione nella petizione dell' acquirente, ed è conseguito poi il fine, per cui fu prescritta la notificazione delle alienazioni. Questa decisione si trova registrata nella notificazione del 1816.

La Giunta fu nelle sue leggi assai rigorosa contro i trasgressori del regolamento del trasporto, ma il magistrato, che le succedette, usò assai indulgenza nell'applicazione del medesimo; perciocchè sino all' anno 1790 si rinvengono nella raccolta delle leggi politiche varie circolari, nelle quali si condona la pena ai possessori che la incorsero, purchè si prestino all'osservanza dell'ordine loro incombente. La stessa indulgenza venne praticata dal cessato Governo d'Italia col decreto del 1809, in cui è detto, che avendo preso in considerazione le suppliche state presentate dai diversi proprietarj, affine di essere restituiti in tempo a far seguire il trasporto in testa propria dei fondi da essi posseduti, il Governo condona le multe, in cui fossero incorsi avanti la pubblicazione delle leggi del trasporto.

Una simile indulgenza è forse dettata dalla scienza del penale diritto, il quale insegna, che

una pena estesa ad una moltitudine di delinquenti irrita gli animi dei cittadini, rende odioso il magistrato che l' applica, taccia di crudeltà il legislatore, e produce tali disordini nel corpo sociale, che dalla sospensione della legge deriva minor danno che dalla di lei rigorosa osservanza.

Ci pare poi conforme ai principj di una retta amministrazione, che il legislatore debba abrogare la legge, quando è meno equa, inculcarne l'osservanza, quando è buona, e punirne la violazione di mano in mano, che alcuno si mostra ribelle alla medesima, onde non spingerci all'estremo di doverne tollerare la sospensione per ragioni di politica convenienza. Quindi troviamo assai savia la disposizione della patente del 1816, che qualora cioè un fondo fosse passato in diversi successivi possessori senza che questi abbiano rispettivamente adempito all'obbligo del trasporto, s'intimi la multa a ciascuno dei possessori, che risultano contravventori, e lo stesso s'intende pei venditori, che non hanno notificato in tempo le relative alienazioni.

A prevenire le contravvenzioni al regolamento del trasporto non solo si è reso responsabile il cancelliere della sua negligenza sotto pena di sospensione, e di destituzione in caso di recidività, non solo s'invitò chiunque a scoprirle chiamandolo a parte delle multe, in cui potessero incorrere i possessori morosi, non solo si abilitarono i cancellieri a provocare dai ricevitori comunali le

nòte ed i lumi per iscoprire i possessori contumaci, e fare seguire i trasporti in testa propria, e quelli denunziar al prefetto o regio delegato, affinchè questi provvegga all'intimazione delle multe, ma si obbligarono anche i conservatori o ricevitori del registro a trasmettere di due in due mesi ai rispettivi cancellieri amministrazioni ed uffizj incaricati dei trasporti la nota degli atti, o contratti presentati al registro e portanti mutazioni di proprietà di beni immobili, coll'indicazione della data dell'atto o contratto, del nome e cognome dell'acquirente e di quello che ha cessato di possedere, della qualità, quantità de' beni e del comune in cui sono situati, e poichè nel Regno Lombardo venne per un decreto della Cesarea Reggenza di Milano abolita la legge del registro, fu dal governo attuale lo stesso obbligo trasferito ai conservatori delle ipoteche, che fanno per ora pressochè le veci dell'uffizio dell'intavolazione, ai cancellieri dei Tribunali e delle Preture, ed ai notai del regno, i quali, nel trasmettere ai cancellieri del censo la nota degli atti, e contratti, devono osservare la stessa formalità, che la legge del 1809 aveva prescritte ai conservatori e ricevitori del registro.

CAPITOLO XXV

Regolamento per l'intimazione, modificazione ed esazione delle multe ai contravventori della legge sui trasporti d'estimo.

La Giunta del Censimento non diede alcuna provvidenza per la intimazione, modificazione ed esazione delle multe inflitte ai contravventori del regolamento sui trasporti d'estimo, ma le istruzioni posteriori e la pratica supplì al vuoto lasciato dalla medesima. Nel 1818 l'amministrazione generale del Censo raccolse tutte le massime, e le discipline in corso, e poste in ordine alfabetico ed in forma di regolare compilazione, ne fece rapporto all'I. R. Governo, affinchè si degnasse di approvar il proposto regolamento. L'I. R. Governo non esitò punto ad accordare la richiesta approvazione, perchè ritrovò, massime per le cancellerie censuarie di nuova istituzione, utilissima la raccolta in un sol compendio di tutte le discipline sparse sino allora in diverse istruzioni.

Il detto regolamento viene diviso in cinque parti: nella prima si espongono le regole relative alla registrazione delle contravvenzioni: nella seconda all'intimazione dei monitorj: nella terza si espongono le regole per la moderazione delle multe: nella quarta come debbano essere formati gli elenchi delle multe: nella quinta si riferisce tutto ciò che è relativo all'esazione delle multe.

Si espongono in primo luogo le regole relative alla registrazione delle contravvenzioni Le contravvenzioni al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti dell'estimo, sia che si scoprano *ex ufficio*, sia che vengono denunciate da private persone, si registrano tosto dagl' II. RR. cancellieri del Censo in un libro bollettario conforme al modello prescritto. Prima però di registrare le contravvenzioni denunziate, gli II. RR. cancellieri si accertano *ex officio* della sussistenza della denunzia. Se il denunciante chiede di essere secreto, i cancellieri con riservato rapporto fanno conoscere il di lui nome alle II. RR. delegazioni provinciali, ommettendolo poi nell' elenco delle multe, in caso diverso il nome istesso viene indicato nell' apposita colonna del suddetto elenco. Le contravvenzioni si registrano in bollette separate per ogni comune, in cui esistono i beni riferibili alle contravvenzioni, ancorchè tali beni siano tutti posseduti da un solo contravventore. Le bollette madre e figlia del libro delle contravvenzioni si segnano con numero progressivo da ricominciarsi ogni nuovo anno. Sopra tali bollette si registra:

A. Il cognome, e nome del contravventore.

B. Il comune in cui esistono le partite d'estimo cadute in contravvenzione.

C. L'importare dell'estimo di esse partite, e i relativi numeri di mappa ove esiste il Censimento regolare.

D. L'importare della multa.

Si indica inoltre, se la contravvenzione dipenda da non chiesto trasporto per parte dell'acquirente, o da ommessa notificazione per parte del venditore. Avvertano i cancellieri che le bollette siano estese con chiarezza, e precisione, e che non vi siano errori, nè cancellature.

Si espongono in secondo luogo le regole per l'intimazione dei monitorj. Registrate le contravvenzioni, i Cancellieri dispongono l'intimazione delle relative multe, i monitorj conformi al modello che si segnano con data e numero corrispondente a quello delle bollette secondo la qualità della contravvenzione sul modello anzidetto, dopo le parole a stampa. *Per non avere nel termine prescritto del decreto*, si scrive, *notificata la vendita*, o *domandato il trasporto*. Così pure nella successiva lacuna dopo le parole a stampa *dal giorno dell' intimazione di questo monitorio*, si scrive, *a chiedere il trasporto ed a presentare ec.*, ovvero soltanto, *a presentare ec.* I cancellieri fanno intimare i monitorj col mezzo delle autorità del comune in cui sono posti gli stabili, ai quali si riferisce la contravvenzione, al qual effetto insieme coi monitorj trasmettono alle suddette autorità, con pari numero di certificati giusta il modello dalle legge additato. Se il contravventore abita stabilimento nel comune ove sono posti gli anzidetti stabili, l'intimazione del monitorio si fa allo stesso personalmente, o a qualche individuo della sua famiglia, se non vi abita che interpolatamente e al

momento non vi si trovi, si fa l'intimazione a chi lo rappresenta nella casa di sua abitazione; e se non vi ha domicilio, si fa agli affittuarj o lavoratori dei beni, ai quali si riferisce la contravvenzione. Le suddette persone si rendono risponsabili della pronta e sicura consegna del monitorio al contravventore. Accadendo che il monitorio non possa intimarsi nè al contravventore, nè a persona in relazione con lui, le autorità comunali riferiscono il caso al cancelliere per gli opportuni provvedimenti. Le autorità comunali espongono con chiarezza e precisione sui modelli dei certificati in qual giorno, con qual mezzo ed in mano di chi abbia avuto effetto l'intimazione del monitorio: vi espongono altresì con imparzialità ed esattezza la condizione del contravventore, la sua possidenza, lo stato e le circostanze di sua famiglia.

Nella terza si espongono le regole per la moderazione delle multe. Effettuata l'intimazione dei monitorj, e comprovata la consegna fattane al contravventore, le autorità comunali trasmettono i certificati come sopra estesi ai cancellieri del Censo. I cancellieri del Censo uniscono i certificati alle rispettive bollette figlie, e trascorso il termine di giorni venti, entro il quale i contravventori possono ricorrere contro il monitorio, rassegnano le bollette, i certificati, ed i ricorsi, qualora ve ne abbia, alle imperiali regie delegazioni provinciali. In questa occasione i cancellieri riferiscono alle imperiali regie delegazioni quanto è

a loro notizia relativamente ad ogni contravventore l'esposto nei rispettivi ricorsi e nei certificati delle autorità comunali, e si fanno carico, se il contravventore è recidivo, come pure se si è spontaneamente presentato a chiedere il trasporto, prima di essere avvertito dal cancelliere mediante l'intimazione della multa.

Accadendo che un contravventore a malgrado del monitorio intimatogli non si presti a far eseguire il trasporto, nè a rendere per iscritto ragione del suo contegno, il cancelliere prima di trasmettere all'Imp. R. Delegazione Provinciale gli atti relativi alla contravvenzione, fa citare il contravventore avanti le autorità comunali onde esponga verbalmente i motivi della sua renitenza, ed esse riferiscono poi i risultamenti delle proprie indagini al cancelliere, il quale rassegna tale rapporto alla delegazione provinciale con le proprie osservazioni nella stessa occasione che trasmette gli altri atti relativi.

In forza del governativo decreto 23 maggio 1810 le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 possono essere moderate secondo i casi.

A. Dalle II. RR. delegazioni provinciali, se la multa non eccede le lire cinquecento.

B. Dall'I. R. amministrazione del Censo se la multa è dalle cinquecento alle due mille lire.

C. Dall'I. R. governo se la multa è di maggiore somma. Fatto l'esame degli atti relativi alla contravvenzione, le II. RR. delegazioni provinciali

stabiliscono per la multa di loro competenza quella moderazione che giudicano conveniente; per le altre ne fanno motivata proposizione.

Nella moderazione delle multe si ha riguardo:

A. Alla domanda fatta del trasporto spontaneamente, prima dell'emissione del monitorio.

B. Alla buona fede in certi casi di non credersi obbligato al trasporto.

C. Alla circostanza di aver dato ad altri la commissione di farlo eseguire.

D. All' idiotismo de' contravventori, all' inesperienza delle vedove tutrici, ed all' inavvertenze degli amministratori delle sostanze de' comuni, de' pii stabilimenti, e delle Chiese.

E. A tutte le altre circostanze speciali addotte e comprovate dai contravventori.

Le multe possono ridursi nel moderarle anche a meno del loro decimo. I casi, pei quali le II. RR. delegazioni reputano una controvvenzione meritevole di assoluta esenzione della multa, sono da esse riferiti all' I. R. amministrazione del Censo, cui trasmettono tutti gli atti relativi accompagnati da opportune osservazioni.

Si avverta, che, qualora il contravventore presentasse le sue occorrenze all' autorità comunale, le II. RR. delegazioni le prendono in esame pel riguardo, di cui siano meritevoli. Ma se non obbedisce alla chiamata dell' autorità comunale, nè si curasse di giustificare per iscritto il suo rifiuto ad eseguire il trasporto, le II. RR. delegazioni

dispongono, che la multa venga per intiero data in esazione, ed avvertito di conformità il renitente. Se dietro a ciò egli prestasi al trasporto o fa conoscere i motivi, pei quali non vi si creda tenuto, le II. RR. delegazioni prendono in esame le sue ragioni pel conveniente provvedimento; ma se persiste tuttavia nel rifiuto senza addurne ragione, lo fanno escutere pel pagamento della multa intiera ed ordinano al cancelliere di procurarsi le notizie opportune per eseguire il trasporto *ex officio*, riferendone prima l'emergenza all' amministrazione del Censo per le opportune istruzioni.

Ancorchè il multato non abbia in vista del monitorio presentato alcun ricorso, qualora per altro siasi presentato, e si presti a far eseguire il trasporto, che è lo scopo della legge, può nulla di meno moderarsi a suo favore la multa, secondo i titoli e le circostanze risultanti dai certificati delle autorità comunali e dai rapporti dei cancellieri del Censo.

Nella quarta come debbano essere formati gli elenchi. Negli uffizj delle II. RR delegazioni provinciali si compilano di tre in tre mesi gli elenchi delle multe conformi al modello additato dalla legge, separando:

A. Le multe moderate da esse II. RR. delegazioni.

B Quelle da moderarsi dall' I. R. amministrazione del Censo.

C. Quelle da moderarsi dall' I. R. Governo.

D. Quelle che per avviso delle II. RR. delegazioni possono essere del tutto condonate, variando a norma di questi casi le ultime colonne del modello.

Qualora un contravventore sia multato in più comuni, le multe ad esso intimate si inscrivono tutte in seguito sull'elenco, al quale appartengono per la qualità, ma nel moderarle l'autorità competente le tiene distinte, acciocchè possa assegnare il terzo al comune rispettivo, dovendo spettare per la legge del 1809, le multe, in cui incorrono i contravventori in mora a far eseguire il trasporto, per due terzi al tesoro, divisibili col denunziante, se vi è, e per un terzo spetta al comune nel cui territorio si trovano i fondi non intestati.

Le II. RR. delegazioni trattengono gli originali dei suddetti elenchi nei proprj uffizj, e ne trasmettano una copia all' I. R. amministrazione del Censo, unendo a ciascun elenco le corrispondenti bollette figlie, e gli altri atti relativi. L' I. R. amministrazione poi del Censo rassegna all'I. R. governo l'elenco delle multe, la di cui moderazione è ad esso riservata, procede alla moderazione di quelle di sua competenza, ed esamina quelle moderate dalle II. RR. delegazioni, alle quali partecipa in seguito le diffinitive risoluzioni sopra le diverse multe. Da tali risoluzioni in fine le II. RR. delegazioni fanno annotazione all'apposita colonna dei rispettivi elenchi originali.

Nella quinta si riferisce tutto ciò che è rela-

tivo all' esazione delle multe. Rettificati nel modo superiormente detto gli elenchi, le II. RR. delegazioni ne fanno stralciare le multe da esigersi distretto per distretto colle annotazioni indicate nell'apposito modello e trasmettono tali stralci ai rispettivi cancellieri del Censo per la relativa esazione. I cancellieri, desunte dalli stralci le partite che si riferiscono ai diversi comuni, le danno in iscossa agli esattori per quella rata dell'imposta prediale che negli stralci medesimi sarà indicata. Compilano quindi un prospetto delle multe date in esazioni conforme al detto modello, e lo trasmettono alla ragioneria provinciale, la quale registra sul libro di esazione del ricevitore l' importare delle multe e relativi bolli a debito de' singoli comuni da versarsi dagli esattori nella cassa provinciale, e scaduto il termine dell' esazione, ne prendono annotazione a carico del ricevitore.

Disposta così la riscossione delle multe, gl' II. RR. cancellieri ne formano un prospetto distrettuale e lo trasmettono all' I. R. amministrazione del Censo.

Vogliono le leggi che nella riscossione delle multe, gli esattori sieno tenuti a darsi debito di tutte le somme esigibili tanto riscosse, quanto da riscuotersi, salvo ad essi l'uso dei modi e privilegj fiscali dell'imposta prediale, onde conseguirne il rimborso dai multati. Essendo però la multa un debito personale, gli atti fiscali non possono mai esercitarsi sopra fondi alienati dopo essere caduti

in contravvenzione, ma devono sempre esercitarsi sopra la sostanza attualmente posseduta dal multato.

Contemporaneamente al pagamento della rata prediale indicata negli stralci distrettuali, gli esattori versano nella cassa provinciale la quota delle multe dovute all'erario ed ai delatori, unitamente all'importare dei bolli, ritenendo nella propria cassa il terzo dovuto al comune, di cui si danno debito verso il medesimo; ed i ricevitori provinciali versano nella cassa centrale insieme cogl'introiti della prediale le somme dovute dagli esattori per multe e relativi bolli, e ritengono nella cassa provinciale le tangenti dovute ai delatori.

Scaduto agli esattori il termine pel pagamento della rata prediale, insieme a cui devonsi riscuotere le multe, i cancellieri avvertono i delatori, che si presentino all' I. R. delegazione per avere la propria tangente, la quale verrà loro pagata mediante mandato sulla cassa provinciale. Gli stessi cancellieri mettono a credito dei comuni le tangenti agli stessi devolute sulle multe inflitte ai rispettivi comunisti.

Chiuderemo questa materia coll'osservare, che l' I. R. amministrazione del Censo venne incaricata di fornire ogni anno alle II. RR. delegazioni provinciali un conveniente numero di modelli pei libri bollettarj, pei monitorj, e pei certificati da distribuirsi agl' II. RR. cancellieri del Censo della rispettiva provincia, facendosi rendere al finire d'ogni anno un conto esatto colla trasmis-

sione delle bollette madri prima di somministrare loro altri modelli per l'anno successivo. Le II. RR. delegazioni poi deggiono rendere un egual conto all'I. R. amministrazione del Censo nell'atto, che gli trasmettono gli elenchi delle multe relative all' ultimo trimestre dell' anno.

Non sarà inutile l'osservare quanto alle multe, che queste non si possono intimare agli eredi di un contravventore defunto, in forza della citata patente del 1816, se non nel caso che prima della di lui morte fosse stata la multa stessa al medesimo ufficialmente intimata, perciocchè è regola generale della legislazione austriaca, §. 548 del codice universale, che all'erede non passano le multe imposte dalla legge, alla quale il defunto non fosse ancora condannato, forse perchè se fosse stata intrapresa o condotta a termine l'inquisizione, l'imputato avrebbe trovato validi mezzi di difesa, oppure poteva essere assolto.

Dovendosi le multe per questa legge intimare e dichiarare in via amministrativa si rendè necessaria una risoluzione sovrana notificata nel 1820, affine di togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte con nozioni dei dipartimenti camerali devono, giusta la disposizione dell'anzidetto §. 548 del codice civile universale, passare agli eredi.

Il disposto contenuto nel codice si deve quanto all'espressione *condannato*, intendere in questo modo, che tale sia da riputarsi il defunto nel caso,

che non fosse più proponibile regolarmente alcun rimedio legale avanti la di lui morte, e che quindi prima della di lui morte la sentenza fosse già passata in giudicato.

Conseguentemente le pene pecuniarie inflitte dai dipartimenti camerali possono gravare gli eredi soltanto nei casi, in cui la nozione abbia già conseguito la piena sua forza legale, per non essere stato interposto alcun ricorso nè in via di diritto, nè in via di grazia durante la vita di quello, contro del quale fu proferita; ovvero allorchè, presentato il ricorso in via di grazia, sia avanti la morte dell'incolpato, emanata la decisione del superiore dipartimento, e nel caso di provocazione giudiziale sia sortita la definitiva legale sentenza dei tribunali, e con ciò la nozione abbia conseguita la prima sua conferma.

CAPITOLO XVI

Custodia delle carte censuarie.

Due parti ha il nuovo Censo generale dell' antica Lombardia, su cui si rivolge la sua regolare esecuzione. La prima è compresa nella *scritturazione dell' estimo prediale* e degli altri due capi collettabili, che sono le tasse *personali* e *mercimoniali*. La seconda è contenuta nella *scritturazione del carico*, vale a dire nel giusto

riparto e nella legale *esazione di esso*, e finalmente nella più *esatta economica amministrazione* delle comunità e dei pubblici.

Queste poche linee presentano tutta la combinata architettura del sistema tanto più facile a risentirsi dei disordini che possono sopravvenirgli, specialmente nella campagna, quanto è più perfetta l'armonia della sue parti, che conviene di conservare sempre nella sua integrità, non solo nelle carte originali dell' ufficio generale di Milano, e nei relativi regolamenti censuarj, ma molto più nelle corrispondenti carte ed ordinazioni affidate segnatamente alla custodia de' Regj cancellieri esecutori, ora commissarj distrettuali.

Appartengono alla scritturazione dell' estimo prediale, le mappe tanto di prima, che di seconda stazione, le tavole del nuovo estimo, il Catastrino corrispondente alle tavole stesse, i fogli o quinternetti di trasporto delle partite d' estimo ed i registri relativi alle esenzioni. Alla seconda appartengono le imposte colle cartelle delle spese locali, i quinternetti di riscossione dell' estimo prediale, i ruoli personali e mercimoniali dati pure in iscossa, e tutti gli atti che risguardano le esattorie.

La Giunta di Censimento Neri avendo per esperienza riconosciuto, con quanta incuria erano state tenute le mappe e tutte le anzidette scritture che erano state distribuite dall'antecedente Giunta, cosicchè molte scritture che pur dovevano servire

di base all'esazione dei carichi, altre si trovavano totalmente mancanti, altre lacere e pressochè inservibili, stimò di raccomandarle all'autorità dei cancellieri, in cui si raccoglie come in un centro, e da essi diramasi tutto il regolamento censuario, ed il buon governo delle comunità.

Ad imitazione della Giunta, la patente 1816 prescrive, che i cancellieri del Censo sono destinati a custodire e conservar le mappe, le tavole, i Catasti e libri di trasporti, ed altri registri relativi agli estimi, ed alle imposizioni dirette. In tale qualità, continua la stessa patente, sono in obbligo di tener perfettamente in giorno le scritture censuarie d'ogni comune, e sono risponsabili di qualunque alterazione potesse essere per loro colpa introdotta nei registri d'estimo.

La Giunta non si ristrinse a commettere ai cancellieri la rigorosa custodia dei regolamenti relativi al Censimento, ma prescrisse prudenti norme convenevoli alla somma importanza di tali documenti, nella di cui conservazione tanto l'interesse pubblico, che quello dei privati resta impegnato. Il cessato Governo d'Italia ben poche cose sancì a questo proposito, ma l'attuale Regnante portò a compimento l'opera con tanto felice successo intrapresa dagli augusti suoi predecessori.

Il cancelliere, dice la Giunta, sarà tenuto di conservare tutte le scritture censuarie in una stanza decente della propria abitazione, che egli destinerà per servire d'archivio del Censimento,

e le dovrà propriamente tenere in armadj, od in casse serrate con chiavi in modo, che possano conservarsi col dovuto riguardo. Nelle istruzioni poi date al Regio visitatore generale ed ai vice visitatori nel 1780 per le lustrazioni, di cui furono incaricati nella materia del nuovo Censo, si dice, che dovranno osservare, se l'archivio pubblico sia in luogo asciutto, comodo ed atto a contenere distintamente tutto l'ammasso delle carte censuarie, se sia nella casa ove abita il cancelliere, od altrove, giacchè non è sempre in tutte le località possibile di tenere l' archivio in una stanza di abitazione del cancelliere. Nelle stesse istruzioni trovasi pure prescritto, che le scritture tanto nuove del Censo, quanto vecchie di ragione delle singole comunità, devono essere collocate secondo l'ordine topografico comune per comune, o, come dice la patente del 1816, i cancellieri devono regolare il loro archivio in modo, che siano custodite tutte le carte per ordine di nomenclatura in scaffali distinti a comune per comune, od affare per affare, onde in ogni momento possano facilmente ritrovarle.

Più minute dichiarazioni ce ne dà la circolare 23 aprile 1816 nell' istruzioni ai regj cancellieri sull' assumere l'esercizio delle loro funzioni.

I. La prima ispezione dei cancellieri, dice la circolare, tosto che sono giunti al luogo della loro residenza, è quella di ritirare, e ricevere dai diversi comuni componenti il proprio distretto tutti i re-

gistri e le carte che esistono presso i comuni stessi, è di collocarli nel locale, che è destinato per l'ufficio della cancelleria, e per l'archivio distrettuale.

II. Egualmente ritirano dall'archivio delle cancellerie nelle quali erano incorporati i comuni, ora compresi nella nuova cancelleria, le mappe, tavole, catastrini e libri de' trasporti non meno che tutte le carte riguardanti il Censo e spettanti ai comuni del proprio distretto.

III. Tanto delle carte comunali, che di quelle ricevute dalle cancellerie formano un esatto inventario da firmarsi dai cancellieri, che le ricevono, e da chi ne fa la consegna, e le collocano negli scaffali che saranno appositamente preparati nel locale destinato per l'ufficio dei cancellieri, e pel nuovo archivio distrettuale.

IV. Mancando alcuno dei libri censuarj sopraccennati, o qualche mappa ec. i cancellieri ne fanno menzione nell'inventario stesso, e ne fanno immediatamente rapporto alla regia delegazione, rilevando quelle circostanze, che possono influire a conoscere i motivi della dispersione, o le tracce per ricuperarli.

V. I nuovi cancellieri stendono pure in concorso dell'agente comunale l'inventario de' mobili di qualunque genere, che si troveranno nel locale destinato per loro uffizio ed archivio distrettuale, e quest'inventario è firmato dal cancelliere, e dall'agente, e ne rimettono una copia concordata alla regia delegazione.

VI. Le carte che ricevono dai comuni del distretto, se trovansi divise per comuni e ben classificate secondo le rispettive materie, si lasciano nello stato in cui sono. Qualora si trovassero disordinate sarà cura de' cancellieri di riordinarle in modo, che riesca facile il ritrovamento degli atti nelle diverse materie.

VII. Le domande per trasporti d'estimo debbono essere registrate a protocollo dal giorno, in cui vengono presentati i necessari documenti. I cancellieri sono tenuti di rilasciare *gratis*, alla parte, il numero in iscritto, sotto cui è registrata la domanda. Allorchè i cancellieri avranno stese sui consueti fogli stampati le petizioni secondo il modello uniformemente stabilito e fatta altresì la registrazione al libro de' trasporti, debbono apporre in testa di ciascuna petizione il numero particolare progressivo, che loro compete, nella serie delle petizioni del rispettivo comune, e conservasi poi nell'apposita filza.

VIII. Prima però d'inserirlo in questa filza ne dispongono una copia, dai cancellieri stessi concordata, all'effetto di essere abilitati immancabilmente alla fine d'ogni trimestre di rimettere alla R. delegazione, corredato del rispettivo elenco sommario, il fascio di tutte le petizioni occorse nel trimestre medesimo in ciascun comune del distretto.

IX. Il detto elenco porterà nella prima colonna la denominazione dei comuni del distretto, e nella

seconda s'indicherà il primo e l'ultimo delle petizioni, che hanno avuto luogo nel trimestre, cioè dal numero . . . . al numero . . . Se in alcuno dei comuni non fossero occorsi trasporti nello stesso trimestre vi si contrapporrà la parola *nessuno*.

X. Il numero particolare delle petizioni di trasporto avrà principio col primo giorno del prossimo mese di maggio, e continuata per tutto il corrente 1816. Anche questa numerazione, al pari di quella del protocollo, s'incomincierà in ogni anno.

XI. Tutti gli esibiti colle relative spedizioni debbono essere collocati nell'archivio, divisi per comuni, e per ogni comune si dividono nelle seguenti nomenclature e materie principali: Consigli e Convocati comunali; = Ufficj ed Impiegati comunali; = Esattore; = Quinternetti d'esazione; = Sovraimposte comunali; = Tassa personale; = Stati preventivi; = Bilanci consuntivi; = Acque e strade; = Polizia; = Militari; = Censo; = Petizioni di trasporti; = Contravvenzioni al regolamento de' trasporti.

XII. A queste nomenclature possono aggiungersi dai cancellieri delle altre, a misura che nei rispettivi comuni l'esperienza le dimostrasse necessarie. Per gli affari estranei, o accidentali potrà formarsi una filza intestata *oggetti varj*.

XIII. Gli ordini di massima e gli altri che possono riguardare tutti i comuni in generale del distretto, si riportano egualmente sotto le stesse nomenclature in filze separate da quelle dei comu-

ni; ma si aggiungeranno necessariamente queste altre due: Imposte generali; = Cancelleria del distretto. Sotto a quest'ultime nomenclature cadono le carte riguardanti il personale, i mobili, le spese ed ogni altra occorrenza particolare dell'ufficio e dell'archivio.

XIV. Gli atti relativi a ciascuna delle suddette nomenclature, che avranno riposti nelle rispettive filze, sono suddivisi in subalterni fascetti, a misura delle diversità degli affari, ed ogni fascetto è segnato con numero progressivo.

Questi atti sono coperti da un foglio di carta, sul quale si scrive in testa la nomenclatura generale, il numero del fascetto, un breve cenno dell'oggetto, su cui vertono le inseritevi carte, ed i numeri che le carte stesse hanno ricevuto dal protocollo.

È dovere dei cancellieri, dice la Giunta, di lasciar vedere tutte le predette scritture a tutti gli interessati nelle comunità, a cui serve senza spesa alcuna e lasciar prendere le annotazioni opportune delle partite di loro interesse, ma non potrà di esse dar fuori copia autentica senza ordine della Giunta; disposizione pure seguitata dal moderno legislatore, il quale nella patente del 1816 amò di stabilire: essere fra gli obblighi de' cancellieri di far copia di qualunque atto o carta per servizio dei comuni, e senza richiesta della R. delegazione, e senza che possano pretendere alcuna mercede.

Non può il cancelliere per ordine della Giunta consegnare le mappe e scritture originali del Censimento alla sua custodia confidate, a veruna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione e dignità, senza un ordine speciale in iscritto della Giunta o del presidente di essa; e qualunque volta sarà ritrovato aver egli trasgredito a questa ordinazione, incorrerà irremissibilmente nella perdita dell'ufficio, nell'inabilitazione perpetua, ed inoltre in quelle maggiori pene o pecuniarie, o afflittive, che dal rigoroso arbitrio della Giunta saranno stimate convenienti alle circostanze della trasgressione.

I consoli o reggenti delle comunità nel mese di dicembre dovranno fare alla predetta stanza una visita, per vedere se le scritture della propria comunità esistono, e sono ben tenute e conservate, e di tal visita dovranno fare al predetto cancelliere un attestato, il quale dovrà essere egli sollecito di trasmettere alla Giunta. Potrà altresì il console e qualunque reggente o deputato delle comunità, in qualunque tempo crede opportuno, fare anco estraordinariamente la predetta visita, acciò i cancellieri restino obbligati ad eseguire quest'ordine con tutta la circospezione, e non si lascino sedurre nè per compiacenza, nè per soggezione di alcuno a permettere l'esportazione delle predette scritture.

E quando per interesse delle comunità o dei privati fosse necessario che la mappa, o il som-

marione, o qualunque altra scrittura si trasportasse fuori dalla casa del cancelliere per far qualche riscontro in campagna, o in qualche altro luogo, in tal caso resta incaricato il cancelliere a trasportarsi sopra il luogo, portando seco la scrittura medesima, in modo tale, che senza consegnarla a veruno non esca dalla sua rigorosa e personale custodia, e si riportino al destinato archivio subito che sarà finita l'urgenza, che ha dato causa al trasporto fuori d'esso.

Occorrendo di rilasciare a qualche ufficio, dice la citata circolare del 1816, od a persona a ciò abilitata alcuna delle carte, i cancellieri ne ritirano la ricevuta, la quale s'inserisce nel fascetto in cui erano collocate le carte stesse. Quindi prenderà nota della fatta consegna in un apposito libretto, in cui s'indicherà la data della consegna, l'oggetto dell'affare, e la persona che le ha ricevute. I cancellieri potranno portare di tempo in tempo la loro attenzione su questo libretto, per procurare la restituzione delle carte al caso di verificatosi soverchio ritardo.

In caso che il cancelliere si assentasse dal luogo della propria abitazione dovrà lasciare un sostituto, che possa assistere all'archivio in vece sua, ed a rischio e pericolo colle stesse obbligazioni. E dovrà rendere inteso il presidente del Censimento, nel caso che l'assenza dovesse essere notabile. E se mai il cancelliere suddetto fosse in grado di lasciare l'impiego di cancelliere, non per

questo egli cesserà di essere personale debitore dell'archivio predetto, fino a tanto che non ottenga dalla Giunta del Censimento l'ordine di consegnarlo ad un'altra persona, e consegnando l'archivio senza il predetto ordine, incorrerà irremissibilmente nella pena pecuniaria di scudi cento da applicarsi per un terzo all'accusatore segreto o palese, e per un altro terzo al console, o consoli delle comunità, del di cui archivio si tratta, e per il rimanente al R. fisco ed inoltre nelle perdite dell'ufficio, e perpetua inabilitazione e nelle pene corporali più rigorose, che secondo l'arbitrio della Giunta saranno proporzianate alla gravezza delle circostanze del fatto.

In caso di morte del cancelliere, sarà tenuto il console, ed i sindaci, e reggenti della comunità dove il detto cancelliere ha abitato e tenuto l'archivio, ad andar subito, avuta la notizia della di lui morte, a porre i suggelli alla stanza destinata per l'archivio, o almeno alle casse, o armarj ove le scritture si conservano, e a dare subito parte di ciò al presidente del Censimento. Tutti i congiunti poi o famigliari, od altri che abitano nella stessa casa del defunto, saranno solidamente tenuti sotto la pena di scudi venticinque, ad avvertire il console della comunità, subito che fosse seguìta la morte del cancelliere, acciò possa in tempo opportuno essere pronto ad apporre i predetti sigilli, e quando si trovassero avere alcuno di essi trafugati dall'archivio comunale qualche

scrittura, incontrerà nelle pene sopra nominate, e detta pena di scudi venticinque sarà applicabile per metà al console suddetto della comunità e per l'altra metà al R. fisco.

Giascun cancelliere sarà obbligato, disse la Giunta, a tenere le presenti istruzioni affisse in luogo visibile nella stanza sopraddetta destinata alla custodia delle scritture, acciò possa servire di notizia pubblica, e a lui medesimo di memoria delle sue obbligazioni.

Per le cose dette è forza di convenire, che le antiche e le recenti istruzioni gareggiano nello stabilire misure prudenziali per la custodia e conservazione delle mappe e di altre carte censuarie. Ma il tempo, che è un vortice senza fondo, in cui vengono ad inghiottirsi gli anni e le generazioni, che nel suo giro continuo ed interminabile tutto strascina, e rompe tutte le esistenze, il tempo non risparmierà i suoi sforzi distruttivi contro que' monumenti, a cui sono affidati i più importanti affari delle comunità. Contro questa ed altre cause di distruzione provvede la circolare del nostro governo 15 aprile 1817.

Informato il Governo del desiderio manifestato da varie deputazioni comunali, non che dai privati di fare rinnovare le mappe intieramente lacere o rese altrimenti inutili, come pure delle difficoltà nell' incontrare la spesa per la rinnovazione delle suddette mappe, ha incaricato l'I. R. amministrazione generale del Censo a presentar-

gli un progetto di tariffa per le copie delle mappe ridotte del Censimento Milanese, che si rilasciano ai comuni ed ai privati, combinato coi riguardi dovuti agli uni ed agli altri.

Avendo l' amministrazione generale del Censo compiutamente soddisfatto al superiore incarico col disporre la tariffa dei prezzi per l'edizione delle mappe, copie e tipi del Censimento Milanese, ed essendosi riconosciuta la tariffa predetta equa e regolare, il governo l'approvò, e ne rimise un esemplare alle II. RR. delegazioni provinciali, affinchè fosse esposta nel loro ufficio alla vista di tutti, e ne potessero i comuni ed i particolari all'uopo approfittare, dirigendosi all' amministrazione generale del Censo, che rimase di conformità prevenuta, e dalla quale devono venir loro rilasciate le mappe ai prezzi indicati nella tariffa, che viene pubblicata.

Il Conte Carli, nella sua dissertazione sull'antico e sul nuovo Censimento di Milano, addita anche l'impianto dell'archivio censuario situato sulla piazza di S. Fedele. Noi non vogliamo seguire il suo esempio, perchè straniero al nostro assunto, siccome cosa di mera pratica. L'ordine però e la somma regolarità, che vi regna, meritano di essere ammirate da chiunque fosse destinato all'impianto di tale genere d'archivio. Quindi anche nelle cose d'ordine il Censo di Milano riesce di giovamento a quelle nazioni, che amassero di riformare con un equo e stabile Catasto i loro piani di pubblica economia.

INDICAZIONE DEI LAVORI			PESI COMUNI lire	PESI COMUNI cent.	PESI COMUNI mill.	PESI PRIVATI lire	PESI PRIVATI cent.	PESI PRIVATI mill.	OSSERVAZIONI
Copia d'un'intiera mappa o di una porzione composta di qualsiasi numero di figura.									
Per la delineazione di codesta figura della mappa col rispettivo numero	in iscala originale	colorita . .	—	7	—	—	8	—	
		non colorita	—	5	—	—	6	—	
	in iscala minore	colorita . .	—	2	5	—	3	—	
		non colorita	—	1	5	—	2	—	
Delineazione della scala del Meridiano, e scritturazione d'acque, strade, confini ec., per ogni mappa o tipo			2	10	—	2	10	—	
Revisione de'suddetti lavori per ogni figura di mappa			—	—	5	—	—	5	
Autenticazione e giro de' protocolli			5	—	—	5	—	—	
Oltre le spese di carta, orlatura, tela, cilindro con guscio, a seconda delle rispettive occorrenze, regolate come segue:									
Carta d'Olanda per ogni foglio L. 1									
Tela per ogni braccio . . . . » 1									
Cilindro con guscio di legno . » 2									

FINE DELLA PARTE SECONDA

INDICE
DEL SECONDO VOLUME

PARTE SECONDA
DEL RIPARTIMENTO DELLA TASSA PREDIALE

Capitolo I. Del riparto della tassa prediale in genere *Pag.* 3

DELLA STIMA DEI FONDI

— II. Cenni generali sulle stime dei fondi . . *Pag.* 14
— III. Della misura dei beni di prima stazione, ossia dei terreni . . . . . » 21
— IV. Mezzi onde conservare a perpetuità la misura riconosciuta de' beni di prima stazione, e che devono servire di base al giusto riparto dell'estimo prediale, ossia delle mappe e dei sommarioni . . . . . » 41
— V. Regole, che per decreto del cessato regno d'Italia, vennero osservate nella formazione delle mappe e dei sommarioni . . . . . » 46
— VI. Uso delle mappe per la posizione dei termini territoriali . . . . . » 56
— VII. Misura o descrizione dei beni di seconda stazione, ossia degli edificj . . . . . » 66
Sezione I. Introduzione . . . . . » ivi
— II. Descrizione de' beni di seconda stazione entro il recinto della città . . . . . » 69
— III. Descrizione de' beni di seconda stazione fuori della città . . . . . » 77

STIMA DEI BENI DI PRIMA STAZIONE

Cap. VIII. Regole generali per la loro valutazione . . » 86
Sezione I. La prima regola generale si è l'assumere notizie intorno al loro valore dalle investiture di vendita e d'affitto . . . . . » ivi

Sezione II. La seconda regola generale per la valutazione dei terreni sta nel conoscere l'intrinseca loro attitudine . . . . . Pag. 90
— III. La terza regola generale per la valutazione dei terreni, è riposta nella loro classificazione, giusta la rispettiva bontà . . . . . » 103
Cap. IX. Regole speciali per la valutazione de' terreni. » 107
Sezione I. Regole speciali per la valutazione dei terreni di tenue cavata . . . . . » ivi
— II. Regole speciali per la valutazione dei terreni adacquatorj . . . . . » 111
— III. Regole speciali per la valutazione dei moroni » 117
Cap. X. Riduzione a denaro sonante del valore riconosciuto d'ogni prodotto dei beni di prima stazione» 125
— XI. Per ridurre a denaro sonante il prodotto dei terreni, conviene fissare il prezzo delle derrate » 133
— XII. Regole generali per le deduzioni dal prodotto dei beni di prima stazione . . . . . » 138
Sezione I. Regole generali relativamente ai metodi ed alle spese di coltivazione . . . . . » ivi
— II. Regole generali di deduzione dal prodotto dei beni di prima stazione relativamente ai danni derivanti la infortunj celesti . . . . » 150
Cap. XIII. Regole speciali per le deduzioni dal prodotto dei beni di prima stazione . . . . . » 166
Sezione I. Regole speciali per le deduzioni dal prodotto dei monti, colli e pianure . . . . . » ivi
— II. Regole speciali per le deduzioni dal prodotto dei terreni vitati, dei prati, delle risaje, e dei terreni linati . . . . . » 176
— III. Regole speciali per le deduzioni dal prodotto dei boschi, brughiere e pascoli . . . » 184

STIMA DEI BENI DI SECONDA STAZIONE

Cap. XIV. Introduzione alla valutazione de' beni di seconda stazione . . . . . Pag. 190
Sezione I. Valutazione delle case nel recinto della città, e della valutazione delle case in campagna affittate o solite ad affittarsi 192
— II. Valutazione delle case in campagna d'ordinaria abitazione dei loro padroni . . . » 199

Sezione III. Valutazione degli altri beni di seconda stazione . . . . . *Pag.* 206
Cap. XV. Quali case ed edificj si devono escludere dal Censimento . . . . . » 210
— XVI. Regole per le deduzioni dal prodotto de' beni di seconda stazione . . . . . » 214
— XVII. Metodo per ridurre a valor capitale la rendita dei beni di prima e seconda stazione . . » 219
— XVIII. Dei riclami contro l'operato degli stimatori dei beni di prima e seconda stazione . . . . » 225
— XIX. Correspettività dell'estimo fra tutte le provincie componenti lo Stato . . . . . » 234
— XX. Inalterabilità della cifra Catastrale . . . . » 247
— XXI. Delle intestazioni ne' libri censuarj . . . . » 261
— XXII. Intestazioni dei proprietarj de' terreni misurati in corpo . . . . . » 280
— XXIII. Dei trasporti . . . . . » 288
Sezione I. Necessità del trasporto d'estimo; chi in generale lo dee chiedere, e in qual tempo . » ivi
— II. A chi in ispecie è imposto l'obbligo di chiedere il trasporto d'estimo . . . . . » 294
— III. A quale autorità si devono dirigere le petizioni pei trasporti d'estimo, e come devono essere estese . . . . . » 300
— IV. Documenti dai quali devono essere corredate le petizioni pei trasporti d'estimo . . » 304
— V. Obblighi dei cancellieri ricevute le petizioni per trasporto d'estimo corredate dai necessarj documenti . . . . . » 312
— VI Mercedi dovute ai cancellieri relativamente a trasporti d'estimo, e loro giustificazione » 316
— VII. Rinnovazione dei libri di trasporto . . . » 324
Cap. XXIV. Delle pene ai contravventori della legge di trasporto . . . . . » 326
— XXV. Regolamento per l'intimazione, modificazione ed esazione delle multe ai contravventori della legge sui trasporti d'estimo . . . . . » 333
— XXVI. Custodia delle carte censuarie . . . . . » 344

73887

Digitized by Google